# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1909** — **ROMA — Mercoledì, 30 giugno** — **Numero 151.**

**DIREZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO

### Parte ufficiale.


**Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro** *e* **della Corona d'Italia:** *Nomine — Errata-corrige* — **Leggi e decreti: Leggi** *dal n. 375 al n. 377, dal n. 383 al 390, e nn. 394, 395 e 396, concernenti: Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della R. marina — Modificazioni e ripartizione delle spese straordinarie del Ministero della marina — Disposizioni relative alla riserva navale — Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri di grazia e giustizia e dei culti, delle poste e dei telegrafi, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio, per gli esercizi finanziari 1908-909 — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 — Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 — Autorizzazione per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra — Autorizzazione per l'esercizio provvisorio — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-010 — Proroga dell'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 353* — **RR. decreti** *nn. 367, 373, 341, 343, 368, 369, 370, e 371 concernenti: Aggiunta di un capoverso all'art. 20 del decreto approvante le norme circa l'ordinamento giudiziario — Istituzione in Atene di un Istituto italiano di archeologia — Approvazione del regolamento speciale per il personale di prima e seconda categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — Approvazione dell'elenco degli enti interessati nel porto di Rimini — Modificazioni alla circoscrizione delle zone malariche delimitate in alcuni Comuni delle provincie di Salerno, Ferrara e Como — Norme per le indennità di missione a favore degli impiegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio* — **Relazione** *e* **R. decreto** *per la proroga di poteri del R. commissario straordinario di Spezia (Genova)* — **Ministero dell'interno** - Direzione generale della sanità pubblica: *Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 21, dal 7 al 13 giugno 1909* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione*** — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: ***Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno*** — **Concorsi.**


### Parte non ufficiale.


**Senato del Regno** *e* **Camera dei deputati:** *Sedute del 28 e 29 giugno* — **Diario estero** — **Il cinquantenario glorioso** — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'*Agenzia Stefani*** — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**


# PARTE UFFICIALE

## ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

**S. M. il Re** si compiacque di nominare nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con decreto del 7 gennaio 1909:

*a gran cordone:*

Casana dei baroni nobile cav. ing. Severino, senatore del Regno, ministro segretario di Stato per la guerra.

Rava cav. prof. avv. Luigi fu Giuseppe, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

*a grand'uffiziale:*

Pozzo comm. avv. Marco, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti.

Cottafavi comm. avv. Vittorio fu Francesco, id. id. per le finanze.

Fasce comm. prof. Giuseppe fu G. B., id. id. per il tesoro.

Ciuffelli comm. Agusto fu Giuseppe, id. id. per la pubblica istruzione.

Dari comm. avv. Luigi, id. id. per i lavori pubblici.

Sanarelli comm. prof. Giuseppe, id. id. per l'agricoltura, industria e commercio.

Bertetti comm. avv. Michele, id. id. per le poste e telegrafi.

*a commendatore:*

Prudente cav. Giuseppe, tenente generale, sottosegretario di Stato per gli affari della guerra.

Soulier comm. dott. Enrico, deputato al Parlamento.

*a cavaliere:*

Uffreduzzi Bordoni cav. Guido, professore d'igiene applicata al Politecnico di Milano.

Furolo cav. Gioacchino fu Antonio, commissario di P. S. addetto a commissariato presso la Real Casa.

Con decreto del 10 gennaio 1909:

*a gran cordone:*

Giorgi comm. avv. Giorgio fu Giacomo, senatore del Regno, presidente del Consiglio di Stato.
Paternò di Sessa comm. prof. Emanuele, vice presidente del Senato del Regno, membro del Consiglio superiore di sanità.

*a commendatore:*

Torre cav. avv. Andrea.

Con decreto del 14 gennaio 1909:

*ad uffiziale:*

Violini Nogarola avv. nobile Ludovico fu Gherardo, da Brescia, sindaco di Castel d'Azzano

*a cavaliere:*

Lanfranco sac. don Luigi, arciprete e vicario foraneo della parrocchia di San Martino in Villanova d'Asti.
Truffo cav. Antonio, da Torino, maggiore a riposo.

Con decreto del 21 gennaio 1909:

*a cavaliere:*

Andreoli cav. dott. nobile Bartolomeo, sottoprefetto di Faenza.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreto del 21 gennaio 1909:

*a cavaliere:*

Mazzacurati cav. uff. Ettore, commissario di pubblica sicurezza, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreto del 14 gennaio 1909:

*a cavaliere:*

Tola Grixoni cav. Francesco, procuratore del Re, collocato a riposo

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreto del 7 gennaio 1909:

*a grand'uffiziale:*

Bianco Augusto, contrammiraglio, collocato a riposo.

Con decreto del 24 dicembre 1908

*a cavaliere:*

Vena Giuseppe, capitano medico nella R. marina, collocato in posizione ausiliaria.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreto del 31 gennaio 1909:

*ad uffiziale:*

Donadon Emilio, capo divisione nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo.

## ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

**Sua Maestà** ***si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:***

**Di Suo Motu proprio:**

Con decreto del 7 gennaio 1909

*a gran cordone:*

Salvini comm. Tommaso.
Orlando comm. prof. avv. Vittorio Emanuele, deputato al Parlamento, ministro guardasigilli.
Bertolini comm. prof. Pietro, id. id. lavori pubblici.
Schanzer comm. prof. avv. Carlo, id. id. poste e telegrafi.
Facta comm. avv. Luigi, id. id. sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno.

*a grand'uffiziale:*

Trombi conte comm. Vittorio fu Vincenzo, maggior generale, aiutante di campo di S. M. il Re.

*a commendatore:*

Folchi cav. Teobaldo, tenente colonnello nella riserva, membro della Direzione delle Società di Solferino e San Martino in Padova.
Pellizzari di San Girolamo nobile Camillo, membro della Direzione predetta.
Buschini cav. Amilcare, negoziante in Milano.
Koch cav. Ernesto, R. ministro plenipotenziario, segretario della Commissione reale dell'Istituto internazionale di agricoltura.
Pintor cav. uff. dott. Fortunato, bibliotecario del Senato del Regno.
Bernasconi cav. uff. Giovanni fu Giovanni, da Milano.

*ad uffiziale:*

Ferrari cav. dott. Luigi, vice bibliotecario del Senato del Regno.
Roncoroni cav. Ettore, presidente della Società di mutuo soccorso di Locarno.

*a cavaliere:*

Filipello dott. Giovanni Battista, medico chirurgo in Torino.
Chiocci ing. Polinice.
Torri Giuseppe, segretario nell'amministrazione delle LL. AA. i Principi di Aosta.
Netti ing. Aldo, direttore dell'impianto elettrico nel palazzo dell'Istituto internazionale di agricoltura.
Salvadori ing. Alfredo, rappresentante della ditta costruttrice del palazzo stesso.
Profili Gaetano, aiutante del genio civile in missione presso la Commissione reale dell'Istituto id. id.
Petrucci Enrico, capitano del genio.

Con decreto del 10 gennaio 1909:

*a cavaliere:*

Ettling Giovanni, presidente della Società degli ex appartenenti al reggimento ussari assiani « Re Umberto » in Francoforte del Meno.

Con decreto del 17 gennaio 1909:

*a commendatore:*

Lusignai avv. Giovanni, presidente della Deputazione provinciale di Parma.
Rossi cav. avv. Alessandro fu Cesare, id. id. di Pesaro.

*a cavaliere:*

Bardeloni Cesare, tenente del genio, brigata specialisti.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreto del 21 gennaio 1909:

*a commendatore:*

Rizzardi conte cav. uff. Luigi fu Battista, sindaco di Negrar (Verona).

*ad uffiziale:*

Del Mazza cav. uff. dott. Alfredo fu Tito da Livorno, consigliere delegato di prefettura, collocato a riposo con R. decreto 1° novembre 1908

Combetti cav. Giovanni fu Celestino da Torino, assistente negli archivi di Stato, collocato a riposo con R. decreto 27 dicembre 1908.

*a cavaliere:*

Gozzi Ferdinando fu Luigi da Bomporto (Modena), assistente negli archivi di Stato, collocato a riposo con R. decreto 27 dicembre 1908.
Carpignano Remigio fu Domenico, sindaco di Soglio (Alessandria).
Bollo avv. Alfeo fu Francesco, sindaco di Cerrina (Alessandria).

## Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreto del 14 gennaio 1909:

*a grand'uffiziale:*

De Blasio comm. Alfonso, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Torino.

*a commendatore:*

Colombo cav. uff. Cesare, procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna.
De Gioannini cav. uff. Giovanni, consigliere della Corte di cassazione di Torino.
Boscero cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Napoli.
Niccoli cav. uff. Emilio, ispettore superiore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
Muratori cav. uff. Francesco, avvocato in Palermo.

*ad uffiziale:*

Palladino cav. Saverio, consigliere della Corte di cassazione di Roma.
Desenzani cav. Lorenzo, id. di Torino.
Solimeno cav. Oreste, id. di Firenze.
Scalfati cav. Pasquale, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Napoli.
Muttoni cav. Vittorio, id. id. di Torino.
De Marchi cav. Luigi, consigliere di Corte d'appello applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti con le funzioni di capo della segreteria di S. E. il sotto segretario di Stato.
Morisani Giuseppe, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
Pettenati cav. Eugenio, capo sezione presso la Direzione generale del Fondo per il culto.
Cantelli cav. Antonino, vice pretore del 2° mandamento di Palermo.

*a cavaliere*

Laudati Donato, consigliere della sezione di Corte d'appello in Potenza.
Mensitieri Edoardo, id. della Corte d'appello di Catanzaro.
Isnardi Luigi, id. di Torino.
Frigeri Arnaldo, id. della sezione di Corte d'appello in Perugia.
Giannattasio Nicola, id. id. in Perugia.
Satariano Antonino, id. della Corte d'appello di Messina.
Cicarelli id. di Aquila.
Segre Alberto, id. di Bologna.
Nasi Francesco, id. di Casale.
Messeri Luigi, id. di Aquila.
Galli Antonio, id. di Roma.
Sannia Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Larino.
Pelagatti Angelo, id. di Ravenna.
Plevani Francesco, id. di Lecco.
Tosi Enrico, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale
Gatti Salvatore, primo segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
Tarugi Giulio, ragionere nel Ministero id.
Bonanni Alberto, archivista nel Ministero id.
Bellocchio Angelo, ispettore presso la direzione generale del Fondo per il culto.
Vaccea Emilio, vice pretore del 9° mandamento di Napoli.
Marino Pasquale, id. nel mandamento di Sant'Angelo a Fasanella.
Damiani Pio, id. del 6° mandamento di Roma.
Chiereghin Giuseppe, conciliatore in S. Pietro Viminario.
Pistolese Pietro, conciliatore in Potenza.
Russo Roberto, id. in Meta.
Borsellino Giovanni, id. in Cattolica Eraclea.
Gargano Federico, id. in Forano.
Capuani Francesco, conciliatore in Fonticella Sicula.
La Rocca Michele, id. in Piscopio.
Del Monte Giovanni, avvocato in Vicenza.
Aguglia Antonio, id. in Roma.
Lo Valvo Oreste, id. in Palermo.
Pesenti Giulio, presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori di Bergamo.

Con decreto del 14 gennaio 1909:

*a grand'uffiziale:*

Marsilio comm. Pietro, primo presidente di Corte d'appello, collocato a riposo.
Spaziani comm. Antonio, id. id. id., id. id.
Cambise Andrea, avvocato in Pescina.
Russo Ajello Antonio, id. in Palermo.
Greco Giuseppe, id. in Napoli.
Beri Pasquale, id. in Benevento.
Catalano Vito, membro del Consiglio di disciplina dei procuratori in Potenza.
Pedalà Michele, avvocato in Palermo.
Majone Domenico, conservatore dell'archivio notarile di Nicastro.
Ernesto Enrico, notaio in Piacenza.
Baruffaldi Francesco, notaio in Barzio Valsassina.
Lavizzari Torquato, subeconomo dei benefici vacanti di Sondrio.
Farri Giovanni, id. di Castelnuovo nei Monti.
Bernardini Cesare, notaio ed archivista nell'archivio distrettuale di Roma.
Lignari Eugenio, notaio in Cava dei Tirreni.
Gerli Domenico, vice cancelliere della Corte di cassazione di Torino.
Stefani Vittorio, conciliatore in San Giovanni di Bieda.
Zanardi Pietro, id. in Olcenengo.
Friaglia Quintino, già conciliatore in Cerreto Castello.
Cauiberti Domenico, vice pretore del mandamento di Govone.
Jucci Aurelio id. della 1ª pretura urbana di Napoli.
Losini Agilulfo, archivista nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
Madonini Luigi, vice pretore del 2° mandamento di Venezia.
Tofonelli Cosimo, ragioniere nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
Barducci Pompeo, cancelliere del tribunale civile e penale di Lucca.
Rodi Giacomo, id. di Genova.
Desti Brancatelli Gaetano, pretore a riposo.
Martini sac. Tommaso, parroco di Roccavione.

*a cavaliere:*

Angelastro Beniamino, giudice aggiunto, collocato a riposo.

## Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreto del 27 dicembre 1908:

*Nella ricorrenza della festa di capo d'anno 1909.*

(In considerazione di lunghi e buoni servizi).

*a gran cordone:*

Ponza di San Martino nob. dei conti Cesare, tenente generale.

*a grand'uffiziale:*

De Viry conte Giorgio, maggiore generale.
Gabutti cav. Pietro, id. id.
Ricci cav. Carlo, id. id.
Calza cav. Pio, id. id.
Pugi cav. Rodolfo, id. id.

*a commendatore*

Verna cav. Francesco, colonnello di fanteria.
Rainaldi nob. di Treia Luigi, id. id.
Trabucchi cav. Cherubino, id. id.
Sciumbata cav. Giuseppe, maggior generale medico.
Sollier cav. Michele, colonnello di fanteria.
Scrivante cav. Giovanni, id. id. (alpini).
Mazza cav. Francesco, id. di artiglieria.
Castellani Giovanni Battista, id. id.
Firozzi cav. Nicola, id. di cavalleria.
Toscani cav. Giovanni, id. di stato maggiore.
Gozzano cav. Francesco, id. medico.
Nasalli Rocca conte Saverio, id. di stato maggiore.

(In considerazione di speciali benemerenze).

Raimondi cav. Giacinto, colonnello d'artiglieria.
Scio cav. Alberto, id. del genio.
Pinto cav. Donato, id. id.
Lippi cav. Federico, direttore capo divisione di 1ª classe nel Ministero della guerra.
Freddi cav. Augusto, id. id. id.

(In considerazione di lunghi e buoni servizi).

*ad uffiziale:*

Villavecchia cav. Beltrando, colonnello d'artiglieria.
Boncompagni di Mombello cav. Prospero, colonnello nel personale permanente dei distretti.
Massa cav. Giuseppe, id. medico.
Miozzi cav. Carlo id. di fanteria (bersaglieri).
Murari Dalla Corte Bra conte Vittorio, colonnello di stato maggiore.
Segni cav. Giacomo, id. di fanteria.
Chinotto cav. Antonio, id. id.
Chapperon cav. Alessio, id. id.
Malingri Di Bagnolo conte Alessandro, id. cavalleria.
Vercellana conte Giovanni, id. cavalleria.
Framarin cav. Alessandro, id. id.
Giannetti cav. Giuseppe, id. commissario.
Barbi cav. Carlo, capo sezione di 1ª classe nel Ministero della guerra.

(In considerazione di speciali benemerenze)

Isetta cav. Giovanni B. Nicolò, colonnello d'artiglieria.
Gigli Cervi conte Giovanni, id. id.
Petrucci cav. Eugenio, reggente capo ragioniere del Ministero della guerra.
Ciarapica cav. Nullo, capo sezione di 1ª classe nel Ministero della guerra.
Bianchi cav. dott. Cesare, medico civile in Brindisi.

(In considerazione delle benemerenze acquistate verso l'istituzione del tiro a segno nazionale).

Troglia cav. Michelangelo, colonnello di fanteria in posizione ausiliaria, ispettore del tiro a segno della provincia di Torino.

(In considerazione delle benemerenze acquistate verso l'Associazione della Croce Rossa italiana).

Sturovitz cav. Giulio, tenente colonnello di fanteria nella riserva, segretario del sottocomitato di Milano.
Tenini cav. Guglielmo, ispettore medico di 2ª classe.
Zamboni cav. Luigi, consigliere e vice economo del sottocomitato di Verona.
Rinaldi cav. Gedeone, consigliere economo del Sottocomitato di Verona.

(In considerazione delle benemerenze acquistate nell'impartire l'insegnamento agrario nell'esercito).

Ceriani cav. Alfonso.

(In considerazione di buoni servizi)

*a cavaliere:*

Ariotti Alfredo, sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe.
Tirabosco Cornelio, capitano contabile in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Ferrari Carlo, id. nel personale permanente dei distretti, id.
Tranese Paolo, id. di fanteria (bersaglieri).
Forneri Domenico, capotecnico principale di 2ª classe.
Viano Giovanni, capitano di fanteria.
Giorgi Giovanni Battista, id. id.
Fabriani Giulio Bernardino, ragioniere principale d'artiglieria di 2ª classe.
Barillari Giuseppe, capitano d'artiglieria.
Bal Pasquale, id. id.
Tortello Plinio, id. id.
Avezza Giuseppe, id. id.
Montalto Carlo, id. id.
Pizzolato Vittorio, id. id.
Horeale Luigi, capitano nel personale permanente dei distretti.
Cassetta Giovanni, ragioniere principale d'artiglieria di 2ª classe.
Loschi Pietro, capitano medico.
Piergianni Vincenzo, id. id.
Ongaro Giuseppe, id. id.
Cugi Licurgo, id. id.
Giannini Alfonso, id. id.
Richeri Carlo, id. id.
Cerone Francesco, id. id.
Panunzio Tiberio, capitano commissario.
Colarusso Pasquale, id. di fanteria.
Spano Paolo Francesco, id. id. (bersaglieri).
Cusmano Paolino, id. id.
Marini Ferruccio, id. id.
Bittanti Ettore, id. nel personale permanente dei distretti.
Gastaldi Claudio, id. di fanteria.
Bellotti Bon Luigi, id. id. (granatieri).
Errera Giovanni, id. id.
Oppizzi Italo id. di artiglieria.
Salvaneschi Ettore, id. id.
De Gregorio marchese Francesco, id. id.
Solofra Alfredo, id. id.
Cays Di Caselette conte Carlo, id. id.
Pastore Eugenio, id. id.
Sibilla Massiera Alberto, id. id.
Negri Alfredo, id. id.
Avogadro Di Collobiano Arborio Ottavio, id.
Pandolfi Alfredo, id. id.
Cuzolini Enrico, id. id.
Predari Aristide, capitano contabile in posizione ausiliaria richiamato in servizio temporaneo.
Busto Lorenzo, capitano di artiglieria.
Alianiello Antonio, id. contabile.
Cesaretti Veneziano, id. di artiglieria.
Capra Probo, ragioniere principale di artiglieria di 2ª classe.
Pontiglione Giovanni, capitano d'artiglieria.
Osti Annibale, id. di fanteria in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Bertoni Riccardo, id. nel personale permanente dei distretti.
Quaggiotti Vittorio, id. di fanteria.

Fiocca Enrico, capitano di fanteria.
Pecci Giovanni, id. id.
Zeppini Ulderico, id. nel personale permanente dei distretti.
Branciforti Giuseppe, id. di fanteria.
Marescotti Guglielmo, id. id.
La Penna Giuseppe, id. id.
Posoni Desiderio, id. id.
Malliani Emanuele, id. id.
Marcengo Antonio, id. nel personale permanente dei distretti.
Ghisolfi Adolfo, id. di fanteria.
Zara Arnaldo, id. nel personale permanente dei distretti.
Molina Luigi, id. di fanteria.
Bonetti Gustavo, capitano di fanteria.
Mayer Alfredo, id. id.
Mililotti Antonio, id. id.
Buelli Gaetano, id. id.
Bartoli Perugino, id. id.
Migliaccio Luigi, id. id.
Stanzani Carlo, id. id.
Omegna Giovanni, capitano di fanteria (alpini).
Cosci Giuseppe, id. id.
Marra Emerico, id. nel personale permanente dei distretti.
Bonajuto Sebastiano, id. di fanteria.
Testoni Augusto, id. id.
Derogo Donato Alessandro, id. id.
Ledda Italo, id. contabile in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Baudoin Giuseppe, ragioniere principale d'artiglieria di 2ª classe.
Blan Enrico, capitano d'artiglieria.
Musitano Guerrera Raimondo, id. id.
Giardino Ernesto, id. id.
Soardi Massimo, id. id.
Porro Alberto, id. id.
Abbatecola Augusto, id. del genio.
Pagge Giovanni Battista, id. nel personale permanente dei distretti, in posizione ausiliaria richiamato in servizio temporaneo.
Rani Emilio, id. d'artiglieria, id. id.
Cauvin Michele, capotecnico principale di 2ª classe.
Cattro Luigi, id. id.
Sorrentino Bartolomeo, ragioniere principale d'artiglieria di 2ª classe.
Riccio dott. Marcantonio, primo segretario di 1ª classe nel Ministero della guerra.
Nerbini Ugo, id. id..

(In considerazione di speciali benemerenze):

Durando Leopoldo, capitano di stato maggiore.
Bruno Costantino, id. id.
Giovagnoli Alessandro, id. id.
Sanguinetti Filippo, id. fanteria.
Menna Giuseppe, id. id.
Bourbon del Monte di Santa Maria Giuseppe, id. id.
Bertetti Federico, id. id.
De Mayo Guido, id. id.
Cottone Dante, id. id.
Gatti Giuseppe, id. id.
Savarese Giov. Battista, id. id., in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Caiani Alfredo, id. id., in posizione ausiliaria.
Beltramo Giovanni, id. id. (alpini).
Rebaioli Cesare, tenente di fanteria.
De Mandato Giuseppe, id. id.
Giannone Rodolfo, id. id.
Tosti nobile dei duchi di Valminuta Luigi, capitano di cavalleria.
Fodale Riccardo, id. d'artiglieria.
Vivalda Eugenio, id. id.
Cordara Giovanni, tenente id.

Anzalone Gaetano, capitano genio.
Nieddu Antonio, id. medicò.
Riva Umberto, id. id.
Ferraro Pietro, id. contabile.
Grassini Giuseppe, id. id., in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Rosatelli Nicola, id. id.
Possenti Guido, primo segretario di 2ª classe nel Ministero della guerra.
Galantini Edmondo, id. id. id.
Sartorelli Guido, id. id. id.
Ranieri Giovannantonio, id. id. id.
Bertucci Enrico, primo segretario di 2ª classe nel Ministero della guerra.
Bonifazi Augusto, ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe.
Melia Francesco, ragioniere geometra principale del genio di 3ª classe.
Molino Felice, capotecnico principale di 2ª classe.
Bono ing. Cristoforo, ispettore capo delle ferrovie dello Stato.
Sclavo Giuseppe, ispettore principale id. id.
Restelli Mario, ispettore delle ferrovie dello Stato.
Pontenani Carlo, archivista capo nel Ministero della guerra.
Tei Ettore, id. id. id.
Loy Carlo, segretario capo civile della legione RR. carabinieri di Cagliari.

(Per militari benemerenze).

Cecchini Graziano, capo stazione delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Fiocchetto Lorenzo, capitano di fanteria non più iscritto nei ruoli.
Tidu Giovanni id. id. id.

(In considerazione delle benemerenze acquistate verso l'Istituto del Tiro a segno nazionale).

Pettoni Possenti Giovanni, presidente della Società di tiro a segno di Tolentino.
Rocca Nicola, id. id. id. di Loano.
Moto Filippo, id. id. id. di Marsala.
Mauri Edoardo, direttore di tiro alla Società di tiro a segno di Lecco.

(In considerazioni di benemerenze acquistate verso la Croce Rossa italiana):

Campari rag. Luigi, consigliere segretario del Sottocomitato di Reggio Emilia.
Rocchi dott. Francesco Saverio, ispettore medico.
Ciarrocchi dott. Gaetano, id. id.

(In considerazione delle benemerenze acquistate nell'impartire l'insegnamento agrario nell'esercito):

Carabelli Remo, capitano di fanteria (bersaglieri).
Stasi Noè, id. id.
Silva dott. Ercole, direttore di RR. vivai di viti americane di Porto Ferraio.
Somma Ulderico, professore del R. Istituto tecnico di Bari.
Zerbini Luigi, insegnante scuola normale femminile di Bologna.
D'Orta Vincenzo, direttore didattico nelle scuole elementari di Luserna.
Peglion Vittorio, direttore cattedra ambulante di agricoltura di Ferrara.
Racak Vittorio, direttore cattedra d'agricoltura di Siena.
Fancelli Ruggero, direttore scuola pratica agraria di Pistoia.

Con decreto del 1° novembre 1908:

*a grand'uffiziale:*

Busu cav. Giuseppe, maggior generale collocato a riposo.
Coop cav. Giovanni, id. in posizione ausiliaria collocato a riposo.

## Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreto del 24 dicembre 1908:

*a cavaliere:*

Costanzo Carmine, capitano macchinista nella R. marina collocato in posizione ausiliaria.
Franco Enrico, capo tecnico principale nel personale civile tecnico collocato a riposo.

## Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreto del 7 gennaio 1909:

*a grand'uffiziale:*

Padoa comm. dott. Achille, ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione.

*a commendatore:*

De Amicis cav. uff. Gaetano, procuratore erariale collocato a riposo.
Tacchi Venturi cav. uff. Luigi, referendario alla Corte dei conti.
Curti cav. uff. Pietro, capo sezione amministrativo nel Ministero del tesoro.
Biondi cav. uff. Luigi, R. avvocato erariale distrettuale.
Foderà cav. uff. Enrico, id. id.

*ad uffiziale:*

D'Ajello Caracciolo cav. Gaetano, referendario alla Corte dei conti.
De Flaminii cav. prof. Giuseppe, direttore capo di ragioneria nel Ministero del tesoro.
Borga cav. Giovanni, primo segretario nel Ministero del tesoro.
Pallavicini cav. Virginio, sotto capo servizio alla Direzione generale della Banca d'Italia.

*a cavaliere:*

Ortelli Antonio, direttore della Banca popolare di Como.
Talamona Tommaso, membro della Commissione di sconto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.
Lazzaroni Pietro, industriale a Monza.
Monti Luigi, ragioniere a Como.
Luppi Tommaso, industriale a Maslianico.
Cialente dott. Angelo, capo sezione negli uffici della Corte dei conti.
De Carolis avv. Achille, id. id.
Bonardi Melgurre, dott. Giuseppe, primo segretario nel Ministero del tesoro.
Francini dott. Icillio, id. id.
De Francesco dott. Angelo, id. id.
Cecchi Attilio, primo ragioniere nel Ministero del tesoro.
Prosperi Primo, id. id.
Lomasti Giuseppe, ragioniere capo nelle intendenze di finanza.
Perolini Almiro, delegato del tesoro.
Mantovani Francesco, id. id.
Seregni Paolo, ufficiale di scrittura di 4ª classe nelle intendenze di finanza collocato a riposo.

## Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreto del 21 gennaio 1909:

*ad uffiziale:*

Cimorelli cav. Giuseppe, presidente della Commissione delle imposte di Venafro.
Quarta cav. dott. Francesco, primo segretario amministrativo nel Ministero delle finanze.
Dolfin cav. Giovanni, agente superiore di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette stato collocato a riposo per anzianità di servizio.

*a cavaliere:*

Castelli Raffaele, magazziniere di vendita di generi di privativa collocato a riposo.
Cerato Paolo, agente superiore delle imposte dirette, collocato a riposo.
Matarese Enrico, segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.
Vegezzi Alberto, magazziniere di vendita di generi di privativa, collocato a riposo.
Corbu Francesco Antonio, agente superiore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, collocato a riposo.
Mazzucco Francesco Mariano, agente di 1ª classe nell' Amministrazione provinciale delle imposte, dirette, collocato a riposo.
Poloni Parmenide, agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, collocato a riposo per anzianità di servizio e per età avanzata.

Con decreto del 24 gennaio 1909:

*a commendatore:*

Boffa dott. Gio. Batta, intendente di finanza.

*a cavaliere:*

Manfredi ing. Angelo, capo dell' ufficio catastale di Reggio Calabria.
Pezzoli Federico, ricevitore nell' Amministrazione governativa del dazio di Napoli, collocato a riposo.
Bianchi dott. Carlo, ricevitore del registro, collocato a riposo.

Con decreto del 4 febbraio 1909:

*ad uffiziale:*

Lo Cascio cav. Vincenzo, archivista nel Ministero delle finanze, collocato a riposo.

## Sulla proposta del ministrodel la pubblica istruzione:

Con decreti del 7, 10 e 21 gennaio 1909:

*a commendatore:*

Bullo conte cav. uff. Carlo, già ispettore onorario dei monumenti e degli scavi di antichità per il distretto di Chioggia.

*ad uffiziale:*

Biga cav. Gennaro, presidente del patronato scolastico « Boncompagni » in Torino.
Tarditi cav. Giovanni, capo musica del 1° reggimento granatieri.
Valenti cav. prof. Giulio, ordinario di anatomia umana nella R. Università di Bologna.
Galli dott. cav. Giovanni, assistente nella clinica medica della Regia Università di Roma.

*a cavaliere:*

Paternò Francesco Paolo, professore straordinario nella R. Università ed ordinario nel R. Istituto tecnico di Palermo.
Saracco Giuseppe, già maestro elementare in Asti.
Noto Antonino, libero docente nella R. Università di Palermo.
Fabozzi Gennaro, professore di pianoforte.
Alessandrini Giulio, primo aiuto nel gabinetto di zoologia nella R. Università di Roma.
Ferrari Ferruccio, maestro di musica in Lucca.
Piacentini Marcello, ingegnere architetto in Roma.
Orefice dott. Fausto, direttore proprietario dello stabilimento fisico terapico di San Gallo in Venezia.
Oro Michele, benemerito dell'educazione fisica.
Legnazzi dott. Arnaldo, benemerito della pubblica istruzione.
Banzi ing. Edoardo, benemerito verso la R. biblioteca estense di Modena.

Con decreti del 5, 21 e 24 gennaio 1909:

*ad uffiziale:*

Mari prof. cav. Girolamo capo d'Istituto effettivo nel R. Istituto tecnico di Viterbo, collocato a riposo con R. decreto 20 dicembre 1908.
Reduzzi cav. Cesare, professore di ornato nella R. Accademia Albertina di Belle arti in Torino.

*a cavaliere:*

Vosentini prof. Angelo, capo d'Istituto effettivo nel R. liceo ginnasio di Cuneo.
Belloni Enrico, consiglie comunale di Milano, benemerito verso le Belle arti.
Ribaglino ing. Filippo, professore nell'Istituto tecnico pareggiato di Casale Monferrato.
Sassi avv. Camillo, direttore della segreteria della R. Università di Palermo.
Bartolini Giuseppe, id. id. id. di Parma.
Cattaneo dott. Carlo, professore ordinario di storia e geografia nel R. Istituto tecnico di Piacenza, collocato a riposo con R. decreto del 20 dicembre 1908.
Zolli prof. Giuseppe, ordinario di matematica nel R. liceo di Salerno, collocato a riposo con R. decreto del 24 dicembre 1908.

## Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreti del 7 gennaio 1909:

*a commendatore:*

Ioele cav. avv. Francesco, direttore capo divisione nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
Abbati cav. avv. Domenico, id. id. id.

*ad uffiziale:*

Grossi cav. Arturo, ingegnere capo nel R. corpo del genio civile.
Pullini comm. Americo, id. id. id.
Di Mauro cav. Alberto, id. id. id.
Mandolini Oreste, capo divisione nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Gogalà Di Leesthal ing. Arnaldo, id. id. id.
Belgioioso ing. Ariberto, id. id. id.
Pellegrini ing. Massimo, sesidente a Torino.

*a cavaliere:*

Vodret Gaetano, ingegnere nel R. corpo del genio civile.
Dardanelli Vincenzo, id. id. id.
Calletti Pio, id. id. id.
Palmini Demetrio, id. id. id.
De Simone Domenico, id. id. id.
Garofoli ing Mauro, R. primo ispettore nel personale di vigilanza nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
Bruzzesi rag. Gino, ragioniere nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
Taiti ing. Scipione, ispettore capo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Lombardini ing. Martino, id. id. id.
Marzocchi dott. Marzio, id. id. id.
Fiorina ing. Eugenio, ispettore capo nell'Amministrazione, id.
Mannini ing. Giovanni, id. id. id.
Maggi ing. Antonio, id. id. id.
Olivier ing. Osvaldo, id. id. id.
Nagliati ing. Gaspare, id. id. id.
Melani ing. Giuseppe, residente a Bagni della Porretta.
Ferrari Bravo conte Pietro, residente a Treviso.
Quadrone geom. Francesco, residente a Torino.
Pedrotti ing. Bortolo, residente a Guidizzolo.
Dettuzzi rag. Pietro, ispettore nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Gurian Roberto, residente a Bagnoli di Sopra.

Con decreto del 31 gennaio 1908:

*ad uffiziale:*

Mantovani Meriano, ispettore capo delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo.

## Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

Con decreto del 24 gennaio 1909:

*a commendatore:*

Alessio cav. uff. Alessandro, presidente dell'Unione italiana dei concimi chimici.

## Sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi:

*a cavaliere:*

Berardini Angelo, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e telegrafi, collocato a riposo.
Botto Pietro, id. id. id.
Olivazzi Liduino, primo uffiziale telegrafico nell'Amministrazione, id. id. id.
Meschieri Eusebio, capo d'ufficio, id. id.
Simoncini Napoleone, id. id. id.
Cravenna Bernardo, id. id. id.
Gargaruti Adolfo, id. id. id.
Palmisano Leonardo, id. id. id.
Rasi Pericle, id. id. id.
Rosetti Aristide, id. id. id.

# ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

ERRATA CORRIGE

Nella pubblicazione avvenuta nel n. 68 della *Gazzetta ufficiale* del 22 marzo 1909, tra le onorificenze pubblicate come concesse dal Ministero dell'interno, in data 23 ottobre 1908, col grado di ufficiali, i signori:

Fusco Federico
Blanc Tessinari Romualdo
Ronconi Albonetti Filippo
Spini Pietro
Corbucci Andrea
Ripa Nicola
Crescimano Andrea
Canale Giuseppe
Nicita Filippo
Capri Criciani Luigi
Goia prof. Bernardino
Veyer Edoardo
Girodo G. B.,

devono essere compresi tra i *cavalieri.*

La presente pubblicazione, serve a correggere il materiale errore di impaginazione avvenuto nel summenzionato numero della *Gazzetta ufficiale.*

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 875 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 482, aggiungere:

Per gli ufficiali della R. marina sottoindicati la pensione sarà liquidata secondo la seguente tabella:

*Tabella delle frazioni da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali della R. marina.*

| GRADO | Stato maggiore generale 1 | | Corpo del genio navale Corpo sanitario Corpo di commissariato 2 | |
|---|---|---|---|---|
| | sopra le prime 2000 lire | sopra ogni rimanente somma | sopra le prime 2000 lire | sopra ogni rimanente somma |
| Guardiamarina e sottotenente | 1/30 | 1/46 | 1/36 | 1/54 |
| Sottotenente di vascello e tenente | 1/30 | 1/45 | 1/35 | 1/53 |
| Tenente di vascello e capitano | 1/27 | 1/41 | 1/32 | 1/49 |
| Capitano di corvetta e maggiore | 1/32 | 1/49 | 1/34 | 1/52 |
| Capitano di fregata e tenente colonnello | 1/34 | 1/51 | 1/35 | 1/52 |
| Capitano di vascello e colonnello | 1/37 | 1/55 | — | — |

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio, di cui all'art. 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi Corpo appartenga l'ufficiale.

Art. 2.

Per quanto riguarda gli ufficiali della R. marina, l'art. 67 del citato testo unico è modificato come segue:

Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

*a*) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo;

*b*) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea di ingegneria agli ufficiali del Corpo del genio navale;

*c*) due anni antecedenti al conseguimento della licenza delle Facoltà fisico-matematiche agli ufficiali della R. marina che furono ammessi alla R. Accademia navale subordinatamente alle condizioni del possesso del titolo suddetto.

Tali periodi di sei, cinque e due anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni.

I servizi militari che gli ufficiali indicati nei comma *a*), *b*) e *c*) avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento dei titoli di studio dianzi accennati, non sono computati, a meno di rinunciare all'intero calcolo degli anni sopradetti.

Art. 3.

Per quanto riguarda gli ufficiali della R. marina, all'art. 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, sono aggiunti i seguenti comma:

Gli ufficiali della R. marina in attività di servizio che vengono collocati in posizione ausiliaria in applicazione dei limiti di età stabiliti dall'art. 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, dall'art. 16 della legge 6 marzo 1898, n. 59 e dall'art. 5 della legge 27 marzo 1904, n. 114, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario.

L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario è però limitato ad otto anni.

Anche agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando l'idoneità pel grado del quale sono investiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni.

Art. 4.

All'art. 9 del citato testo unico aggiungere:

Gli ufficiali superiori della R. marina potranno però, anche prima di aver raggiunto i 52 anni di età ed i 30 di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età e di servizio all'uopo richiesti pel grado di tenente di vascello e corrispondenti.

In questo caso la pensione sarà liquidata con le stesse norme e competenze dovute pel grado di tenente di vascello e corrispondenti, computando, a tutti

gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

Art. 5.

All'art. 10 del citato testo unico è sostituito il seguente:

Per i militari della R. marina l'età ed il servizio richiesti per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio sono ridotti, per tutti indistintamente, di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate od in riserva; però in nessun caso potranno i limiti di età e di servizio stabiliti dal precedente art. 9 essere ridotti di più di cinque anni.

Art. 6.

All'art. 103 del citato testo unico è aggiunto il seguente comma, con decorrenza dal 1° gennaio 1907:

La pensione da liquidarsi agli ufficiali subalterni della R. marina non può in niun caso essere inferiore a quella massima spettante ai sottufficiali con grado di maresciallo.

Art. 7.

All'art. 65 del testo unico aggiungere:

Il tempo d'imbarco in qualità di medico di bordo degli ufficiali medici della R. marina sulle navi che trasportano emigranti è computato, agli effetti della pensione, come l'imbarco su Regie navi in armamento.

Questa disposizione è estesa agli ufficiali degli altri corpi della R. marina quando essi sieno investiti della carica di commissari viaggianti per l'emigrazione.

Il tempo d'imbarco su navi non appartenenti allo Stato, incaricate di missioni scientifiche commerciali, è computabile, agli effetti della pensione per il personale della R. marina autorizzato a far parte delle missioni stesse, qualora la detta autorizzazione venga in seguito confermata con decreto Ministeriale che ne indichi la durata.

Queste disposizioni avranno pure effetto per coloro che prima della entrata in vigore della legge siansi trovati nelle condizioni da essa considerate.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno:

1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilità;

2° in posizione di servizio ausiliario.

Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, in quello del tesoro e nello stato di previsione dell'entrata le modificazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

MIRABELLO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 376 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato l'aumento di assegnazione di L. 10,000,000 al capitolo n. 83 « Costruzione ed acquisto di navi e materiali per la R. marina da guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1908-909, ed è diminuito di egual somma lo stanziamento stabilito al medesimo scopo per l'esercizio 1914-915 dall'art. 2 della legge 2 luglio 1905, n. 320.

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 5,000,000, in aumento delle spese effettive consolidate del Ministero della marina per l'esercizio 1908-909, da erogarsi nel modo seguente:

| | |
|---|---|
| *a)* Acquisto del bacino galleggiante dalla Società anonima veneziana d'industrie navali e meccaniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | 1,200,000 |
| *b)* Spese per la costruzione di un bacino di carenaggio a Venezia; per il miglioramento dei servizi logistici della flotta, per basi navali; per il completamento del balipedio della Castagna e per la costruzione ed attrezzamento di un laboratorio di alti esplosivi a Valdilochi . . . . . . . . . . . . . » | 3,450,000 |
| *c)* Prolungamento degli scali di costruzione di Spezia e Castellammare di Stabia . . . . . . » | 350,000 |
| Totale L. | 5,000,000 |

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione delle somme suddette nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 ed al riparto delle spese indicate nel comma *b*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

MIRABELLO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*Il numero 377 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I quadri della riserva navale completano quelli attivi nella misura richiesta dalle esigenze della guerra.

Art. 2.

I quadri degli ufficiali della riserva navale comprendono:

*a*) gli ufficiali provenienti dai quadri attivi dei differenti Corpi della R. marina;

*b*) gli ufficiali di complemento;

*c*) gli ufficiali della marina mercantile che soddisfino alle condizioni in seguito determinate.

Art. 3.

I quadri della riserva navale sono divisi in:

*a*) quadri mobilitabili;

*b*) quadri onorari.

Appartengono ai primi gli ufficiali destinati, in caso di mobilitazione, all'esercizio di determinati servizi, sia nei dipartimenti e difese costiere, sia sulle unità del naviglio sussidiario e di quello ausiliario.

Appartengono ai secondi gli ufficiali della riserva navale i quali non trovano impiego nei quadri mobilitabili.

Art. 4.

I quadri mobilitabili sono determinati annualmente dal ministro della marina in base alle esigenze del servizio di guerra.

Vi sono assegnati, di ufficio, ufficiali in posizione di servizio ausiliario, ufficiali in congedo provvisorio in attesa del collocamento nella predetta posizione, gli ufficiali provenienti dal servizio attivo cui incombe ancora l'obbligo del servizio militare e gli ufficiali di complemento. Vi possono essere inscritti, previa loro domanda, gli altri ufficiali provenienti dal servizio attivo.

Art. 5.

Possono, in via eccezionale, essere inscritti nei quadri onorari della riserva navale, con titoli corrispondenti agli alti gradi della gerarchia militare, quelle notabilità nazionali che con l'esercizio o con la coltura di studi connessi con la tecnica navale hanno acquistato speciali benemerenze.

Tali titoli saranno conferiti con decreto Reale, sopra parere conforme del Comitato degli ammiragli e determinati dal regolamento di cui all'art. 22.

Art. 6.

I capitani della marina mercantile in servizio professionale possono essere inscritti nel ruolo degli ufficiali dello stato maggiore generale (riserva navale); (quadri onorari):

*a*) col grado di capitano di corvetta, i capitani superiori di lungo corso che abbiano tenuto, per non meno di due anni, il comando di piroscafi in viaggio di lungo corso, oppure, per tre anni, di navi a vela impiegate negli stessi viaggi; i capitani di lungo corso che abbiano tenuto, per quattro anni, comando di piroscafi addetti al trasporto di passeggeri in viaggi di lungo corso;

*b*) col grado di tenente di vascello, i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione, di cui due anni al comando di piroscafi, ovvero con sei anni di navigazione, di cui tre anni in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso.

Art. 7.

Sono nominati ufficiali di complemento nei quadri della riserva navale quando soddisfino a determinate esigenze di idoneità da stabilirsi da apposito regolamento:

*a*) i cittadini dello Stato che, pur non avendo servito nella Regia marina, non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni, ed abbiano compiuto un determinato periodo di esercizio professionale che li renda atti all'esercizio di servizi militari, tecnici e navali della Regia marina;

*b*) i sott'ufficiali della Regia marina di determinate categorie, di grado corrispondente a quello di nocchiere di 1ª e di 2ª classe, i quali abbiano lasciato il servizio con almeno otto anni di servizio effettivo e non abbiano oltrepassati 45 anni di età;

*c*) i sottocapi e i comuni del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano seguito uno speciale corso di abilitazione.

L'organico degli ufficiali di complemento è fissato per decreto Reale, in base alle esigenze del servizio ad essi affidato.

Art. 8.

I quadri degli ufficiali di complemento comprendono ufficiali dello stato maggiore generale, del genio navale e del corpo sanitario.

Possono essere ammessi tra gli ufficiali dello stato maggiore generale, previo esperimento di idoneità:

*a*) come sottotenenti di vascello, i capitani di lungo corso che abbiano almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;

*b*) come guardiamarina:

1° i capitani di lungo corso che abbiano almeno un anno di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;

2° i sott'ufficiali della R. marina di cui al capoverso *b*) dell'articolo precedente, provenienti dalle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri e semaforisti;

3° i sottocapi e i Comuni di cui al capoverso *c*) dell'articolo precedente.

Possono essere ammessi nel Corpo del genio navale:

*a*) come tenenti ingegneri, gli ingegneri navali che abbiano due anni almeno di esercizio professionale;

*b*) come tenenti macchinisti, i macchinisti della marina mercantile che abbiano un anno di direzione di macchina su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;

*c*) come sottotenenti macchinisti:

1° i macchinisti della marina mercantile che abbiano almeno tre anni di servizio su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;

2° i sott'ufficiali della R. marina, di cui al capoverso *b* dell'articolo precedente, provenienti dalla categoria macchinisti.

Possono essere ammessi nel Corpo sanitario, come tenenti medici, i medici civili che contino non meno di due anni di esercizio professionale.

Art. 9.

Gli ufficiali della riserva navale, durante il tempo in cui prestano servizio effettivo, sono considerati come aggregati ai rispettivi Corpi ed hanno gli stessi diritti, doveri, obblighi disciplinari, competenze, che risultano dall'applicazione delle leggi e regolamenti che riguardano gli ufficiali del servizio attivo del loro Corpo e grado.

Art. 10.

La nomina degli ufficiali della riserva navale, le loro successive promozioni e la cessazione dal servizio hanno luogo per decreto Reale, su proposta del ministro della marina.

Le chiamate in servizio degli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, sia in tempo di pace che nei casi di mobilitazione o di guerra, e le successive dispense dal servizio attivo hanno luogo per decreto Ministeriale.

Art. 11.

Gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, in tempo di pace possono essere chiamati in servizio per istruzione:

1° ogni qualvolta venga richiamata alle armi la rispettiva classe di nascita;

2° quando vengano mobilitati i servizi cui essi sarebbero destinati in tempo di guerra;

3° previo loro consenso, in qualsiasi circostanza o per qualunque tempo.

Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario possono essere chiamati in servizio nei casi contemplati dalla legge n. 2987 del 29 gennaio 1885.

Art. 12.

In caso di mobilitazione generale o parziale della Regia marina, gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, sono richiamati in servizio per completare i quadri attivi nelle destinazioni loro assegnate fin dal tempo di pace.

Durante lo stato di guerra gli altri ufficiali della riserva navale debbono essere costantemente a disposizione del R. Governo.

Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio sono dispensati dal servizio stesso, conservando il grado del quale erano rivestiti all'atto del congedamento.

Art. 13.

Gli individui che non sono più vincolati dall'obbligo del servizio militare e che si trovano imbarcati, durante lo stato di guerra, su navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari, possono, in seguito a loro domanda, essere arruolati pel solo periodo di guerra, col grado corrispondente alla posizione che coprono sulla nave ausiliaria dove si trovano imbarcati, secondo la corrispondenza che sarà determinata dal regolamento di cui all'art. 22.

Gli ufficiali in tal modo arruolati saranno inscritti d'ufficio in soprannumero nell'organico degli ufficiali di complemento. I sottufficiali, sottocapi e comuni faranno parte dei militari del corpo Reale equipaggi.

Art. 14.

Gli ufficiali della riserva navale che non siano provvisti di pensione vitalizia potranno cessare di appartenervi, in seguito a loro domanda, quando non siasi in istato di guerra, e purchè abbiano soddisfatto ad ogni obbligo di servizio militare, nei limiti prescritti dalla legge sulla leva marittima.

Art. 15.

Gli ufficiali della riserva navale destinati ai quadri mobilitabili cessano di appartenervi e sono trasferiti nei quadri onorari, quando raggiungano le età di 60 anni, se ufficiali superiori, di 55 anni, se del grado di tenenti di vascello ed assimilati, di 50 anni, se ufficiali subalterni, od anche quando, non avendo raggiunte le età suindicate, risultassero per qualsiasi motivo non idonei al servizio loro assegnato in tempo di guerra.

Se sono ufficiali di complemento, cesseranno di appartenere al relativo organico.

Art. 16.

Gli ufficiali della riserva navale provenienti dal servizio attivo possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che copri-

rono, per almeno un anno, nei quadri attivi, eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio od abbiano preso parte alle guerre per l'unità e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, ai quali potrà essere accordata una seconda promozione.

Agli ufficiali della marina mercantile inscritti direttamente nei quadri onorari della riserva navale può essere concessa la promozione al solo grado superiore per segnalate azioni di merito marinaresco.

Gli ufficiali di complemento sono promossi a seconda delle vacanze che si fanno nel rispettivo organico sempre quando abbiano compiuto quattro mesi di servizio attivo in ciascun grado.

Nessun ufficiale della riserva navale, ad eccezione degli ufficiali di complemento, può conseguire avanzamento, se non vennero promossi al grado superiore gli ufficiali di pari grado ed anzianità dello stesso corpo nei quadri attivi.

Art. 17.

L' vanzamento degli ufficiali della riserva navale ha luogo per anzianità e previo accertamanto della idoneità alla promozione.

Art. 18.

Saranno stabiliti dal ministro della marina corsi nornormali d'istruzione per gli ufficiali di complemento, durante i quali detti ufficiali saranno considerati come richiamati in servizio attivo.

È fatta facoltà al ministro della marina di accogliere le domande di ufficiali, destinati ai quadri mobilitabili, per prestare un periodo di servizio attivo volontario, che non dovrà essere inferiore ad un mese nè superiore a tre mesi. Durante tale periodo questi ufficiali saranno considerati come in servizio attivo.

Art. 19.

Gli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, ad eccezione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, quando siano chiamati in servizio attivo, hanno diritto alle indennità giornaliere che saranno stabilite dallo speciale regolamento.

Dette indennità sono cumulabili con gli averi di cui all'art. 9.

Art. 20.

Agli ufficiali di complemento di nuova nomina sarà assegnata una indennità per rifornimen o di primo corredo di L. 300, da corrispondersi all'atto del primo periodo di servizio attivo.

Art. 21.

Sarà annualmente stanziata nel bilancio della marina una somma da determinarsi per rifornimento di primo corredo o per richiamo in servizio, per istruzione, degli ufficiali destinati ai quadri mobilitabili.

Art. 22.

Sarà provveduto con speciale regolamento, da approvarsi con R. decreto, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

MIRABELLO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 388 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di L. 324,000, e le diminuzioni di stanziamenti per uguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì l'istituzione dei nuovi capitoli 37-VII, 37-VIII, 37-IX, 37-X, 37-XI, 37-XII, 37-XIII, 37-XIV, 37-XV, 37-XVI, 37-XVII, 37-XVIII, 37-XIX indicati nella tabella medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*TABELLA delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per lo esercizio finanziario 1908-909.*

Maggiori assegnazioni.

| | |
|---|---|
| Cap. n. 5. Ministero - Spese d'ufficio | 20,000 — |
| » 6. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali del Ministero | 10,000 — |
| » 8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio | 125,000 — |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n | 9. Indennità di supplenza | 40,000 — |
| » | 11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario | 20,000 — |
| » | 15. Spese di stampa | 20,000 — |
| » | 17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria | 5,000 — |
| » | 24. Compensi per lavori e servizi straordinari | 25,000 — |

*Spesa straordinaria.*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. | 37-VII. Costruzione di un padiglione nell'area del palazzo del Ministero ad uso degli uffici | 25,000 — |

*Saldi di spese residue. — Spese generali.*

| | | |
|---|---|---|
| Cap n. | 37-VIII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 1 dell'esercizio 1906-907 - Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) | 112 50 |
| » | 37-IX. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 1 dell'esercizio 1907-908 - Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) | 4,000 — |
| » | 37-X. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 2 dell'esercizio 1907-908 - Ministero - Personale di ruolo - Indennità di reresidenza in Roma (Spese fisse) | 33 60 |
| » | 37-XI. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 9 dell'esercizio 1907-908. Indennità di supplenza | 920 — |
| » | 37-XII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 10 dell'esercizio 1907-908. Indennità di missione | 376 — |

*Spesa per l'Amministrazione giudiziaria.*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. | 37-XIII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 26 dell'esercizio 1905-906. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) | 160 — |
| » | 37-XIV Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 27 dell'esercizio 1907-908. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) | 21,756 38 |
| » | 37-XV. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 28 dell'esercizio 1907-908. Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 339 16 |
| » | 37-XVI. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 29 dell'esercizio 1907-908. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse) | 220 — |
| » | 37-XVII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 30 dell'esercizio 1907-908. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari | 2,941 10 |
| » | 37-XVIII. Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 31 dell'esercizio 1906-907 - Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) | 17 10 |
| » | 37-XIX. Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 31 dell'esercizio 1907-908 - Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) | 144 16 |
| | Totale | 324,000 — |

Diminuzioni di stanziamento.

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. | 27. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) | 174,000 — |
| Cap. n. | 30. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari | 150,000 — |
| | Totale | 324,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.

---

*Il numero 884 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

La somma di spese effettive consolidate già autorizzata per l'esercizio 1909-910 in L. 138,927,941.32 è portata, per l'esercizio medesimo, alla somma complessiva di L. 163,427,941.32.

Art. 3.

Con i fondi assegnati ai capitoli n. 75 « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi a bordo ed a terra », n. 76 « Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » e n. 79 « Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi, con personale estraneo alla R. marina » dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottonotati lavori di nuova costruzione:

1. Continuazione dell'allestimento dell'incrociatore *S. Marco*;
2. Continuazione della costruzione di una nave da battaglia di 1ª classe *A*;
3. Inizio della costruzione di una nave da battaglia di 1ª classe *B*;
4. Continuazione della costruzione di una nave esploratrice *S*;
5. Inizio della costruzione di una nave bacino sommergibili;
6. Costruzione di una nave sussidiaria per stazioni nell'America del Sud;
7. Continuazione della costruzione di una nave cisterna;
8. Ultimazione della costruzione ed allestimento di due cannoniere lagunari;

9. Ultimazione della costruzione di un rimorchiatore d'alto mare;
10. Acquisto di un trasporto (usato);
11. Costruzione ed acquisto di naviglio sottile torpediniero;
12. Costruzione di navi di uso locale, di palischermi a vapore e galleggianti.

Art. 4.

**Per la costruzione e per gli acquisti di navi e di materiali per la R. marina militare, per munizionamenti da guerra, per la difesa costiera, per miglioramento di stabilimenti militari marittimi, per aumento delle dotazioni di combustibile e materiali di consumo e di corredi per mobilitazione, sono autorizzate, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1909-910 al 1915-916, le seguenti spese, da ripartirsi nella parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina:**

| | | |
|---|---|---|
| Esercizio 1909-910 (capitoli 75 e 84 dello stato di previsione) | | L. 52,369,720 |
| Id. | 1910-911 | » 60,000,000 |
| Id. | 1911-912 | » 70,000,000 |
| Id. | 1912-913 | » 70,000,000 |
| Id. | 1913-914 | » 80,000,000 |
| Id. | 1914-915 | » 80,000,000 |
| Id. | 1915-916 | » 80,000,000 |

Nelle somme suindicate sono comprese le assegnazioni derivanti dalla legge 2 luglio 1905, n. 320.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sarà stabilita la ripartizione delle assegnazioni per gli esercizi 1910-11 e seguenti fino al 1915-16.

Art. 5.

Qualora nei singoli esercizi dal 1909-10 al 1915-16, vengano a maturazione pagamenti in somme superiori a quelle assegnate nei rispettivi bilanci dal precedente art. 4, il ministro del tesoro è autorizzato a far fronte alle eccedenze, entro il limite delle somme fissate per l'esercizio nel quale le eccedenze stesse si verificano, valendosi dei mezzi ordinari di tesoreria autorizzati dalle vigenti leggi.

Art. 6.

Il limite dei mandati di anticipazione, stabilito dall'art. 51 della legge di contabilità generale, è elevato, per tutte le spese da farsi ad economia coi fondi assegnati dalla presente legge alla somma di L. 50,000.

Nella esecuzione delle opere di fortificazione e di altre a difesa dello Stato, e per le spese ad economia da farsi coi fondi assegnati dalla presente legge, possono contemporaneamente emettersi distinte serie di anticipazioni, contenute ciascuna nel limite di L. 50,000 per le spese eseguite direttamente dall'Amministrazione e per quelle cui si provvede mediante cottimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

| CAPITOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 |
|---|---|---|
| Numero | Denominazione | |
| | **TITOLO I.** | |
| | **Spesa ordinaria** | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | Spese generali. | |
| 1. | Ministero - Personale (Spese fisse) | 904,800 — |
| 2. | Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 104,000 — |
| 3. | Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - Ufficio tecnico (Spese fisse) | 51,200 — |
| 4. | Ministero - Spese varie d'ufficio | 70,000 — |
| 5. | Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi | 79,660 — |
| 6. | Biblioteche della R. marina - Personale | 9,100 — |
| 7. | Biblioteche della R. marina - Materiale | 17,500 — |
| 8. | Telegrammi da spedirsi all'estero | 14,000 — |
| 9. | Spese postali | 18,000 — |
| 10. | Spese di stampa | [illegible] — |
| 11. | Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria | 75,000 — |
| 12. | Pubblicazioni ufficiali e periodiche | 50,000 — |
| 13. | Acquisto di biglietti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine) | 2,000 — |
| 14. | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) | per memoria |
| 15. | Spese di liti (Spesa obbligatoria) | 5,000 — |
| 16. | Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti | 16,000 — |
| 17. | Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio | 7,000 — |
| 18. | Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie | 60,000 — |
| 19. | Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti | 85,000 — |
| 20. | Spese di trasferta e di missioni del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile | 965,000 — |

| | |
|---|---|
| 21. Sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie | 107,000 — |
| 22. Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemerenza) | 8,900 — |
| 23. Spese casuali | 10,000 — |
| | 2,749,160 — |

## Debito vitalizio.

| | |
|---|---|
| 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse) | 5,[illegible]25,000 — |
| 25. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse) | 1,815,000 — |
| 26. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) | 28,000 — |
| 27. Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di San Bartolomeo e dei fattorini semaforici (legge 15 luglio 1906, n. 348) | 7,500 — |
| | 7,675,500 — |

## Spese per la marina mercantile.

| | |
|---|---|
| 28. Corpo delle capitanerie di porto (Personale di concetto) (Spese fisse) | 912,300 — |
| 29. Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse) | 423,000 — |
| 30. Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse) | 178,000 — |
| 31. Conservazione dei fabbricati della marina mercantile | 60,000 — |
| 32. Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse) | 20,900 — |
| 33. Indennità, compensi speciali e sussidi per la marina mercantile | 72,700 — |
| 34. Arredamenti, retribuzioni e spese varie della marina mercantile | 63,000 — |
| 35. Casse invalidi della marina mercantile | 446,861 32 |
| 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria) | 20,000 — |
| 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª) e 23 luglio 1896, n. 318, legge 16 maggio 1901, n. 176, e legge 28 giugno 1906, n. 203 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria) | 8,000,000 — |
| | 10,195,861 32 |

## Spese per la marina militare.

| | |
|---|---|
| 38. Stato maggiore generale | 4,470,000 — |
| 39. Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti) | 1,930,000 — |
| 40. Corpo sanitario - Personale militare e civile | 820,000 — |
| 41. Corpo di commissariato militare marittimo | 1,025,000 — |
| 42. Ufficiali del Corpo Reale equipaggi | 482,000 — |
| 43. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse) | 134,000 — |
| 44. Corpo Reale equipaggi - Paghe alla bassa forza | 12,770,000 — |
| 45. Corpo Reale equipaggi - Vestiario e spese generali | 1,888,000 — |
| 46. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie | 360,000 — |
| 47. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria) | 4,130,000 — |
| 48. Difese costiere - Personale (Spese fisse) | 443,000 — |
| 49. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico, e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri | 375,000 — |
| 50. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali di servizio nei RR. arsenali | 319,000 — |
| 51. Indennità e spese di ufficio per i personali militari della R. marina | 212,800 — |
| 52. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari | 220,000 — |
| 53. Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare | 65,600 — |
| 54. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) | 7,601,000 — |
| 55. Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione | 6,500,000 — |
| 56. Materiali di consumo per le RR. navi | 1,925,000 — |
| 57. Viveri a bordo ed a terra | 10,118,400 — |
| 58. Servizio ospedaliero per i militari del corpo R. equipaggi (giornate di cura, materiali di ospedale, spese varie) | 695,000 — |
| 59. Istituti di marina (R. scuola navale di guerra - R. Accademia navale e R. scuola macchinisti) Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie | 339,700 — |
| 60. Istituti di marina (R. Accademia navale e Regia scuola macchinisti) - Stipendi ai professori civili (Spese fisse) | 104,000 — |
| 61. Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri operai permanenti e assistenti d'osservatorio) | 119,000 — |
| 62. Servizio idrografico - Materiale, e spese varie | 164,000 — |
| 63. Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale | 165,000 — |
| 64. Esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della Colonia Eritrea | 110,000 — |
| 65. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della R. marina | 169,000 — |
| 66. Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse) | 1,658,000 — |
| 67. Personale civile tecnico (Spese fisse) | 890,000 — |
| 68. Disegnatori della R. marina (Spese fisse) | 619,000 — |
| 69. Indennità e spese d'ufficio ai personali civili della R. marina | 95,000 — |
| 70. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) | 33,600 — |
| 71. Spese per trasporti di materiali | 215,000 — |
| 72. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare | 2,547,000 — |
| 73. Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro | 1,75[illegible],000 — |
| 74. Energia elettrica, combustibili ed altri generi | |

| | |
|---|---|
| di consumo e spese generali per gli stabilimenti militari marittimi | 1,700,000 — |
| 75. Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi a bordo e a terra | 41,369,720 — |
| 76. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi | 17,620,000 — |
| 77. Spese varie per il personale lavorante | 1,000,000 — |
| 78. Acquisto di munizionamenti da guerra e conservazione dei munizionamenti esistenti | 3,120,000 — |
| 79. Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla R. marina | 800,000 — |
| 80. Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto e funzionamento delle stazioni foto-elettriche per la difesa delle piazze marittime) | 300,000 — |
| 81. Adattamento di piroscafi mercantili al servizio ausiliario | 100,000 — |
| | 131,493,420 — |

TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

| | |
|---|---|
| 82. Personale civile transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse) | 264,000 — |
| 83. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse) | 50,000 — |
| | 314,000 — |

Spese per la marina militare.

| | |
|---|---|
| 84. Costruzione ed acquisto di navi e materiali per la R. marina da guerra (legge 2 luglio 1905) (Spesa ripartita) | 11,000,000 — |

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Partite che si compensano nell'entrata.

| | |
|---|---|
| 85. Fondo di scorta per le RR. navi armate | 3,500,000 — |

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

| | |
|---|---|
| 86. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative | 2,708,089 80 |

**RIASSUNTO PER TITOLI**

TITOLO I.

**Spesa ordinaria**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

| | |
|---|---|
| Spese generali | 2,749,160 — |
| Debito vitalizio | 7,675,500 — |
| Spese per la marina mercantile | 10,195,861 32 |
| Spese per la marina militare | 131,493,420 — |
| Totale della categoria I della parte ordinaria | 152,113,941 32 |

TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

| | |
|---|---|
| Spese generali | 314,000 — |
| Spese per la marina militare | 11,000,000 — |
| Totale della categoria I della parte straordinaria | 11,314,000 — |

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

| | |
|---|---|
| Partite che si compensano nell'entrata | 3,500,000 — |
| Totale del titolo II — Spesa straordinaria | 14,814,000 — |
| Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) | 166,927,941 32 |
| CATEGORIA IV. — *Partite di giro* | 2,708,089 80 |

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

| | |
|---|---|
| Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) | 163,427,941 32 |
| Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) | 3,500,000 — |
| Totale spese reali | 166,927,941 32 |
| Categoria IV. — Partite di giro | 2,708,089 80 |
| Totale generale | 169,636,031 12 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.

*Il numero* **385** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1905-906.**

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire duemilacinquecentosessantadue milioni, centocinquantaduemila, settecentoquattordici e

| | |
|---|---|
| centesimi trentatre | 2,562,152,714 33 |
| delle quali furono riscosse | 2,343,942,462 01 |
| e rimasero da riscuotere | 218,210,252 32 |

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire duemilaquattrocentonovantotto milioni, seicentotrentunomila, trecentoventotto e centesimi ven-

| | |
|---|---|
| totto | 2,498,631,328 28 |
| delle quali furono pagate | 2,046,541,873 48 |
| e rimasero da pagare | 452,089,454 80 |

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1905-906, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

| | |
|---|---|
| Entrata | 1,945,955,181 73 |
| Spesa | 1,860,514,249 31 |
| Avanzo | 85,440,932 42 |

Costruzione di strade ferrate:

| | |
|---|---|
| Entrata | » |
| Spesa | 14,228,668 — |
| Disavanzo . . . — | 14,228,668 — |

Movimento di capitali:

| | |
|---|---|
| Entrata | 546,147,852 04 |
| Spesa | 553,838,730 41 |
| Differenza passiva . . — | 7,690,878 37 |

Partite di giro:

| | |
|---|---|
| Entrata | 70,049,680 56 |
| Spesa | 70,049,680 56 |
| | » |

Riepilogo generale:

| | |
|---|---|
| Entrata | 2,562,152,714 33 |
| Spesa | 2,498,631,328 28 |
| Avanzo totale | 63,521,386 05 |

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire nove milioni duecentottantasettemila seicentosettantuna e centesimi trentadue (L. 9,287,671.32) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1905-906 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Art. 5.

È convalidata la iscrizione e il corrispondente accertamento nel conto consuntivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1905-906 del capitolo n. 143-*septies* « Rimborsi dovuti a Società ferroviarie, non compensabili coi prodotti, per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378 » con l'assegnazione di lire ottantasettemila duecentoquaranta e centesimi quaranta (L. 87,240.40).

**Entrate e spese residue dell'esercizio 1904-905 ed esercizi precedenti**

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire duecentoquindici milioni ottantaquattromila duecentosettantatre e centesimi quarantanove . . . 215,084,273 49
delle quali furono riscosse . . . . 125,627,562 24
e rimasero da riscuotere . . . . . 89,456,711 25

Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire quattrocentocinquantove milioni ventidue mila ottocentottantuno e centesimi trenta . . . . . 459,022,881 30
delle quali furono pagate . . . . . 235,673,467 08
e rimasero da pagare . . . . . . 223,349,414 22

Art. 8.

Sono convalidate nella somma di lire ottomilioni sessantasettemila trecentoventicinque (L. 8,067,325) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1905-906, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

**Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906.**

Art. 9.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme;

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1905-906 (art. 1) | 218,210,252 32 |
| Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) | 89,456,711 25 |
| Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) | 47,064,301 34 |
| Residui attivi al 30 giugno 1906 | 354,731,264 91 |

Art. 10.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1905-906 (articolo 2) | 452,089,454 80 |
| Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 7) | 223,349,414 22 |
| Residui passivi al 30 giugno 1906 | 675,438,869 02 |

**Disposizioni speciali.**

Art. 11.

Sono stabiliti nella somma di lire centottantasettemila

settecentosettantuna e cent. cinquantuno (L. 187,771.51) i discarichi accordati nell'esercizio 1905-906 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3074.

### Situazione finanziaria.

Art. 12.

Il *deficit* del conto del tesoro, ascendente al 30 giugno 1905 a lire centonovantanove milioni sessantottomila novecentottanta e cent. cinquantasei (L. 199,068,980.56), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1905-906 nella somma di lire centotrentasei milioni trecentoseimila cinquecentocinquantadue e centesimi diciassette (L. 136,306,552.17), come dalla seguente dimostrazione:

ATTIVITÀ.

| | | |
|---|---|---|
| Entrate dell'esercizio finanziario 1905-1906. . . . | | 2,562,152,714 33 |
| Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè: | | |
| Accertati: | | |
| al 1° luglio 1905 . . . . . . . . | 212,442,121 94 | |
| al 30 giugno 1906 . . . . . . . | 215,084,273 49 | |
| | | 2,642,151 55 |
| Differenza passiva al 30 giugno 1906. . . . . . . | | 136,306,552 17 |
| | | 2,701,101,418 05 |

PASSIVITÀ.

| | | |
|---|---|---|
| Differenza passiva al 30 giugno 1905. . . . . . . | | 199,068,980 56 |
| Spese dell'esercizio finanziario 1905-906 . . . . . | | 2,498,631,328 28 |
| Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè: | | |
| Accertati: | | |
| al 1° luglio 1905 . . . . . . . . | 455,809,543 60 | |
| al 30 giugno 1906. . . . . . . . | 459,022,881 30 | |
| | | 3,213,337 70 |
| Discarichi amministrativi ed a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale . . . . . . . | | 187,771 51 |
| | | 2,701,101,418 05 |

### Amministrazione del Fondo pel culto

—

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1905-1906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in. . 21,428,179 88
delle quali furono riscosse . . . . . 14,691,426 83
e rimasero da riscuotere. . . . . . 6,736,753 05

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . 20,302,238 27
delle quali furono pagate . . . . . 13,046,033 66
e rimasero da pagare. . . . . . . 7,256,204 61

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in . . . . . . . . . . . . 23,621,799 46
delle quali furono riscosse . . . . . 3,992,484 63
e rimasero da riscuotere. . . . . . 19,629,314 83

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in 13,130,909 52
delle quali furono pagate . . . . . 6,371,345 45
e rimasero da pagare . . . . . . . . 6,759,564 07

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1905-906 (art. 13) . . . . . . . . . | 6,736,753 05 |
| Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) | 19,629,314 83 |
| Somme riscosse e non versate . . | 40,865 59 |
| Resti attivi al 30 giugno 1906 . . | 26,406,933 47 |

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1905-906 (art. 14) . . . . . . . . . | 7,256,204 61 |
| Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) | 6,759,564 07 |
| Resti passivi al 30 giugno 1906 . . | 14,015,768 68 |

Art. 19.

È convalidato il decreto Reale 7 gennaio 1906, n. 9, col quale dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio 1905-906, è stata autorizzata la prelevazione della somma di L. 10,000, portata in aumento al capitolo n. 34: « Assegni al clero di Sardegna » dello stato di previsione medesimo.

Art. 20.

È accertata nella somma di lire dodici milioni quattrocentosessantunmila seicentosessantasei e centesimi quarantasei (lire 12,461,666.46), la differenza attiva del conto finanziario del fondo per il culto alla fine del-

l'esercizio finanziario 1905-906 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

| | | |
|---|---|---|
| Differenza attiva al 30 giugno 1905 . . . . . . . | | 11,819,065 96 |
| Entrate dell'esercizio finanziario 1905-906 . . . . | | 21,428,179 88 |
| Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè: | | |
| Accertati: | | |
| al 1° luglio 1905. . . . . . . . . | 13,832,527 45 | |
| al 30 giugno 1906 . . . . . . . . | 13,130,909 52 | |
| | | 701,617 93 |
| | | 33,948,863 77 |

PASSIVITÀ.

| | | |
|---|---|---|
| Spese dell'esercizio finanziario 1905-906 . . . . . | | 20,302,238 27 |
| Diminuzioni nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè: | | |
| Accertati: | | |
| al 1° luglio 1905. . . . . . . . . | 24,806,758 50 | |
| al 30 giugno 1906 . . . . . . . . | 23,621,799 46 | |
| | | 1,184,959 04 |
| Differenza attiva al 30 giugno 1906 . . . . . . . | | 12,461,666 46 |
| | | 33,948,863 77 |

**Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma**

Art. 21.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in . . . . . . . . . . . . . . . 1,718,150 56
delle quali furono riscosse. . . . . 1,300,208 81
e rimasero da riscuotere . . . . . 417,941 75

Art. 22.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in. . . 1,720,513 46
delle quali furono pagate . . . . . 1,066,613 10
e rimasero da pagare. . . . . . . 653,900 36

Art. 23.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in . . . . . . . . . . . . 666,062 24
delle quali furono riscosse. . . . . 415,270 72
e rimasero da riscuotere . . . . . 250,791 52

Art. 24.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in 1,163,061 83
delle quali furono pagate . . . . . 348,208 64
e rimasero da pagare. . . . . . . 814,853 19

Art. 25.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1905-906 (art. 21) . . . . . . . . . 417,941 75
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 23). 250,791 52
Somme riscosse e non versate. . . 1,178 66
Resti attivi al 30 giugno 1905. . . 669,911 93

Art. 26.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1905-906 (art. 22) . . . . . . . . . . . . 653,900 36
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 24) . . 814,853 19
Resti passivi al 30 giugno 1906 . . 1,468,753 55

Art. 27.

È accertata nella somma di lire duecentosettantatremila ottocentosei e centesimi novanta (L. 273,806.90) la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1905-906, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

| | | |
|---|---|---|
| Differenza attiva al 30 giugno 1905 . . . . . . . | | 243,641 59 |
| Entrate dell'esercizio finanziario 1905-906 . . . . | | 1,718,150 56 |
| Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè: | | |
| Accertati: | | |
| al 1° luglio 1905 . . . . . . . . . | 1,220,061 51 | |
| al 30 giugno 1906 . . . . . . . . | 1,163,061 83 | |
| | | 56,999 68 |
| | | 2,018,791 83 |

PASSIVITÀ.

| | | |
|---|---|---|
| Spese dell'esercizio finanziario 1905-906 . . . . . | | 1,720,513 46 |
| Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè: | | |
| Accertati: | | |
| al 1° luglio 1905 . . . . . . . . . . | 690,533 71 | |
| al 30 giugno 1906 . . . . . . . . . | 666,062 24 | |
| | | 24,471 47 |
| Differenza attiva al 30 giugno 1906 . . . . . . . | | 273,806 90 |
| | | 2,018,791 83 |

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*Il numero 386 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di L. 351,850 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì l'istituzione dei nuovi capitoli 107-*bis*, 139-*ter* e 144-*bis* indicati nella tabella medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*TABELLA delle nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. | 10. Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi | 80,000 — |
| » | 14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero | 30,000 — |
| » | 42. Spese per la istituzione di uffici postali italiani all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, di ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi | 35,000 — |
| » | 95. Sovvenzione alla Società di navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi | 10,000 — |
| » | 107-*bis*. Indennità agli interpreti e ai dirigenti i centralini telefonici | 10,000 — |
| » | 111. Indennità per servizio prestato in tempo di notte | 10,000 — |
| » | 117. Spese d'ufficio | 20,000 — |
| » | 119. Mantenimento, restauro e adattamento di locali | 15,000 — |
| » | 139-*ter*. Spese per l'acquisto di un'area occorrente per l'impianto della stazione radiotelegrafica presso Palermo e per la costruzione di una strada d'accesso a quella stazione - Costruzione di canali di scolo e di condutture d'acqua per le stazioni di Cagliari, Napoli e Palermo (legge 24 marzo 1907, n. 111) | 30,000 — |
| Cap. n. | 144-*bis*. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 103-XXI del bilancio per l'esercizio 1907-908 « Manutenzione degli uffici centrali e degli impianti interni ed esterni nelle reti telefoniche urbane » | 101,850 — |
| » | 146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302) (Spesa obbligatoria) | 10,000 — |
| | Totale delle maggiori assegnazioni | 351,850 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.

*Il numero 387 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 893,300 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed è altresì approvata la modificazione risultante dalla tabella medesima alla denominazione del capitolo n. 104.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*TABELLA delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.*

Maggiori assegnazioni.

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. | 8. Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo; compensi proporzionali al numero delle operazioni | 320,000 — |
| » | 9. Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici - Operai in genere - Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione, ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716 | 30,000 — |
| » | 13. Indennità di tramutamento | 10,000 — |

| | |
|---|---|
| Cap. n. 26. Sussidi al personale di ruolo o fuori ruolo in attività di servizio . . . . . . . | 3,910 — |
| » 27. Sussidi a funzionari ed agenti già appartenuti all'Amministrazione ed alle loro famiglie . . . . . . . . . . . . . . . . . | 890 — |
| » 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20,500 — |
| » 74. Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2° e 3ª classe . . . . . . . . | 10,000 — |
| » 79. Acquisto, manutenzione e trasporto di mobili, casseforti, macchine da scrivere, ventilatori, caloriferi e suonerie elettriche - Sportelli per casellari americani - Assicurazioni contro i danni dell'incendio . . . . | 40,000 — |
| » 90. Lavori straordinari nell'Amministrazione centrale . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,000 — |
| *Telefoni dello Stato.* | |
| Cap. n. 104. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale - Avventizi - Operai e personale subalterno in servizio permanente (Spese fisse) . . . . . . . . . . . . . . | 450,000 — |
| Totale delle maggiori assegnazioni . . . | 893,300 — |

## Diminuzioni di stanziamento.

| | |
|---|---|
| Cap. n. 1. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . . . . . . . . . . . | 20,000 — |
| » 2. Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) . . . . . . | 10,000 — |
| » 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse). . | 250,000 — |
| » 15. Indennità per visite d'ispezione. . . . . | 10,000 — |
| » 16. Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza ed indennità di pernottazione e compensi per maggiore prestazione d'opera agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche . . . . . . . . . . | 10,000 — |
| » 19. Indennità diverse . . . . . . . . . . | 40.000 — |
| » 69-*bis*. Spese di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche . . . . . . . . . . . . . . | 30,000 — |
| » 71. Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45,000 — |
| » 75. Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono, se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse) . . . . . . . . . . . . . . . | 40,000 — |
| » 102-*bis*. Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25,500 — |
| » 121. Manutenzione degli uffici centrali e degli impianti interni ed esterni nelle reti telefoniche urbane . . . . . . . . . . . . . . | 150,000 — |
| » 123. Spese d'esercizio delle reti urbane e delle linee interurbane . . . . . . . . . . . | 115,000 — |
| » 139-*bis*. Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30,000,000 di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, numero 12, per provvedere alle spese straordinarie pel ristabilimento e funzionamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici e per corrispondere sussidi a titolo di indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nelle provincie di Reggio Calabria e di Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 147,800 — |
| Totale delle diminuzioni . . . | 893,300 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.

---

*Il numero 388 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

**È autorizzata la spesa di L. 250,000 per provvedere all'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del palazzo del Ministero della guerra.**

**Alla detta spesa di L. 250,000 verrà fatto fronte con i fondi già assegnati al capitolo 76 del bilancio della guerra, per l'esercizio finanziario 1908-909, parte straordinaria, denominato: « Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamenti di poligoni e di piazze d'armi, ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti ».**

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 389 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

**Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,854,000 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla legge presente.**

**Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

**Data a Roma, addì 27 giugno 1909.**

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*TABELLA delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1908-1909.*

### Maggiori assegnazioni.

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. | 1. Ministero - Personale (Spese fisse) | 19,000 — |
| » | 2. Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 1,000 — |
| » | 4. Ministero - Spese varie d'ufficio | 18,000 — |
| » | 7. Biblioteche della Regia marina - Materiale | 2,500 — |
| » | 8. Telegrammi da spedirsi all'estero | 4,000 — |
| » | 9. Spese postali | 8,000 — |
| » | 10. Spese di stampa | 8,000 — |
| » | 12. Pubblicazioni ufficiali e periodiche | 5,000 — |
| » | 16. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti | 3,500 — |
| » | 18. Sussidi ad impiegati e militari invalidi già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie | 2,000 — |
| » | 19. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti | 12,000 — |
| » | 20. Spese di trasferta e di missioni del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile | 420,000 — |
| » | 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse) | 200,000 — |
| » | 33. Indennità, compensi speciali e sussidi per la marina mercantile | 12,500 — |
| » | 34. Arredamenti, retribuzioni e spese varie della marina mercantile | 3,000 — |
| » | 45. Corpo reale equipaggi - Vestiario e spese generali | 180,000 — |
| » | 49. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri | 20,000 — |
| » | 57. Viveri a bordo ed a terra | 180,000 — |
| » | 58. Servizio ospedaliero per militari del Corpo reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie) | 72,000 — |
| » | 59. Istituti di marina (Regia accademia navale e Regia scuola macchinisti) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie | 8,500 — |
| » | 61. Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri, operai permanenti ed assistenti d'osservatorio) | 5,000 — |
| » | 62. Servizio idrografico - Materiale e spese varie | 25,000 — |
| » | 71. Spese per trasporti di materiali | 25,000 — |
| » | 72. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare | 160,000 — |
| Cap. n. | 74. Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo e spese generali per gli stabilimenti militari marittimi | 100,000 — |
| » | 76. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi | 120,000 — |
| » | 77. Spese varie per il personale lavorante | 240,000 — |
| | Totale delle maggiori assegnazioni | 1,854,000 — |

### Diminuzioni di stanziamento.

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. | 3. Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi (Spese fisse) | 5,000 — |
| » | 5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi | 10,000 — |
| » | 6. Biblioteche della R. marina - Personale | 2,000 — |
| » | 22. Distinzioni onorifiche (soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni e medaglie di benemerenza) | 1,000 — |
| » | 23. Spese casuali | 5,000 — |
| » | 38. Stato maggiore generale | 90,000 — |
| » | 39. Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti) | 20,000 — |
| » | 41. Corpo di commissariato militare marittimo | 10,000 — |
| » | 42. Ufficiali del corpo Reale equipaggi | 10,000 — |
| » | 43. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse) | 12,000 — |
| » | 47. Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria) | 250,000 — |
| » | 48. Difese costiere - Personale (Spese fisse) | 20,000 — |
| » | 54. Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) | 250,000 — |
| » | 67. Personale civile tecnico (Spese fisse) | 40,000 — |
| » | 68. Disegnatori della R. marina (Spese fisse) | 25,000 — |
| » | 75. Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi a bordo e a terra | 1,092,000 — |
| » | 81. Personale civile transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse) | 12,000 — |
| | Totale delle diminuzioni di stanziamento | 1,854,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.

---

*Il numero 390 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di L. 328,272.76 e le diminuzioni di stanziamento per una egual somma, nei capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Sono approvate altresì le modificazioni risultanti nella tabella stessa alle denominazioni dei capitoli nn. 67, 128 e 140 e la istituzione dei capitoli nn. 138-*bis*, 198-*ter* e 198-*quater*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella
concordata fra il Ministero e la Giunta generale.

*TABELLA delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909.*

Maggiori assegnazioni.

| Cap. n. | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | Ministero - Spese d'ufficio | + | 41,000 — |
| 11. | Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) | + | 16,000 — |
| 13. | Indennità di tramutamento agli impiegati | + | 1,000 — |
| 16. | Spese di stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini ed altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero e spese di stampa di circolari, modelli, istruzioni ed altro | + | 5,000 — |
| 17. | Spese per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero, e per la stampa dei riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere le notizie aventi carattere di speciale utilità pratica | + | 3,000 — |
| 22. | Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale | + | 20,000 — |
| 23. | Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale, provinciale e loro famiglie | + | 2,200 — |
| 46. | Servizio zootecnico - Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative - Studi sperimentali sul bestiame, traduzioni - Sussidi a provincie, comuni, comizi agrari, cattedre ambulanti d'agricoltura, associazioni agrarie e zootecniche ed altre istituzioni che si propongono di attuare ogni sorta di iniziative volte a migliorare le produzioni, l'allevamento, il governo e l'utilizzazione del bestiame ed agevolare il traffico di questo - Sussidi agli allievi casari che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio - Consiglio zootecnico | + | 11,500 — |
| 51. | Servizio zootecnico - Depositi di stalloni - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse) | + | 55,000 — |
| 52. | Servizio zootecnico - Depositi di stalloni - Alimentazione dei cavalli | + | 11,000 — |
| 56. | Spese per la entomologia e la crittogamia - Studi sperimentali - Ispezioni - Missioni - Sussidi per distruzione di cavallette, arvicole, ecc. - Trasporti | + | 9,000 — |
| 58. | Meccanica agraria - Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese di trasporto, di manutenzione, di custodia ed altre relative ai depositi | + | 25,000 — |
| 71 | Classi agricole - Sussidi ed incoraggiamenti a cooperative di produzione e di consumo ed altre istituzioni che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi | + | 1,000 — |
| 78. | Bonificamento dell'Agro romano - Spese per l'esecuzione dell'art. 31 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 - Spese per la Commissione di vigilanza - Descrizione dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni ed acquisto di strumenti ed oggetti relativi al servizio | + | 17,000 — |
| 96. | Servizio forestale - Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale nel Regno - Trasporti | + | 6,000 — |
| 100. | Servizio forestale - Spese per l'applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª), e della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª), sui beni incolti dei Comuni - Indennità di tramutamento ed indennizzi al personale dell'Amministrazione forestale destinato al Ministero - Locali, mobili, libri, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti - Concorso nelle spese dei locali dei distretti forestali ed incoraggiamenti alle piccole industrie forestali | + | 8,000 — |
| 105. | Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) | + | 350 — |
| 114. | Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi geodinamico e metereologico | + | 3,000 — |
| 126. | Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile agli impiegati dell'Amministrazione provinciale - Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti | + | 3,000 — |
| 128. | Indennità di viaggio e di soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario, al Consiglio della previdenza ed alla Commissione centrale per le case popolari ed economiche - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza | + | 1,000 — |
| 129. | Retribuzioni e compensi ad estranei per traduzioni occorrenti alla compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza | + | 1,000 — |
| 130. | Medaglie e premi di incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperative e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie | + | 2,000 — |

Cap. n. 137. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio dell'insegnamento industriale e commerciale . . . . . . . . . + 2,000 —

» 138-*bis*. Spese per il Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . + 15,000 —

» 159. Servizio dei pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie ed indennizzi al personale metrico destinato al Ministero ed ai laboratori centrali - Acquisto e riparazione di materiale, di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici - Spese per imballaggio e trasporti - Fabbricazione di punzoni e di timbri per gli uffici metrici e spesa per la bollatura degli strumenti metrici - Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metrico centrale, alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gli infortuni . . . . . + 5,000 —

» 163. Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, visite ed incarichi speciali, inchieste e pubblicazioni, spogli ed elaborazione di materiale statistico, compensi ai cancellieri dei Collegi di probiviri, per servizi di statistica e copia di sentenze. . . . + 15,970 —

» 167. Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia all'Ufficio internazionale di Berna per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale - Medaglie di presenza ai membri della Commissione permanente per la revisione dei reclami, ed a quelli di altre eventuali Commissioni temporanee . . + 6,000 —

» 174. Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale . . . . . . . . . + 10,000 —

SALDO DI SPESE RESIDUE.

*Spese generali.*

Cap. n. 198-*ter*. Saldo di spese residue per stipendi ed indennità dovute ad un impiegato dell'Amministrazione centrale . . . . . . . . + 11,615 03

» 198-*quater*. Saldo di spese di posta per corrispondenza dell'esercizio 1907-908 . . . . + 10,637 73

Totale . . . 328,272 76 —

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Ministero - Personale straordinario ed avventizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2,570 —

» 8-*bis*. Stipendio al bibliotecario del Ministero (Spesa fissa) . . . . . . . . . . . . . . . . — 2,500 —

» 25. Missioni diverse all'interno e all'estero nell'interesse generale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio e per rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni. . . . . . . . . . . . . . — 2,000 —

Cap. n. 26. Spese casuali . . . . . . . . . . . . — 10,000 —

» 29. Stipendi agli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Spese fisse). . . — 9,500 —

» 31. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse di speciali servizi dell'agricoltura . . — 1,500 —

» 38. Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e dell'art. 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª). . . . . . — 5,000 —

» 47. Servizio zootecnico - Stipendio agli ispettori (Spese fisse) . . . . . . . . . . . — 4,500 —

» 49. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio zootecnico. . . . . . . — 3,000 —

» 53. Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Rimonta - Spese per gli incaricati degli acquisti all'interno ed all'estero - Spese generali pel funzionamento dei depositi - Fitto e riparazioni di scuderie; trasporti, compensi per lavori - Studi e traduzioni - Consiglio ippico - Stud-Book . . . . — 57,500 —

» 54. Servizio zootecnico - Incoraggiamenti alla produzione cavallina - Premi alle cavalle destinate alla riproduzione - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori - Cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti - Visite agli stalloni privati. . . . . . . . . . . — 15,000 —

» 59. Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticultura - Viticultura - Esposizioni e concorsi a premi . . . . . . . . — 6,000 —

» 60. Esperienze di concimazione e di mezzi atti ad accrescere la produzione frumentaria - Ispezioni e missioni . . . . . . . . — 30,000 —

» 61. Enotecnici all'interno ed all'estero - Direttori ed assistenti delle cantine sperimentali - Direttori degli oleifici sperimentali - Professori ambulanti di zootecnica e di caseificio - Direttori ed assistenti di vivai di viti americane - Personale (Spese fisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1,200 —

» 67. Spese per il museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura - Concorso del Ministero a favore del museo ed erbario coloniale . . . . . . . . . . . . . . — 2,500 —

» 68. Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza dirette a migliorare le condizioni sanitarie e sociali nei Comuni rurali . . . — 10,000 —

» 75. Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Spese fisse) — 9,000 —

» 77. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio del bonificamento e della colonizzazione . . . . . . . . . . . . . . . — 11,000 —

» 84. Spese per l'impianto del tenimento e dei poderi modello per il bonificamento agrario e la colonizzazione - Premi e incoraggiamenti . . . . . . . . . . . . . . . . — 1,000 —

» 85. Cooperazione del Ministero d'agricoltura per combattere la malaria . . . . . . . — 6,000 —

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 87. Concorso a favore dei Consorzi di irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature | — | 4,300 — |
| » 87-*bis*. Stipendi agli ispettori dei demani comunali ed usi civici (Spese fisse) (legge 2 luglio 1908, n. 353) | — | 11,000 — |
| » 89-*bis*. Stipendi al personale del servizio idraulico (Spese fisse) | — | 12,000 — |
| » 92. Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse) | — | 40,140 — |
| » 102. Servizio forestale - Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse) | — | 7,012 76 |
| » 104. Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse) | — | 7,350 — |
| » 123. Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) | — | 12,700 — |
| » 125. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del credito e della previdenza | — | 2,500 — |
| » 131. Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100 | — | 10,000 — |
| » 133. Spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro - Ispezioni ordinarie e straordinarie (articoli 137 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141) - Retribuzioni e compensi al personale avventizio e dell'Amministrazione provinciale ed altre spese per lavori inerenti all'applicazione della legge - Spese di materiale e diverse | — | 1,500 — |
| » 135. Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse) | — | 18,000 — |
| » 140. Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Commissioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, lavori diversi e viaggi d'istruzione - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Compensi al personale delle scuole non governative - Sussidi al personale stesso ed alle famiglie | — | 6,000 — |
| » 161. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Acquisto di materiale scientifico - Insegnamento degli allievi - Assegni ai tirocinanti ed ai tirocinanti volontari nell'Amministrazione metrica - Spese varie per i laboratori centrali - Spese per la preparazione e l'ordinamento di mostre per il servizio metrico e per quello del saggio - Spese per la partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (legge 26 dicembre 1875, n. 2875) | — | 6,000 — |
| Totale | — | 328,272 76 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.

*Il numero 391 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate dal Governo sino al 15 giugno 1909 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati.

Art. 2.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle Colonie medesime in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 10 giugno 1909 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge.

Art. 3.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

Art. 4.

Fino all'approvazione dei singoli stati di previsione per l'esercizio 1909-910 nulla sarà innovato negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati per i vari Ministeri e le Amministrazioni dipendenti, con le leggi dei bilanci di previsione 1908-909 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 895 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

| Numero | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 |
|---|---|---|
| | TITOLO I. **Spesa ordinaria** | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | Spese generali. | |
| 1 | Ministero - Personale centrale (Spese fisse) | 1,997,700 — |
| 2 | Ministero - Personale comandato (Spese fisse) | 907,400 — |
| 3 | Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti | 10,700 — |
| 4 | Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale | 74,400 — |
| 5 | Ministero - Spese d'ufficio | 95,000 — |
| 6 | Spese postali | 4,000 — |
| 7 | Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata | 60,000 — |
| 8 | Spese di stampa per le pubblicazioni militari ufficiali | 95,000 — |
| 9 | Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre | 80,900 — |
| 10 | Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (Spesa d'ordine) | 10,000 — |
| 11 | Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria | 20,000 — |
| 12 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) | per memoria |
| 13 | Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio | 20,000 — |
| 14 | Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio) ad ex-impiegati civili e ad ex-operai dell'Amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Gratificazioni a sottufficiali riformati con meno di 6 anni di servizio - Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie | 197,000 — |
| 15 | Spese casuali | 22,000 — |
| 16 | Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse) | 372,500 — |
| 17 | Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica | 36,000 — |
| 18 | Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) | 39,900 — |
| | | 4,042,500 — |
| | Debito vitalizio. | |
| 19 | Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie (Spese fisse) | 37,446,900 — |
| 20 | Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) | 49,000 — |
| | | 37,495,900 — |
| | Spese per l'esercito. | |
| 21 | Stati maggiori (Assegni fissi) | 3,817,000 — |
| 22 | Corpi di fanteria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) | 23,936,600 — |
| 23 | Corpi di fanteria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) | 29,570,200 — |
| 24 | Corpi di cavalleria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) | 4,435,100 — |
| 25 | Corpi di cavalleria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) | 8,153,500 — |
| 26 | Corpi e servizi di artiglieria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) | 9,811,100 — |
| 27 | Corpi e servizi di artiglieria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) | 10,675,200 — |

| | |
|---|---|
| 28. Corpi e servizi del genio: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) | 4,190,500 — |
| 29. Corpi e servizi del genio: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) | 2,546,800 — |
| 30. Carabinieri reali (Assegni fissi) | 29,036,800 — |
| 31. Carabinieri reali - Indennità eventuali | 695,000 — |
| 32. Carabinieri reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (Spese fisse) | 58,200 — |
| 33. Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi) | 275,918 75 |
| 34. Corpo e servizio sanitario: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) | 2,487,700 — |
| 35. Corpo e servizio sanitario: uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenii sanitari (Assegni fissi) | 3,406,700 — |
| 36. Materiale sanitario | 644,300 — |
| 37. Corpo e stabilimenti di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi: ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) | 1,979,400 — |
| 38. Compagnie di sussistenza: uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) | 1,060,200 — |
| 39. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti | 851,200 — |
| 40. Chiamate di classi dal congedo per istruzione: uomini di truppa (Assegni fissi) | 1,236,900 — |
| 41. Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi) | 2,865,400 — |
| 42. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine) | 260,000 — |
| 43. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi) | 642,100 — |
| 44. Spese per l'istituto geografico militare | 594,500 — |
| 45. Personale della giustizia militare | 374,400 — |
| 46. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse) | 1,517,900 — |
| 47. Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 31) | 7,508,000 — |
| 48. Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate ai capitoli nn. 30 e 31) | 1,715,000 — |
| 49. Indennità, spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 30) | 666,500 — |
| 50. Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere | 15,763,400 — |
| 51. Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa | 12,450,100 — |
| 52. Foraggi ai cavalli dell'esercito | 23,443,500 — |
| 53. Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai Comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari | 4,202,400 — |
| 54. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per l'istruzione degli ufficiali e della truppa (Somme a calcolo) | 1,046,000 — |
| 55. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli | 4,786,900 — |
| 56. Materiali e stabilimenti d'artiglieria | 7,491,200 — |
| 57. Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militari, e materiale mobile del genio militare | 5,392,800 — |
| 58. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti | 1,203,000 — |
| 59. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni di acqua - Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa | 1,404,000 — |
| 60. Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) | 22,000 — |
| 61. Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse) | 46,500 — |
| 62. Sussidi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito | 10,000 — |
| 63. Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria) | 350,000 — |
| 64. Risarcimento di danni per fondi eventualmente mancanti nelle Casse dei corpi per casi di forza maggiore (Spesa obbligatoria) | per memoria |
| 65. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine) | 1,181 25 |
| 66. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883) | 600,000 — |
| 67. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi | 442,000 — |
| 68. Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali | 50,000 — |
| | 238,717,100 — |

TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

### Spese generali.

| | |
|---|---|
| 69. Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse) | 18,500 — |

### Spese per l'esercito.

| | |
|---|---|
| 70 Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita) | 1,000,000 — |
| 71. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita) | 500,000 — |
| 72. Sovvenzioni alle masse interne dei corpi | 1,000,000 — |
| 73. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita) | 8,700,000 — |
| 74. Materiale per la brigata ferrovieri e relative spese di trasporto (Spesa ripartita) | 100,000 — |
| 75. Acquisto di quadrupedi per le artigliere e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (Spesa ripartita) | per memoria |
| | 11,300,000 — |

### Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato

| | |
|---|---|
| 76. Fabbricazione di artiglierie di grande potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) | 2,600,000 — |
| 77. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita) | 80,000 — |
| 78. Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto | |

| | |
|---|---|
| per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita) | 1,300,000 — |
| 79. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita) | 2,720,000 — |
| 80. Fortificazioni di Roma e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita) | per memoria |
| 81. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita) | 1,500,000 — |
| | 8,200,000 — |

### Spese per costruzioni varie per usi militari.

| | |
|---|---|
| 82. Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita) | 1,450,000 — |
| 83. Somma dovuta al comune di Torino pel prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907, n. 581) (Seconda rata) | 265,000 — |
| 84. Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città | per memoria |
| | 1,715,000 — |

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

| | |
|---|---|
| 85. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio d'Amministrazioni governative | 7,237,157 96 |

### RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.
**Spesa ordinaria**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

| | |
|---|---|
| Spese generali | 4,042,500 — |
| Debito vitalizio | 37,495,900 — |
| Spese per l'esercito | 238,717,100 — |
| Totale della categoria I della parte ordinaria | 280,255,500 — |

TITOLO II.
**Spesa straordinaria**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

| | |
|---|---|
| Spese generali | 18,500 — |
| Spese per l'esercito | 11,300,000 — |
| Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato | 8,200,000 — |
| Spese per costruzioni varie per usi militari | 1,715,000 — |
| Totale della categoria I della parte straordinaria | 21,233,500 — |
| Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) | 301,489,000 — |
| CATEGORIA IV. — *Partite di giro* | 7,237,157 96 |

### RIASSUNTO PER CATEGORIE

| | |
|---|---|
| Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria) | 301,489,000 — |
| Categoria IV. — Partite di giro | 7,237,157 96 |
| Totale generale | 308,726,157 96 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.

*ELENCO degli immobili militari da alienarsi in aggiunta a quelli già segnalati coi precedenti bilanci.*

(Art. 6 della legge 5 marzo 1901, n. 151).

| Piazza e luogo | Indicazione dell'immobile da alienarsi |
|---|---|
| Brescia | Piazza d'armi e caserma Boifava. |
| Gaeta | Torre Viola. |
| Padova | Bastioni Cornaro e Scalzi. |
| Orvieto | Ex polveriera del distretto. |
| Pavia | Polveriera n. 1, 2 e 3. |
| Roma | Fabbricato del collegio militare e terreno annesso. |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
CARCANO.

*Il numero* **396** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Il Senato e
Noi abbiam

*Articolo unico.*

**Il termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per la proroga dell'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 353, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1909.**

**La presente legge cesserà di avere effetto anche anteriormente al 31 dicembre 1909, col giorno in cui avesse applicazione come legge dello Stato il disegno di legge n. 191, presentato alla Camera dei deputati il 14 giugno 1909.**

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**Data a Roma, addì 30 giugno 1909.**

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LACAVA — COCCO-ORTU — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*Il numero* **367** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

**Visto il R. decreto 8 dicembre 1907, che approva le norme per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 511, sull'ordinamento giudiziario;**

Ritenuto che l'esperienza ha dimostrato essere conveniente di regolare l'invio dei lavori giudiziari come titolo di concorso, nonchè di modificare il termine prescritto ai concorrenti per la trasmissione al Ministero di grazia e giustizia della domanda e dei titoli occorrenti per l'ammissione ai concorsi per merito di cui agli articoli 22 e 23 della citata legge 14 luglio 1907;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 20 del R. decreto 8 dicembre 1907, n. 773, è aggiunto il seguente ultimo capoverso:

Col decreto di cui nella prima parte del presente articolo, il Ministero fisserà il numero delle sentenze, delle ordinanze e delle requisitorie che ciascun candidato potrà inviare per l'esame, delle quali una parte, non inferiore alla metà, deve essere stata redatta in un periodo di tempo, che verrà indicato. Resta in facoltà del concorrente di inviare altri lavori, titoli e documenti.

Art. 2.

La prima parte dell'art. 21 è modificata come segue:

I concorrenti debbono trasmettere in via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia la domanda e i titoli non più tardi del 31 dicembre, specificando nella domanda stessa se concorrono soltanto ai posti della magistratura giudicante, o soltanto a quelli del pubblico ministero, o ad entrambi.

Art. 3.

La prima parte dell'art. 22 è così modificata:

Non più tardi del 31 gennaio, se non si è provveduto contemporaneamente all'invio delle domande e dei titoli al Ministero, i consigli giudiziari dovranno trasmettere per via gerarchica alla seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura le informazioni di cui all'art. 22 della legge 14 luglio 1907, relativamente ai concorrenti ai posti di consigliere di appello e gradi parificati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 373 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il capitolo 118 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il 1908-909 (parte ordinaria), sul quale è stanziata la somma di L. 15,000 per la istituzione di una scuola italiana di archeologia in Atene ed il capitolo 35 del bilancio del Ministero degli affari esteri per lo stesso esercizio, sul quale pure è stanziata la somma di L. 5000 allo scopo medesimo;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Atene una scuola italiana di archeologia che sia un centro di studi e di ricerche su tutta la Grecia, per modo che l'Italia possa conservare accanto alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra e agli Stati Uniti d'America, che già posseggono in Atene Istituti analoghi, il posto eminente che la tradizione scientifica le assegna nel campo degli studi antiquari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Grecia, con sede in Atene, un Istituto italiano di archeologia col nome di « R. scuola archeologica italiana in Atene ».

Art. 2.

È approvato il regolamento per la scuola suddetta annesso al presente decreto e che sarà firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA. — TITTONI

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

**REGOLAMENTO**

per la R. scuola archeologica italiana in Atene.

1. È istituito in Grecia con sede in Atene un Istituto italiano di archeologia col nome di « R. scuola archeologica italiana di Atene ».

2. Scopo della scuola è di promuovere l'alta coltura archeologica della nazione, di fornire ai licenziati della R. scuola italiana di archeologia di Roma e ai laureati nelle discipline classiche delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione italiani il mezzo di perfezionarsi negli studi di archeologia in generale e delle antichità greche in particolare, e di prendere parte all'esplorazione archeologica dell'Oriente ellenico con viaggi, ricerche e scavi. Essa servirà inoltre come centro e stazione agli archeologi italiani che si recheranno in Grecia per studi speciali, sarà il punto di convegno fra dotti italiani e dotti greci, il mezzo di favorire e cementare i rap-

porti scientifici fra le due nazioni che hanno comuni i vincoli e le tradizioni della civiltà classica.

3. A capo della scuola di Atene starà un direttore, scelto e nominato dal Ministero della pubblica istruzione tra i funzionari dell'Amministrazione archeologica dello Stato o tra i professori effettivi di discipline archeologiche ed affini.

Il direttore conserverà il suo stipendio ed avrà un assegno annuo di lire seimila a titolo di indennità e spese di rappresentanza. Egli avrà l'Amministrazione dell'Istituto, dirigerà i lavori e i viaggi degli alunni, terrà ogni anno un ciclo di conferenze nella scuola e nei musei, e accompagnerà all'occorrenza gli studenti nella visita dei monumenti e degli scavi.

Nel mese di luglio di ogni anno presenterà al Ministero un rapporto sull'opera scientifica e sulla gestione economica della scuola.

4. A cura del Ministero si provvederà a che di tempo in tempo qualche docente di materie archeologiche nelle Università del Regno sia mandato in Grecia e venga accolto temporaneamente nella scuola colla missione di tenere sul luogo qualche corso speciale di conferenze per gli alunni della scuola stessa.

5. Studenti della scuola archeologica italiana di Atene saranno gli alunni retribuiti di terzo anno della scuola italiana di archeologia di Roma, nonchè quelli che, ottenuta la laurea in lettere in altre Uninersità e passata una prova da sostenersi innanzi alla scuola di Roma o presso le singole facoltà di lettere con eventuale assegno o a proprie spese vorranno recarsi in Atene per studi di perfezionamento nel campo delle antichità e degli studi classici. A tal uopo, sui fondi della scuola verranno eventualmente prelevate L. 3000 annue per due borse di L. 1500 ciascuna da servire a due giovani per un semestre di studio.

6. Il direttore e gli alunni retribuiti avranno l'abitazione nello stabile della scuola. Subordinatamente al numero dei locali disponibili avranno l'abitazione nella scuola anche i professori che eventualmente venissero inviati in Atene a tenore dell'art. 4 e gli studenti soprannumerari, ossia quelli che venissero senza assegno.

7. Alla scuola sarà annessa una biblioteca. Questa si verrà formando col destinare all'uopo una parte della dotazione annua della scuola.

8. Nei lavori di esplorazione e di scavo condotti dalla scuola il direttore si varrà dell'opera e del concorso degli alunni, servendo ai essi di guida nei luoghi dove egli stesso farà le esplorazioni o gli scavi od anche affidando loro scavi e ricerche speciali.

Roma, 9 maggio 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della pubblica istruzione*
RAVA.

*Il ministro degli esteri*
TITTONI.

---

*Il numero* **341** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 19 luglio 1907, n. 515 e 30 giugno 1908, n. 304;

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Veduto l'articolo 69 del regolamento generale per la esecuzione del testo unico anzidetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il parere del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per il personale di prima e seconda categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

**REGOLAMENTO SPECIALE**
**per il personale di 1ª e di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.**

TITOLO I.

CAPO I.
**Ammissione agli impieghi**

Art. 1.

*Volontari.*
(Esame di concorso).

1. I posti di volontario sono conferiti mediante esame di concorso. L'esame è tenuto con programma postale o telegrafico o di ragioneria.

(Requisiti).

2. Per essere ammesso all'esame di volontario, oltre i requisiti di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, occorre possedere i seguenti altri:

*a*) avere conseguito almeno la licenza liceale o d'Istituto tecnico. Per l'esame con programma di ragioneria è prescritto il diploma di ragioniere rilasciato da un Istituto tecnico del Regno;

*b*) non avere superato l'età di 25 anni. Questo limite è elevato a 28 anni per i concorrenti forniti di laurea.

(Nomina a volontari).

3. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati *volontari*, salvo la graduatoria da stabilirsi cumulando i punti dell'esame di cui al n. 1 del presente articolo con quelli riportati alla fine del corso teorico-pratico di cui ai seguenti numeri.

(Corso d'istruzione).

4. I volontari sono tenuti a seguire in Roma un corso d'istruzione teorico-pratico, della durata di mesi sei, nella scuola istituita presso l'Amministrazione centrale.

(Licenziamento).

5. Sono licenziati quei volontari che per negligenza o cattiva condotta, riconosciuta dal Consiglio di amministrazione del Ministero, su rapporto di chi dirige la scuola siano stati definitivamente esclusi dalla continuazione del corso.

Contro il proprio licenziamento l'interessato potrà ricorrere, entro dieci giorni dalla fattagli comunicazione, al ministro, che provvederà definitivamente.

(Indennità).

6. È corrisposta l'indennità giornaliera di L. 3 a quei volontari che, per seguire il corso teorico-pratico, hanno dovuto lasciare la residenza loro abituale o quella della loro famiglia.

(Esame sulle materie d'insegnamento).

7. Terminato il corso teorico pratico, i candidati debbono sostenere una prova sulle materie d'insegnamento del corso stesso.

(Esame di riparazione).

8. Coloro che in questa prova non conseguono l'idoneità in tutte le materie possono, dopo un trimestre, essere ammessi ad una nuova prova sulle materie in cui sono stati deficienti, e riuscendo, sono classificati tra di loro, dopo quelli riusciti idonei nella prima; non riuscendo, sono licenziati dall'impiego.

(Indennità — Nomina a segretario).

9. Superata la prova di cui ai due numeri precedenti, i volontari assumono servizio nella residenza loro assegnata, o ricevono un'indennità di lire tre per ogni giorno di servizio effettivamente prestato; dopo un periodo di tirocinio non minore di tre mesi nè maggiore di un anno, sono nominati segretari a L. 1500 a mano a mano che in quel grado si faranno posti disponibili, osservato il disposto del successivo art. 8.

Art. 2.

*Alunni.*

(Esame di concorso).

1. I posti di alunno sono conferiti mediante esami di concorso ai supplenti maschi dei ricevitori, che abbiano almeno due anni di effettivo e lodevole servizio, e agli estranei.

L'esame è tenuto con programma postale o telegrafico.

(Requisiti).

2. Per l'ammissione all'esame, oltre i requisiti di cui all'art. 3. del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, occorre possedere i seguenti altri:

*a*) non aver superato l'età di 25 anni per gli estranei e quella di 30 per i supplenti;

*b*) aver conseguito almeno la licenza ginnasiale o tecnica.

(Sedi di esame).

3. È in facoltà dell'Amministrazione di limitare le sedi d'esame ai capoluoghi di quelle Provincie ove si verifica deficienza di personale, ammettendovi però anche gli aspiranti di qualsiasi altra Provincia del Regno, a condizione che, se vincitori, si obblighino di risiedere nella località della regione per la quale ha luogo il concorso.

(Posti riservati a[illegible]i supplenti).

4. La prima metà dei posti di alunno messi a concorso è riservata ai supplenti.

(Nomina ad ufficiale).

5. Non possono ottenere la nomina ad ufficiale gli a[illegible]unni:

*a*) provenienti da concorsi con programma postale, se, [illegible] dopo [illegible]ti tre mesi di alunnato, non superino una prova dalla quale risu[illegible] aver essi acquistata sufficiente conoscenza delle istruzioni vigenti intorno ai vari servizi della posta;

*b*) provenienti da concorsi con programma telegrafico, se, dopo aver frequentato per tre mesi un corso teorico pratico sull'uso di uno o più apparati celeri, non superino una prova di capacità a prestare speditamente servizio in linea su uno almeno di detti apparati.

(Esami di riparazione).

6. Gli uni e gli altri, non superando la prova, sono ammessi a ripeterla dopo tre mesi, e nel caso che non riescano neppure la seconda volta, sono licenziati.

(Assegnazione degli alunni).

7. Dopo superata la prova, gli alunni provenienti da concorsi con programma postale possono essere assegnati al servizio telegrafico, e al servizio postale quelli provenienti da concorsi con programma telegrafico, se ciò sia richiesto da imprescendibili ragioni di servizio.

8. Gli alunni, compiuto un periodo gratuito non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, e semprechè abbiano superato la prova di cui al n. 5 del presente articolo, sono nominati ufficiali a L. 1200 con le norme stabilite al successivo art. 9.

(Indennità).

9. Se, trascorso un anno dalla loro assunzione in servizio essi non abbiano conseguito la nomina di ufficiali, ricevono una indennità di L. 3 per ogni giorno di servizio effettivamente prestato.

Tale indennità è invece corrisposta dal giorno della nomina ad alunno a tutti quelli che provengono dai supplenti, e parimente a quelli provenienti dagli estranei; ma, per costoro, soltanto nel caso che, per raggiungere la sede ove per fatto dell'Amministrazione siano destinati a prestare servizio, abbiano dovuto lasciare la loro residenza abituale o quella della loro famiglia, e per il tempo in cui vi rimangono.

Art. 3.

*Ausiliarie.*

(Conferimento dei posti — Requisiti).

1. I posti di ausiliaria a L. 1200 si conferiscono per esame di concorso come segue:

*a*) metà alle ricevitrici e alle supplenti degli uffici di 2ª e 3ª classe che, non avendo superato il 35° anno di età abbiano prestato non meno di tre anni di effettivo e lodevole servizio;

*b*) un quarto alle vedove e alle figlie nubili d'impiegati o agenti dell'Amministrazione postale telegrafica e telefonica, che non abbiano superato il 35° anno di età;

*c*) un quarto alle estranee che non abbiano superato il 25° anno di età.

2. Le concorrenti, oltre possedere i requisiti di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, devono essere fornite almeno della licenza di scuola elementare, secondo l'ordinamento vigente al tempo in cui fu conseguita, o del certificato di promozione dal primo al secondo corso di una scuola secondaria.

(Ordine di nomina).

3. Ciascuno dei gruppi indicati al n. 1 del presente articolo forma graduatoria distinta e le nomine hanno luogo secondo l'ordine dei gruppi medesimi.

Art. 4.

*Ufficiali d'ordine.*

(Conferimento dei posti).

1. I posti di ufficiale d'ordine a L. 1200 sono conferiti come segue:

*a*) un terzo ai militari di terra e di mare di età non superiore ai 35 anni, in forza della legge 19 luglio 1906, n. 372, esclusa la riversibilità di cui al successivo art. 22.

(Esame di concorso).

Gli altri due terz[illegible]i per esame di concorso, cioè:

[illegible] agenti subalterni di ruolo;

*b*) un terzo agl[illegible]evitori e supplenti maschi dei ricevitori, che,

*c*) un terzo ai ric[illegible] di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi oltre possedere i requisiti

sullo stato degli impiegati civili, abbiano prestato non meno di tre anni di effettivo e lodevole servizio.

2. I concorrenti di cui alle lettere *b*) e *c*) devono non aver superato il 35° anno di età, ed essere forniti almeno della licenza di scuola elementare, secondo l'ordinamento vigente al tempo in cui fu conseguita, o del certificato di promozione dal 1° al 2° corso di una scuola secondaria.

(Ordine di nomina).

3. Le nomine hanno luogo secondo l'ordine dei gruppi sopra indicati.

4. I militari di cui alla lettera *a*) sono ammessi in servizio a titolo di esperimento per un periodo di almeno tre mesi e vengono nominati ufficiali d'ordine soltanto dopo aver ottenuto dal superiore immediato una dichiarazione di idoneità nel servizio postale o in quello telegrafico, secondo che siano stati adibiti all'uno o all'altro servizio.

CAPO II.

## Conferimento d'impieghi speciali

Art. 5.

(Nomina del direttore dell'Istituto superiore postale-telegrafico).

Il posto di direttore dell'Istituto superiore postale-telegrafico è conferito secondo le norme stabilite nel regolamento speciale per l'Istituto superiore medesimo.

Art. 6.

(Nomina del direttore della ragioneria centrale).

Il posto di direttore capo della ragioneria centrale è conferito ad un funzionario scelto di comune accordo dai ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro.

Art. 7.

(Nomina del bibliotecario).

Per il conferimento del posto di bibliotecario è applicabile l'articolo 63 del regolamento generale sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

CAPO III.

## Passaggi di quadro e di categoria

Art. 8.

*Segretari.*

(Conferimento dei posti — Esame di concorso — Requisiti).

1. I posti di segretario a L. 1500 sono conferiti come segue:

*a*) metà per esame di concorso agli ufficiali dei quadri I, II e V della tabella *B* ed ai ricevitori, purchè muniti, tanto gli ufficiali quanto i ricevitori, del titolo di studio di cui all'art. 1.

I ricevitori, oltre che possedere i requisiti di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, debbono avere non meno di tre anni di effettivo e lodevole servizio e non più di 40 anni di età;

*b*) metà ai volontari.

2. Gli aspiranti della categoria *a*) hanno facoltà di scelta fra i programmi postale, telegrafico o di ragioneria allegati al presente regolamento, e i vincitori sono nominati segretari con precedenza sui volontari.

Art. 9.

*Ufficiali postali-telegrafici.*

(Conferimento dei posti — Esame di concorso — Requisiti).

1. Posti di ufficiale postale telegrafico a L. 1200 sono conferiti come segue:

*a*) un quarto per esame di concorso, agli ufficiali d'ordine ed ai ricevitori, purchè muniti, tanto gli ufficiali d'ordine quanto i ricevitori, del titolo di studio stabilito dall'art. 2.

I ricevitori, oltre che possedere i requisiti di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, devono avere non meno di tre anni di effettivo e lodevole servizio e non più di 40 anni di età;

*b*) tre quarti agli alunni.

2. Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) hanno facoltà di scelta fra il programma postale o quello telegrafico, allegato al presente regolamento, e i vincitori sono nominati ufficiali con precedenza sugli alunni.

CAPO IV.

## Promozioni ed aumenti periodici di stipendio

Art. 10.

(Passaggi di classe — Decorrenza).

Nei quadri I e II della prima categoria ed in quelli della 2ª categoria i passaggi dalla classe di stipendio inferiore a quella di stipendio superiore decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei periodi determinati dalla legge.

Art. 11.

(Promozioni a capo sezione e gradi equivalenti).

1. Le promozioni a capo sezione di 2ª classe e gradi equivalenti hanno luogo esclusivamente tra i primi segretari ed equivalenti a L. 5000 e 4500.

2. Una sopra cinque delle promozioni anzidette è riservata ai primi segretari ed equivalenti a L. 5000 ed a L. 4500 forniti del diploma rilasciato dalla scuola superiore postale e telegrafica.

3. L'ordine di tali nomine è determinato dalla data del diploma, e a parità di data, dalla migliore votazione conseguita. Il possesso però del mentovato diploma non dà titolo alla promozione se non in concorso con le altre condizioni volute dalla legge.

Art. 12.

*Primo segretario.*

(Conferimento dei posti — Esami d'idoneità e di concorso per merito distinto).

1. I posti di primo segretario a L. 3000 sono conferiti tre quarti in seguito ad esame d'idoneità ed un quarto in seguito ad esame di concorso per merito distinto, giusta i rispettivi programmi allegati al presente regolamento, con la facoltà di scelta tra quello postale o telegrafico o di ragioneria.

(Requisiti).

2. Possono prendere parte all'esame d'idoneità soltanto i segretari con almeno otto anni di servizio.

3. Sono ammessi all'esame per merito distinto i segretari con almeno sei anni di servizio e gli ufficiali dei quadri I e II della tabella *B* con almeno dieci anni di servizio, purchè forniti del titolo di studio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

4. Questi termini sono ridotti di due anni per gl'impiegati forniti di laurea.

5. Nel computo degli anni di cui sopra, si tien conto soltanto del servizio di ruolo prestato nell'Amministrazione.

Art. 13.

*Capi d'ufficio.*

(Conferimento dei posti — Esame d'idoneità e di concorso per merito distinto — Requisiti).

1. I posti di capo d'ufficio a L. 3000 sono conferiti tre quarti in seguito ad esame d'idoneità ed un quarto in seguito ad esame di concorso per merito distinto, giusta i rispettivi programmi allegati

al presente regolamento, con facoltà di scelta tra quello postale o quello telegrafico.

2. Possono prendere parte all'esame d'idoneità soltanto gli ufficiali del I e del II quadro della tabella *B* con stipendio non inferiore a L. 2700.

3. Sono ammessi all'esame per merito distinto gli ufficiali dei quadri suddetti con stipendio non inferiore a L. 2400 e gli ufficiali del quadro V forniti almeno della licenza ginnasiale o tecnica e con stipendio non inferiore a L. 2450.

Art. 14.

*Capi meccanici.*

(Conferimento dei posti — Esame di concorso — Requisiti).

Il posto di capo meccanico è conferito esclusivamente mediante esame di concorso, secondo il programma stabilito dall'allegato n. 2.

Possono prendere parte al concorso i meccanici con stipendio non inferiore a L. 2900.

Art. 15.

*Meccanici.*

(Esami d'idoneità — Classificazione).

1. L'esame di promozione da operaio meccanico a meccanico a L. 2000, di cui all'art. 13 della legge 19 luglio 1907, n. 515, è per idoneità, in base al programma allegato al presente regolamento.

2. Coloro che avranno superato l'esame ottengono la promozione a mano a mano che i posti si rendono disponibili.

(Esame di concorso fra estranei — Requisiti).

3. Qualora i posti di meccanico non possano essere coperti mediante operai idonei come sopra, per i posti rimasti vacanti è bandito un esame di concorso fra estranei con programma da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Gli aspiranti, oltre i requisiti prescritti dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, devono possedere i seguenti altri:

*a*) non aver superata l'età di anni trenta;

*b*) essere forniti almeno della licenza di scuola elementare secondo l'ordinamento vigente al tempo in cui fu conseguita o del certificato di promozione dal 1° al 2° corso di una scuola secondaria, ovvero del diploma rilasciato da una scuola riconosciuta di arti e mestieri.

(Ammissione di operai meccanici al concorso con gli estranei).

4. Insieme con gli estranei possono prender parte al concorso gli operai meccanici, con qualsiasi stipendio, e di età anche superiore ai 30 anni, purchè forniti del titolo di studio sopra indicato.

CAPO V.

**Disposizioni comuni alle promozioni per esame a primo segretario e a capo di ufficio**

Art. 16.

(Norme per gli esami per i posti di primo segretario e di capo di ufficio).

1. Sono dichiarati vincitori dei posti di merito distinto, entro il limite dei posti messi a concorso, sia per primo segretario, sia per capo d'ufficio, i candidati che hanno riportato almeno gli 8|10 dei punti complessivi di tutte le materie obbligatorie di esame, e non meno di 7|10 in ogni materia.

2. Agli effetti dell'art. 10 del regolamento generale, coloro che non riescono vincitori dei concorsi per merito distinto, ma abbiano raggiunto almeno i 7|10 dei punti complessivi di tutte le materie obbligatorie dell'esame, e non meno di 6|10 per ogni materia, sono dichiarati idonei e dispensati dal presentarsi ad ulteriori esami di idoneità.

3. Però l'idoneità come sopra conseguita dagli ufficiali negli esami di merito per primo segretario dà loro diritto ad essere nominati segretari a L. 3000 allorchè abbiano conseguito il diritto ad essere promossi primi ufficiali a L. 3000, ovvero ad essere classificati tra gli idonei ai posti di capo d'ufficio. L'opzione per l'uno o l'altro posto dev'essere dichiarata per iscritto nel termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del risultato dell'esame. Trascorso detto termine, il silenzio sarà ritenuto quale rinuncia al diritto di nomina a segretario.

4. Anche agli esami di promozione a capo d'ufficio sono applicabili i due ultimi comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 17.

Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili o dall'art. 16 del relativo regolamento, le promozioni degli idonei avvengono secondo l'ordine cronologico degli esami.

Art. 18.

(Valutazione dell'anzianità nei passaggi a primo segretario ed a capo d'ufficio).

1. I segretari e gli ufficiali che conseguono la promozione rispettivamente a primo segretario od a capo d'ufficio dopo aver raggiunto lo stipendio di L. 3000, assumono, all'ingresso nel nuovo quadro, quell'anzianità che occorre perchè abbiano a conseguire il successivo aumento nel medesimo spazio residuale di tempo che sarebbe stato loro necessario ad ottenere l'aumento di stipendio nel quadro precedente, salvo gli effetti di successive qualifiche.

2. Questa disposizione non si applica qualora il periodo normale occorrente per l'aumento di stipendio nel nuovo quadro sia più breve di quello calcolato come sopra.

CAPO VI.

**Disposizioni generali per le diverse specie di esami**

Art. 19.

(Esclusioni dagli esami).

Ai candidati degli esami di passaggio di categoria ed a quelli di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 ed alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4 è applicabile il secondo comma dell'art. 17 del regolamento generale per l'esecuzioое del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 20.

(Norme per la pubblicazione degli avvisi di concorso).

1. Per ciascun esame dev'essere pubblicato un apposito avviso da inserire nel *Bollettino* del Ministero, quando il concorso sia indetto soltanto fra gli impiegati e gli agenti appartenenti all'Amministrazione, ovvero nella *Gazzetta ufficiale* e nel citato *Bollettino*, quando al concorso possano prendere parte persone estranee all'Amministrazione.

2. Il termine minimo per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per ciascun concorso non può essere inferiore ad un mese dalla data della suddetta pubblicazione.

(Quantità dei posti messi a concorso).

3. Il numero dei posti da mettere a concorso per passaggio di grado o di categoria non può essere inferiore al quarto delle vacanze verificatesi nel triennio precedente alla data del bando d'esame.

Art. 21.

(Commissioni esaminatrici).

1. Il giudizio su ciascun esame è dato da apposite Commissioni, ogni membro delle quali dispone per ciascuna materia di 10 punti. Per conseguire l'idoneità occorrono 7|10 dei punti complessivi di

tutte le materie obbligatorie del programma, e non meno di 6[10 in ciascuna materia.

2. Nelle materie facoltative non è attribuito alcun valore ai punti inferiori ai 7[10. Il punto delle materie facoltative, ridotto ad un terzo del suo valore, è aggiunto al numeratore della frazione rappresentante il complesso dei punti conseguiti nelle materie obbligatorie.

(Revisione degli elaborati — Graduatoria dei vincitori).

3. Nei programmi d'esame è indicato il modo di composizione delle singole Commissioni esaminatrici. Nel caso in cui sia rilevante il numero dei concorrenti ad un esame e sia urgente conoscerne il risultato, potranno essere nominate più Commissioni con incarico di giudicare ciascuna gli elaborati di una o più materie d'esame. La graduatoria dei vincitori, nei sensi dell'art. 8 del regolamento generale, sarà formata in tal caso dalle Commissioni riunite.

Art. 22.

(Posti non coperti).

Nei casi indicati dagli articoli 2, 3, 4, 8 e 9, quando rimangano scoperti dei posti riservati ad uno dei gruppi ammessi all'esame, tali posti vanno a beneficio degli altri gruppi di impiegati nell'ordine di preferenza stabilito per ciascun concorso.

Art. 23.

(Perdita del turno di nomina — Decadenza — Servizio militare).

1. Il vincitore di un concorso, per ammissione ad impiego, quando per qualsiasi causa non possa prender servizio nel giorno stabilito, deve informarne l'Amministrazione, e perde il suo turno di nomina e la conseguente anzianità.

2. È in facoltà dell'Amministrazione di concedergli un termine non superiore a tre mesi; ma trascorso questo termine, senza che siasi presentato in servizio, essa può dichiarare decaduto il ritardatario.

3. Coloro che si trovano sotto le armi per obbligo di leva, hanno diritto di ritardare l'entrata in servizio fino al congedo, restando loro riservati, agli effetti del precedente art. 22, i posti che avrebbero occupato in ruolo.

Art. 24.

(Rinuncie).

L'impiegato che, per il risultato di esami di promozione o d'altro, abbia acquistato diritto ad un posto, può rinunciarvi con dichiarazione scritta al giungere del suo turno.

TITOLO II.

CAPO I.

## Note informative

Art. 25.

(Compilazione delle note informative).

Le note informative sono compilate in base al modello *A* allegato al presente regolamento, il quale si compone di due parti.

A fianco di ogni caratteristica contenuta nella prima parte del modello *A*, il funzionario che è tenuto a compilarlo, scrive, secondo i casi la cifra 1 corrispondente al grado normale; la cifra 2 corrispondente al grado superiore al normale: la cifra 3 corrispondente al grado superlativo, oppure la cifra 0 quando la valutazione debba essere negativa, esponendo succintamente i motivi di ciascuna valutazione.

Art. 26.

(Tempo nel quale sono compilate).

Sono compilate annualmente nella prima quindicina di gennaio le note informative degli impiegati, per i quali è prescritta la qualifica annuale (vedi art. 29); per gli altri, le note informative sono richieste dal Ministero di volta in volta, e di regola quando debbono essere comunicate al Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Art. 27.

(Da chi sono compilate).

Le note informative sono compilate:

*a*) dal sottosegretario di Stato: per gli ispettori generali e i funzionari preposti ad uffici centrali non dipendenti da Direzioni generali: per il capo di gabinetto del ministro e per il capo della segreteria del sottosegretario di Stato, quando questi due ultimi siano funzionari appartenenti al ruolo dell'Amministrazione;

*b*) dai direttori generali e dai funzionari preposti ad uffici centrali non dipendenti da Direzioni generali: per il personale del quadro III della tabella *A* [illegible] rispettivamente dipendente;

*c*) dal direttore [illegible] generale del segretariato: per i direttori superiori e [illegible] provinciali, e per il personale degli uffici di 1ª classe all'estero;

*d*) dal direttore generale dei telegrafi: per i direttori delle costruzioni;

*e*) dal direttore dell'ufficio superiore d'ispezione: per i titolari delle ispezioni distrettuali;

*f*) dal capo di gabinetto del ministro e dal capo della segreteria del sottosegretario di Stato: per il personale rispettivamente dipendente e per quello appartenente agli uffici speciali aggregati;

*g*) dai funzionari preposti ad uffici centrali, non dipendenti da direzioni generali, e non aventi sotto di sè capi di divisione, dal direttore dell'Istituto superiore postale telegrafico, e dal capo ragioniere, dai capi divisione del ministero: per il personale dei quadri I e II della tabella *A* e per quello della tabella *B* rispettivamente dipendente;

*h*) dai direttori superiori e provinciali: per tutto il personale della Provincia da essi dipendente;

*i*) dai titolari delle ispezioni distrettuali: per il personale dipendente, compresi i verificatori del rispettivo distretto;

*k*) dai titolari delle direzioni delle costruzioni: per il personale dipendente.

Art. 28.

(Eventuali controdeduzioni dell'impiegato).

1. Compilato il modello *A* nella sola prima parte, esso è comunicato all'impiegato, il quale lo restituisce nel termine di cinque giorni con le sue eventuali controdeduzioni per iscritto, essendo vietata ogni rimostranza verbale.

2. Se l'impiegato al quale si riferiscono le note informative non è in residenza, o sta in residenza diversa da quella del superiore che è tenuto a compilarle, la comunicazione è fatta per posta, mediante piego raccomandato con ricevuta di ritorno. In tal caso il termine di cinque giorni si calcola dalla consegna del piego all'interessato.

3. La comunicazione non ha luogo se l'impiegato ha lasciato ignorare il suo recapito.

4. I modelli *A*, restituiti dagli interessati, sono completati nella seconda parte, ed entro il mese di gennaio debbono essere inviati, secondo i casi, al Ministero per essere sottoposti al Consiglio di amministrazione, ovvero al presidente delle Commissioni di revisione, in conformità di quanto si dispone nel capo III del presente titolo.

CAPO II.

## Qualifiche annuali

Art. 29.

(*Qualifiche. Loro specie*).

1. Non si fa luogo a qualifiche annuali se non per gli impiegati che hanno diritto ad aumenti per maturazione di periodi.

2. Le qualifiche annuali, in ordine decrescente di valore, sono le seguenti:

*a*) ottimo;

*b*) distinto;

*c*) buono.

3. L'impiegato non ritenuto meritevole di alcuna delle qualifiche anzidette, subisce la privazione di quella di buono.

Art. 30.

(Come sono stabilite le qualifiche).

1. Le qualifiche annuali sono esclusivamente stabilite in base alle informazioni contenute nella prima parte del modello *A*.

2. Consegue la qualifica di *ottimo* l'impiegato che su ogni caratteristica non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto del 3.

3. Ottiene la qualifica di *distinto* l'impiegato che non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto del 2.

4. È qualificato *buono* l'impiegato che non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto dell'1.

Art. 31.

(Motivi di esclusione dalle qualifiche di ottimo e di distinto).

1. Nel primo quadriennio di carriera non può attribuirsi il coefficiente 3, per conoscenza del servizio, all'impiegato che, per suo demerito, non sia adibito ai servizi esecutivi.

2. Non può parimente attribuirsi il coefficiente 3, e in casi più gravi, neppure il coefficiente 2:

*Per la subordinazione e disciplina*, all'impiegato che nei dodici mesi soggetti a scrutinio:

*a*) sia incorso in una delle punizioni disciplinari previste dal testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili;

*b*) che, indipendentemente da ogni sanzione disciplinare, siasi reso responsabile di ritardo arbitrario o ingiustificato a raggiungere la residenza assegnatagli; ovvero siasi reso colpevole di qualsiasi infrazione, contestatagli, ai divieti regolamentari.

*Per la diligenza, operosità ed osservanza dell'orario*, all'impiegato che nei dodici mesi soggetti a scrutinio:

*a*) sia rimasto assente dall'ufficio oltre sessanta giorni compreso il congedo ordinario;

*b*) abbia invocato ed ottenuto, per motivi personali, e per un periodo superiore a tre mesi, la dispensa dal servizio notturno o dal turno normale d'ufficio;

*c*) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ai posti direttivi o a quelli che implicano lavori o responsabilità più gravi dell'ordinario;

*d*) siasi rifiutato di trattenersi in ufficio per esigenze di servizio, oltre l'orario normale, o di presentarsi, a richiesta, per fare il servizio straordinario, anche se non sia stato punito, e salvo, in ogni caso, giustificate ragioni di salute o di famiglia;

*e*) abbia fatto frequenti assenze, contestategli, durante l'orario normale, anche se per esse non sia stato punito.

*Per la conoscenza del servizio*, all'impiegato che:

*a*) sia stato dispensato da funzioni direttive per difetto di competenza, di energia o di tatto;

*b*) non conosca altri apparati all'infuori della Morse, dopo due anni di permanenza in un ufficio in cui funzionino apparati celeri; non abbia appreso, dopo due anni di servizio, almeno due servizi postali, e se, addetto a servizi burocratici, non sia riconosciuto pienamente idoneo ad esercitare le funzioni inerenti al suo grado.

*c*) non frequenti, avendone l'obbligo, le scuole speciali istituite dall'Amministrazione per l'istruzione del personale.

CAPO III.

**Effetti delle qualifiche**

Art. 32.

(Effetti della qualifica di ottimo e della mancata qualifica di buono).

1. Ogni qualifica di *ottimo* fa abbreviare di tre mesi, agli impiegati che vi hanno diritto, la scadenza del periodo normale per gli aumenti di stipendio sino al raggiungimento dei massimi stabiliti per ciascun quadro.

2. Tale abbreviamento si computa normalmente sul periodo in corso, al momento della pubblicazione ufficiale della qualifica, ed ha luogo anche se la qualifica si riferisce al tempo di permanenza dell'impiegato in altro stipendio, in altro quadro od in altra categoria.

3. Quando, essendo prossima la maturazione del periodo, l'abbreviamento di tre mesi non possa essere calcolato per intero sul periodo stesso, la rimanenza è computata per l'abbreviamento del periodo successivo.

4. Ogni mancata qualifica di *buono*, ritarda di 3 mesi il compimento del periodo normale.

Art. 33.

(Casi speciali per l'abbreviamento derivante dalla qualifica di ottimo).

1. Gl'impiegati che abbiano raggiunto il limite massimo di stipendio stabilito per adire ad esami indetti per passaggio di quadro o di categoria, o che intendano di prender parte agli esami stessi, possono ottenere in seguito a loro domanda ed allo scopo di non superare il limite suddetto, che all'abbreviamento derivante dalle qualifiche di *ottimo*, ottenute nel periodo in corso, venga provveduto dopo gli esami.

2. Avvenuti gli esami, si fa luogo all'abbreviamento con decorrenza dal giorno in cui l'impiegato vi avrebbe avuto titolo; ma se in seguito agli esami stessi questi sia promosso al grado superiore prima di avere in tutto od in parte fruito dell'abbreviamento, l'abbreviamento stesso, o la parte che glie ne rimane a fruire, si computa sul primo periodo del nuovo quadro, ai sensi del 3° comma del precedente articolo.

3. Nel caso che l'impiegato abbia raggiunto il massimo stipendio del proprio quadro senza aver fruito dell'abbreviamento derivantegli da qualifiche di ottimo, riferibili in tutto o in parte al precedente periodo, il suo avanzamento è retrodatato in proporzione al tempo pel quale le qualifiche stesse potevano produrre il loro effetto.

Art. 34.

(Effetti della qualifica di distinto).

1. L'impiegato qualificato distinto in tre consecutivi scrutini annuali acquista per questo fatto, al 3° scrutinio, una qualifica di *ottimo*.

2. Le qualifiche di *distinto* perdono ogni effetto quando, prima che esse abbiano raggiunto il numero di tre, l'impiegato ottenga una qualifica di *ottimo*.

Art. 35.

(Mancata qualifica di buono - Compensazione degli effetti).

Qualora l'impiegato, che abbia ritardato di tre mesi lo avanzamento di stipendio per effetto di una mancata qualifica di buono, ottenga nel primo anno di permanenza al nuovo stipendio, la qualifica di ottimo, questa compensa la precedente mancata qualifica di buono: la data dell'avanzamento è riportata di tre mesi indietro, o l'impiegato percepisce gli arretrati della differenza di stipendio.

In tal caso, però, si estingue ogni altro effetto della nuova qualifica ottenuta.

Art. 36.

(Eventuale dispensa dal servizio).

L'impiegato non qualificato « buono » in tre consecutivi scrutini annuali è sottoposto al Consiglio d'amministrazione il quale può proporne la dispensa dal servizio.

CAPO III.

## Procedura per l'assegnazione delle qualifiche

### Art. 37.

(Esame e controllo delle note informative — Commissioni per la revisione).

1. Per il personale del quadro II tab. *A* e per quello non soggetto a qualifiche annuali, giusta gli articoli 26 e 29 del presente regolamento, le note informative sono esaminate e controllate dal Consiglio d'amministrazione.

2. Per gli altri impiegati le note informative sono sottoposte alla revisione delle seguenti Commissioni:

1ª *Commissione* (per il personale del Ministero): composta di un ispettore generale e di due capi di divisione;

2ª *Commissione* (per il personale addetto alle Direzioni delle costruzioni): composta del direttore delle costruzioni in sede propria; del direttore delle costruzioni più anziano fra i direttori delle sedi limitrofe e del direttore locale dei telegrafi, ove esiste; altrimenti del direttore del primo reparto della Direzione della Provincia nella quale ha sede la Direzione delle costruzioni;

3ª *Commissione* (per il personale dell'Amministrazione provinciale, escluso quello dipendente dai direttori delle costruzioni): composta del direttore superiore o provinciale; del titolare dell'ispezione distrettuale e del vice direttore provinciale o di chi ne esercita le funzioni.

3. Il terzo membro è a turno sostituito dal direttore locale delle poste o dei telegrafi, o dai singoli direttori o capi dei reparti o degli uffici, quando si venga a giudicare il personale direttamente da questi dipendente.

### Art. 38.

(Deliberazioni delle Commissioni).

1. Le Commissioni designate agli articoli precedenti sono presiedute dal funzionario gerarchicamente superiore o dal più anziano.

2. Non possono deliberare se non sono presenti tutti i membri. La sostituzione di un membro eventualmente mancante per gravi ragioni di servizio o di salute deve essere notificata al Ministero ed avviene col funzionario che surroga l'assente nelle sue attribuzioni di ufficio, quando non vi sia incompatibilità per ragioni di grado o di anzianità; altrimenti, caso per caso, provvede il Ministero.

3. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono assegnate al commissario meno anziano.

### Art. 39.

(Facoltà di accertare l'esattezza delle notizie).

È in facoltà del Consiglio d'amministrazione e delle Commissioni di revisione di disporre inchieste od altri mezzi istruttori, per accertare l'esattezza delle notizie contenute nelle note informative, e qualora ritengano doversi modificare alcuna delle caratteristiche già comunicate all'impiegato, così da conseguirne una qualifica inferiore a quella che dalle prime si poteva desumere, ne dànno al medesimo partecipazione, indicandone i motivi.

### Art. 40.

(Proposte delle qualifiche — Reclami — Giudizio inappellabile del Consiglio d'amministrazione).

1. Il Consiglio di amministrazione e le Commissioni di revisione compiono il loro lavoro nel più breve tempo possibile e spediscono o consegnano le note informative alla Direzione generale del segretariato, accompagnandole con un elenco nominativo dei funzionari giudicati con le rispettive proposte di qualifica.

2. Nei trenta giorni successivi sono comunicate agl'interessati, a cura della Direzione generale del segretariato, le qualifiche proposte.

3. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, gli interessati possono reclamare contro la qualifica proposta.

4. Successivamente il Consiglio di amministrazione esamina le qualifiche proposte, e giudicando inappellabilmente sui reclami, le approva e ne dispone la pubblicazione agli effetti di legge.

TITOLO III.

## Disposizioni generali

### Art. 41.

(Passaggi di categoria e da un quadro all'altro della stessa categoria).

Agli effetti dell'art. 1 del regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, i passaggi da una ad altra categoria e da un quadro all'altro di una stessa categoria sono equiparati alle promozioni di grado, e alle promozioni di classe i passaggi da uno stipendio all'altro dello stesso quadro per maturazione di periodi.

### Art. 42.

*Ricompense.*

1. Le ricompense che possono essere concesse ai funzionari dell'Amministrazione sono: i compensi per speciali servizi prestati, l'encomio solenne, l'abbreviamento dei periodi di avanzamento nello stipendio in seguito a qualifica di ottimo.

2. I *compensi* sono concessi per rimunerare servizi non retribuiti prestati dal funzionario, oltre le proprie attribuzioni ordinarie, con speciale zelo, valore ed attività.

La concessione dei compensi ha luogo volta per volta in base a proposte motivate dai singoli capi di servizio.

3. L'*encomio solenne* è disposto dal ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione, per fatti che tornino ad onore del funzionario ed è pubblicato nel bollettino.

I fatti, che hanno dato luogo all'encomio, sono trascritti nel libro degli ordini del giorno.

4. L'*abbreviamento dei periodi di avanzamento* nello stipendio in seguito a qualifiche di ottimo è concesso nei modi stabiliti dagli articoli 32 a 35 del presente regolamento.

### Art. 43.

*Giuramento.*

(Norme).

1. Il giuramento, con la formula prescritta dall'art. 11 del regolamento generale, è prestato avanti ai capi di divisione del ministero o ai direttori provinciali, pretori, e sindaci a ciò delegati.

2. Gli atti originali di giuramento sono custoditi presso il ministero o presso le direzioni provinciali, o presso le direzioni delle costruzioni, nelle apposite cartelle personali.

### Art. 44.

(Cambiamento nello stato civile).

Gl'impiegati hanno obbligo di notificare, per via gerarchica, entro 15 giorni, ogni modificazione nel loro stato civile, come matrimonio proprio, nascita o morte dei figli, morte dei genitori, della moglie, o di parenti a loro carico.

### Art. 45.

(Variazioni negli assegnamenti alle categorie militari).

Tutti gl'impiegati hanno obbligo d'informare il ministero, per mezzo dei superiori immediati, di ogni cambiamento che sopravvenga nel loro assegnamento ad una delle varie categorie militari in cui debbano ancora servire.

### Art. 46.

*Assenze.*

(Obbligo dell'avviso).

1. I direttori superiori, gli altri direttori provinciali, i titolari

delle ispezioni distrettuali e i titolari delle direzioni delle costruzioni, non possono assentarsi dalla propria residenza, oltre un giorno, senza darne contemporaneo avviso al Ministero.

2. Se l'assenza debba eccedere i tre giorni, devono chiederne ed ottenerne anticipatamente il permesso dal Ministero stesso. In quest'ultimo caso gl'ispettori distrettuali ed i direttori delle costruzioni sono tenuti anche a darne avviso alle direzioni provinciali comprese nella loro circoscrizione.

Art. 47.

*Congedi ordinari.*

1. Nell'Amministrazione centrale i congedi ordinari sono concessi:

*a*) dal ministro o dal sottosegretario di Stato: ai direttori generali, ed a tutti i funzionari preposti ad uffici non dipendenti da direttori generali;

*b*) dai direttori generali: ai rispettivi capi divisione, ispettori centrali e capi degli uffici direttamente dipendenti dai direttori generali medesimi;

*c*) dai funzionari preposti ad uffici non dipendenti da direttori generali, dal direttore dell'Istituto superiore postale telegrafico, dal direttore capo della ragioneria centrale e dai capi divisione al personale dipendente.

2. Nell'Amministrazione provinciale i congedi ai direttori provinciali, ai titolari delle ispezioni distrettuali e delle direzioni delle costruzioni sono concessi dal Ministero; i congedi ordinari a tutti gli altri impiegati della Provincia, dal direttore provinciale, dal titolare dell'ispezione distrettuale o dal titolare della Direzione delle costruzioni, dal quale l'impiegato rispettivamente dipende.

Art. 48.

*Assenze per malattia.*

(Obbligo dell'avviso — Certificati medici — Visite fiscali).

1. L'impiegato, che non può intervenire in ufficio per malattia, deve, prima che cominci il proprio orario, darne avviso al superiore immediato. Se la malattia si protrae oltre i dieci giorni, l'impiegato deve giustificare la sua assenza mediante attestazione del medico curante.

2. I capi di servizio hanno facoltà di far sottoporre l'impiegato, che si dichiara ammalato, ad una visita fiscale, richiedendo all'uopo l'opera di un medico di fiducia. Qualora il risultato della visita non giustifichi l'assenza, le spese relative rimangono a carico dell'impiegato, senza esclusione di provvedimenti disciplinari.

Art. 49.

*Servizio notturno.*

(Esclusione da tale servizio).

1. Il servizio di notte deve essere eseguito per turno fra tutti gl'impiegati addetti all'ufficio, escluse le donne.

2. L'esclusione temporanea da tale servizio può essere accordata dal direttore provinciale soltanto per giustificati motivi, e per un periodo non maggiore di un trimestre.

3. Scorso questo termine, l'impiegato che non è in grado di prestare servizio in tempo di notte è di regola trasferito in una località che non richieda servizio notturno.

Art. 50.

*Gerarchia.*

(Ordine gerarchico — Eccezione per i capi di servizio).

1. Oltre quanto è prescritto dall'art. 1 del testo unico delle leggi sullo Stato degl'impiegati civili, la gerarchia è stabilita secondo l'ordine delle categorie. Però i capi d'ufficio, unicamente sotto il punto di vista della gerarchia, sono parificati ai segretari.

2. Per i funzionari che ricoprono posti speciali in organico, l'ordine gerarchico è stabilito in base al grado di uguale stipendio del proprio quadro. Mancando l'uguaglianza di stipendio, l'ordine gerarchico è stabilito in base al grado a cui è attribuito lo stipendio immediatamente superiore della rispettiva categoria.

3. I volontari e gli alunni sono parificati agli ufficiali d'ordine.

Gl' impiegati preposti ad un ufficio, ad un turno o ad un servizio, sono considerati gerarchiamente superiori a tutti gl' impiegati ed agenti addetti all'ufficio, al turno o, comunque, messi alla loro dipendenza.

Art. 51.

*Domande e reclami dei funzionari.*

(Norme per la presentazione delle istanze e dei reclami — Facoltà di fare comunicazione con piego sigillato).

1. Le domande e i reclami dei funzionari dell'Amministrazione debbono essere inoltrati per via gerarchica.

2. I titolari delle Direzioni provinciali, delle costruzioni e degli ispettori distrettuali hanno obbligo di accettarli e trasmetterli alla autorità cui sono rivolti.

3. Le domande, relative ad affari di servizio, possono essere fatte anche verbalmente al superiore immediato; debbono essere invece fatte per iscritto quelle riguardanti interessi personali.

4. Può tuttavia l'impiegato domandare udienza al ministro per fargli quelle comunicazioni strettamente riservate o di servizio che, per speciali circostanze, non giudicasse potere senza inconvenienti significare ad altri; oppure trasmettergli, per via gerarchica, le comunicazioni stesse in piego sigillato.

Art. 52.

(Istanze contrarie alla disciplina — Istanze collettive — Parere dei direttori sulle domande dei loro dipendenti).

1. Le domande contrarie alle disposizioni di legge e del presente regolamento, quelle spedite direttamente al Ministero, o fatte presentare da terze persone, sono considerate come contrarie alla disciplina; quelle collettive come non avvenute.

2. I direttori provinciali, i titolari delle direzioni delle costruzioni e i titolari delle ispezioni distrettuali, nel rassegnare al Ministero le domande, i reclami o le proposte dei loro dipendenti, debbono sempre corredarle del proprio parere motivato.

Art. 53.

*Divieti.*

(Divieto d'introdurre armi in ufficio e persone estranee — Divieto di adibire agenti subalterni a servizi domestici, ecc.).

È vietato agl'impiegati:

*a*) d'introdursi in ufficio con armi, senza autorizzazione speciale;

*b*) di distogliere gli agenti subalterni dalle loro occupazioni per adoperarli in servizi domestici, od in altri servizi personali che non siano richiesti per ragione di ufficio;

*c*) d'introdurre o lasciare introdurre qualsiasi persona estranea nei locali d'ufficio destinati al servizio, specialmente nella parte riservata al telegrafo, al telefono o alla ripartizione o distribuzione delle corrispondenze;

*d*) di prestare servizio negli uffici di 2ª e 3ª classe, per conto dei ricevitori;

*e*) di dar querela per fatti accaduti in servizio o in dipendenza delle proprie funzioni, per i quali l'autorità giudiziaria non possa procedere che in seguito a querela di parte, senza prima riferirne al proprio superiore per l'autorizzazione del Ministero. Tale autorizzazione non è però necessaria quando trattisi di fatti estranei al servizio, anche se accaduti in ufficio;

*f*) di rilasciare al pubblico certificati attinenti ad affari di servizio, senza autorizzazione del Ministero.

Art. 54.

*Incompatibilità derivanti da vincoli di parentela.*

1. Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, i cognati, il suocero, il genero e la nuora non possono assolutamente far parte del personale della Provincia, del distretto o della direzione delle costruzioni, quando il congiunto sia direttore provinciale o titolare della ispezione distrettuale o della direzione delle costruzioni.

2. Del pari un impiegato non può far parte d'un ufficio quando il direttore locale o il capo d'ufficio sia a lui congiunto in uno dei gradi sopra indicati.

3. È consentito ai coniugi di prestar servizio in uno stesso ufficio, purchè fra loro non intercedano rapporti di superiore a subordinato, nel qual caso possono essere adibiti ad una stessa direzione, ma in uffici diversi.

(Impiegati congiunti a ricevitori).

4. Se nella stessa Provincia vi sono titolari di uffici di 2ª e 3ª classe, coniugi o congiunti, nei gradi su indicati, di impiegati, questi non possono avere attribuzioni che li mettano nella possibilità di favorire i congiunti medesimi.

5. Non possono inoltre essere addetti al servizio centrale delle Casse di risparmio impiegati che siano coniugi o congiunti, nei gradi indicati al n. 1 del presente articolo, del titolare di uffici di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Art. 55.

(Allontanamento dal servizio

Autorità che possono ordinarlo — Sospensione).

I direttori generali, gl'ispettori generali, gl'ispettori superiori, il direttore dell'Istituto superiore postale-telegrafico, il direttore capo della ragioneria centrale, i capi divisione, i direttori provinciali, per gravi ed urgenti motivi; gl'ispettori ministeriali, quelli distrettuali ed i direttori delle costruzioni, in corso ed in seguito d'inchiesta, possono allontanare l'impiegato dal servizio, con obbligo di riferirne subito al Ministero, che riconosciuta l'opportunità, fa emettere il decreto di sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato.

Art. 56.

(Nota in matricola delle punizioni).

Tutte le punizioni disciplinari sono annotate in matricola; quelle superiori alla censura sono inoltre pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 57.

(Censura — Autorità che passono infliggerla).

La censura può essere inflitta: dai direttori generali, dagl'ispettori generali, dai capi degl'uffici autonomi del Ministero, dai capi divisione, dai direttori superiori e provinciali, dai titolari delle ispezioni distrettuali e dai direttori delle costruzioni, agl'impiegati rispettivamente dipendenti.

Art. 58.

(Eventuale ricorso dell'impiegato).

Il provvedimento con cui è inflitta la censura deve essere comunicato nel più breve tempo possibile, alla Direzione generale del segretariato, unendovi eventualmente il ricorso dell'impiegato.

***Disposizioni finali e transitorie.***

Art. 59.

Le disposizioni del presente regolamento sono estese al personale dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi, in quanto non provvedano diversamente le leggi e i regolamenti che al detto Ispettorato si riferiscono.

Art. 60.

Le disposizioni del titolo II del presente regolameto sono estese al personale di 3ª categoria.

Le note informative riguardanti gli agenti del Ministero sono compilate dal capo di divisione del personale subalterno e per gli altri dal direttore superiore o provinciale, dal titolare dell'ispezione distrettuale o dal direttore delle costruzioni.

La revisione delle note informative è fatta rispettivamente dalla 1ª, dalla 2ª o dalla 3ª Commissione di cui all'art. 37.

Il coefficiente per l'istruzione generale non pregiudica la qualifica del personale di 3ª categoria.

Art. 61.

Fino al 31 dicembre 1912 il limite massimo di età per l'ammissione degli agenti subalterni di ruolo all'esame di concorso pei posti di ufficiale d'ordine è mantenuto a 40 anni compiuti.

Art. 62.

Fino all'esaurimento delle liste degli idonei ai posti di primo segretario e di capo d'ufficio, compilate in seguito agli esami avvenuti prima del 30 giugno 1908, non potranno essere banditi per il conferimento di detti posti che concorsi per solo merito distinto.

Art. 63.

I primi segretari che avendo titolo a frequentare la scuola superiore postale telegrafica, ne furono esclusi per motivi indicati nel paragrafo 85 del bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi n. 6 del 1908, hanno diritto d'essere ammessi al primo corso biennale che sarà iniziato nella scuola suddetta dopo la pubblicazione del presente regolamento.

Parimente saranno abilitati a frequentare il detto corso i primi segretari i quali, per aver superata l'anzianità di due anni nello stipendio di L. 3500 furono esclusi dall'esame di cui all'art. 2 (disposizione transitoria) del R. decreto 5 aprile 1908, n. 140, purchè si sottopongano ad un esame sulle materie complementari di merito, secondo il programma allora in vigore, esame che avrà luogo entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, alle stesse condizioni stabilite dall'art. 2 sopra citato.

In eccezione a quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 del presente regolamento, i funzionari di cui sopra che otterranno il diploma alla fine del suddetto corso biennale, nonchè quelli che sono stati ammessi alla suddetta scuola in seguito all'esame complementare di cui all'art. 2 del R. decreto 5 aprile 1908, n. 140, non saranno pregiudicati, quanto alla precedenza della nomina, dal ritardo nel conseguimento del diploma, rispetto ai funzionari che lo abbiano conseguito nei corsi precedenti.

Art. 64.

La disposizione dell'art. 16, n. 3, del presente regolamento è applicabile agl'impiegati dei quadri 1 e 2 della tabella *B*, forniti, nel caso di opzione al posto di segretario, del titolo di studio prescritto dall'art. 1, n. 2, lettera *a*), i quali, posteriormente al 1° luglio 1907, risultarono idonei, secondo l'ordinamento allora vigente, negli esami di merito per il posto di segretario (ora primo segretario).

Art. 65.

La disposizione di cui all'art. 18 ha effetto dal 1° luglio 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro delle poste e dei telegrafi*
SCHANZER.

Allegato n. 1.
Modello A.

*Numero di matricola.*

**Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni**

*Note informative sugli impiegati per l'anno 19....*

| | |
|---|---|
| Cognome e nome e paternità. | |
| Grado e stipendio . . . | |
| Residenza attuale . . . | |
| Servizio cui è applicato. | |
| Precedenti residenze avute nell'anno (1). | |

(1) Se al momento in cui si richiedono le note informative, l'impiegato è da meno di un anno alla dipendenza del suo capo di servizio attuale, il modello dev'essere da questo comunicato al capo di servizio precedente, il quale alla sua volta lo trasmette all'altro capo di servizio, se l'impiegato durante l'anno abbia avuto più trasferimenti.

Art. 29.

Le note informative sono compilate in base al modello *A* allegato al presente regolamento, il quale si compone di due parti.

A fianco di ogni caratteristica contenuta nella prima parte del modello *A* il funzionario che è tenuto a compilarlo scrive, secondo i casi, la cifra 1 corrispondente al grado normale; la cifra 2 corrispondente al grado superiore al normale; la cifra 3 corrispondente al grado superlativo, oppure la cifra 0 quando la valutazione debba essere negativa, esponendo succintamente i motivi di ciascuna valutazione.

Art. 30.

1. Le qualifiche annuali sono esclusivamente stabilite in base alle informazioni contenute nella prima parte del modello *A*.

2. Consegue la qualifica di *ottimo* l'impiegato che in ogni caratteristica non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto del 3.

3. Ottiene la qualifica di *distinto* l'impiegato che non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto del 2.

4. È qualificato *buono* l'impiegato che non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto dell'1.

Art. 31.

1. Nel primo quadriennio di carriera non può attribuirsi il coefficiente 3, per conoscenza del servizio, all'impiegato che, per sue premure, non sia adibito ai servizi esecutivi.

2. Non può parimento attribuirsi il coefficiente 3, ed in casi più gravi, neppure il coefficiente 2:

*Per la subordinazione e disciplina*, all'impiegato che nei dodici mesi soggetti a scrutinio:

*a*) sia incorso in una delle punizioni disciplinari previste dal testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili;

*b*) che, indipendentemente da ogni sanzione disciplinare, siasi reso responsabile di ritardo arbitrario e ingiustificato a raggiungere la residenza assegnatagli; ovvero siasi reso colpevole di qualsiasi infrazione, contestatagli, ai divieti regolamentari.

*Per la diligenza, operosità ed osservanza dell'orario*, all'impiegato che nei dodici mesi soggetti a scrutinio:

*a*) sia rimasto assente dall'ufficio oltre sessanta giorni, compreso il congedo ordinario;

*b*) abbia invocato ed ottenuto, per motivi personali, e per un periodo superiore a tre mesi, la dispensa dal servizio notturno o dal turno normale d'ufficio;

*c*) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ai posti direttivi o a quelli che implicano lavoro o responsabilità più gravi dell'ordinario;

*d*) siasi rifiutato di trattenersi in ufficio, per esigenze di servizio, oltre l'orario normale, o di presentarsi, a richiesta, per fare il servizio straordinario, anche se non sia stato punito, e salvo, in ogni caso, giustificate ragioni di salute o di famiglia;

*e*) abbia fatto frequenti assenze, contestategli, durante l'orario normale, anche se per esse non sia stato punito.

*Per la conoscenza del servizio*, all'impiegato che:

*a*) sia stato dispensato da funzioni direttive per difetto di competenza, di energia o di tatto;

*b*) non conosca altri apparati all'infuori della Morse, dopo due anni di permanenza in un ufficio in cui funzionino apparati celeri; non abbia appreso, dopo due anni di servizio, almeno due servizi postali, e se, addetto a servizi burocratici, non sia riconosciuto pienamente idoneo ad esercitare le funzioni inerenti al suo grado;

*c*) non frequenti avendone l'obbligo, le scuole speciali istituite dall'Amministrazione per l'istruzione del personale.

PRIMA PARTE
(che il capo di servizio deve riempire e comunicare all' impiegato).

| CARATTERISTICHE per la qualifica | Coefficiente | Motivazione di ciascun coefficiente |
|---|---|---|
| I. Condotta morale. | | |
| II. Istruzione generale (in relazione alla categoria cui l'impiegato appartiene). | | |
| III. Conoscenza del servizio. | | |
| IV. Subordinazione e disciplina. | | |
| V. Diligenza, operosità ed osservanza dell'orario. | | |

*Avvertenze circa le caratteristiche.*

I. Si dica anche se abbia debiti notori.

II. Il coefficiente per l'istruzione generale non pregiudica la qualifica del personale di terza categoria.

III. Per il ramo postale s'indichino quali servizi l'impiegato ha dimostrato specialmente di conoscere; per il ramo telegrafico, si indichi di quali apparati conosca bene il maneggio oltre quello Morse; per i servizi burocratici, s' indichi in quali fra essi si è dimostrato più competente.

IV. S' indichino le punizioni e i richiami eventualmente subiti ed i fatti che ne hanno dato motivo.

V. Idem.

(Per le caratteristiche III, IV e V si tenga ben presente il disposto dell'art. 31 del regolamento).

*Fatti e circostanze speciali favorevoli o sfavorevoli all'impiegato verificatisi nel corso dell'anno.*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . addì . . . . . . . . . . 19 . .

Il Capo di servizio (1) *Visto*: l' impiegato (2)

(1) Giusta l'art. 27 del regolamento.

(2) L'impiegato ha termine cinque giorni per restituire il presente (art. 28).

*Osservazioni dell'impiegato.*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECONDA PARTE

(che il capo di servizio deve riempire dopo avvenuta la comunicazione della prima parte all'impiegato).

| | | |
|---|---|---|
| 1° Qualità fisiche . . | costituzione fisica . . | |
| | difetti o malattie dell'impiegato. | |
| 2° Qualità intellettuali | intelligenza . . . . . | |
| | capacità . . . . . . . | |
| 3° Qualità morali . | carattere . . . . . . | |
| | riservatezza . . . . . | |
| | dignità . . . . . . . | |
| | energia . . . . . . . | |
| 4° Attitudini a funzioni più importanti, indicando quali . . . . . . . . . . . . . . | | |

TERZA PARTE

(riservata alle Commissioni di revisione e al Consiglio d'amministrazione in sede di revisione).

| Qualifica proposta: | PARERE MOTIVATO |
|---|---|
| . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

. . . . . . . *addì* . . . . . . . . *19* . . . Il Presidente

**Decisione del Consiglio d'amministrazione.**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . *addì* . . . . . . . . *19* . . . . Il Presidente

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro delle poste e dei telegrafi*
SCHANZER.

Allegato n. 2.

## PROGRAMMI D'ESAME

### A) Esami per la promozione a primo segretario a L. 3000.

PROGRAMMA POSTALE.

I.

**Materie per l'esame d'idoneità**

(È consentito l'uso dei Codici e delle leggi).

1. Servizio:

*a)* Legislazione postale interna e internazionale.

*b)* Legge che approva le Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi (22 aprile 1893, n. 195, e successive modificazioni).

*c)* Legge 1° febbraio 1901, n. 24, sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, e regolamento 29 dicembre 1901, n. 571.

2. Discipline giuridiche:

*a)* Diritto costituzionale e amministrativo (nozioni fondamentali): Lo Stato — Funzioni e caratteri dello Stato — La costituzione — Governo dello Stato — Potere legislativo — Pubblica amministrazione — Doveri, diritti, responsabilità degl' impiegati — Organi dell'Amministrazione centrale — Organi dell'Amministrazione locale — Organi consultivi.

*b)* Codice civile (nozioni fondamentali): Pubblicazione, interpretazione e applicazione delle leggi in generale.

Matrimonio: effetti giuridici che ne derivano.

Della filiazione, della patria potestà, della tutela, dell'emancipazione, della interdizione, dell'inabilitazione.

Successioni legittime e testamentarie: ordine successorio, disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie.

Obbligazioni: oggetto, specie, modalità, effetti, diritti ausiliari, fonti, modi d'estinzione.

Contratti, requisiti, capacità, consenso, oggetto, causa, effetti, interpretazione.

Quasi contratti — Delitti — Quasi delitti.

*c)* Economia politica (nozioni fondamentali): Produzione, distribuzione e circolazione della ricchezza. — Teorica della rendita — Capitale — Valore — Moneta — Credito — Banche.

*d)* Codice penale (nozioni fondamentali): Reati — Ripartizione — Azione pubblica e querela di parte — Estinzione dell'azione penale o della condanna.

Di alcuni delitti in ispecie: inviolabilità dei segreti, peculato, concussione, corruzione, abuso di autorità, violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, falso, truffa, appropriazione indebita, ricettazione.

3. Leggi diverse:

Leggi sulla cassa depositi e prestiti 27 maggio 1875, n. 2779; 8 agosto 1895, n. 486; e 8 luglio 1897, n. 252.

Testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili (R. decreto 22 novembre 1908, n. 693) e relativo regolamento generale (R. decreto 24 novembre 1908, n. 756).

Legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.

Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Legge 30 giugno 1908, n. 335, e regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla insequestrabilità degli stipendi.

II.

**Materie per l'esame di merito distinto**

(È consentito l'uso dei Codici, delle leggi e dei dizionari di lingue straniere).

1. Servizio e leggi diverse:

Legislazione postale interna e internazionale.

Legge che approva le convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi (22 aprile 1893, n. 195, e successive modificazioni).

Legge 1º febbraio 1901, n. 24, sulla tutela delle rimesse o dei risparmi degli emigrati, e regolamento 29 dicembre 1901, n. 571.

Leggi sulla cassa depositi e prestiti 27 maggio 1875, n. 2779; 8 agosto 1895, n. 486; e 8 luglio 1897, n. 252.

Testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili (R. decreto 22 novembre 1908, n. 693) e relativo regolamento generale (R. decreto 24 novembre 1908, n. 756).

Legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.

Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Legge 30 giugno 1908, n. 335, e regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sull'insequestrabilità degli stipendi.

2. Scienza delle finanze ed economia politica:

*a*) La finanza pubblica nelle sue relazioni con la produzione, la distribuzione e la circolazione delle ricchezze — I principî fondamentali della legislazione finanziaria — Le spese pubbliche e relative norme giuridiche — L'ordinamento del bilancio — Le entrate ordinarie — Le entrate straordinarie in generale: il debito pubblico, la conversione o l'estinzione di esso

*b*) Economia politica: produzione, distribuzione e circolazione della ricchezza — Teorica della rendita — Capitale — Valore — Moneta — Credito — Banche.

3. Diritto amministrativo e costituzionale.

4. Materie giuridiche:

*a*) Codice civile e Codice penale (secondo il programma dell'esame di idoneità).

*b*) Codice di commercio: Atto di commercio — Persone commerciali — Capacità e incapacità — Società commerciali in genere — Contratti cambiari (cambiale e assegno) — Contratti di trasporto, di commissione e di assicurazione — Del fallimento in genere.

*c*) Procedura civile (nozioni fondamentali).

5. Lingua inglese (facoltativa).

Traduzione dall'italiano.

6. Lingua tedesca (facoltativa).

Traduzione dall'italiano.

*Commissione per l'esame d'idoneità e di merito distinto.*

La Commissione esaminatrice è composta di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, di un funzionario superiore appartenente al ramo postale e di un professore di Università, scelti questi due ultimi dal ministro.

Presiede il consigliere di Stato.

PROGRAMMA TELEGRAFICO.

I.

**Materie per l'esame di idoneità**

1. Matematica:

*a*) Algebra elementare — Calcolo algebrico — Equazioni di primo grado a un'incognita — Sistemi di equazioni di primo grado a più incognite — Discussione delle formule risolutive — Equazioni di secondo grado a una incognita — Applicazione ai problemi di geometria.

*b*) Geometria piana e solida — Nozioni fondamentali — Triangolo quadrilatero, poligono, cerchio — Loro proprietà — Poliedri, cono, cilindro, sfera — Loro proprietà — Superficie e volume.

2. Fisica e chimica:

*a*) Fisica — Moto uniforme e vario — Forza — Equilibrio — Macchine semplici — Azione e reazione — Lavoro ed energia — Potenziale — Gravitazione — Elasticità — Statistica e dinamica dei fluidi — Moto oscillatorio — Moto ondulatorio — Propagazione del suono — Calore — Dilatazione dei solidi e dei liquidi — Fusione e solidificazione — Liquefazione e vaporizzazione — Macchine a vapore.

Elettricità e magnetismo — Azioni elettriche — Potenziale elettrico — Distribuzione dell'elettricità nei conduttori — Conduttori — Macchine elettriche — Dielettrici — Azioni magnetiche — Potenziale magnetico — Induzione magnetica — Magnetismo terrestre — Diverse specie di pile — Aggruppamento delle pile — Pila a scaglione — Leggi di Ohm e di Kirchhoff — Loro applicazioni — Elettrolisi — Accumulatori — Azioni elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Rocchetto di Ruhmkorff — Macchine dinamo-elettrich — Sistemi di misura — Misure delle grandezze elettriche — Metodi più generalmente adottati — Istrumenti adoperati.

*b*) Chimica — Fondamenti teorici — Nozioni sui corpi semplici e composti in ispecie di quelli che trovano applicazione nella telegrafia e nella telefonia.

Metodi di iniezioni per la conservazione dei legnami.

3. Telegrafia e telefonia:

*a*) Apparati telegrafici in uso nell'Amministrazione — Descrizione e funzionamento dei diversi organi — Protettori — Commutatori — Impianto degli uffici telegrafici — Apparecchi di traslazione — Sistemi di trasmissione duplex, triplex, quadruplex, multiplex.

*b*) Trasmettitori e ricevitori telefonici — Apparecchi di chiamata — Posta telefonica — Commutatori telefonici in uso per uffici di piccola, media e grande importanza.

Loro organi — Traslatori — Apparecchi di protezione.

*c*) Linee aeree, sotterranee e subacquee — Norme costruttive — Materiali adoperati — Loro costanti elettriche e meccaniche e metodi per misurarle — Protezione contro la induzione dovuta a linee vicine — Guasti nelle linee e nei cavi — Metodi per localizzarli.

II.

**Materie per l'esame di merito distinto**

(È consentito l'uso dei dizionari di lingue straniere).

1. Fisica e chimica.

Secondo il programma dell'esame d'idoneità.

2. Telegrafia e telefonia.

Secondo il programma dell'esame d'idoneità.

3. Matematiche (oltre quelle stabilite nel programma d'idoneità):

*a*) Trigonometria piana — Funzioni circolari — Relazioni fra le linee trigonometriche di uno stesso arco — Formule per l'addizione, la moltiplicazione e la divisione degli archi — Risoluzione dei triangoli.

Progressioni — Calcolo combinatorio — Potenza del binomio e del polinomio.

Numeri complessi, forma trigonometrica, rappresentazione geometrica, operazioni, formula di Noivres, applicazione alle equazioni binomie.

Determinanti: Proprietà principali, applicazione alla risoluzione dei sistemi di equazioni di primo grado.

*b*) Nozioni fondamentali di geometria anatitica — Coordinate cartesiane e polari nel piano — Rappresentazione dei luoghi geometrici — Equazione della retta — Equazioni canoniche delle curve di secondo grado.

*c*) Elementi di calcolo infinitesimale — Infiniti ed infinitesimi di diverso ordine — Concetto di funzioni di una o più variabili — Derivate — Differenziali — Regole di derivazione — Derivate delle funzioni più note — Concetto di integrale — Integrali immediati — Metodo di integrazione per sostituzione e per più parti — Calcolo di facili integrali.

4. Elettrotecnica generale:

*a*) Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua;

Teoria generale delle correnti alternative — Correnti polifasiche.

Alternatori — Trasformatori — Motori a corrente alternativa.

Illuminazione elettrica — Trasporti di energia.

*b*) Sistemi di misure elettriche e magnetiche.

Misure di correnti, di voltaggi di potenze.

Misure di piccole, medie e grandi resistenze.

Misure d capacità e di induttanze.

5. Lingua inglese (facoltativa).

Traduzione dall'italiano.

6. Lingua tedesca (facoltativa).

Traduzione dall'italiano.

*Commissione per l'esame di idoneità e di merito distinto.*

La Commissione esaminatrice è composta di un membro del Consiglio superiore dei servizi elettrici estraneo all'Amministrazione, di un funzionario superiore del ramo telegrafico e di un professore di Università, scelti dal ministro.

Presiede il membro del Consiglio superiore.

PROGRAMMA DI RAGIONERIA.

I.

**Materie per l'esame d'idoneità**

(È consentito l'uso dei codici e delle leggi).

1. Matematica:

Algebra elementare, comprese le equazioni di 2° gra — Progressioni.

Operazioni di algebra applicate alla ragioneria.

2. Ragioneria:

*a*) Azienda e amministrazioni economiche.

Soggetto delle aziende — Rapporti coi terzi — Patrimonio — Funzioni amministrative — Organi di amministrazione — Tipi diversi di aziende e di amministrazioni — Inventari — Preventivi — Controllo e vigilanza delle aziende — Registrazione dei fatti di gestione — Conti — Loro varie forme e classificazioni — Sistemi di registrazione — Metodi di scritture semplici, doppie, bilancianti — Rendimento di conti.

*b*) Azienda dello Stato.

Funzioni amministrative e organi di amministrazioni — Patrimonio — Stati di previsione dell'entrata e della spesa — Loro assestamento — Tabella esplicativa del bilancio — Organi e mezzi di controllo e di vigilanza sulle entrate, sulle spese e sul patrimonio — Metodi di scritture — Rendiconti dei contabili a danaro e di materia — Conto consuntivo del bilancio e del patrimonio.

3. Discipline giuridiche — Leggi e regolamenti:

*a*) Legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.

Regolamento speciale di contabilità dell'Amministrazione dell' 11 dicembre 1873, e successive modificazioni.

*b*) Diritto costituzionale ed amministrativo (identico al n. 2, lettera *a*) del programma dell'esame per la promozione a primo segretario per idoneità, carriera postale);

*c*) Codice civile (identico al n. 2, lettera *b*) del programma dell'esame di promozione per idoneità a primo segretario, carriera postale).

*d*) Economia politica (identico al n. 2, lettera *c*) del programma dell'esame d'idoneità a primo segretario, carriera postale).

*e*) Istituti che servono al commercio — Camere e borse di commercio — Loro funzionamento ed utilità.

Punti franchi — Magazzini generali — Loro scopo ed organizzazione — Vantaggi che ne derivano ai commercianti — Disposizioni del testo unico delle leggi doganali, 26 gennaio 1896, n. 20, che li riguardano.

Stanze di compensazione — Loro origine — Scopo — Utilità — Funzionamento.

Consolati — Loro influenza sul commercio, sulle industrie e sulla navigazione.

II.

**Materie per l'esame di merito distinto**

(È consentito l'uso dei Codici e delle leggi, e dei dizionari di lingue straniere).

1. Scienza delle finanze ed economia politica (secondo il programma postale per l'esame di merito).

2. Ragioneria (oltre il programma dell'esame d'idoneità).

*a*) Legislazione comparata in materia di bilanci — Criteri e principî sui quali si fondano le varie forme di scrittura complesse a metodo doppio (partita doppia, logismografia).

*b*) Aritmetica bancaria e commerciale.

3. Codice civile (identico al programma dell'esame d'idoneità a primo segretario, carriera postale), *Codice di commercio* (identico al n. 4, lettera *b*) del programma per l'esame di merito a primo segretario, carriera postale) e *Procedura civile* (nozioni fondamentali).

4. Diritto costituzionale e amministrativo.

5. Lingua inglese (facoltativa).

Traduzione dall'italiano.

6. Lingua tedesca (facoltativa).

Traduzione dall'italiano.

*Commissione per l'esame d'idoneità e di merito distinto.*

La Commissione esaminatrice è composta di un consigliere della Corte dei conti, designato dalla presidenza della Corte stessa, del direttore capo della ragioneria centrale del Ministero, e di un professore di Università, scelto dal ministro.

Presiede il consigliere della Corte dei conti.

## *B*) Esami per il passaggio a segretario a L. 1500.

PROGRAMMA POSTALE.

(È consentito l'uso dei Codici e delle leggi e dei dizionari di lingue straniere).

1. Italiano:

Composizione.

2. Leggi e regolamenti postali.

Principali disposizioni organiche dell'Amministrazione.

Testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e relativo regolamento, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

Regolamento speciale di contabilità per le poste, dell' 11 dicembre 1873, e successive modificazioni.

Legge 27 maggio 1875 sulle Casse di risparmio postali, e leggi connesse.

Convenzioni internazionali postali.

Legge 22 aprile 1893, n. 195, che approva le Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi, ed ulteriori eventuali modificazioni.

3. Matematica:

Aritmetica pratica — Algebra elementare fino alle equazioni di secondo grado — Progressioni — Logaritmi — Loro applicazione alle regole d'interesse e di annualità.

4. Discipline giuridiche:

Diritto costituzionale: Statuto fondamentale del Regno — I poteri dello Stato nella Monarchia rappresentativa.

Diritto amministrativo: Amministrazione generale dello Stato — Leggi sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti — Amministrazioni locali.

5. Legge sulla contabilità generale dello Stato:

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Norme principali che regolano l'amministrazione dei beni mobili ed immobili dello Stato.

Anno finanziario — Formazione dei bilanci — Bilancio di previsione — Assestamento del bilancio — Rendiconto generale consuntivo.

Contratti e servizi ad economia.

Uffici di ragioneria (generale, centrali e provinciali) — Tesorerie — Vaglia del tesoro.

Agenti dell'Amministrazione che maneggiano denaro dello Stato — Cauzioni — Servizio di controllo.

Entrate e spese dello Stato — Degli ordinatori delle spese e modi di pagarle — Diverse specie di mandati — Spese fisse.

Responsabilità degli ufficiali pubblici — Conti giudiziali.

6. Geografia:

Europa: Regioni in cui è ripartita l'Europa — Situazione, confini e dimensioni, descrizione delle coste, orografia, idrografia (fiumi, laghi, canali) di ciascuna regione.

Stati compresi in ciascuna regione.

Popolazione, lingua, religione, ordinamento politico ed amministrativo e città principali di ogni Stato.

Produzioni e industrie principali, commercio, importazione ed esportazione — Principali centri industriali e commerciali, possedimenti e colonie di ogni singolo Stato.

Asia, Africa, America, Oceania: Situazione, confini, dimensioni, litorali, orografia e idrografia di ciascun continente.

Divisioni territoriali — Popolazioni — Prodotti naturali — Principali centri ed arterie commerciali — Colonie europee, loro costituzione politica ed importanza economica.

Geografia delle comunicazioni: Ferrovie italiane e collegamento con le linee estere — Principali linee ferroviarie europee ed extraeuropee — Principali servizi marittimi mediterranei.

7. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano.

8. Lingua inglese (facoltativa):

Traduzione dall'italiano.

9. Lingua tedesca (facoltativa):

Traduzione dall'italiano.

10. Calligrafia:

Si giudica sul lavoro di francese.

*Commissione esaminatrice.*

La Commissione esaminatrice è composta di due funzionari superiori, appartenenti al ramo postale, e di un professore di liceo, ed è presieduta dal funzionario più anziano. I commissari sono scelti dal ministro.

PROGRAMMA TELEGRAFICO.

(È consentito l'uso dei dizionari di lingue straniere).

1. Italiano:

Composizione.

2. Matematica:

Algebra: Calcolo algebrico — Equazioni di primo grado ad una o più incognite — Equazioni di secondo grado — Progressioni — Logaritmi e loro applicazione alle regole d'interesse e di annualità.

Geometria piana: Triangolo, quadrilatero, poligono, cerchio — Loro proprietà e misure.

Geometria solida: Piramide, prisma, cono, cilindro, sfera — Loro proprietà e misure — Solidi di rivoluzione.

3. Fisica e chimica:

Secondo i programmi liceali.

4. Telegrafia e telefonia:

Descrizione degli apparati Morse, Hughes, Wheatstone, Baudot — Apparati accessorî — Traslazioni — Trasmettitori e ricevitori telefonici — Poste telefoniche in uso presso l'Amministrazione — Cenni sulle line telegrafiche e telefoniche aeree, sotterranee e subacquee — Materiali relativi e loro principali requisiti.

5. Disegno:

Soluzione grafica di problemi geometrici — Proiezioni ortogonali con o senza riduzione di scala.

6. Geografia:

Geografia matematica, fisica, politica, economica della terra in generale, dell'Europa in particolare.

7. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano.

8. Lingua inglese (facoltativa):

Traduzione dall'italiano.

9. Lingua tedesca (facoltativa):

Traduzione dall'italiano.

10. Calligrafia:

Si giudica sul lavoro di francese.

*Commissione esaminatrice.*

La Commissione esaminatrice è composta di due funzionari superiori del ramo telegrafico e di un professore d'Istituto tecnico, ed è presieduta dal funzionario più anziano. I commissari sono scelti dal ministro.

PROGRAMMA DI RAGIONERIA.

(È consentito l'uso dei Codici, delle leggi e dei dizionari di lingue straniere).

1. Italiano:

Composizione.

2. Leggi e regolamenti:

Legge del 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Regolamento speciale di contabilità dell'Amministrazione, dell'11 dicembre 1873 (modificato).

3. Computisteria:

*a*) Operazioni per contanti ed a termine — Sistema monetario italiano e dei principali Stati — Interesse semplice — Sconto commerciale e razionale — Cambio diretto e indiretto — Titoli di credito che si emettono dalle varie aziende pubbliche e private per il movimento di fondi.

*b*) Acquisto o cessione di titoli di credito pubblico e privato.

*c*) Conti correnti ad interesse — Loro assestamento.

*d*) Nozioni generali sull'organizzazione e sul funzionamento delle aziende ed amministrazioni economiche.

4. Matematica:

Algebra elementare, comprese le equazioni di secondo grado — Progressioni — Logaritmi e loro applicazione alle regole d'interesse e di annualità.

5. Discipline giuridiche:

Diritto costituzionale: Statuto fondamentale del Regno — Poteri dello Stato nella Monarchia rappresentativa.

Diritto amministrativo: Amministrazione generale dello Stato — Organi esecutivi e consultivi dello Stato — Amministrazioni locali — Contenzioso amministrativo.

6. Scienze sociali:

Economia politica — Principî generali — Moneta — Circolazione — Credito — Banche — Storia delle imposte — Distinzione di esse.

Statistica: Suo scopo ed utilità.

7. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano.

8. Lingua inglese (facoltativa):

Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario.

9. Lingua tedesca (facoltativa):

Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario.

10. Calligrafia:

Si giudica sul lavoro di francese.

*Commissione esaminatrice.*

La Commissione esaminatrice è composta di due funzionari superiori del ramo di ragioneria e di un professore d'Istituto tecnico, ed è presieduta dal funzionario più anziano. I commissari sono scelti dal ministro.

## C) Esami per la promozione a capo d'ufficio a L. 3000.

PROGRAMMA POSTALE.

I.

**Materie per l'esame di idoneità**

(È consentito l'uso dei Codici e delle leggi e del dizionario francese).

1. Servizio postale:

Rapporto su casi pratici di servizio postale in materia amministrativa e contabile.

2. Materie giuridico-amministrative:

*Codice civile:* Della patria potestà — Della minore età, della tutela e della emancipazione — Della maggiore età, interdizione ed inabilitazione — Delle successioni — Delle obbligazioni e dei contratti — Contratto di Società — Mandato — Deposito e sequestro.

*Codice di commercio:* Diverse forme di società commerciali — Cambiale ed assegno bancario — Requisiti essenziali della cambiale — Girata — Accettazione — Avallo — Scadenza — Pagamento — Protesto — Azione cambiaria.

*Contabilità generale dello Stato:* Contratti e servizi ad economia (incanti) — Procedimenti delle aste — Stipulazione dei contratti — Approvazione, esecuzione, collaudo — Ufficio di ragioneria (ragioneria generale, ragionerie centrali e provinciali) — Tesorerie — Vaglia del tesoro — Entrate e spese dello Stato — Degli ordinatori delle spese e modi di pagarle — Diverse specie di mandati — Spese fisse — Responsabilità degli agenti contabili — Cauzioni — Conti giudiziali.

3. Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi e decimali — Frazioni — Regola del tre e sue applicazioni.

4. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano.

II.

**Materie per l'esame di merito distinto**

(È consentito l'uso dei Codici e delle leggi e dei dizionari di lingue straniere).

1. Legislazione postale e servizio postale:

a) Leggi postali interne e internazionali.

b) Quistioni su casi pratici di servizio postale in materia amministrativa e contabile.

2. Economia politica:

Nozioni sommarie.

3. Materie giuridico-amministrative (secondo il programma per l'esame d'idoneità).

4. Aritmetica (secondo il programma per l'esame d'idoneità).

5. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano.

6. Lingua inglese (facoltativa):

Traduzione dall'italiano.

7. Lingua tedesca (facoltativa):

Traduzione dall'italiano.

*Commissione per l'esame di idoneità e di merito distinto.*

La Commissione esaminatrice è composta di un capo divisione presidente, e di due capi sezione, tutti appartenenti al ramo postale e scelti dal ministro.

PROGRAMMA TELEGRAFICO.

I.

**Materie per l'esame d'idoneità**

(È consentito l'uso del dizionario francese).

1. Servizio telegrafico:

Rapporto su casi pratici di servizio telegrafico.

2. Fisica e chimica:

Elementi di fisica e chimica che hanno attinenza con la telegrafia e con la telefonia.

Moto — Forza — Macchine semplici — Magneti — Bussole — Elettricità statica — Condensatori — Pile e loro costanti — Effetti fisici e chimici della corrente — Resistenza dei conduttori — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Ponte di Wheatstone.

Leggi delle combinazioni chimiche — Metalli principali: ferro, rame, piombo, zinco, platino, mercurio — Principali acidi e sali.

3. Telegrafia e telefonia:

Telegrafia: Descrizione sommaria degli apparati Morse, Hughes, Wheatstone, Baudot — Apparati accessorî — Traslazioni — Impianti interni degli uffici — Guasti e modi di determinarli.

Telefonia: Trasmettitori — Ricevitori — Poste telefoniche in uso presso l'Amministrazione.

4. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano.

II.

**Materie per l'esame di merito distinto**

(È consentito l'uso dei dizionari di lingue straniere).

1. Servizio telegrafico:

Rapporto su casi pratici di servizio telegrafico.

2. Fisica e chimica (secondo il programma dell'idoneità).

3. Elettricità e magnetismo:

Azioni elettriche — Potenziale elettrico — Condensatori e loro aggruppamento — Azioni magnetiche — Potenziale magnetico — Magnetismo terrestre — Pile — Loro aggruppamento — Principî di Kirchhoff — Nozioni elementari sulle dinamo e sui motori — Unità di misure elettriche — Misura delle resistenze elettriche, delle intensità di corrente e delle differenze di potenziale.

4. Telegrafia e telefonia:

Descrizione particolareggiata degli apparati Morse, Hughes, Wheatstone — Protettori — Commutatori — Relais — Sistemi di trasmissione duplice e triplice — Trasmettitori e ricevitori telefonici — Tipi più noti — Commutatori telefonici per uffici di piccola e media importanza in uso nell'Amministrazione — Loro organi — Traslatori — Protettori — Cenni sulle linee aeree, sotterranee e subacquee — Guasti più comuni nelle linee aeree — Metodi per localizzarli.

5. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano.

6. Lingua inglese (facoltativa):

Traduzione dall'italiano.

7. Lingua tedesca (facoltativa):

Traduzione dall'italiano.

*Commissione per l'esame d'idoneità e di merito distinto.*

È composta di un capo divisione, presidente, e di due capi di sezione. I commissari appartengono al ramo telegrafico e sono scelti dal ministro.

## D) Esame per la promozione ad ufficiale a L. 1200.

PROGRAMMA POSTALE.

1. Italiano:

Composizione.

2. Materie di servizio:

Attribuzioni dell'Amministrazione delle poste — Norme generali intorno alla privativa, al trasporto delle corrispondenze ed alla inviolabilità del segreto epistolare — Scopo della franchigia — Esenzioni e riduzioni delle tasse postali — Norme generali intorno al trattamento delle corrispondenze — Cenno sommario su ciascuno dei servizi (vaglia, risparmi, titoli postali di credito, riscossioni per conto di terzi, associazioni ai giornali, pacchi e libretti di riconoscimento).

3. Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi e decimali — Frazioni ordinarie — Sistema metrico decimale — Numeri complessi — Regola del tre semplice e composta — Regola di ripartizione — Regola dei miscugli — Regola d'interesse semplice e composto — Regola di sconto.

4. Geografia:

La terra in generale: Situazione, confini e superficie di ciascun continente — Breve descrizione delle coste; porti più importanti per gli scambi mondiali — Orografia, idrografia — Divisioni politiche — Popolazione — Prodotti principali — Principali centri di attività di ciascun continente.

L'Italia in particolare: Situazione, limiti e dimensioni — Descrizione delle coste — Isole e arcipelaghi — Orografia (monti e vulcani) — Valichi alpini ed appenninici — Idrografia (fiumi, laghi, canali) — Clima.

Popolazione — Ordinamento politico, amministrativo e giudiziario — Circoscrizione amministrativa — Città principali — Territori italiani soggetti a Stati stranieri.

Produzioni ed industrie principali — Commercio, importazione ed esportazione — Comunicazioni (ferrovie interne e collegamento con le linee degli Stati limitrofi) — Navigazione interna — Principali servizi marittimi mediterranei — Possedimenti e protettorati italiani.

5. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario.

6. Lingua inglese (facoltativa):

Traduzione dall'inglese, senza dizionario.

7. Lingua tedesca (facoltativa):

Traduzione dal tedesco, senza dizionario,

8. Calligrafia.

Si giudica sul lavoro di francese.

*Commissione esaminatrice.*

La Commissione esaminatrice è composta di un capo divisione, presidente, e di due funzionari con grado non inferiore a primo segretario. I commissari appartengono al ramo postale, e sono scelti dal ministro.

PROGRAMMA TELEGRAFICO.

1. Italiano.

Composizione.

2. Aritmetica.

Operazioni sui numeri interi e decimali — Frazioni ordinarie — Sistema metrico decimale — Numeri complessi — Regola del tre semplice e composta — Regola di ripartizione — Regola dei miscugli — Regola d'interesse semplice e composto — Regola di sconto.

3. Fisica e chimica — Telegrafia e telefonia:

Moto — Forze — Macchine semplici.

Magneti — Bussole — Pile — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Effetti della corrente — Elettromagneti — Accumulatori.

Leggi delle combinazioni chimiche.

Principali metalli: ferro, rame, zinco, piombo, platino, mercurio — Principali acidi e sali.

Apparato Morse — Descrizione ed ufficio delle diverse parti — Cenni generali sugli altri apparati in uso nell'Amministrazione — Comunicazioni interne d'ufficio, capolinea o intermedio — Traslazione Hipp — Circuiti a corrente continua — Maneggio dell'apparato Morse.

Trasmettitori — Ricevitori — Poste telefoniche in uso presso l'Amministrazione.

4. Geografia:

La terra in generale, l'Italia in particolare.

5. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario.

6. Lingua inglese (facoltativa):

Traduzione dall'inglese, senza dizionario.

7. Lingua tedesca (facoltativa):

Traduzione dal tedesco, senza dizionario.

8. Calligrafia:

Si giudica sul lavoro di francese.

*Commissione esaminatrice.*

La Commissione esaminatrice è composta di un capo divisione, presidente, e di due funzionari con grado di capo sezione o di primo segretario. I commissari appartengono al ramo telegrafico e sono scelti dal ministro.

## *E*) Esame per il posto di ausiliaria a L. 1200.

1. Italiano:

Composizione.

2. Servizio:

Apparato Morse — Descrizione ed ufficio delle diverse parti — Pila italiana — Nozioni sommarie e generali sui servizi dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

3. Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi e decimali — Frazioni ordinarie — Sistema metrico — Regola del tre semplice e composta — Regola di ripartizione — Regola dei miscugli — Regola d'interesse — Sconto.

4. Geografia:

La terra in generale, l'Italia in particolare.

5. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario.

6. Lingua inglese (facoltativa):

Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario.

7. Lingua tedesca (facoltativa):

Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario.

8. Calligrafia:

Si giudica sul lavoro di francese.

9. Le concorrenti debbono inoltre, mediante un esperimento pratico, dimostrare di sapere usare l'apparato telegrafico Morse.

*Commissione esaminatrice.*

La Commissione esaminatrice è composta di tre funzionari dell'Amministrazione, scelti dal ministro; il più anziano assume la presidenza.

## *F*) Esame per il posto di ufficiale d'ordine a L. 1200.

1. Italiano:

Composizione.

2. Servizio:

Nozioni sommarie e generali sui servizi dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

3. Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi e decimali — Frazioni ordinarie — Regola del tre con applicazione a problemi elementari.

4. Geografia:

L'Europa in generale, l'Italia in particolare.

5. Lingua francese:

Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario.

6. Lingua inglese (facoltativa):

Traduzione dall'inglese, col sussidio del dizionario.

7. Lingua tedesca (facoltativa):

Traduzione dal tedesco, col sussidio del dizionario.

8. Calligrafia:

Si giudica sul lavoro di francese.

9. I concorrenti debbono inoltre, mediante un esperimento pratico, dimostrare di conoscere il maneggio dell'apparato Morse.

*Commissione esaminatrice.*

La Commissione esaminatrice si compone di tre funzionari dell'Amministrazione, con grado non inferiore a primo segretario, scelti dal ministro; il più elevato in grado od il più anziano assume la presidenza

*G)* Esame per la promozione a capo meccanico.

1. Lavoro manuale:

Saggio pratico dal quale risulti la capacità nel candidato di saper lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per gli apparati telegrafici e telefonici.

Il saggio consiste nella costruzione di un pezzo di apparato, del quale si dà il campione. Il tempo è fissato dalla Commissione. Nel giudizio si terrà conto della perfezione del lavoro e del minor tempo impiegato nell'eseguirlo. Tale saggio precede le altre prove, alle quali il candidato è ammesso solo se riporta la idoneità in esso.

2. Meccanica, fisica, chimica e metallurgia:

*a)* Meccanica: Moto — Forza — Equilibrio — Macchine semplici — Lavoro meccanico — Trasformazione del movimento — Eccentrici — Ingranaggi cilindrici e conici — Volante — Regolatore — Macchine, utensili in uso nelle officine meccaniche.

*b)* Fisica e chimica: In quanto hanno attinenza con la telegrafia e con la telefonia

Calore: Termometria, fusione, evaporazione.

Ottica: Riflessione e rifrazione della luce, specchi, lenti.

Magnetismo: Magneti — Magnetismo terrestre — Bussole.

Elettrostatica: Macchine elettriche — Condensatori.

Elettrodinamica: Pile — Costanti delle pile — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Effetti della corrente — Elettromagneti — Accumulatori.

Misurazione delle resistenze elettriche — Uso del voltametro e dell'amperometro.

Leggi delle combinazioni chimiche — Principali metalli: ferro, rame, zinco, piombo, platino, mercurio — Principali acidi e sali.

*c)* Elementi di metallurgia: Metalli e leghe metalliche — Ferro ed acciaio — Tempera — Ricottura — Bronzo — Ottone — Packfong — Saldature — Bagni per pulire ed imbiancare i metalli e le leghe — Vernice per metalli — Galvanoplastica.

3. Telegrafia e telefonia.

Apparati telegrafici in uso nell'Amministrazione — Descrizione particolareggiata e funzionamento dei diversi organi — Apparati accessori — Circuiti — Trasmettitori e ricevitori telefonici — Poste telefoniche — Apparati accessori.

4. Disegno di macchine.

Proiezioni di organi di apparati telegrafici o telefonici con o senza riduzione di scala — Sezioni — Ingranaggi cilindrici e conici.

5. Lingua francese.

Traduzione dal francese, col sussidio del dizionario.

*Commissione esaminatrice.*

La Commissione esaminatrice si compone di tre funzionari dell'Amministrazione, con grado non inferiore a primo segretario, scelti dal ministro; il più elevato in grado o il più anziano ne assume la presidenza.

*H)* Esame per il posto di meccanico a L. 2000.

1. Lavoro manuale.

Saggio pratico dal quale risulti che il candidato abbia la capacità di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per gli apparati telegrafici e telefonici.

Il saggio consiste nella costruzione di un pezzo d'apparato, del quale si dà il campione. Il tempo è fissato dalla Commissione. Nel giudizio si terrà conto del lavoro e del minor tempo impiegato nell'eseguirlo. Il saggio pratico precede le altre prove, alle quali il candidato è ammesso solo se riporta l'idoneità in esso.

2. Matematica.

*a)* Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e decimali — Frazioni — Regola del tre semplice e composta — Sistema metrico decimale.

*b)* Geometria piana e solida: Principali figure geometriche, loro costruzione e misura.

3. Telegrafia e telefonia.

Telegrafia: Conoscenza degli apparati Morse, Hughes, Wheatstone e Baudot — Descrizione e funzionamento dei diversi organi — Apparati accessori — Circuiti.

Telefonia: Trasmettitori — Ricevitori — Poste telefoniche in uso presso l'Amministrazione.

4. Disegno di macchine:

Proiezioni ortogonali di un organo di apparato telegrafico o telefonico, con o senza variazioni di scala.

5. Lingua francese (facoltativa):

Traduzione dal francese, col sussidio del dizionario.

*Commissione esaminatrice.*

La Commissione esaminatrice è composta di tre funzionari dell'Amministrazione, con grado non inferiore a primo segretario, scelti dal ministro; il più elevato in grado od il più anziano assume la presidenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro delle poste e dei telegrafi*
SCHANZER.

---

*Il numero 318 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il ricorso pervenuto al Ministero dei lavori pubblici in data 3 giugno 1903 con cui il comune di San Clemente chiede di essere escluso dal novero degli enti tenuti a concorrere nelle spese per il porto di Rimini a norma del R. decreto 11 ottobre 1888, n. 5820, in considerazione del fatto che esso contribuisce già nelle spese per il porto di Cattolica, col quale afferma di avere più attive e dirette relazioni che non abbia con lo scalo riminese;

Considerato che non sia a priori da escludere che un Comune possa ritrarre sensibili vantaggi, non solo da un porto, ma anche da due porti esistenti nella stessa Provincia e che non possa quindi adottarsi una massima generale per tutti i casi, ma si debba invece, a termini dell'art. 8 della legge portuale 2 aprile 1885 n. 3095 e dell'art. 8 del relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713, esaminare caso per caso se il Comune chiamato a concorrere nelle spese di conservazione e di miglioramento di due porti, ritragga dai medesimi effettivi e valutabili vantaggi, e se di essi si serva per una rilevante esportazione dei propri prodotti agricoli ed industriali, e per la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei suoi abitanti;

Considerato che dagli atti prodotti dal comune di San Clemente risulta che non esistono dati statistici relativi alla importazione ed alla esportazione dei prodotti agricoli ed industriali per il porto di Rimini, e che il commercio del Comune stesso con quel porto è così povero che sfugge a qualsiasi constatazione ufficiale;

Ritenuto pertanto che il comune di San Clemente non ha effettivamente per il porto di Rimini un interesse valutabile a termini dell'art. 8 del regolamento

portuale 26 settembre 1904, n. 713, e che però il ricorso stesso è meritevole di accoglimento;

Ritenuta quindi la necessità di riformare l'elenco degli enti interessati al porto di Rimini, escludendone il detto comune di San Clemente, e ripartendo la quota ad esso spettante fra gli altri enti tenuti a concorrere pel porto stesso;

Visto tale elenco all'uopo riformato in data 10 luglio 1907 dall'ufficio del genio civile di Forlì;

Ritenuto che avverso detto elenco hanno interposto ricorso il comune di San Giovanni in Marignano, il comune di Mondaino, e collettivamente i comuni di Saludecio, Montefiorito, Gemmano e Montegridolfo, per ottenere la loro esclusione dall'elenco stesso, fondandosi sulla circostanza che essi concorrono già nelle spese per il porto di Cattolica e che nessun vantaggio ritraggono dalla scalo riminese;

Ritenuto che sebbene dall'istruttoria compiuta sui precitati ricorsi non sia risultato in modo preciso quanto sia l'interesse diretto che i Comuni ricorrenti hanno per il traffico del porto di Rimini, pure è indubitato che essi rimangono nella sfera d'efficenza del porto stesso, ed indirettamente e per via di ripercussione ne ricavano vantaggio; onde al pari di tutti gli altri Comuni compresi nell'elenco debbono essere chiamati a concorrere nella relativa spesa;

Viste le leggi 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) sui porti, spiaggie e fari, e 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico) sul Consiglio di Stato;

Uditi il Consiglio superiore di marina, il Consiglio del commercio, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accolto il ricorso del comune di San Clemente per essere escluso dal novero degli enti interessati al porto di Rimini.

Art. 2.

È approvato il nuovo elenco 10 luglio 1907 degli enti tenuti a concorrere nelle spese per opere nel porto stesso, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente con le rispettive aliquote di contributo nello elenco stesso indicate, e sono respinti i ricorsi 31 gennaio, 14 e 28 febbraio 1908 prodotti avverso tale elenco dai su mentovati comuni di San Giovanni in Marignano, Mondaino, Saludecio, Montefiorito, Gemmano e Montegridolfo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

## CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

*Provincia di Forlì* — *Ufficio di Forlì*

**Opere marittime — Porto di Rimini**

Elenco degli enti chiamati a concorrere nelle spese del porto di Rimini con le quote a ciascuno assegnate.

| N. d'ordine | Provincie e Comuni interessati | Quote risultanti in seguito alla esclusione del comune di San Clemente |
|---|---|---|
| | *Provincia di Forlì* | 1,000,000 |
| 1 | Rimini | 543,350 |
| 2 | Coriano | 41,768 |
| 3 | Gemmano | 10,989 |
| 4 | Misano in Villa Vittoria | 25,851 |
| 5 | Mondaino | 9,167 |
| 6 | Monte Colombo | 10,934 |
| 7 | Montefiorito | 13,763 |
| 8 | Montescudo | 17,183 |
| 9 | Montegridolfo | 5,480 |
| 10 | Morciano | 13,358 |
| 11 | Poggio Berni | 13,260 |
| 12 | Saludecio | 27,683 |
| 13 | San Giovanni in Marignano | 48,725 |
| 14 | Sant'Arcangelo | 101,856 |
| 15 | Scorticata | 5,547 |
| 16 | Verucchio | 27,462 |
| 17 | Maiolo | 4,370 |
| 18 | Pennabilli | 12,181 |
| 19 | Sant'Agata Feltria | 19,696 |
| 20 | San Leo | 22,020 |
| 21 | Scavolino | 3,352 |
| 22 | Talamello | 23,055 |
| | Sommano | 1,000,000 |

Forlì, 10 luglio 1907.

*Per l'ingegnere capo*
NICCOLÒ SALVINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro dei lavori pubblici*
BERTOLINI.

*Il numero 368 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie

approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti 26 marzo 1903, n. 164, 24 marzo 1904, n. 177, 29 agosto 1904, n. 500, 15 giugno 1905, n. 444, concernenti la dichiarazione delle zone malariche nel territorio della provincia di Salerno;

Visto il rapporto col quale il prefetto della provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la modificazione di alcune zone malariche approvate coi su citati Nostri decreti;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione delle zone malariche delimitate nel territorio di taluni comuni della provincia di Salerno viene modificata ad ogni effetto di legge e di regolamento come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI,

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*ELENCO contenente la modificazione di talune zone malariche esistenti in provincia di Salerno.*

1. Comune di Montecorvino Rovella.

In luogo dell'unica zona malarica delimitata col R. decreto 26 marzo 1903, n. 164, vengono delimitate due zone malariche, che risultano così circoscritte:

Prima zona malarica. Questa zona è limitata:

a nord e ad est, dal confine settentrionale della proprietà dei fratelli Pizzuti, dalla via privata, che mena alle case di Iacuzio Amalia, dalla rotabile stazione di Bellizzi-Montecorvino, dalla via che segna il confine settentrionale dei fondi, in contrada Piscine, Tommarese e San Giovanni, di Vernieri Alfonso e Raffaele fu Giuseppe, di Cianni Angelo, di Avallone Maria maritata Bassi, di Farina Matteo, di Giudice Mattei Vincenzo, Pietro e fratelli fino alla via Serroni; poscia da questa via per breve tratto, nonchè dal viottolo posto a sud dei fondi di Belelli Giulia maritata Maiuri, di Capone Marianna maritata Castaldi e di Santoro Francesco;

a sud-est, dal fiume Tusciano;

ad ovest ed a nord-ovest, dal torrente Lama e dal territorio di Montecorvino Pugliano.

Seconda zona malarica. Questa zona malarica posta lungo il fiume Tusciano, è limitata:

a nord, dalla via che trovasi a sud ed est della proprietà di Maiorini Carmine fu Vincenzo in contrada San Lorenzo;

ad ovest, dal torente Cornea e dal fiume Tusciano;

a sud, dalla via che limita i fondi in contrada Pianella di Masucci Rosina ved. Sorgente, di Sorgente Francesco e Giuseppe, e di Meo Andrea, del Capitolo di San Pietro e di Consiglio Pio;

Ad ovest: dai confini occidentali dei fondi di detto Consiglio, di Maglietta conte Egidio, di Sparano Martino, di Ciacci Nicola fu Michele, di Bassi e della Parrocchia dello Spirito Santo, posti in contrada San Lorenzo.

2. Comune di Salerno.

A modifica del R. decreto 26 marzo 1903, n. 164, col quale venivano nel territorio del comune di Salerno delimitate tre distinte zone malariche, la circoscrizione della seconda zona malarica viene modificata e la sua delimitazione resta perciò delimitata come segue:

Seconda zona malarica. Questa zona posta lungo il torrente Guazzariello, resta limitata come segue:

A nord: dalla strada rotabile Pastena San Bernardino e dalla proprietà di Pastore Carmine ed Aniello fu Giovanni.

Ad est: da una linea a mezza costa, che attraversa la proprietà di Petrone, di Avallone Vincenzo, di De Concilio Giuseppe, di De Crescenzo Giuseppe, di Galderisi Pietro.

A sud: da una stradetta vicinale, che divide la proprietà di Galderisi da quelle di Sammartino Antonio e di De Concilio Maria Giuseppa.

Ad ovest: dalla rotabile suddetta.

3, 4, 5. Comuni di Castellabate, Morigerati e San Rufo.

Dall'elenco delle zone malariche della provincia di Salerno, delimitate coi RR. decreti 24 marzo 1904, n. 177 e 29 agosto 1904, numero 500, vengono tolte le zone malariche dei Comuni su cennati, il cui territorio deve perciò ritenersi immune da malaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro dell'interno*
GIOLITTI.

---

*Il numero 369 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti 8 marzo 1903, n. 201, 28 gennaio 1904, n. 29, e 18 gennaio 1906, n. 50, concernenti la dichiarazione delle zone malariche nel territorio della provincia di Ferrara;

Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di una nuova zona malarica nel territorio del comune di Copparo;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Viene dichiarata zona malarica ad ogni effetto di legge e di regolamento la porzione di territorio del

comune di Copparo distinta come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

*ELENCO contenente la delimitazione di una nuova zona malarica nel territorio del comune di Copparo in provincia di Ferrara.*

Comune di Copparo

Oltre la zona malarica delimitata col R. decreto 8 marzo 1903, n. 201, nel territorio del suddetto Comune viene designata una nuova zona malarica che comprende la frazione Serravalle e che risulta così circoscritta:

a nord, la sponda destra del Po Grande e del Po di Goro;

a sud, lo scolo consorziale denominato Canal Bianco;

ad est, la strada campestre presso la cascina Gabanin in direzione del Cippo marmoreo, n. 84, dell'argine demaniale di Po;

ad ovest, la strada comunale detta Trombona in località Galvana con estremi, lo scalo in Po Grande della Società Bonifica ferrarese e il ponte di Barzan sul Canal Bianco

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro dell'interno*
GIOLITTI.

---

*Il numero 370 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto il Nostro decreto 1° agosto 1904, n. 476, concernente la dichiarazione delle zone malariche nel territorio della provincia di Como;

Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la modificazione della zona malarica delimitata nel comune di Capiate col su citato Nostro decreto;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La zona malarica delimitata nel territorio del comune di Capiate col Nostro decreto 1° agosto 1904, n. 476, viene modificata ad ogni effetto di legge e di regolamento come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*ELENCO contenente la modificazione della zona malarica esistente nel territorio del comune di Capiate in provincia di Como.*

1. Comune di Capiate.:

A modifica del R. decreto 1° agosto 1904, n. 476, la zona malarica delimitata nel territorio del Comune su cennato (n. 8 dell'annesso elenco) viene modificata per quanto riguarda il confine ovest di detta zona, nel seguente modo:

*b)* ad ovest, la stessa linea ferroviaria fino al confine con Airuno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro dell'interno*
GIOLITTI.

---

*Il numero 371 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di unificare le norme relative alla misura delle indennità di missione a favore degli ispettori dei servizi tecnici dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio e degl'impiegati dell'Amministrazione centrale stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ispettori dei servizi tecnici dell'Amministrazione centrale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio contemplati nelle leggi 30 giugno 1908, n. 304, e 2 luglio 1908, n. 353, ed agli altri impiegati dell'Amministrazione centrale stessa, sono dovute, nei casi di missione nel Regno, le seguenti indennità:

*a)* il rimborso della spesa del viaggio in ferrovia di 1ª classe, per tutti gli ispettori e per gli impiegati provvisti di stipendio non inferiore a L. 6,000, annue ed in 2ª classe per gli altri impiegati, accresciuto di un decimo con l norme ed i criteri di cui al Regio decreto 23 maggio 1907, n. 428;

*b*) il rimborso del prezzo di un posto di 1ª classe sui piroscafi, dedottone il ribasso di prezzo consentito dalle convenzioni a favore degli impiegati;

*c*) centesimi 30 per ogni chilometro sulle vie ordinarie;

*d*) una indennità giornaliera di L. 18 per gli impiegati con stipendio annuo di L. 8,000 o più, di L. 15 per gli impiegati con stipendio annuo da L. 6,000 a meno di L. 8,000, di L. 12 per gli impiegati con stipendio annuo da L. 4,000 a meno di L. 6,000, di L. 10 per tutti gli altri impiegati.

Art. 2.

Al personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sono dovute, quando vada per servizio fuori della sua residenza, le seguenti indennità:

*a*) il rimborso della spesa del viaggio in ferrovia in 3ª classe accresciuto d'un decimo con le norme ed i criteri di cui al R. decreto 23 maggio 1907, n. 428;

*b*) il rimborso del prezzo di un posto di 2ª classe sui piroscafi, dedottone il ribasso di prezzo consentito dalle convenzioni a favore degli impiegati;

*c*) centesimi 30 per ogni chilometro sulle vie ordinarie;

*d*) l'indennità giornaliera di L. 7.

Art. 3.

L'indennità giornaliera è corrisposta per tutta la durata delle missioni, compreso il giorno della partenza e quello del ritorno.

La diaria si calcola solo a metà quando l'impiegato ritorni in residenza nel medesimo giorno.

Se la missione si prolunga oltre un mese, il ministro determinerà se e quale riduzione si deve apportare alla indennità da corrispondere pel tempo successivo.

Art. 4.

Quando sussistano eccezionali circostanze potrà essere corrisposto un supplemento alla indennità stabilita agli articoli precedenti. In tali casi la misura della indennità totale giornaliera da assegnare, la quale non potrà eccedere quella della classe superiore dovrà essere previamente determinata per iscritto dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5.

Le indennità da accordarsi per le missioni all'estero, sono determinate di volta in volta dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e saranno contenute tra un minimo di L. 30 ed un massimo di L. 50 al giorno.

Art. 6.

È abrogata ogni diversa disposizione attualmente vigente per i funzionari di cui nel presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il 1º luglio 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 20 giugno 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Spezia* (*Genova*).**

SIRE!

Il commissario straordinario di Spezia attende ad una rigorosa inchiesta sulla situazione economica finanziaria del Comune e sul funzionamento dei servizi pubblici gestiti in economia, allo scopo di accertare e vagliare le cause del disavanzo e adottare i provvedimenti necessari, sia per eliminarlo sia per fronteggiare il fabbisogno di importanti opere pubbliche in corso.

Deve egli, inoltre, riordinare le officine dei servizi municipalizzati e riscuotere i proventi arretrati dei servizi stessi; eliminare gli inconvenienti constatati nella riscossione del dazio consumo; rivedere, modificare e adottare vari regolamenti organici; sistemare gli uffici e specialmente l'archivio.

Essendo all'uopo insufficiente il periodo normale della straordinaria gestione, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Spezia, in provincia di Genova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Spezia, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

REGNO D'ITALIA

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Direzione Generale della Sanità Pubblica

### Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 24, dal 7 al 13 giugno 1909.

| MALATTIA | PROVINCIA | CIRCONDARIO | COMUNE | Specie cui appartengono gli animali ammalati | Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino | ANIMALI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | precedentemente ammalati | caduti ammalati dal 7 al 13 giugno 1909 | guariti | morti o abbattuti | che restano ammalati |
| Carbonchio ematico | *Alessandria* | Asti | Castigliole d'Asti. . | bovina | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Belluno* | Belluno | Mel . . . . . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Benevento* | Benevento | Montesarchio . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Bergamo* | Bergamo | Vall'Alta . . . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | » | Treviglio | Marengo . . . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Cagliari* | Cagliari | Bortigali . . . . . | » | — | 1 | — | — | 1 | — |
| | *Firenze* | S. Miniato | Castelpiano di Sotto | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | » | » | S. Croce sull'Arno . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Mantova* | Mantova | Curtatone . . . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Milano* | Abbiategrasso | Abbietegrasso . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | » | Milano | Chiaravalle . . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Pavia* | Mortara | Gambolò . . . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | » | » | Ottobiano . . . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Piacenza* | Piacenza | Ponte dell'Olio . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Reggio Cal.* | Palmi | S. Cristina . . . . | ovina | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Sassari* | Alghero | Siligo . . . . . . | » | 1 | — | 80 | — | 80 | — |
| | *Treviso* | » | Sernaglia . . . . . | bovina | 1 | — | 3 | — | 3 | — |
| | *Venezia* | Portogruaro | Pramaggiore . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | | | | | 16 | 1 | 98 | — | 99 | — |
| Carbonchio sintomatico | *Cuneo* | Saluzzo | Cavallermaggiore . | bovina | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Reggio Cal.* | Palmi | Rosarno . . . . . | » | 2 | — | 12 | — | 12 | — |
| | *Reggio Em.* | Reggio Emilia | Villaminozzo . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | | | | | 4 | — | 14 | — | 14 | — |
| Afta epizootica | *Alessandria* | Acqui | Strevi . . . . . . . | bovina | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| | » | Tortona | Monleale . . . . . | » | 1 | — | 2 | — | — | 2 |
| | » | » | Volpeglino . . . . . | » | 1 | — | 2 | — | — | 2 |
| | *Bari* | Barletta | Molfetta . . . . . | » | — | 9 | — | 9 | — | — |
| | *Bergamo* | Treviglio | Cologno . . . . . . | » | — | 4 | — | — | — | 4 |
| | *Bologna* | Bologna | Crevalcore . . . . . | » | 1 | 40 | 2 | — | — | 42 |
| | » | » | Castenaso . . . . . | » | — | 3 | — | 3 | — | — |

| MALATTIA | PROVINCIA | CIRCONDARIO | COMUNE | Specie cui appartengono gli animali ammalati | Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino | ANIMALI precedentemente ammalati | caduti ammalati dal 7 al 13 giugno 1909 | guariti | morti o abbattuti | che restano ammalati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Segue* **Afta epizootica** | *Como* | Lecco | Cremona | bovina | 1 | — | 6 | — | — | 6 |
| | *Cremona* | Cremona | Casalbuttano | » | — | 20 | — | — | — | 20 |
| | » | » | Castelleone | » | — | 10 | — | — | — | 10 |
| | » | » | Castelverde | » | 1 | 96 | 8 | — | — | 104 |
| | » | » | Cella Dati | » | — | 15 | — | 15 | — | — |
| | » | » | Formigara | » | — | 5 | — | — | — | 5 |
| | » | » | Volongo | » | — | 15 | — | 15 | — | — |
| | » | Crema | Vailate | » | — | 30 | — | — | — | 30 |
| | » | Casalmaggiore | Solarolo R. | » | — | 6 | — | 6 | — | — |
| | » | » | Vho | » | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | *Cuneo* | Mondovì | Dogliani | » | — | 2 | — | 2 | — | — |
| | » | » | Monesiglio | » | — | 2 | — | 2 | — | — |
| | *Ferrara* | Ferrara | Portomaggiore | » | — | 17 | — | 17 | — | — |
| | *Firenze* | San Miniato | San Miniato | » | — | 6 | — | 6 | — | — |
| | *Forlì* | Cesena | Cesena | » | — | 1 | — | — | — | 1 |
| | » | » | Savignano | » | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| | » | Rimini | San Mauro | » | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| | » | » | Sant'Arcangelo | » | — | 4 | — | — | — | 4 |
| | » | » | Rimini | » | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| | *Genova* | Savona | Savona | » | — | 3 | — | — | — | 3 |
| | *Mantova* | Canneto sull'O. | Casalromano | » | — | 33 | — | 33 | — | — |
| | » | » | Redondesco | » | — | 47 | — | 47 | — | — |
| | » | Castiglione St. | Cavriana | » | — | 15 | — | 15 | — | — |
| | » | Mantova | Marmirolo | » | — | 12 | — | 12 | — | — |
| | » | » | Roverbella | » | — | 25 | — | — | — | 25 |
| | *Modena* | Modena | Bomporto | » | 1 | — | 16 | — | — | 16 |
| | » | » | Castelnovo | » | — | 2 | — | 2 | — | — |
| | » | » | Maranello | » | — | 8 | — | — | — | 8 |
| | » | » | Modena | » | 1 | 5 | 2 | 3 | — | 4 |
| | *Palermo* | Termini Imer. | Castronovo | » | 1 | — | 38 | — | — | 38 |
| | » | » | Caltavuturo | » | — | 11 | — | — | — | 11 |
| | » | » | Sciarra | » | — | 15 | — | — | — | 15 |
| | » | » | Id. | » | — | 1 | — | — | — | 1 |
| | » | » | Id. | » | — | 1 | — | — | — | 1 |
| | » | » | Sclafani | » | 2 | 95 | 23 | — | — | 118 |
| | » | » | Vicari | » | — | — | 74 | — | — | 74 |
| | *Parma* | Borgo S. Donn. | Fontanellato | » | — | 24 | — | 24 | — | — |
| | » | » | Trecasali | » | — | 6 | — | 6 | — | — |
| | » | Parma | Vigatto | » | — | 28 | — | — | — | 28 |
| | *Pavia* | Voghera | S. Damiano al C. | » | — | 1 | — | 1 | — | — |

| MALATTIA | PROVINCIA | CIRCONDARIO | COMUNE | Specie cui appartengono gli animali ammalati | Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino | ANIMALI precedentemente ammalati | caduti ammalati dal 7 al 13 giugno 1909 | guariti | morti o abbattuti | che restano ammalati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Segue* **Afta epizootica** | *Pavia* | Mortara | Robbio . . . . . . | bovina | 1 | — | 10 | — | — | 10 |
| | *Piacenza* | Fiorenzuola | Besenzone . . . . | » | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| | » | » | Fiorenzuola d'Arda | » | — | 34 | — | — | — | 34 |
| | *Pisa* | Pisa | Collesalvetti . . . . | » | 10 | 12 | 10 | 12 | — | 10 |
| | » | » | Fauglia . . . . . . | » | 2 | 3 | 4 | — | — | 7 |
| | *Ravenna* | Lugo | Bagnacavallo . . . | » | — | 8 | — | 8 | — | — |
| | *Reggio Em.* | Reggio Em. | Sant'Ilario . . . . | » | — | 16 | — | 16 | — | — |
| | *Sondrio* | Sondrio | Gerola Alta . . . . | » | 4 | — | 10 | — | — | 10 |
| | | | | | **32** | **693** | **212** | **155** | — | **650** |
| **Rogna** | *Aquila* | Aquila | Camarda. . . . . . | ovina | — | 15 | — | — | — | 15 |
| | » | » | Collepietro. . . . . | » | — | 50 | — | — | — | 50 |
| | » | » | Pizzoli . . . . . . | » | — | 97 | — | — | — | 97 |
| | » | » | Prata Ansidonia . . | » | — | 17 | — | — | — | 17 |
| | » | Avezzano | Bisegna . . . . . . | » | — | 308 | — | — | — | 308 |
| | » | Cittaducale | Borgocollefegato . | » | — | 468 | — | — | — | 468 |
| | » | » | Fiamignano . . . . | » | — | 35 | — | — | — | 35 |
| | » | Sulmona | Castel di Sangro . . | » | — | 17 | — | — | — | 17 |
| | *Avellino* | Ariano | Casalboro . . . . . | » | — | 98 | — | 10 | — | 88 |
| | *Bari* | Altamura | Gravina . . . . . . | equina | — | 1 | — | 1 | — | — |
| | *Caltanissetta* | Caltanissetta | Acquaviva Platani . | caprina | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | *Firenze* | Firenze | Prato . . . . . . . | equina | — | 2 | — | 2 | — | — |
| | *Foggia* | Bovino | Ascoli Satriano . . | ovina | — | 270 | — | — | — | 270 |
| | » | San Severo | S. Marco San. . . . | » | — | 194 | — | — | — | 194 |
| | *Girgenti* | Girgenti | Raffadali . . . . . | caprina | — | 10 | — | — | — | 10 |
| | *Perugia* | Spoleto | Spoleto . . . . . . | ovina | 1 | — | 158 | — | — | 158 |
| | *Potenza* | Matera | Montescaglioso . . | » | — | 1220 | — | — | — | 1220 |
| | *Roma* | Roma | Palombara Sabina . | » | — | 465 | — | 105 | — | 360 |
| | » | » | Rignano Flaminio . | » | — | 270 | — | — | — | 270 |
| | » | » | Roma . . . . . . | » | — | 1100 | — | — | — | 1100 |
| | » | » | Tivoli . . . . . . | » | — | 1058 | — | 1058 | — | — |
| | » | Viterbo | Ischia di Castro . . | » | — | 510 | — | 510 | — | — |
| | » | » | Vetralla . . . . . | » | — | 160 | — | 160 | — | — |
| | | | | | **1** | **6367** | **158** | **1846** | — | **4679** |
| **Tubercolosi** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| MALATTIA | PROVINCIA | CIRCONDARIO | COMUNE | Specie cui appartengono gli animali ammalati | Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino | ANIMALI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | precedentemente ammalati | caduti ammalati dal 7 al 13 giugno 1909 | guariti | morti o abbattuti | che restano ammalati |
| **Morva e farcino** | *Cuneo* | Alba | Alba . . . . . . . | equina | — | 1 | — | — | 1 | — |
| | » | » | Feisoglio . . . . . | » | 2 | — | 2 | — | — | 2 |
| | » | Saluzzo | Savigliano . . . . | » | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| | *Modena* | Modena | Vignola . . . . . . | » | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| | *Napoli* | Castellammare | Ottaiano . . . . . | » | — | — | 1 | — | — | 1 |
| | *Palermo* | Palermo | Palermo . . . . . | » | — | 7 | — | — | 3 | 4 |
| | *Padova* | Padova | Padova . . . . . . | » | — | 3 | — | — | — | 3 |
| | *Pavia* | Mortara | Bobbio . . . . . | » | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Piacenza* | Piacenza | Borgonovo . . . . | » | — | 1 | — | — | 1 | — |
| | *Torino* | Torino | Chivasso . . . . . | » | — | — | 1 | — | 1 | — |
| | » | » | Torino . . . . . . | » | — | — | 1 | — | 1 | — |
| | | | | | 5 | 12 | 8 | — | 8 | 12 |
| **Rabbia** | *Aquila* | Avezzano | Civita d'Antino . . | canina | — | — | 2 | — | — | 2 |
| | *Ascoli-Piceno* | Fermo | Fermo . . . . . . | » | — | 2 | — | — | 2 | — |
| | *Bari* | Bari | Putignano . . . . | bovina | — | 8 | — | — | — | 8 |
| | » | » | Turi . . . . . . . | canina | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | *Caserta* | Caserta | Caserta . . . . . . | » | — | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Forlì* | Cesena | Savigliano . . . . | » | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | » | Forlì | Firlimpopoli . . . . | » | — | — | 2 | — | 1 | 1 |
| | » | » | Forlì . . . . . . . | » | — | — | 3 | — | 2 | 1 |
| | *Modena* | Modena | Vignola . . . . . . | » | — | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Roma* | Roma | Marino . . . . . . | » | — | 1 | — | — | — | 1 |
| | » | » | Palestrina . . . . . | » | — | 4 | — | — | — | 4 |
| | » | » | Roma . . . . . . . | » | — | — | 2 | — | 2 | — |
| | *Verona* | Verona | Verona . . . . . . | » | — | — | 2 | — | 2 | — |
| | | | | | — | 19 | 13 | — | 11 | 21 |
| **Malattie infettive dei suini** | *Ancona* | Ancona | Ostra . . . . . . . | — | — | 3 | — | 2 | 1 | — |
| | » | » | Castelplanio . . . . | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | » | » | Cupramontana . . | — | 1 | — | 2 | — | — | 2 |
| | » | » | Offagna . . . . . . | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Aquila* | Aquila | Aquila . . . . . . | — | 8 | — | 8 | — | 8 | — |
| | » | » | Cepitignano . . . . | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | » | Avezzano | Aielli . . . . . . . | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 |
| | » | » | Celano . . . . . | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| | » | » | Ovindoli . . . . . | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | |

| MALATTIA | PROVINCIA | CIRCONDARIO | COMUNE | Specie cui appartengono gli animali ammalati | Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino | ANIMALI precedentemente ammalati | caduti ammalati dal 7 al 13 giugno 1909 | guariti | morti o abbattuti | che restano ammalati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Segue* **Malattie infettive dei suini** | *Aquila* | Cittaducale | Antrodoco | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | » | » | Borgovelino | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| | » | » | Castel Sant'Angelo | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| | » | » | Fiamignano | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
| | » | » | Petrella Salto | — | — | 20 | — | — | — | 20 |
| | » | Sulmona | Castel di Sangro | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| | » | » | Roccaraso | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | » | » | Sulmona | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | *Arezzo* | Arezzo | Arezzo | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | » | » | Cavriglia | — | 1 | — | 6 | — | 1 | 5 |
| | » | » | Cortona | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | » | » | Foiano della Chiana | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| | » | » | Montevarchi | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| | *Ascoli Piceno* | Ascoli | Acquaviva Pr. | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| | » | » | Rotella | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| | » | » | Amendola | — | 1 | — | 11 | — | 2 | 9 |
| | » | » | Roccafluvione | — | 1 | — | 3 | — | — | 3 |
| | » | » | Venarotta | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — |
| | » | » | Arquate del T. | — | 2 | — | 23 | — | 8 | 15 |
| | » | Fermo | Ortezzano | — | 1 | — | 3 | — | — | 3 |
| | *Benevento* | Cerreto Sann. | Melizzano | — | — | 8 | — | 2 | — | 6 |
| | » | Benevento | Campali | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | *Bergamo* | Treviglio | Calcio | — | 1 | 4 | 2 | — | 3 | 3 |
| | *Bologna* | Bologna | Anzola Emilia | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| | » | » | Bazzano | — | — | 13 | — | — | 3 | 10 |
| | » | » | Bologna | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| | » | » | Castel d'Argile | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| | » | » | Castel Maggiore | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | » | » | Crespellano | — | — | 7 | — | — | 1 | 6 |
| | » | » | Castelfranco | — | 2 | 6 | 16 | — | 7 | 15 |
| | » | » | Sala Bol. | — | — | 12 | — | 12 | — | — |
| | *Campobasso* | Campobasso | Petrella T. | — | — | 6 | — | — | 1 | 5 |
| | *Caserta* | Formia | Carinola | — | — | 4 | — | — | 1 | 3 |
| | » | Piedimonte d'A | Ciorlano | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
| | » | Sora | Settefrati | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| | *Catanzaro* | Catanzaro | Gasperina | — | — | 7 | — | — | 7 | — |
| | » | » | Montepaone | — | — | 50 | — | 5 | 5 | 40 |
| | » | Monteleone | Dosà | — | 1 | — | 37 | — | 5 | 32 |
| | *Chieti* | Lanciano | Gamberale | — | 12 | 10 | 12 | — | 7 | 15 |
| | » | Vasto | Castiglione M. | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — |
| | *Cosenza* | Cosenza | Cerisano | — | — | 15 | — | — | — | 15 |

| MALATTIA | PROVINCIA | CIRCONDARIO | COMUNE | Specie cui appartengono gli animali ammalati | Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino | ANIMALI precedentemente ammalati | caduti ammalati dal 7 al 13 giugno 1909 | guariti | morti o abbattuti | che restano ammalati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segue Malattie infettive dei suini | *Cosenza* | Cosenza | Rogiano | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| | » | » | Torano C. | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| | » | Castrovillari | Santa Caterina Alb. | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| | *Cuneo* | Cuneo | Centallo | — | 1 | 44 | 3 | — | 12 | 35 |
| | » | » | Fossano | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
| | » | Mondovì | Mondovì | — | — | 34 | — | — | — | 34 |
| | » | » | Roccadebaldi | — | — | 3 | 2 | — | 2 | 3 |
| | » | Saluzzo | Savigliano | — | — | 28 | 3 | — | — | 31 |
| | *Ferrara* | Ferrara | Copparo | — | — | 2 | — | — | 2 | — |
| | *Foggia* | Bovino | S. Agata | — | 1 | 1 | 3 | — | 3 | 1 |
| | » | » | Celle San Vito | — | 8 | 1 | 8 | — | 1 | 8 |
| | *Forlì* | Cesena | Borghi | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| | » | » | Cesena | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
| | » | » | Gambettola | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| | » | » | Mercato Saraceno | — | — | 13 | — | 3 | 10 | — |
| | » | » | Montiano | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| | » | » | San Mauro | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| | *Grosseto* | Grosseto | Roccalbegna | — | — | 15 | — | — | 3 | 12 |
| | *Macerata* | Camerino | Camerino | — | — | 3 | — | — | 1 | 2 |
| | » | » | Visso | — | — | 4 | — | — | 2 | 2 |
| | » | Macerata | Macerata | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| | *Mantova* | Rovere | Quistello | — | 1 | 19 | 47 | — | — | 66 |
| | » | » | Villa Poma | — | — | 16 | — | — | — | 16 |
| | *Modena* | Mirandola | Mirandola | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | » | Modena | Bomporto | — | — | 23 | — | — | — | 23 |
| | » | » | Marano | — | — | 42 | 23 | 1 | 10 | 54 |
| | *Parma* | Borgo S. Don. | Busseto | — | 1 | — | 7 | — | 4 | 3 |
| | » | Parma | Colorno | — | 2 | — | 4 | — | 2 | 2 |
| | » | » | Golese | — | 1 | — | 6 | — | 5 | 1 |
| | » | » | Vigatto | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| | *Pavia* | Pavia | Corteleone | — | — | 21 | — | — | — | 21 |
| | *Perugia* | Perugia | Umbertide | — | 1 | — | 4 | — | 4 | — |
| | » | » | Todi | — | 5 | — | 38 | — | 15 | 23 |
| | » | » | Deruta | — | — | 9 | — | — | 4 | 5 |
| | » | » | Collazzone | — | — | 8 | — | — | 3 | 5 |
| | » | » | Baschi | — | — | 8 | — | — | 8 | — |
| | » | » | Gubbio | — | — | 6 | — | — | 6 | — |
| | » | Rieti | Rieti | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — |
| | » | » | Poggio Fidoni | — | — | 4 | — | — | 4 | — |
| | » | » | Contigliano | — | — | 3 | — | — | 2 | 1 |
| | » | » | Fara Sabina | — | 4 | — | 6 | — | 1 | 5 |

| MALATTIA | PROVINCIA | CIRCONDARIO | COMUNE | Specie cui appartengono gli animali ammalati | Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino | ANIMALI precedentemente ammalati | caduti ammalati dal 7 al 13 giugno 1909 | guariti | morti o abbattuti | che restano ammalati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Segue* **Malattie infettive dei suini** | *Perugia* | Rieti | Poggio Miano | — | 2 | — | 5 | — | 2 | 3 |
| | » | » | Varco Sabino | — | — | 2 | — | — | 2 | — |
| | | Spoleto | Norcia | — | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 2 |
| | » | » | Gualdo Cattaneo | — | 7 | 36 | 2 | 10 | 4 | 24 |
| | » | Terni | Polino | — | 1 | 5 | 2 | — | 6 | 1 |
| | » | » | Acquasparta | — | 1 | 11 | 15 | — | 1 | 25 |
| | » | » | Amelia | — | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 12 |
| | » | » | Arrone | — | — | 16 | — | — | — | 16 |
| | » | » | Ferentillo | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
| | » | Foligno | Nocera Umbra | — | 6 | — | 9 | 4 | 2 | 3 |
| | *Pesaro Urb.* | Urbino | Carpegna | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | » | » | Macerata Feltria | — | — | 4 | — | — | 4 | — |
| | » | » | Mercatino Tol. | — | — | 3 | — | 1 | 2 | — |
| | » | » | Pietrarubbia | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| | » | » | Mercatello | — | 1 | — | 5 | — | 5 | — |
| | » | » | Sassocorvaro | — | 1 | — | 5 | — | 2 | 3 |
| | *Piacenza* | Piacenza | S. Giorgio P. | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| | » | » | Vigolzone | — | — | 18 | — | 8 | 7 | 3 |
| | *Potenza* | Matera | Pisticci | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
| | » | » | Armento | — | 1 | — | 11 | — | 10 | 1 |
| | » | » | Pietrapertosa | — | 24 | 1 | 95 | — | 75 | 21 |
| | *Reggio Calab.* | Gerace | Gioiosa Jonica | — | — | 35 | — | — | 20 | 15 |
| | » | » | S. Giovanni | — | — | 7 | — | — | 7 | — |
| | » | Palmi | Maropati | — | — | 16 | 3 | — | 11 | 8 |
| | *Reggio Emil.* | Guastalla | Brescello | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| | » | » | Guastalla | — | 1 | 6 | 3 | — | 4 | 5 |
| | » | Reggio Emilia | Albinea | — | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| | » | » | Cadelboscosopra | — | 3 | 7 | 40 | — | 6 | 41 |
| | » | » | Casalgrande | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| | » | » | Reggio E. | — | 1 | — | 10 | — | 3 | 7 |
| | *Roma* | Fosinono | Alatri | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | » | Roma | Affile | — | 1 | — | 3 | — | 3 | — |
| | » | » | S. Oreste | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| | » | » | Palestrina | — | — | 6 | — | — | 3 | 3 |
| | » | Velletri | Cori | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| | » | » | Segni | — | — | 11 | — | — | — | 11 |
| | » | Viterbo | Bassanello | — | 1 | — | 5 | — | 5 | — |
| | » | » | Civitacastellana | — | — | 1 | 19 | — | 20 | — |
| | » | » | Farnese | — | — | 15 | — | — | — | 15 |
| | » | » | Marta | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| | » | » | Soriano nel Cimino | — | — | 3 | 3 | — | 1 | 5 |

| MALATTIA | PROVINCIA | COMUNE | CIRCONDARIO | Specie cui appartengono gli animali ammalati | Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino | ANIMALI precedentemente ammalati | caduti ammalati dal 7 al 13 giugno 1909 | guariti | morti o abbattuti | che restano ammalati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Segue* **Malattie infettive dei suini** | *Salerno* | Salerno | Giffoni V. P. . . . | — | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| | » | » | Montecorvino P. . . | — | 1 | — | 2 | — | — | 2 |
| | » | Sala Consilina | Sala Consilina . . . | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| | *Siena* | Montepulciano | Castiglione . . . . | — | — | 2 | — | — | 2 | — |
| | » | » | Torrita . . . . . . | — | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| | » | » | Radicofani . . . . . | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| | *Teramo* | Teramo | Castellalto . . . . . | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| | » | » | Conzano . . . . . . | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| | » | Penne | Alanno . . . . . . | — | 2 | — | 20 | — | 1 | 19 |
| | *Torino* | Torino | Torino. . . . . . . | — | — | 3 | 1 | 3 | — | 1 |
| | *Udine* | Udine | Ronchi. . . . . . . | — | — | 4 | — | 2 | 2 | — |
| | » | » | Tolmezzo . . . . . | — | — | 8 | — | 4 | 4 | — |
| | | | | | 138 | 890 | 580 | 74 | 415 | 981 |
| **Vaiuolo bovino** | *Ferrara* | Cento | Cento . . . . . . | bovina | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 |
| | *Forlì* | Cesena | Cesena. . . . . . . | » | — | 2 | — | — | 2 | — |
| | *Modena* | Mirandola | Finale . . . . . . . | » | — | 2 | — | — | — | 2 |
| | | | | | 1 | 5 | 1 | — | 2 | 4 |
| **Vaiuolo ovino e caprino** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Barbone dei bufali** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre** | *Aquila* | Aquila | Scoppito . . . . . | caprina | 1 | 25 | 2 | 13 | — | 14 |
| | » | Cittaducale | Petrella Salto . . . | ovina | — | 8 | — | — | — | 8 |
| | » | Avezzano | Cappadona . . . . | » | 1 | — | 4 | — | — | 4 |
| | *Foggia* | Foggia | Manfredonia . . . . | » | 1 | — | 220 | — | 12 | 208 |
| | *Macerata* | Camerino | Visso . . . . . . . | caprina | 1 | 1 | 9 | — | — | 10 |
| | » | » | » | ovina | 2 | — | 282 | — | — | 282 |
| | *Perugia* | Spoleto | Preci . . . . . . . | caprina | — | 170 | — | — | — | 170 |
| | » | Rieti | Collegiove . . . . . | ovina | — | 107 | — | — | — | 107 |
| | *Roma* | Frosinone | Anticoli . . . . . . | » | — | 150 | — | — | — | 150 |
| | » | Roma | Leprignano . . . . | » | — | 20 | — | — | — | 20 |
| | » | » | Poli . . . . . . . . | » | — | 15 | — | — | — | 15 |
| | » | » | Roma . . . . . . . | » | 1 | — | 800 | — | — | 800 |
| | » | Velletri | Bassiano . . . . . | caprina | 1 | — | 11 | 4 | — | 7 |
| | » | » | Cori . . . . . . . . | ovina | — | 4 | — | 4 | — | — |
| | » | » | Norma . . . . . . | » | — | 32 | — | 32 | — | — |
| | | | | | 8 | 532 | 1328 | 53 | 12 | 1795 |

| RIEPILOGO | Specie cui appartengono gli animali ammalati | Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino | ANIMALI: precedentemente ammalati | caduti ammalati dal 7 al 13 giugno 1909 | guariti | morti o abbattuti | che restano ammalati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonchio ematico | bovina | 15 | 1 | 17 | — | 18 | — |
| | ovina | 1 | — | 81 | — | 81 | — |
| | equina | — | — | — | — | — | — |
| | | **16** | **1** | **98** | — | **99** | — |
| Carbonchio sintomatico | bovina | **4** | — | **14** | — | **14** | — |
| Afta epizootica | bovina | 32 | 693 | 212 | 155 | 11 | 650 |
| | ovina | — | — | — | — | — | — |
| | | **16** | **693** | **212** | **155** | — | **650** |
| Morva e farcino | equina | 5 | 12 | 8 | — | 8 | 12 |
| | asinina | — | — | — | — | — | — |
| | | **5** | **12** | **8** | — | **8** | **12** |
| Vaiuolo ovino e caprino | — | — | — | — | — | — | — |
| Vaiuolo bovino | bovina | — | **5** | **1** | — | **2** | **4** |
| Barbone dei bufali | — | — | — | — | — | — | — |
| Tubercolosi | — | — | — | — | — | — | — |
| Rogna | equina | — | 3 | — | 3 | — | — |
| | ovina | 1 | 6352 | 158 | 1843 | — | 4667 |
| | caprina | — | 12 | — | — | — | 12 |
| | | **1** | **6367** | **158** | **1846** | — | **4679** |
| Rabbia | bovina | — | 8 | — | — | — | 8 |
| | canina | — | 11 | 13 | — | 11 | 13 |
| | | — | **19** | **13** | — | **11** | **21** |
| Malattie infettive dei suini | suina | **1883** | **890** | **580** | **74** | **415** | **981** |
| Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | caprina | 3 | 196 | 22 | 17 | — | 201 |
| | ovina | 5 | 336 | 1306 | 36 | 12 | 1594 |
| | | **8** | **532** | **1328** | **53** | **12** | **1795** |

# BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

**(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).**

GRAN BRETTAGNA — *Dal 5 al 12 giugno 1909.*

| MALATTIE | Focolai di malattia | Casi |
|---|---|---|
| Carbonchio | 31 | 50 |
| Afta epizootica | — | — |
| Moccio e farcino | 8 | 21 |
| Rabbia | — | — |
| Rogna ovina | 1 | — |
| Mal rossino dei suini | 39 | (1) 216 |

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

OLANDA — *Mese di maggio 1909.*

| MALATTIE | Numero delle Provincie infette | Numero dei casi | Numero dei proprietari |
|---|---|---|---|
| Carbonchio ematico | 9 | 42 | 39 |
| Rabbia | — | — | — |
| Trichinosi dei suini | — | — | — |
| Rogna degli equini | — | — | — |
| Id. delle pecore | 3 | 27 | 12 |
| Mal rossino dei suini | 5 | 26 | 14 |
| Zoppina degli ovini | 2 | 37 | 7 |
| Moccio e farcino | 2 | 2 | 2 |
| Afta epizootica | — | — | — |

AUSTRIA — *Dal 26 maggio al 2 giugno 1909.*

| MALATTIE | Comuni infetti | Località infette |
|---|---|---|
| Afta epizootica | 9 | 40 |
| Carbonchio ematico | 16 | 18 |
| Pleuropolmonite essudativa dei bovini | — | — |
| Moccio e farcino | 12 | 16 |
| Vaiuolo | — | — |
| Rogna dei cavalli | 48 | 71 |
| Id. delle pecore | 4 | 5 |
| Id. delle capre | 13 | 51 |
| Carbonchio sintomatico | 5 | 5 |
| Mal rossino dei suini | 67 | 107 |
| Peste e setticemia dei suini | 157 | 396 |
| Morbo coitale maligno | — | — |
| Esantema coitale vescicoloso dei solipedi | 50 | 66 |
| Id. id. dei bovini | 31 | 118 |
| Colera degli uccelli | 12 | 72 |
| Peste dei polli | — | — |
| Rabbia | 42 | 44 |

In questo periodo di tempo in tutti i regni e paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* e di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

AUSTRIA — *Dal 2 al 9 giugno 1909.*

| MALATTIE | Comuni infetti | Località infette |
|---|---|---|
| Afta epizootica | 8 | 37 |
| Carbonchio ematico | 20 | 22 |
| Pleuropolmonite essudativa dei bovini | — | — |
| Moccio e farcino | 16 | 20 |
| Vaiuolo | — | — |
| Rogna dei cavalli | 48 | 72 |
| Id. delle pecore | 5 | 6 |
| Id. delle capre | 16 | 54 |
| Carbonchio sintomatico | 8 | 8 |
| Mal rossino dei suini | 68 | 105 |
| Peste e setticemia dei suini | 163 | 424 |
| Morbo coitale maligno | — | — |
| Esantema coitale vescicoloso dei solipedi | 35 | 37 |
| Id. id. dei bovini | 30 | 118 |
| Colera degli uccelli | 11 | 81 |
| Peste dei polli | — | — |
| Rabbia | 40 | 43 |

In questo periodo di tempo in tutti i regni e paesi componenti Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

AUSTRIA — *Dal 9 al 16 giugno 1909.*

| MALATTIE | Comuni infetti | Località infette |
|---|---|---|
| Afta epizootica | 3 | 26 |
| Carbonchio ematico | 15 | 19 |
| Pleuropolmonite essudativa dei bovini | — | — |
| Moccio o farcino | 17 | 21 |
| Vaiuolo | — | — |
| Rogna dei cavalli | 46 | 70 |
| Id. delle pecore | 4 | 14 |
| Id. delle capre | 14 | 51 |
| Carbonchio sintomatico | 11 | 15 |
| Mal rossino dei suini | 90 | 153 |
| Peste e setticemia dei suini | 163 | 421 |
| Morbo coitale maligno | — | — |
| Esantema coitale vescicoloso dei solipedi | 53 | 72 |
| Id. id. dei bovini | 30 | 109 |
| Colera degli uccelli | 12 | 70 |
| Peste dei polli | — | — |
| Rabbia | 41 | 46 |

In questo periodo di tempo in tutti i regni e paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *pete bovina* o di *pleuropolmonite esudativa* contagiosa dei boeini.

ISTRIA — *Dal 12 al 19 giugno 1909*

| MALATTIE | N. dei Comuni infetti | N. delle masserie e dei pascoli infetti | N. degli animali ammalati |
|---|---|---|---|
| Colera degli uccelli | 1 | 12 | 80 |
| Esantema coitale vescicoloso | — | — | — |
| Carbonchio ematico | — | — | — |
| Rogna | 4 | 8 | 8 |
| Mal rossino | 1 | 1 | 1 |
| Peste suina | 9 | 94 | 99 |
| Moccio equino | — | — | — |

GRANDUCATO DI LUXEMBURGO.

*2ª quindicina del mese di maggio 1909.*

Negativo.

*1ª quindicina del mese di giugno 1909.*

Mal rossino: 2 Comuni - 9 località - 9 animali infetti.

SPAGNA — *Aprile 1909.*

| MALATTIE | Provincia | Comuni | Casi | Morti od uccisi |
|---|---|---|---|---|
| Peripneumonia contagiosa dei bovini | 10 | 14 | 56 | 39 |
| Afta epizootica . . . . . . . . . . | 2 | 3 | 46 | 1 |
| Vaiuolo ovino . . . . . . . . . . . | 24 | 84 | 11516 | 995 |
| Rogna . . . . . . . . . . . . . . . | 26 | 47 | 893 | 68 |
| Carbonchio Ematico . . . . . . . . | 23 | 49 | 1240 | 647 |
| Carbonchio sintomatico . . . . . . | 5 | 6 | 10 | 10 |
| Mal Rossino dei suini . . . . . . . | 21 | 58 | 1948 | 1260 |
| Pneumo-enterite effettiva dei suini | 9 | 26 | 362 | 258 |
| Pleuropneumonia contagiosa dei suini | 5 | 11 | 381 | 240 |
| Tubercolosi . . . . . . . . . . . . | 9 | 15 | 26 | 26 |
| Moccio . . . . . . . . . . . . . . | 6 | 7 | 10 | 10 |
| Rabbia . . . . . . . . . . . . . . | 12 | 23 | 34 | 34 |
| Influenza degli equini . . . . . . . | 16 | 27 | 275 | 64 |
| Colera degli uccelli. . . . . . . . . | 4 | 5 | 430 | 232 |
| Difterite degli uccelli . . . . . . . | 13 | 14 | 611 | 360 |
| Cisticercosi. . . . . . . . . . . . | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Trichinosi . . . . . . . . . . . . | 2 | 2 | 5 | 5 |

DANIMARCA — *Gennaio 1909.*

| MALATTIE | Numero delle Provincie | Numero delle località infette |
|---|---|---|
| Carbonchio . . . . . . . . . . . . | 7 | 14 |
| Afta epizootica . . . . . . . . . . | — | — |
| Vaiuolo ovino . . . . . . . . . . . | — | — |
| Afta maligna delle pecore . . . . . | — | — |
| Rogna delle pecore . . . . . . . . | — | — |
| Tifo (forma midollare) . . . . . . . | 2 | 2 |
| Morva . . . . . . . . . . . . . . . | — | — |
| Febbre catarrale maligna . . . . . | 4 | 7 |
| Pneumonite maligna dei bovini . . . | — | — |
| Peste bovina . . . . . . . . . . . | — | — |
| Setticemia suina . . . . . . . . . . | — | — |
| Peste suina . . . . . . . . . . . . | 1 | 1 |
| Mal rossino . . . . . . . . . . . . | 10 | 23 |

DANIMARCA — *Febbraio 1909.*

| MALATTIE | Numero delle Provincie | Numero delle località infette |
|---|---|---|
| Carbonchio . . . . . . . . . . . . |  | 11 |
| Afta epizootica . . . . . . . . . . | — | — |
| Vaiuolo ovino . . . . . . . . . . . | — | — |
| Afta maligna delle pecore . . . . . | — | — |
| Rogna delle pecore . . . . . . . . . | — | — |
| Tifo (forma midollare) . . . . . . . | 4 | 4 |
| Morva . . . . . . . . . . . . . . . | — | — |
| Febbre catarrale maligna . . . . . | 2 | 3 |
| Pneumonite maligna dei bovini . . | — | — |
| Peste bovina . . . . . . . . . . . | — | — |
| Setticemia suina . . . . . . . . . . | — | — |
| Peste suina . . . . . . . . . . . . | 1 | 1 |
| Mal rossino . . . . . . . . . . . . | 7 | 16 |

GERMANIA — *Dal 1° al 15 gennaio 1909.*

| MALATTIE | Comuni | Località |
|---|---|---|
| Morva . . . . . . . . . . . . . . . | 27 | 37 |
| Pleuropolmonite essudativa . . . . | 3 | 3 |
| Afta epizootica . . . . . . . . . . | 21 | 36 |
| Malattie infettive dei suini . . . . . | 1031 | 1345 |

GERMANIA — *Dal 15 al 31 gennaio 1909.*

| MALATTIE | Comuni | Località |
|---|---|---|
| Morva . . . . . . . . . . . . . . . | 21 | 3 |
| Pleuropolmonite essudativa . . . . | 2 | 2 |
| Afta epizootica . . . . . . . . . . | 13 | 29 |
| Malattie infettive dei suini . . . . . | 1041 | 1351 |

GERMANIA — *Dal 1° al 15 febbraio 1909.*

| MALATTIE | Comuni | Località |
|---|---|---|
| Morva . . . . . . . . . . . . . . . | 19 | 25 |
| Pleuropolmonite essudativa . . . . | 2 | 2 |
| Afta epizootica . . . . . . . . . . | 9 | 9 |
| Malattie infettive dei suini . . . . . | 1123 | 1451 |

GERMANIA — *Dal 15 al 28 febbraio 1909.*

| MALATTIE | Comuni | Località |
|---|---|---|
| Morva . . . . . . . . . . . . . . . | 21 | 23 |
| Pleuropolmonite essudativa . . . . | 2 | 2 |
| Afta epizootica . . . . . . . . . . | 8 | 9 |
| Malattie infettive dei suini . . . . . | 1183 | 1503 |

SVIZZERA — *Dal 14 al 20 giugno 1909.*

(B. n. 24).

| MALATTIE | N. dei cantoni infetti | N. dei Comuni infetti | Stalle o mandre | N. degli animali ammalati | N. degli animali morti od uccisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbonchio sintomatico | 10 | 25 | — | 30 | 30 |
| Carbonchio ematico | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Afta epizootica | 3 | 4 | 5 | 63 | — |
| Moccio e farcino | — | — | — | — | — |
| Mal rossino e pneumoenterite dei suini | 12 | 28 | 32 | 188 | 39 |
| Rabbia | — | — | — | — | — |
| Rogna | 1 | 1 | 1 | 300 | — |

SERBIA — *Dal 5 al 12 giugno 1909.*

| MALATTIE | Comuni | Località | Casi | Morti od uccisi |
|---|---|---|---|---|
| Peste suina | 1 | 1 | 28 | 11 |
| Carbonchio | — | — | — | — |
| Rabbia | — | — | — | — |
| Rogna | — | — | — | — |
| Vaiuolo ovino | — | — | — | — |
| Moccio e farcino | — | — | — | — |

*Notizie dall'estero.*

REPUBBLICA DI BOLIVIA.

Da comunicazioni ufficiali risulta che si è manifestata l'afta epizootica nei dipartimenti Santa Cruz e del Beni e che dati i limitati mezzi di cui dispone quella Repubblica è a ritenersi che l'epizoozia seguiterà a diffondersi per tutto il paese.

EGITTO.

Il Consiglio sanitario marittimo e quarantenario d'Egitto informa che la Commissione permanente avendo rilevato dall'ultimo bollettino delle epizoozie, trasmesso dai Servizi sanitari, che la peste bovina si è manifestata nelle provincie di Assouan e di Fayoum, ha stabilito di fare inserire in proposito una speciale menzione sulle patenti e sui certificati sanitari.

*Commercio del bestiame.*

AUSTRIA.

Notificazione della I. R. luogatenenza del litorale (Austria).

Si porta a pubblica notizia che vengono revocate le disposizioni del punto 3 della notificazione dd. 28 luglio 1896, n. 14,631, e che d'ora in poi tutti i trasporti di animali grossi o minuti da macello - senza riguardo alla loro provenienza - saranno da dirigere a Santa Sabba per il loro ulteriore inoltro, dalla stazione di scarico nel civico macello.

IMPERO OTTOMANO

Bollettino epizootico, n. 8.

COSTANTINOPOLI, 9 maggio 1909. — La peste bovina è scomparsa da più di un mese dal villaggio di Caldbourdji, Casa di Guébzé.

(Tezkéré della prefettura della città).

GIAFFA, 2 maggio 1909. — La peste bovina è scoppiata a Gerusalemme.

(Rapporto del medico sanitario).

SAMSOUN, 18 maggio 1909. — Il carbonchio è scoppiato fra i bovini del villaggio di Dewghérich, situato a mezz'ora da Samsoun.

Costantinopoli, 24 maggio 1909.

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione generale del Debito pubblico

*Rettifica d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 - 3.50 0[0, cioè: n. 112,398 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti al n. 618,256 del già consolidato 5 0[0), per L. 150 - 140, al nome di Sella Leopolda fu *Giovanni Battista*, moglie di Muletti Delfino, domiciliata in Torino, e n. 145,742 di L. 37.50 - 35 (già n. 756,701 del già consolidato 5 0[0), al nome di *Muletti-Sella* Leopolda fu Giovanni Antonio, moglie di Muletti Delfino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Sella* Leopolda fu *Giovanni-Antonio*, moglie di Muletti Delfino, domiciliata in Torino, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 28 giugno 1909.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

*Rettifica d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 304,485 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,153,628 del già consolidato 5 0[0), per L. 90, al nome di Salvato Leonard*o* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre Giuseppe Salvato Dara, domiciliato in Alcamo (Trapani), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salvato Leonard*a* ....... ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 28 giugno 1909.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

*Rettifica d'intestazione* (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 471,360 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,376,312 del consolidato 5 0[0), per L. 108.75-101.50

al nome di Mazzucco *Carlo*, Vittoria, Felice, Angiolina e *Giovanni* fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Ameli Maria domiciliati in San Giorgio Monferrato (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mazzucco *Giovanni-Carlo-Francesco*, Vittoria, Felice, Angiolina e *Francesco-Giovanni-Enrico* fu Giuseppe, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 giugno 1909.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

---

*Rettifica d'intestazione* (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 43,307 di L. 15 (corrispondente a quella 5 0[0 n. 195,967) per L. 20 al nome di Musella *Carmela* di Antonio, minore, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Musella *Maria-Carmela* di Antonio, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 giugno 1909.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

---

*Rettifica d'intestazione* (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 370,508 di L. 600 corrispondente a quella 5 0[0 n. 1,254,197 di L. 800 al nome di Maggiora Vergano Bricchetti Romano fu *Giovanni* domiciliato in Asti con vincolo d'usufrutto a favore di Borgna Ernesta fu Placido Gerolamo, vedova di Maggiora Vergano Bricchetti *Giovanni*, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Maggiora Vergano Bricchetti Romano fu *Antonio* e vincolarsi d'usufrutto a favore di Borgna Ernesta fu Placido Gerolamo, vedova di Maggiora Vergano Bricchetti *Antonio*, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 giugno 1909.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

---

**Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio).***

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 giugno, in L. 100.21.**

---

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Ispettorato generale dell'industria e del commercio**

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione portafoglio)***

***28 giugno 1909.***

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto* .... | 105.59 61 | 103 72 61 | 103 74 70 |
| 3 1/2 % *netto* .... | 104 88 33 | 103.13 33 | 103.15 46 |
| 3 % *lordo* ...... | 72 21 87 | 71.01 87 | 71.63 49 |

---

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

*a posti di vice-rettori nei convitti nazionali.*

### IL MINISTRO

Veduto il regolamento per l'applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 412, approvato col R. decreto 18 febbraio 1909, n. 249;

**Decreta:**

Con le norme stabilite dal citato regolamento è aperto il concorso a 8 posti di vice-rettori di 3ª classe nel personale dei convitti nazionali.

Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti scadrà col 31 agosto p. v.

I concorrenti saranno avvertiti del giorno in cui cominceranno le prove d'esame.

Non si terrà conto delle domande che a tutto il 31 agosto non saranno corredate dei documenti prescritti, i quali dovranno essere prodotti in originale o in copie autentiche.

Roma, 25 giugno 1909.

*Il ministro.*
RAVA.

---

AVVISO DI CONCORSO

*a posti di vice-economo nei convitti nazionali.*

### IL MINISTRO

Veduto il regolamento per l'applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 412, approvato col R. decreto 18 febbraio 1909, n. 249;

**Decreta:**

Con le norme stabilite dal citato regolamento è aperto il concorso a 8 posti di vice-economo nel personale dei convitti nazionali.

Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti scadrà col 31 agosto p. v.

I concorrenti saranno avvertiti del giorno in cui cominceranno le prove d'esame.

Non si terrà conto delle domande che a tutto il 31 agosto non saranno corredate dei documenti prescritti, i quali dovranno essere prodotti in originale o in copie autentiche.

Roma, 25 giugno 1909.

*Il ministro*
RAVA.

*CONCORSO a posti di istitutore provvisorio nei Convitti nazionali.*

## IL MINISTRO

**Decreta:**

A norma dell'art. 1, del regolamento approvato con R. decreto 18 febbraio 1909, n. 249, è aperto il concorso a 90 posti di istitutore provvisorio nei Convitti nazionali, con l'annuo stipendio di L. 1500 soggetto alla ritenuta di L. 500 per vitto ed alloggio ed alle altre ritenute di legge.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio in qualità di istitutori provvisori, e vi resterano in prova un triennio, salvo che nel frattempo non diano prova d'inabilità, nel qual caso potranno essere dispensati dal servizio a norma dell'art. 45 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Alla fine del triennio, se la prova sarà stata lodevole, verranno nominati effettivi, in caso contrario saranno dispensati dal servizio.

Il servizio prestato nel triennio di prova è valevole agli effetti della pensione.

Gli aspiranti dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione (Divisione VIII) entro il 30 settembre 1909:

1. La domanda in carta bollata da L. 1.20;
2. Il certificato di cittadinanza italiana;
3. L'attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuti i 22 anni e non superati i 30 alla data del presente avviso;
4. La fede penale negativa, di data non anteriore di tre mesi alla data del presente avviso;
5. Il certificato di moralità, di data non anteriore di tre mesi alla data del presente avviso, relativo all'ultimo triennio, rilasciato dal sindaco o dai sindaci dei Comuni in cui tenne la residenza, con la dichiarazione del fine per cui l'attestato è rilasciato, dal quale risulti che l'aspirante ha sempre tenuto buona condotta;
6. Un certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche;
7. Il diploma di licenza da una scuola media di grado superiore (liceo, Istituto tecnico o scuola normale);
8. L'attestato dei punti conseguiti nell'esame di licenza, quando essi non risultino dal diploma presentato;
9. Un cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, corredato dai documenti comprovanti il profitto e la condotta del candidato negli ultimi anni di studio;
10. Un elenco, in carta libera, di tutti i documenti sopra indicati o di tutti quegli altri che il candidato creda utile di aggiungere;
11. Ritratto fotografico del concorrente, con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 2 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, e dal presentare i documenti 2, 3, 4 e 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio governativo di ruolo.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria residenza e la sua abitazione e la sede dove desidera sostenere le prove scritte di esame.

Non sono accolte le domande che giungano al Ministero dopo il termine stabilito dal presente avviso o che non siano corredate, prima del termine stesso, di tutti i documenti superiormente indicati.

Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami constano di prove scritte ed orali.

Le prove scritte saranno due.

Una d'argomento storico o letterario, l'altra d'argomento morale o educativo. Per ciascuna di esse sono assegnate ai candidati 6 ore dalla dettatura del tema.

È vietato l'uso di qualsiasi libro od appunto, eccettuati il dizionario ed il testo delle leggi.

Queste prove avranno luogo presso i RR. provveditori agli studi, e precisamente nelle sedi che saranno a suo tempo designate dal Ministero e comunicate a tempo debito ai candidati.

Le prove orali verseranno sulle seguenti materie:

1° lettere italiane;
2° storia d'Italia;
3° nozioni di pedagogia e d'igiene scolastica;
4° nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
5° nozioni di aritmetica e contabilità.

Le prove orali delle due prime materie si faranno sui programmi annessi al presente avviso di concorso.

Ciascun candidato sarà interrogato per 10 minuti su ciascuna materia, nelle parti del programma che la Commissione crederà opportuno.

Per giudicare del concorso sarà nominata dal Ministero una Commissione centrale.

Le prove orali avranno luogo nelle sedi che saranno stabilite dal Ministero, tenuto conto del numero e della residenza dei candidati.

Per classificare l'esame la Commissione dispone di 70 punti, ossia di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e per ciascuna delle materie della prova orale.

Non sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano meritato meno di 6 decimi in ciascuna delle prove scritte.

Per la classificazione dei titoli la Commissione centrale disporrà di 30 punti e terrà conto:

*a*) dei titoli di studio;

*b*) dei titoli didattici e del servizio lodevolmente prestato in Istituti del Governo, di altri enti o di privati;

*c*) delle pubblicazioni;

*d*) di tutti gli altri elementi, specialmente morali, che valgano a dimostrare l'attitudine del candidato all'ufficio cui aspira.

Saranno dichiarati eleggibili soltanto i candidati che abbiano meritato almeno 70 punti complessivamente fra i titoli e l'esame, purchè non abbiano meno di 6 punti in ciascuna prova scritta ed orale.

Gli eleggibili saranno nominati secondo l'ordine della graduatoria, istitutori provvisori, a norma dell'art. 2 della citata legge, in una delle sedi dove siano posti vacanti.

Chi rifiuta la sede offertagli o risulti irreperibile o lasci passare otto giorni senza dichiarare al Ministero che accetta la nomina decade da ogni diritto.

Gli effetti del concorso cessano quando tutti gli eleggibili siano stati invitati ad occupare uno dei posti messi a concorso.

Roma, 25 giugno 1909.

*Il ministro*
RAVA.

### PROGRAMMI D'ESAME

*Programma* A — Lettere italiane.

Il candidato darà prova di conoscere le principali regole di grammatica e di stilistica ed i vari generi letterari nelle loro forme e nelle loro vicende storiche e di saper esporre il contenuto delle opere più importanti dei nostri maggiori scrittori e spiegarne qualche brano.

*Programma* B — Storia d'Italia.

Il candidato darà prova di conoscere nelle sue linee generali ed in relazione coi più notevoli avvenimenti della storia del mondo civile, la storia d'Italia dal 476 ai nostri giorni e con maggior copia di particolari quella del nostro Risorgimento.

*Programma* C — Nozioni di pedagogia e di igiene scolastica.

La disciplina dei giovani; in che consiste; quali sono i suoi fondamenti — Norme pratiche per ottenerla; ordinamento delle squadre; lavoro scolastico; ricreazione.

L'educazione morale dei giovani — Studio del carattere di essi; come si può farlo; a che cosa dev'essere indirizzato — Emulazione — Premi e castighi — Insegnamenti morali occasionali — Esempio dell'istitutore; modo di comportarsi di esso in generale e nei casi particolari d'indisciplinatezza.

L'educazione fisica dei giovani in generale e specialmente nei convitti nazionali — Principali giuochi ginnastici da farsi durante la ricreazione.

La educazione estetica dei giovani; disegno, plastica, musica, canto, danza, recitazione, ecc. — Sua influenza sulla condotta e sulla educazione morale.

Qualità e doveri morali dell'istitutore.

Igiene dei locali del convitto in generale e dei locali destinati a speciali usi: dormitorî, sale di studio, palestre, piazzali da giuoco, refettorio, ecc.

Igiene personale dei giovani; vestimenti, cibo, bagni e lavande, moto e riposo.

Igiene degli occhi.

Igiene del lavoro mentale.

Soccorsi d'urgenza in caso d'infortunio.

Norme profilattiche per la difesa dalle principali malattie contagiose (Circolare ministeriale n. 68 del 16 ottobre 1903 pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione).

*Programma* D — Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Varie forme di governo — Governo monarchico rappresentativo — Divisione dei poteri.

Il Re — Successione al trono — Dotazione della Corona — Prerogative del Re in ordine ai poteri legislativo e giudiziario.

Il Parlamento — Legislature — Sessioni — Uffici di presidenza — Procedimento per l'esame dei progetti di legge.

Il Senato — Nomina dei senatori — Prerogative speciali — La Camera dei deputati — Elezione dei deputati — Incompatibilità parlamentare — Prerogative speciali dei deputati.

Il potere esecutivo — I ministri — Loro nomina e loro revoca — Loro attribuzioni e loro responsabilità.

Il potere giudiziario — Indipendenza dei giudici — Loro inamovibilità.

Diritti dei cittadini — Eguaglianza civile — Libertà individuale e inviolabilità del domicilio — Libertà di stampa, di associazione, di riunione — Diritto di petizione.

Rapporti del potere esecutivo col potere legislativo e col potere giudiziario — Contenzioso amministrativo — Conflitti di attribuzione — Giustizia amministrativa.

Organi del potere esecutivo — Obblighi e diritti dei funzionari — Funzionari centrali e locali — Corpi consultivi e corpi revisori.

*Programma* E — Nozioni di aritmetica pratica e computisteria.

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi — Regole per eseguirle — Operazioni di verifica dei risultati — Potenza e radice quadrata dei numeri interi.

Ricerca del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due o più numeri col metodo delle divisioni successive.

Frazioni ordinarie — Loro trasformazioni — Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni ordinarie.

Numeri decimali — Operazioni sui numeri decimali — Radice quadrata dei numeri frazionari.

Sistema metrico decimale — Cenno sulle monete e sulle misure dei principali Stati di Europa.

Regola del tre semplice e composta — Regola d'interesse semplice, di sconto, di partizione, di società, di miscuglio, d'alligazione.

Ragguagli d'interesse, di tempo, di sconto.

Interesse composto — Annualità posticipate o anticipate — Ammortamento.

Compra vendita di merci per conto proprio e per conto altrui — Calcoli e documenti relativi.

Titoli cambiari — Operazioni di cambio — Ordini di banca.

Titoli di credito.

Amministrazione economica — Beni immobili e mobili — Inventario — Rendite e spese.

Registrazioni di apertura, di esercizio e di chiusura.

Rendiconto.

Tenuta dei libri di un'azienda domestica in partita semplice — Cenni del metodo di scrittura a partita doppia.

---

## IL MINISTRO
### PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto l'art. 25 del regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per l'esecuzione di esso, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge di bilancio con la quale sono accordati i fondi per il pagamento dell'assegno mensile dovuto a coloro che frequentano il tirocinio teorico-pratico inerente al concorso per la nomina a verificatore di sesta classe nell'Amministrazione metrica;

Sentito il Consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero;

**Determina:**

Art. 1.

È aperto il concorso a dodici posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico non superiore ad un anno per l'impiego di verificatore di sesta classe nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Il tirocinio sarà fatto a Roma, presso i laboratori dell'Ufficio centrale metrico e del saggio.

Art. 2.

Coloro che intendono di frequentare il corso di tirocinio, dovranno sostenere un esame di concorso, secondo le norme e le condizioni generali stabilite dal regolamento generale del 24 novembre 1908, n. 756 sopracitato e presentare non più tardi del 31 agosto 1909, la domanda in carta da bollo da una lira con l'indicazione del loro domicilio al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio - Sezione pesi e misure).

Art. 3.

La domanda sarà corredata dei seguenti documenti, debitamente vidimati a forma di legge:

*a*) fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto il diciottesimo e non superato il trentesimo anno di età;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato medico di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti che l'aspirante è di costituzione fisica sana e robusta, ed ha l'attitudine fisica all'impiego di verificatore metrico;

*d*) il certificato di aver adempiuto alle disposizioni della legge sul reclutamento;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*f*) certificato rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*g*) attestato di licenza conseguito in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo — Istituto tecnico — scuola me-

dia di commercio — scuola media industriale — scuola mineraria).

Gli attestati di cui al comma *g*) dovranno essere presentati in originale od in copia autentica legalizzata.

Una visita medica di controllo sarà fatta in Roma, dall'autorità militare, prima dell'esame orale, agli aspiranti dichiarati idonei negli esami scritti e saranno esclusi dal concorso quelli fra essi le condizioni fisiche dei quali non rispondessero esattamente a quelle di cui al paragrafo *e*) o comunque non risultassero pienamente soddisfacenti. Le conclusioni dell'autorità medica militare, agli effetti del presente concorso, sono definitive.

Art. 4.

L'esame di ammissione consisterà:

1° in una prova scritta di lettere italiane;

2° in una prova scritta ed in una prova orale per ciascuna delle materie seguenti, secondo i programmi annessi al presente decreto (articolo 9):

*a*) matematica;

*b*) fisica;

*c*) chimica.

Art. 5.

Gli esami scritti si faranno nei giorni 13, 14, 15 e 16 settembre 1909 presso le prefetture di Bari — Bologna — Cagliari — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Roma — Torino — Venezia, a cura di una Commissione di vigilanza composta del prefetto o di un suo delegato che ne sarà il presidente, di un funzionario governativo designato dal prefetto e di un altro designato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un segretario di prefettura a scelta del presidente disimpegnerà le funzioni di segretario.

Qualora in qualcuna delle sedi d'esame sopraindicate vi sia un numero di concorrenti non superiore a tre, il Ministero si riserva di aggregarli alla sede più vicina.

Art. 6.

I temi per gli esami scritti saranno proposti dalla Commissione esaminatrice e trasmessi dal Ministero ai presidenti delle Commissioni di cui all'art. 5 in pieghi suggellati col timbro del Ministero e raccomandati.

Tali pieghi saranno aperti soltanto all'ora fissata per ciascun esame, alla presenza della Commissione e dei concorrenti.

Art. 7.

Gli esami scritti potranno ciascuno durare otto ore al massimo e si svolgeranno secondo le norme stabilite dal regolamento generale 24 novembre 1908. Durante questi esami gli aspiranti potranno consultare soltanto le tavole dei logaritmi.

Art. 8.

Sugli esami scritti giudicherà una Commissione esaminatrice composta di cinque membri, compreso il presidente, che sarà designata dalla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi fra i componenti di essa.

I candidati dichiarati idonei dovranno sostenere l'esame orale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, dinanzi alla Commissione esaminatrice suddetta.

Art. 9.

Per conseguire l'idoneità occorre che il candidato riporti in ciascuna materia, tanto nella prova scritta, quanto in quella orale, almeno 6 punti su 10. Non è ammessa compensazione fra le due prove.

Art. 10.

I candidati dichiarati idonei nelle prove scritte saranno invitati a recarsi a Roma, per sottoporsi alla visita medica e, in caso di risultato favorevole di questa, per sostenere gli esami orali.

Art. 11.

I primi dodici candidati dichiarati idonei negli esami scritti ed orali dalla Commissione esaminatrice non conseguono altro diritto che quello di essere ammessi al tirocinio non superiore ad un anno.

Saranno ammessi al tirocinio esclusivamente i primi dodici candidati vincitori del concorso. Gli altri, anche se avessero raggiunta l'idoneità, non potranno essere ammessi al tirocinio, e l'Amministrazione, in caso di bisogno, non potrà tener conto di tale idoneità, ma dovrà bandire un nuovo concorso.

Per tutta la durata del tirocinio sarà corrisposto a ciascun aspirante un assegno mensile lordo di L. 100 con imputazione al capitolo 118 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910 ed al capitolo corrispondente del bilancio per l'esercizio successivo.

Art. 12.

Alla fine del tirocinio teorico-pratico i candidati che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto, saranno ammessi a sostenere l'esame di idoneità sulle materie insegnate giusta l'art. 25 (1° comma) del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909.

I candidati non dichiarati idonei all'esame finale non hanno diritto di ripetere la prova.

Quelli dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice, di cui all'art. 8 del presente decreto, saranno classificati per ordine di merito ed in tale ordine saranno chiamati a coprire i posti di verificatori di 6ª classe, a mano a mano che si renderanno vacanti, con lo stipendio annuo di L. 2000.

Art. 13.

Il programma per l'esame di ammissione al tirocinio teorico-pratico per la nomina a verificatore di 6ª classe, di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto, è il seguente:

*a*) *Lettere italiane.* — Il tema di italiano è dato al fine di giudicare della coltura generale del candidato e della sua idoneità al disimpegno delle mansioni inerenti allo impiego al quale aspira, per ciò che riguarda la trattazione degli affari d'indole amministrativa.

*b*) *Matematica.* — Calcolo dei numeri complessi — Potenze e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata e della radice cubica — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi nel calcolo numerico — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angoli diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Similitudine ed equivalenza dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

*c*) *Fisica.* — Proprietà generali dei corpi — Composizione delle forze concorrenti; comunque poste in un piano, nello spazio — Momenti delle forze — Equilibrio delle forze — Centri di gravità — Le cosidette macchine semplici — Misura sperimentale delle forze e dei pesi — Moto uniforme; uniformemente vario — Moto dei gravi nel vuoto; lungo piani inclinati — Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti — Principio di Archimede — Peso specifico dei solidi e dei liquidi — Areometri — Forza espansiva e peso dei fluidi aeriformi — Pressione atmosferica — Barometri — Legge di Mariotte — Manometri — Principio di Archimede applicato ai gas — Macchina pneumatica — Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas — Massimo di densità

dell'acqua — Termometro a mercurio e diverse scale termometriche — Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore — Proprietà dei vapori — Umidità atmosferica — Igrometri.

Leggi della riflessione e della rifrazione della luce — Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti — Il cannocchiale ed il microscopio.

Fenomeni elettrici fondamentali — Equilibrio elettrico — Macchina elettrica — Elettroforo — Condensatore — Elettrometro — Corrente elettrica — Pile voltaiche — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Legge di Joule — Campo magnetico di una corrente — Galvanometro — Elettromagnete — Elettrolisi — Galvanoplastica, ramatura, nichelatura, doratura, argentatura — Fenomeni d'induzione — Macchina dinamo elettrica.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

*d) Chimica.* — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi — Pesi di combinazione degli elementi — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Cenno sulla ipotesi atomica — Legge dei volumi — Nomenclatura e formule chimiche.

Preparazione e proprietà dell'ossigeno e dell'idrogeno — Acqua, proprietà e composizione.

Alogeni; cloro, bromo, jodio, fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro.

Solfo, idrogeno solforato, composti ossigenati del solfo, acido solforico.

Azoto, aria atmosferica — Ammoniaca — Composti ossigenati dell'azoto — Acido nitrico.

Fosforo, idrogeno fosforato, principali composti ossigenati del fosforo, acido fosforico.

Arsenico, idrogeno arsenicale, anidride arseniosa, acido arsenico.

Antimonio, ossido di antimonio, tricloruro di antimonio.

Silicio, anidride silicica, silicati.

Carbonio, stato naturale, ossido di carbonio, anidride carbonica, carbonati.

Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche e principali composti dei metalli seguenti: potassio, sodio, ammonio, calcio, magnesio, zinco, mercurio, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, ferro, nichelio e platino.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 giugno 1909.

*Il ministro*
COCCO-ORTU.

3

---

## IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 febbraio 1905 numero 71;

**Decreta:**

Art. 1.

È aperto il concorso, per esami, a 15 posti di ingegnere allievo nel R. corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 3000, attualmente vacanti, ed agli altri che tali si renderanno fino al 30 giugno 1910. Gli esami avranno luogo in Roma e cominceranno il giorno 15 settembre 1909. Non potranno essere assunti in servizio i concorrenti che non abbiano riportato complessivamente negli esami almeno 160 punti sul massimo di 250.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 31 agosto 1909, presentare domanda su carta da bollo da L. 1, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

*a)* il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio, al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

*b)* un breve cenno della pratica eventualmente fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

*c)* se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole;

*d)* se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è obbligatoria, conosca anche la lingua tedesca od inglese.

Dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi alle nuove norme che fossero adottate circa l'ordinamento delle pensioni.

Art. 3.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

*a)* certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

*b)* atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il trentesimo anno di età, alla data del presente decreto;

*c)* certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto), di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*d)* certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

*e)* la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

*f)* il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*g)* in originale, il diploma d'ingegnere civile, rilasciato da una scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore o politecnico o scuola superiore politecnica del Regno;

*h)* i certificati dei punti riportati nelle singole materie di studio presso le Università e presso le scuole od Istituti sovraindicati;

*i)* i certificati comprovanti i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato ed in uffici governativi.

Potranno inoltre essere prodotti tutti quei documenti, autenticati che valgano a provare gli studi diversi compiuti ed i servizi eventualmente prestati dal concorrente in Amministrazioni private o presso ingegneri professionisti, dai quali risultino la durata e la natura di tali servizi ed il modo in cui furono compiuti, nonchè le eventuali pubblicazioni.

I documenti di cui alle lettere *a), b), c), f),* e quelli indicati nel precedente capoverso, dovranno essere stesi su carta da bollo di L. 0.50.

Art. 4.

I concorrenti che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio di un'altra Amministrazione dello Stato potranno esentarsi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a), c), d), e)* del l'art. 3.

Art. 5.

Per gli ingegneri che, alla data del presente decreto, si trovano inscritti nel ruolo degli aiutanti del R. corpo del genio civile, il limite d'età determinato dal comma b) del precedente articolo è prorogato al 40° anno.

Art. 6.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che si siano già presentati infruttuosamente due volte ad esami di concorso per il conferimento di posti di ingegnere allievo nel genio civile (art. 34 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, art. 35 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71).

Art. 7.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 8.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà per mezzo delle competenti prefetture, pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 9.

Gli esami sono scritti ed orali e si svolgeranno sulle seguenti materie:

1. Costruzioni stradali e ferroviarie:

*a*) Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie — Limiti di pendenze — Raggi delle curve — Strade nazionali, provinciali e comunali — Ferrovie — Tramvie — Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte — Movimenti di materie — Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi — Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

*b*) Muri di sostegno — Ponti e viadotti — Fondazioni ordinarie e pneumatiche — Calcoli di resistenza — Armature — Gallerie, tipi principali secondo le qualità dei terreni attraversati — Metodi di attacco — Perforazione ordinaria e meccanica.

*c*) Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi — Prove dei metalli in officina — Prove statiche e dinamiche.

*d*) Manutenzione del corpo stradale e delle relative opere d'arte — Rettificazioni e ricostruzioni.

2. Opere idrauliche:

*a*) Idrografia — Fisica e idrometria dei corsi d'acqua.

*b*) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative — Imboschimenti — Briglie — Arginature — Bacini di ritenuta.

*c*) Canali di navigazione, d'irrigazione ed industriali — Opere d'arte relative.

*d*) Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili — Canalizzazione nella città — Fognature.

*e*) Bonificazioni — Colmate naturali ed artificiali — Prosciugamento meccanico — Canali di scolo — Fognature dei terreni.

*f*) Opere marittime — Disposizioni generali dei porti — Moli e dighe — Calate e loro arredamento — Scali — Darsene — Bacini di raddobbo — Ormeggi — Fari e fanali — Dromi — Mede e boe.

3. Architettura:

*a*) Costruzioni civili e rurali — Diversi stili di architettura — Edifici pubblici — Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

*b*) Vôlte e soffitti — Solai — Pavimenti — Copertura — Incavallature e centine in legno ed in ferro — Tettoie metalliche ed in legname — Pensiline.

*c*) Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

4. Materiali di costruzione:

Scelta, prova ed impiego dei materiali — Mattoni — Pietrame — Pietra da taglio — Ferro — Legname — Sabbie — Pozzolane — Calce — Cementi — Malte — Calcestruzzi — Sidero cementi.

5. Fisica tecnica:

Calore — Combustione — Gas e vapori e loro proprietà — Gassogeni — Illuminazione a gas ed altri sistemi — Elettrotecnica — Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica — Telegrafi — Telefoni — Illuminazione e trazione elettrica.

6. Macchine:

Macchine a vapore, idrauliche, elettriche, a gas, a benzina ed altri sistemi — Pompe a stantuffo ed a forza centrifuga — Ruote — Turbine — Macchine per sollevare e caricare pesi — Automobili.

7. Leggi sul servizio delle opere pubbliche.

8. Lingua francese.

Art. 10.

Per gli esami sono assegnati 5 giorni, quattro per le prove scritte ed uno per le prove orali.

In ciascuno dei primi due giorni i candidati svolgono un tema obbligatorio per tutti, su le materie tecniche del programma, di cui al precedente articolo; nel terzo un tema a scelta sulle materie tecniche del programma stesso. Nello svolgimento delle prove tecniche debbono inserirsi i necessari calcoli e disegni schematici illustrativi.

Nel quarto giorno ha luogo la prova di lingua francese, che consiste nella composizione in tale lingua di una relazione tecnica o di una descrizione dei lavori.

I candidati, che abbiano dichiarato di conoscere anche la lingua tedesca od inglese, ne danno prova nello stesso quarto giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che abbiano dichiarato di conoscere.

Art. 11.

L'esame orale pei concorrenti, che vi sono ammessi, consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno di essi intorno ai progetti presentati, sulle materie affini e sulle leggi riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 12.

Il modo in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo I del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Roma, 14 giugno 1909.

*Il ministro*
BERTOLINI.

3

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 28 giugno 1909

***Presidenza del presidente* MANFREDI.**

La seduta è aperta alle ore 15.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

*Omaggi.*

FABRIZI, segretario, dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

*Messaggio del presidente della Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Dà lettura di un messaggio del presidente della Camera dei deputati, col quale si trasmette il disegno di legge di iniziativa parlamentare:

Applicazione dell'art. 2 della legge 3 maggio 1888 ai deputati impiegati.

*Congedi.*

Si accordano alcuni congedi.

*Presentazione di disegni di legge.*

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta i seguenti disegni di legge:

Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito pel compimento dei suoi lavori;

Costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo;

Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906, sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaiano, Somma, San Giuseppe e San Gennaro.

CARCANO, ministro del tesoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 364,000 nel bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908.

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-910 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909.

Chiede che quest'ultimo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

(Il Senato consente).

*Votazione a scrutinio segreto.*

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di sabato.

Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 » (N. 73).

FABRIZI, segretario, dà lettura dall'articolo unico del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano tutti i capitoli dello stato di previsione e i riassunti per titoli e per categorie.

L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto.

*Presentazione di relazione.*

FINALI, presidente della Commissione di finanze, presenta le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1908-909 concernenti spese facoltative.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 83).

FABRIZI, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MANASSEI. Parla della lentezza con la quale procedono i lavori catastali, ed osserva che cagione di nuovi ritardi sorge in ciò che è stato chiamato quasi una crisi del personale catastale; questione della quale si è occupata la Commissione di finanze nella sua relazione, invocando dal ministro provvedimenti.

L'oratore dice che il provvedimento da prendersi è chiaro: occorre pagar meglio gli impiegati e studiare seriamente se non convenga cambiar via nella esecuzione della legge del 1886, adottando metodi più spediti e più semplici.

Necessità questa che fu riconosciuta anche dagli onorevoli Carmine e Bonasi nelle relazioni al progetto di legge del 1899.

Rileva che il catasto è stato eseguito in diciotto provincie e che per le altre ventuna sono pronti i lavori; siamo quindi a un terzo di strada e vi abbiamo impiegato ventidue anni, spendendo 120 milioni.

Sulla base di ciò che si è fatto, si può dunque arguire che dovremo impiegare altri trentacinque anni e spendere circa 300 milioni, per arrivare al risultato, che, dopo più di mezzo secolo di lavoro, il catasto non sarà più vero; esso resterà un monumento insigne di geodesia, una piramide di trigonometria, utile praticamente come le piramidi di Egitto.

Osserva che le lungaggini procedono dallo sminuzzamento e dall'affastellamento delle operazioni catastali.

Ricorda le disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge del 1886; riconosce che il ministro delle finanze pone tutto il suo ingegno nell'applicazione di essa legge, e passa a rammentare qualche precedente per chiedergli quali siano i suoi intendimenti per l'avvenire.

Il 5 giugno 1906 l'oratore intrattenne il Senato su questo argomento e raccomandò all'on. Massimini, allora ministro delle finanze, di abbandonare il sistema particellare di proprietà e abbracciare quello delle masse di coltura. L'on. Massimini non si mostrò alieno dal prendere in esame la questione; e l'oratore oggi, nell'inviare un mesto saluto alla onoranda memoria dell'on. Massimini, chiede al ministro attuale se condivida quelle idee.

Rammenta la discussione sul progetto di legge per provvedimenti per le Provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna, la quale fu chiusa con l'approvazione di un ordine del giorno proposto da lui e dai senatori Colonna Fabrizio e Morandi, con cui s'invitava il Governo a presentare entro l'anno 1907 un disegno di legge per determinare le norme e i giusti criteri da osservarsi nell'ordine e nell'adeguata distribuzione dei lavori catastali nelle 28 Provincie non accelerate e non comprese nella riduzione del 30 per cento, ordinando che venissero utilizzate le mappe geometriche in quelle Provincie che le posseggono e adottati i mezzi più spediti, affinchè le dette 28 Provincie partecipassero il primà possibile ai benefici del riordinamento dell'imposta fondiaria sanzionato dalla legge 1° marzo 1886.

Sono trascorsi tre anni e questa legge, che era stata invocata e promessa, si attende ancora: chiede al ministro se creda di doverla presentare.

Ricorda che nell'ottobre del 1907 presentò al Governo una petizione di 43 Comizi agrari e della Società dei viticoltori, intesa a sollecitare i lavori catastali; ma nulla ha saputo dell'accoglienza che il ministro delle finanze ha fatto ad essa.

Osserva che altra causa di perturbazione nei lavori catastali fu l'aver ammesso con la legge del 1886, l'acceleramento in alcune Provincie.

Dice che le Provincie che non avevano domandato l'acceleramento, ma che lo domandano ora, presentano mappe nuove, anche se quelle che avevano sono buone. Si dovrebbe invece stabilire quali siano le mappe servibili e non pretendere sempre che se ne facciano delle nuove.

Concludendo dice: la teoria di seguire in una via sbagliata, è una teoria di fatalismo; il Governo rompa questo ghiacciaio di fatalismo e di scetticismo, che ha mezzo sepolta la legge del 1886; veda il ministro delle finanze di fare eseguire il nuovo catasto in una sola Provincia col medodo delle particelle di proprietà e delle masse di coltura; se il metodo darà buoni risultati, lo segua.

BENEVENTANO. L'argomento svolto dal senatore Manassei è della più alta importanza; ma è da osservare che, quando un catasto è stato iniziato secondo un sistema, non è possibile cambiarlo. Quando si parlò, con frase impropria, di perequazione e si volle scegliere tra i vari sistemi adottati da altre nazioni, prevalse il concetto del catasto contemporaneo che è quello del Belgio. Due cose però

o correva ed occorre di curare: l'unità d'indirizzo ed il decentramento.

L'accertamento particellare non poteva essere che unico, e tutti i Comuni dovevano essere messi allo stesso livello.

Quando fu emanata la legge del 1886, si credette che, nel breve periodo di pochi anni, sarebbe stato possibile avere il catasto in tutte le parti d'Italia; ma, quantunque ciò non si sia raggiunto, già si è fatto abbastanza; l'esattezza non è in rapporto con la sollecitudine.

Non crede che dopo ventidue anni di lavoro possa il Governo consentire un cambiamento di sistema, mentre si vuol raggiungere il fine che ciascuno paghi secondo ciò che riceve.

È desiderabile però che tale perequazione si raggiunga al più presto, secondo i mezzi di cui si può disporre.

Condivide le idee della Commissione di finanze circa un migliore trattamento al personale; ma apprezza pure le osservazioni di coloro che criticano l'attuale tendenza di allargare gli organici, tendenza che si ripercuote sul debito vitalizio, il quale sale in un modo impressionante.

Prende atto dell'aumento derivante dal lotto, ma non se ne felicita, si tratta di cosa che non può far piacere alla società.

Si ferma specialmente su l'aumento di L. 700,000, per la fabbricazione del chinino, rilevando che tale cifra rappresenta quasi una partita di giro.

Afferma che è inutile dire quanto sia da lodare il nuovo Istituto; egli deve però richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sullo svolgimento dell'azione pratica dell'Amministrazione.

Si credette di affidare ai medici provinciali ed ai medici condotti l'incarico della prevenzione e della cura della malaria, ma la pratica ha fatto vedere che ben piccola può essere l'azione di tali agenti, perchè ordinariamente la malaria si sviluppa in vaste plaghe e specialmente nella stagione estiva, mentre è quasi impossibile a quegli agenti l'andare sui luoghi per la cura preventiva.

E questa ha maggior efficacia di quella curativa.

È vero che anche la Congregazione di carità può esercitare la sua influenza, per quanto circoscritta; però il maggior carico dovrebbe essere di coloro che traggono utile dalla località nella quale si lavora, e ciò anche per ragione di calcolo, perchè a loro interessa che i lavoratori siano in buona salute.

Di più bisogna considerare che ora nelle masse dei lavoratori vi è il concetto del diritto ad essere curati.

Non vorrebbe che alcuni Comuni si scrivessero dei sussidi che lo Stato dà per la lotta contro la malaria, come attività dei loro bilanci.

Desidererebbe una semplificazione nel servizio, in modo che coloro che sono sul luogo infetto, possano distribuire il chinino per prevenire e per curare il male, e che le somme destinate all'acquisto del chinino possano essere dirette all'Amministrazione, senza intermediari.

Agli agenti sarebbe riservata la sorveglianza.

*Chiusura di votazione.*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

*Ripresa della discussione.*

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Rileva innanzi tutto che per la catastazione ordinata con la legge del 1886, ci furono illusioni non condivise da quelli che erano pratici della materia. In Francia le operazioni sono durate mezzo secolo; in Italia poi vi erano condizioni disparatissime tra le varie provincie.

Alcune non avevano mappe, altre le avevano ma inservibili. In Piemonte le mappe erano esattissime, ma, abbandonate da molto tempo, non servivano che alla triangolazione e alle grandi linee del rilevamento geometrico.

Se fosse stato possibile avere subito il personale degli ingegneri e dei geometri che occorreva, allora si sarebbero potute compiere le operazioni nel termine stabilito, o in un altro non molto lontano. Ma, se questo personale si aveva nella Lombardia, nel Veneto, nella Toscana e in una parte dell'ex-Stato pontificio, mancava del tutto nel resto d'Italia.

Se si concesse alle Provincie di domandare l'acceleramento, non fu questo un privilegio, perchè le Provincie debbono sobbarcarsi ad anticipare la metà della spesa; e si volle così che venisse fatto prima il catasto là dove c'era più urgenza.

Al senatore Manassei deve far notare che il rilevamento per particelle e per masse di coltura è una necessità, se si vuole che il catasto venga conservato; diventerebbe molto più difficile conservarlo, qualora si tenesse conto di zone maggiori.

Come ha già osservato il senatore Beneventano, non sarebbe possibile cambiare oggi sistema a mezza strada; se si adottasse per alcune provincie un sistema diverso da quello già iniziato da altre, verrebbe meno il fine della perequazione dell'imposta. Occorre anche tener presente che dal catasto derivano effetti giuridici.

È intendimento del Governo che le operazioni di catasto, le quali costano già 120 milioni, siano compiute in tutte le Provincie e di ricorrere a tutte le maggiori semplificazioni possibili, specialmente amministrative.

Ritiene che l'aumento derivante dal lotto si debba, non ad una maggiore estensione del giuoco, ma ad una più severa repressione di quello clandestino.

La maggiore spesa di L. 700,000 per il chinino sta a dimostrare come si sia svolta più intensa la lotta contro la malaria, dalla quale sono colpiti, purtroppo, non solo le zone di cui ha parlato il senatore Beneventano, ma anche città e Comuni importanti. Il Ministero dell'interno e quello delle finanze si aiutano reciprocamente nella lotta.

Se l'oratore venisse a conoscenza che i sussidi dati dallo Stato fossero impiegati dai Comuni come attività di bilancio, reprimerebbe con tutta prontezza una tale frode.

Ricorda al senatore Beneventano che la legge impone ai proprietari dei terreni malarici la somministrazione gratuita del chinino ai lavoratori, ed aggiunge che il Ministero dell'interno si adopera per la esecuzione del disposto della legge.

Conchiude che la lotta contro la malaria è uno degli atti che più fa onore all'Amministrazione italiana (Benissimo).

MANASSEI. Ringrazia il presidente del Consiglio delle spiegazioni dategli, ma crede necessario chiarire meglio qualche suo concetto.

Non chiese che si proseguisse il catasto a grandi zone, bensì per masse di coltura anzichè per particelle di proprietà, e in base a tariffe determinate per una estensione omogenea di terreni, anche se compresi in diversi Comuni.

Non crede vi sarebbe disparità di trattamento, perchè se gli operatori sanno stimar bene un fondo, dividendolo in più numeri, sapranno stimarlo ugualmente bene nella sua totalità.

Inoltre nota che il frazionamento del catasto porta un lavoro di gran lunga maggiore.

Insiste nel dire che gradirebbe sapere dal ministro se non creda possibile fare eseguire, in via di esperimento, in una Provincia le operazioni catastali col criterio delle particelle di proprietà e delle masse di coltura.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non crede che la proposta del senatore Manassei sia di pratica applicazione, perchè la stima totale di un fondo o deve presupporre lavori di stima parziale, secondo le diverse colture, oppure non potrà dare un risultato da cui si possa dedurre, sia pure approssimativamente, il valore reale del fondo stesso.

LUCCA. Richiama l'attenzione del presidente del Consiglio e del ministro delle finanze sulla necessità della divisione dei Comuni in classi.

Ricorda di essersi trovato circa venticinque anni or sono in una

Commissione per lo studio della riforma della legge comunale e provinciale, insieme con gli onorevoli Giolitti e Lacava, coi quali si trovò d'accordo nel riconoscere la necessità di tale divisione.

Afferma che una legge la quale considera il più popoloso comune d'Italia ed il più infimo, alla stessa stregua del punto di vista tributario, non può corrispondere ai bisogni reali delle popolazioni.

Si augura di ottenere su questa questione un affidamento dal ministro delle finanze, il quale sta studiando il ponderoso tema della riforma dei tributi comunali.

Non si dissimula la gravità del problema, ed osserva che sarebbe forse opportuno incominciare con piccole riforme.

Ogni indugio potrebbe essere pericoloso ed anche colpevole.

È a sua notizia che il Ministero delle finanze ha diramato ai Comuni un formulario di note statistiche; ma anche senza attendere questi dati si può affermare con sicurezza che tutti i piccoli Comuni sono enormemente gravati dal tributo fondiario e quelli grandi dal dazio consumo.

Crede sia tempo di uscire dal campo degli studi per entrare in quello dei fatti, ed augura al ministro delle finanze ed al presidente del Consiglio il vanto della soluzione di questo annoso problema.

Si augura che il Senato possa presto dedicare la sua sapiente energia ad un progetto di riforma della legge comunale, fondato sulla riforma dei tributi locali.

E poichè ha detto che sarebbe opportuno cominciare con modificazioni parziali, richiama l'attenzione del ministro delle finanze sulla tassa di esercizio e rivendita, la quale è divisa in più categorie che da lire 1000 scendono fino a 50, ed è applicata in base all'entità della popolazione del Comune dove la industria viene esercitata.

Afferma che questo non è un giusto criterio, perchè, ad esempio, ne deriva che a Roma un esercizio può essere soggetto ad una tassa di 1000 lire ed un altro della stessa importanza, che si trovi in un paese alle porte di Roma, può avere una tassa di sole 50 lire.

Nota che modificando le tabelle di questa tassa, ragguagliandola al reddito dell'industria, si darebbero, e con giustizia, considerevoli cespiti di entrata a molti Comuni (Bene).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Osserva al senatore Lucca di non essere mai stato favorevole alla divisione dei Comuni in classi, tanto è vero che allorquando insieme con gli onorevoli Lacava e Della Rocca, per incarico del ministro on. Crispi, compì gli studi preparatori del progetto di legge comunale e provinciale nel 1888, si trovò d'accordo coi suoi colleghi nell'escludere il concetto di questa divisione dei Comuni. E la stessa tesi sostenne allora dinanzi alla Camera.

Crede che la questione sia una delle più difficili a risolversi in Italia, e ciò per la grandissima differenza di condizioni dei vari Comuni.

Basta riflettere che in Italia abbiamo regioni intere dove, in centri numerosi, è agglomerata una popolazione quasi esclusivamente rurale.

Nè si potrebbe scegliere il criterio della buona o cattiva amministrazione dei Comuni, perchè vi potrebbe essere allora qualche grosso Comune che andrebbe in ultima categoria (Ilarità).

Neppure si può guardare ai Comuni che non hanno debiti, perchè taluni possono averne contratti per opere di indiscutibile utilità.

E ciò senza dire che il porre in diverse categorie Comuni vicini l'uno all'altro, potrebbe essere fonte di lotte fra i Comuni stessi.

Osserva che il fatto stesso che da tanti anni si parla di questa questione, senza che alcun ministro abbia mai trovato il modo di risolverla, ne prova la immensa difficoltà.

Lo scopo poi cui tenderebbe la divisione in classi non potrebbe essere che quello di sottrarre all'autorità tutoria i maggiori Comuni, ma ciò aumenterebbe i guai, anzichè diminuirli.

Riconosce la necessità di una riforma tributaria dei Comuni, ma il problema è arduo.

Nota che nessuno può sostenere il concetto che le spese dei Comuni debbano gravare sul bilancio dello Stato, ed allora bisogna cercar di dividere i cespiti d'imposta in modo che alcuni ne abbia lo Stato ed altri i Comuni.

Spiega però le gravi difficoltà pratiche che presenta anche questa soluzione.

Come ha accennato il senatore Lucca in fine del suo discorso, crede che il meglio da fare sia di studiare una riorganizzazione delle tasse locali.

È d'avviso che non si possa togliere ai Comuni la sovraimposta sui terreni e fabbricati, come pure crede difficile riservare allo Stato tutte le tasse di consumo; ma occorre studiare una riforma che dia ai Comuni i mezzi necessari per far fronte ai loro impegni ed attui una migliore giustizia tributaria.

Quanto alla tassa sulle rivendite, di cui si è occupato il senatore Lucca, fa osservare che ragguagliare questa tassa al reddito, sarebbe fare un duplicato dell'imposta di ricchezza mobile.

Nota poi che in molti luoghi questa tassa serve di freno ad esercizi, che se giovano all'industria enologica, non altrettanto giovano alla pubblica morale.

Osserva in fine che il ministro delle finanze ha organizzato una statistica esatta di tutti i bilanci comunali.

I dati relativi saranno presto raccolti, ed allora il Governo non mancherà di studiare e presentare al Parlamento i più opportuni ed efficaci provvedimenti (Approvazioni).

LACAVA, ministro delle finanze. Dopo il discorso del presidente del Consiglio, egli deve soltanto ricordare che il 29 giugno 1908 alla Camera dei deputati l'on. Biancheri si occupò della condizione dei bilanci dei piccoli Comuni, e presentò un ordine del giorno, che fu accettato dall'on. Giolitti; ordine del giorno col quale si chiedeva un disegno di legge, inteso a portare rimedio ai bilanci dei piccoli Comuni, oberati da debiti d'imposte.

L'oratore, allo scopo di dare effetto a quell'ordine del giorno, ordinò degli studi statistici, per avere l'indice generale delle tasse che ciascun Comune ha, e dell'ammontare dei sacrifici a cui il contribuente deve sottostare per ciascun Comune.

Questa statistica non è un lavoro leggero, dati gli ottomila Comuni del Regno; tuttavia spera di poterla pubblicare e presentare al Parlamento alla ripresa dei lavori. Sarà in seguito alle risultanze di essa, che si potrà risolvere gradatamente la questione dei tributi locali.

LUCCA. Replicando al presidente del Consiglio, dice che tutti e due hanno ragione, perchè l'onorevole Giolitti ricordò il progetto Crispi ed egli quello presentato dal Depretis, che non fu discusso alla Camera dei deputati, e nel quale la questione della divisione dei Comuni era considerata come il caposaldo della riforma tributaria locale.

Augura che la questione sia finalmente portata innanzi al Parlamento, perchè non è dell'on. Giolitti lo schermirsi dall'affrontare le questioni difficili.

Aggiunge che, chiedendo di modificare la tassa sulle rivendite in rapporto al reddito, non vuole una duplicazione dell'imposta di ricchezza mobile, ma un vero provvedimento di giustizia e di equità.

Augura in fine che gli studi di statistica, ricordati dal ministro delle finanze, chiudano l'èra degli studi, per aprire quella dei fatti.

LACAVA, ministro delle finanze. Risponde al senatore Beneventano ed espone alcuni dati di fatto, dai quali risulta che i Ministeri delle finanze e dell'interno nulla hanno trascurato nello svolgere nel miglior modo l'azienda del chinino di Stato.

ASTENGO. Parla della Cassa sovvenzioni per gli orfani e le vedove degli impiegati che non hanno diritto a pensione.

Come presidente della Commissione per detta Cassa, fin dall'anno scorso, nella discussione del bilancio delle finanze, invitò il ministro a vedere se non fosse possibile aumentare le 30,000 lire che costituiscono il fondo della Cassa sovvenzioni, e con le quali si dovrebbero soddisfare numerose domande.

L'oratore sperava che nei due rami del Parlamento si fosse parlato di questa questione, perchè numerosi deputati e senatori hanno raccomandato domande di sovvenzioni; ma nessuna aiuta il presidente della Commissione, che è nell'imbarazzo, perchè non può contentare le sempre crescenti richieste.

Lamenta che la legge del 1906 abbia tolto agli orfani ed alle vedove degli impiegati, non aventi diritto a pensione, la concessione dei banchi lotto per conferirla invece ai commessi ed agli scrivani lottisti.

Desidera conoscere il pensiero del Ministro al riguardo.

LACAVA, ministro delle finanze. Non ha dimenticato quanto l'anno scorso ebbe ad esporre il senatore Astengo su questo argomento.

Osserva che la legge sul conferimento dei banchi-lotto stabilisce una percentuale, che i lottisti debbono rilasciare per costituire la parte sostanziale della Cassa sovvenzioni per gli orfani e le vedove degli impiegati che non hanno diritto a pensione; in guisa che le 30,600 lire, che ora formano il fondo della Cassa, andranno in seguito aumentate.

Egli ha cercato di attuare i mezzi suggeritegli fin dall'anno scorso dal senatore Astengo per impinguare la Cassa sovvenzioni, ma non vi è riuscito.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, le tabelle e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

*Risultato di votazione.*

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di San Benedetto del Tronto:

| | |
|---|---|
| Votanti | 85 |
| Favorevoli | 82 |
| Contrari | 3 |

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra:

| | |
|---|---|
| Votanti | 85 |
| Favorevoli | 82 |
| Contrari | 3 |

(Il Senato approva).

La seduta termina alle 18.

---

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 29 giugno 1909

*Presidenza del presidente* MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.30.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

*Presentazione di relazioni.*

FINALI, presidente della Commissione di finanze, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-910 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Rammenta che il disegno di legge per l'esercizio provvisorio fu dichiarato d'urgenza.

Se il Senato consente, si potrà procedere subito alla sua discussione.

(Il Senato consente).

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione dello esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-910 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909 » (n. 95).

FINALI, relatore. Dà lettura della relazione, e conclude, a nome della Commissione di finanze, per l'approvazione del disegno di legge, essendone evidente la necessità.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, sono approvati i quattro articoli del progetto di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

*Per la discussione di due disegni di legge.*

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Prega il Senato che voglia procedere alla discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche » prima della votazione a scrutinio segreto.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Prega da sua parte il Senato che, prima della votazione a scrutinio segreto, voglia anche discutere il progetto per maggiore assegnazione sul capitolo 43 per le scuole all'estero del bilancio del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, s'intendono accolte le proposte dei ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di L. 60,000 sul capitolo 43, *Scuole all'estero* dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 86).

PRESIDENTE. Legge l'articolo unico del progetto di legge.

Non ha luogo discussione e il progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la esecuzione di varie opere pubbliche » (N. 82).

FABRIZI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CAVALLI. Richiama l'attenzione del ministro sulla maggiore spesa per il palazzo del Parlamento e su quella per gli acquisti dei terreni, sui quali dovrà sorgere il palazzo del Ministero dei lavori pubblici.

Gli pare strano che si debba spendere ora per le espropriazioni più del doppio del preventivo fatto per il palazzo del Parlamento.

Domanda: come sono state fatte le perizie?

Per il palazzo del Ministero dei lavori pubblici, rileva che, mentre il Ministero della pubblica istruzione ha acquistato terreni al prezzo che varia da L. 3.50 a L. 10 al metro quadrato, per farvi sorgere l'Università, il Ministero dei lavori pubblici, nella stessa zona, è costretto a spendere L. 100 per metro quadrato.

Chiede al ministro, che riconosce essere geloso custode degli interessi dello Stato, degli schiarimenti in proposito.

MEZZANOTTE, relatore. La Commissione di finanze ha già fatto le sue osservazioni sui due punti a cui ha accennato il senatore Cavalli, meravigliandosi che una spesa prevista per L. 6,000,000 si accresca di L. 7,500,000, mentre facilmente si dovrà provvedere anche ad altro.

La spesa di L. 1,000,000 per la tipografia della Camera e quella per la manutenzione della Camera attuale, fino al compiersi dei lavori, potevano essere preveduti; e doveva essere preveduto anche l'ammontare delle espropriazioni.

Ricorda ciò che è avvenuto per il palazzo di Giustizia.

Ad ogni modo la Commissione si augura che le nuove somme bastino al bisogno.

È lieto dei fondi assegnati per le strade comunali e per l'Università di Napoli; ma gli sembrano insufficienti; si augura che più tardi possano essere aumentati.

Conchiude che la Commissione di finanze, dopo aver fatto le poche osservazioni che sono svolte nella relazione, ed avere dimostrata l'importanza delle disposizioni del disegno di legge, ne propone l'approvazione al Senato.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Sebbene nessuno dei fatti lamentati dai senatori Cavalli e Mezzanotte cada nella sua responsabilità ministeriale, tuttavia dichiara che esaminati gli atti, non esita ad assumere la responsabilità di quanto fu operato dal suo compianto predecessore.

Circa l'acquisto dell'area di villa Patrizi per costruirvi la nuova sede del Ministero dei lavori pubblici, informa il Senato che l'area fu acquistata unitamente a quella occorrente per edificare la sede della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, e può affermare che l'on. Gianturco concluse l'acquisto di villa Patrizi a buone condizioni per lo Stato.

È vero che il Ministero dell'istruzione pubblica ha potuto comprare terreni pei nuovi edifici universitari di Roma, al prezzo medio di 7 a 8 lire il mq., mentre l'area di villa Patrizi fu pagata in ragione di 52 a 53 lire; ma bisogna tener conto che l'acquisto di villa Patrizi fu fatto in un momento in cui i terreni si vendevano a prezzi altissimi; ed inoltre che non vi è confronto fra le condizioni dell'area di villa Patrizi e quelle dei terreni acquistati dal Ministero della pubblica istruzione; e ciò tanto dal lato della tranquillità del luogo, quanto dal lato della non soverchia eccentricità, ed anche sotto il punto di vista della necessità in cui si troveranno i numerosi impiegati del Ministero dei lavori pubblici e della direzione ferroviaria, di trovare abitazioni non troppo lontane dal loro ufficio.

Parla poi del palazzo del Parlamento e dice che rappresenta anch'esso una storia disgraziata.

Si cominciò con l'approvare la costruzione della nuova aula su di un progetto di massima dell'architetto Basile, che portava ad una spesa di sei milioni; quando si venne al progetto esecutivo, la spesa aumentò di mezzo milione.

Le espropriazioni per cui era prevista una spesa di 2 milioni, hanno richiesto fino al ora più di 3 milioni e mezzo.

Inoltre si era dimenticato che per i lavori della Camera dei deputati è essenziale la prossimità di una tipografia; l'oratore, rivedendo i conti, si accorse personalmente della dimenticanza e dovette far completare il progetto.

Di più non era stata prevista la spesa di L. 716,000 per adattamento e consolidamento dell'attuale edificio e per costruzione di ambienti per i vari uffici della Camera.

A tutto ciò bisogna aggiungere una nuova spesa di tre milioni per le opere da compiersi, il quale aumento dipende dall'aumento generale del prezzo dei materiali e della mano d'opera, dalla necessità di non adoperare murature miste, ma di mattone, e di far costruire infissi migliori di quelli che erano stati previsti nel progetto.

In conclusione: è necessaria la nuova spesa di 7 milioni e mezzo ed egli può chiederla con tutta serenità, perchè non ebbe che il compito di constatare le deficienze e chiedere i nuovi fondi al Parlamento.

Assicura di essersi preoccupato fin dal principio della sua amministrazione che non si eccedesse la spesa preventivata, ed in questo senso fece una intimazione scritta all'architetto e al Genio civile.

Si preoccupò anche che il preventivo della maggiore spesa fosse fatto con la massima esattezza, e volle avere la dichiarazione che non si sarebbe ecceduta la spesa stessa.

Però, con sorpresa, recentemente nel progetto per il rivestimento in legno dell'aula, dovè riscontrare una maggiore spesa di L. 100,000, di fronte alla quale egli credette suo dovere respingere il progetto, perchè fosse ridotto nei limiti del preventivo.

Ha fatto e farà tutto il possibile perchè la spesa che oggi si richiede col presente disegno di legge non sia superata, ma più di questo non può dire, e non può escludere in modo assoluto la eventuale necessità di qualche ulteriore aumento.

Nota che da qualche mese sono interrotti i lavori a causa dei successivi scioperi dei fornaciai, dei carrettieri e dei muratori, e ciò si risolverà in un altro aumento di spese.

Al senatore Mezzanotte, che si è occupato della questione dell'allacciamento dei comuni isolati, risponde che tale allacciamento fu deliberato dal Parlamento in condizioni singolari, e cioè senza che vi fosse alcun preventivo studio e senza che neppure si conoscesse il numero dei Comuni che da questa legge avrebbero tratto vantaggio.

Nota che il preventivo portò dapprima una spesa di 50 milioni, ma in seguito il Ministero dei lavori pubblici pensò che le strade possono farsi di tre tipi diversi, secondo le condizioni dei diversi comuni, e ciò ha diminuito la somma preventivata.

Inoltre osserva che molti comuni hanno preferito di valersi della legge del 1903, per la costruzione di strade di accesso alla stazione ferroviaria, e così il preventivo ha potuto scendere a 30 milioni.

Non può dare affidamento che questa somma non sarà sorpassata. Gli elenchi delle strade classificate secondo i diversi tipi, furono pubblicati in ogni Provincia e in ogni Comune, affinchè gli enti locali potessero reclamare.

Si attende ancora una parte di questi reclami, senza di che non è possibile preparare un programma completo.

Ammaestrato dall'esperienza, crede che la spesa preventivata sarà largamente superata; ma in pari tempo è convinto che l'esecuzione di questo programma rappresenti una vera opera di civiltà, che per molti Comuni sarà anche di freno all'emigrazione; cosicchè si duole che nelle attuali condizioni del bilancio non gli sia possibile dedicare più di un milione all'anno ai relativi lavori.

Per attuare più sollecitamente il programma, ha pensato di agevolare l'anticipazione da parte dei singoli Comuni della costruzione delle strade.

Ciò era preveduto dalla legge del 1906, ma in modo non efficace, mentre, secondo l'oratore, l'unico mezzo adatto è che lo Stato concorra nell'onere dell'interesse del mutuo, che ciascun Comune dovrà contrarre per la costruzione della strada.

Conclude augurandosi di potere, alla ripresa dei lavori parlamentari, presentare un disegno di legge inspirato a tale concetto.

CAVALLI. Replicando al ministro dei lavori pubblici si limita ad esprimere la sua somma sorpresa per certi svarioni commessi da periti, che sono ritenuti assai competenti; e ad augurare che l'attuale ministro dei lavori pubblici rimanga nel suo ufficio, fino a che siano ultimati i lavori del palazzo del Parlamento e di quello dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano gli articoli dall'1 al 13.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. All'art. 14, deve una risposta al relatore a proposito dello stanziamento per proseguire i lavori degli edifici universitari di Napoli, i quali anche essi appartengono alla categoria delle costruzioni finanziariamente malaugurate.

Il primitivo stanziamento per tali opere fu di L. 7,500,000; ed ora rimangono da eseguire parecchi lavori pei quali occorrerà stanziare la somma di L. 4,500,000. Ma egli si propone di non chiedere altri fondi al Parlamento, oltre questi; e se mai ne bisogneranno dei nuovi, penserà a chiederli il ministro dell'istruzione pubblica, solo giudice delle necessità scientifiche di un edificio universitario.

L'art. 14 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 15 e 16, ultimo del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

*Presentazione di una relazione.*

MAZZA. Presenta la relazione al disegno di legge: « Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra per il compimento dei suoi lavori e supplementare assegnazione dei fondi ».

*Comunicazione.*

PRESIDENTE. Dà lettura di un telegramma col quale il presidente della Lega franco-italiana esprime, in occasione del cinquantenario

di Solferino, i legami indissolubili di simpatia e di amicizia tra le nazioni italiana e francese.

Ringrazierà, a nome del Senato, il presidente della Lega franco-italiana.

*Votazione a scrutinio segreto.*

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

*Chiusura di votazione.*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono alla numerazioni dei voti.

*Risultato di votazione.*

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910:

| | |
|---|---|
| Votanti | 78 |
| Favorevoli | 75 |
| Contrari | 3 |

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910:

| | |
|---|---|
| Votanti | 78 |
| Favorevoli | 74 |
| Contrari | 4 |

(Il Senato approva).

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-910, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909:

| | |
|---|---|
| Votanti | 78 |
| Favorevoli | 72 |
| Contrari | 6 |

(Il Senato approva).

Maggiore assegnazione di L. 60,000 sul capitolo 43 - scuole all'estero - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1908-909:

| | |
|---|---|
| Votanti | 78 |
| Favorevoli | 71 |
| Contrari | 7 |

(Il Senato approva).

Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche:

| | |
|---|---|
| Votanti | 78 |
| Favorevoli | 68 |
| Contrari | 10 |

(Il Senato approva).

*Presentazione di una relazione e di disegni di legge.*

LUCCHINI LUIGI. Presenta la relazione sul disegno di legge: « Proroga delle facoltà concesse dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, per i servizi del casellario centrale penale presso il Ministero di grazia e giustizia.

CARCANO, ministro del tesoro. Presenta i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni al comma 3° dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi comunali.

Proroga della durata delle Società cooperative.

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità in vigore in Eritrea.

Esercizio provvisorio del bilancio del fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909.

La seduta termina alle 17.15.

## CAMERA DEI DEPUTATI

**RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 28 giugno 1909**

*Presidenza del vice presidente* FINOCCHIARO-APRILE.

La seduta comincia alle 14.5.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

*Interrogazioni.*

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Leonardi, sul ritardo dei lavori di sistemazione della stazione di Borgomanero.

Riconosce la necessità di questi lavori, che furono in massima deliberati. Gli uffici competenti hanno già redatto il progetto. Appena questo sarà approvato dal Consiglio d'amministrazione, si porrà mano ai lavori, cominciando da quelli di maggiore urgenza.

LEONARDI spera che questa volta ai buoni affidamenti seguano i fatti, notando che i lavori sono stati promessi da oltre cinque anni, mentre rivestono carattere di grandissima urgenza; attesa l'importanza sempre crescente di quella stazione che si trova ancora nelle condizioni in cui era quarant'anni fa.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Meda sulle condizioni della stazione di Parabiago.

Dichiara che qualche lavoro fu già eseguito lo scorso anno. Riconosce però esser necessario l'ampliamento e la generale sistemazione dei locali della stazione. Il relativo progetto è allo studio. Quando sarà pronto sarà indetta l'asta per l'esecuzione dei lavori.

MEDA rilevando il grande sviluppo raggiunto dal borgo di Parabiago, insiste sulla necessità di un sollecito e completo miglioramento di quella stazione. Soprattutto raccomanda che si provveda al più presto possibile a dotare la stazione di una sala di aspetto di prima classe, di un magazzino per le merci a grande velocità e di un nuovo binario di ricovero e di scarico.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. Patrizi, sulla distruzione di un affresco di Luca Signorelli posto in un locale di proprietà comunale in Città di Castello.

Nota che la distruzione dei resti di quell'affresco, già in cattivo stato di conservazione, erroneamente attribuito a Luca Signorelli, rimonta al 1906. Il Ministero ha ordinato accurate indagini, che, se sarà necessario, saranno compiute personalmente dal direttore generale delle belle arti. Assicura che le eventuali responsabilità saranno rigorosamente accertate.

PATRIZI, invoca accurate indagini, e racomanda la massima vigilanza sui tesori artistici di Città di Castelo non sufficientemente salvaguardati dall'Amministrazione comunale.

Aggiunge che l'affresco è attribuito da molti competenti a Luca Signorelli ed è riconosciuto di grande valore.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Beltrami circa le tariffe e il servizio passeggieri della linea ferroviaria Milano-Domodossola.

Riconosce che in passato si ebbero a deplorare alcuni inconvenienti per l'applicazione cumulativa delle due tariffe, la locale e la generale. Fin dal 1907 si provvide però ad eliminarli con una op-

portuna distinzione fra i treni locali, misti e accelerati, e i treni diretti. Se qualche inconveniente tuttora esiste, vi si riparerà con ulteriori provvedimenti.

BELTRAMI rileva le incongruenze e gli equivoci cui dà luogo questa duplicità di tariffe con grave malumore dei viaggiatori e con discredito delle ferrovie italiane in confronto degli stranieri che percorrono quella linea internazionale.

Circa gli orari, osserva che molte volte i treni direttissimi sono costretti a fermarsi lungo tempo in stazioni secondarie per lasciare il passo a treni locali.

PRUDENTE, sottosegretario di Stato per la guerra, rispondendo all'onorevole Leali circa il miglioramento degli ufficiali del Ministero della guerra, dichiara che è già pronto il disegno di legge, ma sarà presentato alla ripresa dei lavori parlamentari, non essendovi probabilità che possa essere approvato prima delle vacanze.

LEALI si duole del nuovo indugio, e confida che sia l'ultimo dopo tante promesse.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'onorevole Di Bagno circa le comunicazioni ferroviarie di Mantova e di Cremona con Milano.

Dichiara che non è possibile istituire una nuova coppia di treni, per ragioni così d'ordine tecnico come d'ordine amministrativo.

In occasione dei nuovi orari invernali si vedrà se e quali provvedimenti sia il caso di adottare per corrispondere ai desideri, di cui si è fatto interprete l'interrogante.

DI BAGNO segnala i molti inconvenienti che presentemente si lamentano; insistendo sulla necessità di rendere più rapide e più comode le comunicazioni ferroviarie, che servono a congiungere le importantissime provincie di Mantova, Cremona e Milano.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'interrogazione dell'on. Ciccotti, che chiede se si intenda pubblicare l'inchiesta sulla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma.

Dichiara che la Commissione d'inchiesta sul Ministero dell'istruzione non ha ancora presentato la sua relazione generale. Ha però già comunicato al Ministero diversi rapporti parziali, dei quali alcuni sono stati pubblicati, come quello sulle responsabilità emerse dal dibattimento innanzi all'Alta Corte di giustizia, altri non sono stati pubblicati, perchè non se ne è ravvisata la opportunità.

Fra questi rapporti non pubblicati vi è quello relativo alla biblioteca Vittorio Emanuele, del quale l'oratore legge le conclusioni In base a queste fu già mutato il prefetto della biblioteca: saranno poi gradatamente adottati gli altri provvedimenti, dei quali la Commissione ha segnalato la necessità; e sarà questo il primo e precipuo compito del nuovo prefetto.

Ripete che la immediata pubblicazione di questo rapporto darebbe luogo a recriminazioni e polemiche, le quali intralcerebbero l'opera di riorganizzazione di sì importante Istituto; tanto più che l'inchiesta stessa esclude qualsiasi dubbio intorno alla rettitudine e correttezza degli impiegati.

CICCOTTI nota che il funzionamento della biblioteca Vittorio Emanuele non ha adeguatamente corrisposto allo scopo altissimo, che le era stato assegnato, allorquando fu istituita; e ciò perchè il Governo ha mostrato di non saper comprendere la importanza di questa, che doveva essere la principale biblioteca d'Italia.

Segnala i molteplici difetti ed inconvenienti generalmente deplorati, invocando efficaci provvedimenti.

Insiste poi per la sollecita pubblicazione dell'inchiesta; essendo necessario e doveroso eliminare sospetti e diffidenze, che tengono in uno stato di incertezza e di sfiducia tutto il personale.

*Svolgimento di interpellanze.*

SAMOGGIA interpella il ministro delle finanze sulla necessità di una congrua riduzione e del dazio doganale e della tassa di fabbricazione sullo zucchero, nell'interesse dell'agricoltura e dei consumatori.

Tale interpellanza è anche sottoscritta dagli onorevoli Brunelli, Marazzani, Sichel, Treves, Beltrami, Zerboglio, Bertesi, Nofri, Bentini, Giacomo Ferri, Cavallari, Marangoni, Casalini, Andrea Costa, Morgari, Badaloni, Rondani, Turati, Prampolini, Agnini e Pietro Chiesa.

Nota che a questa interpellanza diedero occasione recenti conflitti di lavoro, che ebbero luogo nelle fabbriche di zucchero; conflitti nei quali il Governo avrebbe dovuto interporre l'opera sua pacificatrice, ottenendo dagli imprenditori eque concessioni, anche in considerazione della larghissima protezione, di cui gode quell'industria presso di noi.

Invoca una riforma radicale nel regime fiscale dello zucchero, nello interesse così dei consumatori, come dell'agricoltura, come dell'erario.

Rileva che il ribasso nel prezzo dello zucchero sarebbe d'immenso beneficio per le classi meno abbienti, considerata l'importanza di esso nell'alimentazione della grande maggioranza della popolazione e le eminenti qualità nutritive di tale alimento.

Dimostra che un ribasso nel prezzo dello zucchero non pregiudicherebbe nè i produttori di frutta nè i vinicultori.

Nell'interesse dell'agricoltura nota che la riduzione del prezzo aumenterebbe il consumo nazionale, e verrebbe per conseguenza a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento della coltivazione della barbabietola, con grande vantaggio dell'agricoltura italiana.

Nell'interesse, infine, dell'erario, nota che i gravissimi sacrifizi del contribuente debbono ormai aver fine. L'industria zuccheriera ha avuto finora presso di noi una protezione superiore a quella concessa da qualunque altro Stato, poichè ad ogni fabbrica si è regalato ogni anno, a spese del contribuente, poco meno che un milione. È tempo ormai che questa enorme protezione sia ridotta a più ragionevole misura, ciò che può farsi senza pericolo per l'industria, che continuerà a vivere e a fiorire.

Invoca una riduzione nella protezione fiscale, anche per porre un freno alla speculazione, veramente deplorevole, che si va svolgendo attorno all'industria della produzione dello zucchero, non meno che di quella della raffineria.

Non pretende provvedimenti immediati; si appaga di una riduzione graduale ripartita in una serie di anni, fino a che il consumatore possa avere lo zucchero a una lira al chilogramma. Sull'importantissima questione attende di conoscere il pensiero del ministro (Vive approvazioni all'estrema sinistra).

LACAVA, ministro delle finanze, dichiara che nel recente dissidio fra produttori e lavoratori dello zucchero, il Governo mantenne, come era dover suo, la più scrupolosa imparzialità, pure adoperandosi per quanto poteva, per un amichevole componimento.

Riconosce l'importanza della coltura delle barbabietole e l'opportunità di incoraggiarla, eliminando ogni contrasto fra produttore ed industriale.

Riconosce pure lo scarso consumo dello zucchero presso di noi.

Quanto alla protezione fiscale, ha disposto gli opportuni studi per vedere se e fino a quel punto sia possibile ridurla, in modo da determinare un aumento del consumo, senza pregiudicare nè la vita dell'industria, nè le ragioni della finanza.

Alla ripresa dei lavori parlamentari spera di poter presentare alla Camera il risultato di siffatti studi.

Conferma in questo senso la risposta data ad un quesito rivoltogli in proposito dalla Giunta generale del bilancio, avvertendo che ad una siffatta riforma bisognerà, in ogni caso, addivenire gradatamente e colla necessaria prudenza.

SAMOGGIA, non può essere soddisfatto della risposta, che giudica del tutto generica e vaga. Afferma la necessità di una coraggiosa riforma che gioverà così all'erario come alla grande massa dei consumatori.

TURATI interpella il ministro degli affari esteri per sapere quali uffici abbia spiegato, e con quale successo, per richiamare il Governo di Prussia al rispetto del diritto delle genti e delle precise norme dei trattati, nei rapporti della emigrazione operaia italiana offesa nella sua libertà e dignità ed esclusa, in quello Stato, dal diritto comune, per effetto delle inverosimili disposizioni di una recente ordinanza.

Espone che il Governo prussiano, creando con una semplice ordinanza una cosiddetta carta di legittimazione, ha escluso dal diritto e omune i nostri emigranti, sottoponendoli a restrizioni e vessazioni indegne di liberi uomini e di liberi tempi.

Rileva che siffatta notizia, pervenuta in Italia, ha determinato nelle classi e nelle organizzazioni operaie una giusta indignazione.

Nota che, per effetto di tale misura restrittiva, i nostri operai, che si recano a lavorare in Prussia, si trovano, in caso di scioperi, nella dura alternativa o di tradire la causa comune, o di esser tradotti al confine.

Deplora l'ipocrisia, con cui si pretese coonestare la imposizione della carta di legittimazione sotto la mendace apparenza di una misura protettiva per gli operai; mentre trattasi, invece, di un vero e proprio sequestro della libertà personale dei lavoratori, a totale beneficio degli intraprenditori, in balìa dei quali sono gettati.

Avverte che anche in Prussia tale ordinanza provocò da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti la più fiera protesta.

Afferma che questo provvedimento si risolve in una immorale speculazione dei proprietari delle officine e dei campi, tanto più che questa associazione viene anche a lucrare la tassa cui è sottoposta la concessione della carta di legittimazione.

Riferisce la discussione avvenuta in proposito al Reichstag germanico, nella quale fu messo in luce come siffatta ordinanza contraddice apertamente ai trattati di commercio e di lavoro fra la Germania e gli altri paesi, ed invade anche i poteri riservati al Governo imperiale.

Ma purtroppo le proteste del Reichstag sono riuscite vane e la carta di legittimazione è rimasta, a disdoro del diritto delle genti, e della stessa liberale legislazione operaia dell'Impero germanico.

L'oratore insiste nel dimostrare che l'obbligo della carta di legittimazione costituisce una flagrante violazione delle convenzioni da noi stipulate colla Germania.

Di fronte a sì enorme attentato contro la libertà di emigrazione e di lavoro, è sicuro, levando una voce di protesta, di interpretare il senso della intera Assemblea.

E confida che al sentimento della Camera corrisponderanno le dichiarazioni del ministro (Vive approvazioni).

TITTONI, ministro degli affari esteri, annuncia anzitutto che il nostro ambasciatore a Berlino, in seguito a precise istruzioni del Governo, presentò una dichiarazione nella quale si faceva ogni riserva circa la legittimità dell'ordinanza in questione.

Nota che l'ordinanza vige solo per la Prussia, la Sassonia ed alcuni piccoli Stati; e che la carta di legittimazione non è pretesa così rigorosamente come dall'ordinanza stessa sarebbe stabilita.

Crede che sarebbe legale una semplice carta di riconoscimento; ma è illegale la tassa di due marchi cui il rilascio di quella carta è sottoposta; ed è illegale la sanzione dall' espulsione comminata contro l'operaio, che rompa il contratto di lavoro; non perchè i Governi germanici non abbiano diritto di prendere tali provvedimenti ma solo perchè non hanno diritto di prenderlo unicamente per gli operai stranieri, essendo l'uguaglianza garantita dai trattati esistenti.

Dichiara che, perciò, il Governo italiano chiede l'abolizione della tassa e delle condizioni circa il contratto di lavoro. Attenderà la risposta del Governo germanico. E nelle trattativa procederà con quella moderazione che, non disgiunta a fermezza, è doverosa nei rapporti con tutte le altre nazioni.

Se il Governo germanico non si mostrasse convinto delle nostre osservazioni, potremmo provocare sulla questione la decisione di un collegio arbitrale, avvertendo però che, all'infuori delle controversie doganali, l'arbitrato non è obbligatorio. Tuttavia esso è previsto come il miglior modo di risolvere differenze d'opinioni tra Governi amici.

Ciò valga a dimostrare alla Camera, come il Governo italiano sia compreso di tutta l'importanza della questione (Bene).

TURATI non comprende come ancora non sia stato revocato un provvedimento apertamente illegale, dando all'Italia una giusta e doverosa soddisfazione.

Confida nell'energica azione del Governo. Che se questa facesse difetto, non mancherà l'energica protesta dei lavoratori italiani.

TITTONI, ministro degli affari esteri, a titolo di notizia di fatto, annunzia che solo undici rotture di contratto, furono in base all'ordinanza in questione, contestate ad operai italiani.

Del resto, non ha nulla da aggiungere nè da mutare alle precedenti sue dichiarazioni.

FERRI GIACOMO svolge un'interpellanza al presidente del Consiglio per conoscere quale sia il suo pensiero e se e come intenda provvedere: vista la legittima agitazione degli impiegati e salariati dei lavoratori degli uffici presso Provincie, Comuni, Opere pie e Consorzi tendente a migliorare le loro disgraziate ed ingiuste condizioni economiche e morali; visto come le Giunte provinciali amministrative sistematicamente annullino i deliberati dai Comuni che fanno giustizia ai legittimi deliberati dei loro subalterni e visto che alle Giunte provinciali amministrative serve di pretesto l'art. 303 legge comunale.

Rileva che il disagio economico pesa più gravemente su questa che sopra altre classi sociali, in quanto gravano sopra gli impiegati le ragioni del maggior caro della vita derivanti dall'aumento delle mercedi e dalla reazione del capitale.

Afferma perciò la necessità di un provvedimento che assicuri a questi cittadini una migliore esistenza, accogliendo i voti formulati dai funzionari comunali nei loro recenti congressi, e imponendo ai Comuni di compensare equamente i funzionari dipendenti, mercè un sistema tributario fondato sul criterio di far pagare le classi abbienti.

Invoca una riforma degli istituti e delle leggi che regolano il funzionamento delle Amministrazioni locali i cui bilanci sono continuamente sottoposti a nuovi carichi nascenti da obblighi di legge e da mutate condizioni di vita sociale e civile, e afferma che la sovrimposta fondiaria può ancora essere cresciuta senza ingiusto trattamento ai proprietari di terre.

Dice che le deliberazioni dei municipi dovrebbero essere sottratte alla tutela delle Giunte provinciali, e soggette, per denunzia del prefetto, alla giurisdizione dei tribunali ordinari in quanto possano violare la legge comune.

Accenna a varii casi specifici per lamentare il criterio settario od assurdo a cui si inspirarono certe deliberazioni delle Giunte provinciali, specie per ciò che si riferisce al trattamento di funzionari comunali, ed afferma l'obbligo del Governo di intervenire per la tutela della equità e della dignità umana (Bene).

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Ferri osservando che il suo discorso costituisce un vero e proprio programma per un nuovo ordinamento dello Stato, ed esorbita perciò i limiti segnati alla discussione di una interpellanza.

Riconosce che il disagio economico pesa sulle condizioni di tutti quanti i cittadini pel rincaro della vita, ma osserva che non può tenersi conto dei bisogni di una sola classe; tanto più che c' è una ressa enorme per ottenere quegli ufficii che, secondo l'onorevole Ferri, sono retribuiti in guisa da non dar modo di vivere a coloro che li occupano.

Il Governo, il Parlamento, i Comuni, hanno fatto, anche pei funzionari comunali, quanto era possibile per migliorarne le condizioni economiche in proporzione, s'intende, al maggior benessere di cui fruisce la massa della popolazione.

Difende in tesi generale l'azione delle Giunte provinciali, notando che non si potrebbe intralciarla senza menomare l'autonomia comunale; e conclude augurando che venga presto il giorno in cui saranno più liete le condizioni dei salariati comunali, come di tutti i cittadini italiani (Approvazioni).

FERRI GIACOMO, insiste nelle sue considerazioni, e dichiara di non essere soddisfatto delle risposte ottenute; lamentando in particolar modo che non siasi voluto nemmeno riconoscere la necessità di modificare l'art. 303 della legge comunale e provinciale.

MEDA, svolge una sua interpellanza per invocare che si inizi lo studio di una riforma organica della legge comunale e provinciale

Rileva come il funzionamento degli enti locali abbia, in Italia, per la sua costituzione storica e politica, un'importanza maggiore di quella che può avere in altri Stati; e come sia perciò necessario studiare se ed in quanto risponda alle odierne condizioni del paese.

Afferma che la legislazione vigente paralizza la maggiore e miglior parte delle energie delle amministrazioni provinciali e comunali nella discussione e nella soluzione delle intricate controversie a cui dà luogo; ed afferma altresì la necessità di un efficace e pratico decentramento, e di lasciare una ragionevole autonomia agli enti locali.

Ammette che non si possa oggi dire quale debba essere il miglior modo di risolvere i molti problemi della vita locale; ma crede non più discutibile che una soluzione si imponga al fine di eliminare gli inconvenienti che l'esperienza ha rivelati.

Osserva per ultimo che le maggiori funzioni dei Comuni e delle Provincie si svolgono sotto l'imperio di leggi speciali; e che occorre quindi coordinare queste con la legge organica fondamentale (Approvazioni).

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, ammette che sia opportuno e utile studiare i gravi problemi accennati dall'on. Meda nel senso di semplificare e facilitare il funzionamento delle amministrazioni locali; ma osserva che a ciò si può arrivare con qualche provvedimento speciale, lasciando intatte le basi organiche della legge.

Soggiunge che infatti molti problemi si sono potuti risolvere con questo sistema; e che il Governo non manca, e non mancherà, al suo dovere di osservare quali altri bisogni si manifestano e di studiare la migliore maniera di soddisfarli (Bene!).

MEDA, confida che il Governo abbia il convincimento che la legge comunale e provinciale non risponde più alle mutate esigenze della vita locale; e spera che provvederà in conseguenza.

*Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.*

BERGAMASCO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910;

Nota di variazione presentata il 10 giugno 1910.

FALLETTI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Esercizio provvisorio del fondo per la emigrazione per l'esercizio 1909-910 a tutto dicembre 1909:

CAMERA, presenta la relazione sul disegno di legge:

Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti di emissione.

FRANCICA-NAVA, presenta la relazione sulla proposta di legge:

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, presenta il disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano e il lago di Garda.

RICCIO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sul bilancio della pubblica istruzione per il 1908-909.

*Comunicazioni del presidente.*

PRESIDENTE comunica un dispaccio del presidente della Lega franco-italiana di Parigi, col quale, celebrandosi alla Sorbona il cinquantenario della battaglia di Solferino si mandano saluti alla nazione italiana e si fanno voti per la unione indissolubile delle nazioni sorelle in un pensiero di pace e di concordia internazionale, in pro delle più alte aspirazioni verso il progresso della umanità (Vive approvazioni).

Annunzia poi che giovedì si discuteranno le conclusioni della Giunta sull'elezione del collegio XI di Napoli; e che l'on. Credaro ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa.

*Interrogazioni e interpellanza.*

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Santo Stefano Aspromonte.

« Morgari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sul fatto che il generale comandante la scuola militare non si credeva autorizzato ad esporre la bandiera nazionale mentre si commemorava in Modena, nel giorno 13 mese corrente, il cinquantenario della liberazione dal dominio estense.

« Ferrarini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno circa l'avvenuta proibizione di una pubblica conferenza a Baggio sul tema « I lavoratori e il socialismo ».

« Meda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno circa l'intervento del Governo a favore di uno dei candidati nel collegio di Castellaneta e segnatamente sull'ordine di partenza dei richiamati, anticipato dal 5 luglio al 2 per sottrarre elettori al candidato non governativo.

« Morgari ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio: 1° sulla soppressione del riposo settimanale nelle risaie della provincia di Pavia per l'equivoca interpretazione del decreto prefettizio 15 giugno 1909, n. 171; - 2° sull'applicazione dell'art. 83 del testo unico sulle leggi sanitarie nei riguardi del lavoro in risaia compiuto dai proprietari e conduttori di fondi in provincia di Novara.

« Cabrini ».

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere qual istruzioni furono date all'Amministrazione del demanio ed al prefetto di Milano circa un provvisorio regime pel riparto delle acque dell'Adda fra le derivazioni Muzza e Retorto in seguito al competentissimo studio compiuto dalla Commissione tecnica a tal uopo nominata dal ministro dei lavori pubblici e proposto dall'ufficio del genio civile di Milano.

« Marazzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni del ritardo frapposto al completamento della strada comunale obbligatoria Pedace-Perito Stazione in provincia di Cosenza.

« Berlingieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se non creda di presentare con sollecitudine un disegno di legge il quale, tenendo conto dei voti dei Congressi adunatisi in Roma nel 3 giugno 1900 e nel 7 giugno 1909 in Orvieto, dalla Confederazione nazionale degli impiegati subalterni dei Comuni, delle Provincie, delle Opere pie, provveda: 1° alla stabilità di questi salariati; 2° ad un'equa graduatoria; 3° ed alla istituzione di una Cassa pensioni unica per tutti i subalterni impiegati degli Enti locali suddetti.

« Graffagni ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se non ritenga giusto ed urgente modificare la tariffa di aggio concessa ai distributori dei valori postali essendo l'attuale aggio dell'uno per cento assolutamente meschino e inadeguato.

« Pozzato, De Felice-Giuffrida, Pipitone, Lembo, Dell'Acqua, Brunelli, Giacomo Ferri, Teso, Agnini, Beltrami, Calda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulla voce corsa dello scioglimento del Consiglio comunale di Augusta e sull'asserita nomina di quel sindaco a R. commissario.

« Pasquale Libertini ».

La seduta termina alle 19.25.

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 29 giugno 1909

SEDUTA ANTIMERIDIANA

*Presidenza del vice presidente* ANDREA COSTA.

La seduta comincia alle 9.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge:

Modificazioni al comma 3° dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Proroga della durata delle Società cooperative.

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge, per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità in vigore in Eritrea.

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910, a tutto il mese di dicembre 1909.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909;

Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.

Insieme con quest'ultimo disegno di legge è approvato il seguente ordine del giorno proposto dall'on. Rubini:

« La Camera fa voto che il Governo studi l'uso industriale e la posizione in tariffa doganale della giobertite torrefatta o magnesite impura, impiegata nella costruzione e rifacimento dei forni per la produzione dei lingotti di acciaio dolce o ferro omogeneo, alfine di conservarle, colle cautele che fossero eventualmente necessarie, la franchigia doganale di cui, in linea di fatto e per assimilazione, ebbe a fruire sino agli ultimi tempi; e lo facoltizza a introdurre le modificazioni necessarie nella tariffa doganale o nel repertorio, previo parere favorevole del collegio dei periti, mediante decreto Reale, da convertire, ove occorra, in legge ».

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

GIUSSO richiama l'attenzione del Parlamento sulle condizioni gravissime delle Puglie per la mancanza di acqua potabile, riconoscendo che, l'anno scorso, il Governo fece quanto era possibile per provvedere, ma dichiarando altresì che quei provvedimenti furono fatalmente impari allo scopo che si proponevano.

Rileva perciò l'assoluta necessità di spingere innanzi con la massima attività i lavori dell'acquedotto pugliese, vincendo le riluttanze e le lungaggini che, per soverchia preoccupazione di difficoltà tecniche, si frappongono all'acceleramento dei lavori medesimi.

Avverte che, procedendo i lavori con la progressione finora seguita, la galleria principale, che costituisce l'opera più importante e difficile, potrebbe compiersi in altri tre anni e mezzo, periodo che potrebbe anche abbreviarsi non solo per questa, ma per tutte le altre gallerie e pei tratti che le congiungono.

Accenna partitamente alle varie opere tecniche per affermare la possibilità di siffatto acceleramento, e per indurne che l'acquedotto potrebbe essere compiuto, lasciando intatti i progetti tecnici approvati, in cinque anni, purchè si abbiano una volontà forte, una mente direttiva ordinata, e mezzi adeguati.

Dimostra poi che dall'acceleramento dei lavori, avrebbero immediato beneficio non le sole popolazioni interessate ma anche la compagnia assuntrice, il bilancio dello Stato, e l'economia nazionale, ed aggiunge che l'acceleramento domandato non deve importare maggiori aggravi al bilancio, nè autorizzare eventualità di eccessive pretese.

Rileva la benemerenze delle Puglie per le ardite iniziative onde intensificare e trasformare le varie culture, soggiungendo che questi sforzi troveranno efficace ajuto nella più larga disponibilità di acqua, e conclude confidando che il Governo ed il Parlamento vorranno affrettare il giorno in cui l'acquedotto del Sele potrà essere un fatto compiuto (Vive approvazioni — Congratulazioni).

DANEO parla anzitutto della ferrovia del Cenisio osservando che, per le mutate condizioni del traffico e della tecnica ferroviaria, non risponde più alle esigenze di una grande linea internazionale; e soggiungendo che bisogna provvedere efficacemente e prontamente a migliorare il servizio e le condizioni di quella linea, la quale è ancora la più breve per le comunicazioni con la Francia.

Domanda perciò al ministro di fare in proposito dichiarazioni esaurienti e precise.

Lamenta poi che il Governo, nell'ordinamento del servizio ferroviario, costringa il Piemonte e le sue industrie operose e produttive in una condizione di inferiorità assoluta, mancando ad esse ogni giorno la sicurezza che, per lo stato della linea Savona-Torino, possano ricevere il carbone di cui hanno bisogno.

Reclama perciò, in nome delle rappresentanze politiche e locali del Piemonte, che si dia subito opera a provvedere seconda giustizia, attuando, come soluzione temporanea, il raccordo di Santo Stefano, e il progetto relativo alla Fossano-Mondovì, ma preparandosi senza indugio alla soluzione definitiva, costruendo la direttissima da Torino a Savona (Approvazioni) che s'impone come una improrogabile necessità (Bene).

Prega perciò il ministro di ordinare gli studi per il migliore tracciato di questa direttissima, e presenta in questo senso un ordine del giorno (Approvazioni — Congratulazioni).

MOSCA TOMMASO, a nome anche degli onorevoli Ciccarone, Vaccaro e altri, raccomanda al Governo di proporre sollecitamente l'istituzione di grandi servizi pubblici automobilistici regionali fra le stazioni ferroviarie e i Comuni vicini, e fra i vari Comuni non collegati da ferrovie o da tramvie, affidando, ove lo creda, tali servizi, insieme con i trasporti postali, all'industria privata, e provvedendo per mezzo degli assuntori di essi, o per mezzo delle Provincie e col concorso dello Stato, alla buona manutenzione delle strade comunali, che deve essere sottratta alla giurisdizione dei Comuni.

Rileva che, nell'attuale condizione di cose, è impossibile a quei Comuni di svolgere i loro traffici e le loro risorse economiche.

Crede che i maggiori oneri dello Stato sarebbero largamente compensati dal maggior movimento ferroviario, e dal minore bisogno di linee secondarie: onde confida che il ministro vorrà accettare il suo ordine del giorno inspirato a questi criteri (Bene! — Congratulazioni).

ASTENGO richiama l'attenzione del ministro sulla opportunità di un migliore assetto amministrativo dei porti nel senso di armonizzare i criteri tecnici con quelli derivanti dalle mutate funzioni dei porti medesimi, e di preporre alla direzione dei maggiori un ente autonomo che possa coordinare tutti i servizi.

Richiama altresì l'attenzione del ministro sulle tariffe ingiuste ed eccessive per i trasporti negli scali ferroviari marittimi, e sulla necessità di migliorare le condizioni di orario e di traffico nella linea Genova-Ventimiglia, tenendo conto degli interessi locali. Accenna in particolar modo alla stazione di Cogoleto dove è resa difficilissima la comunicazione fra le due frazioni del paese.

Deplora che la Direzione generale delle ferrovie abbia rifiutato la istituzione di un treno operaio tra Vado e Savona consigliato da ragioni speciali e legittime; e a proposito di Savona prega il ministro di colmare le deficienze dello scalo ferroviario in quel porto, e di affrettare gli studi per le migliori e più rapide comunicazioni fra Savona e Torino.

Raccomanda infine che si attui prontamente la trazione elettrica sul tronco Savona-San Giuseppe-Ceva; che si affidi, ove sia possi-

bile, a ditte italiane il servizio dei vagoni-ristorante; e che negli appalti e nelle forniture delle ferrovie si garantisca, con maggiori premi di protezione l'interesse dell'industria nazionale (Bene).

La seduta termina alle 12.

SEDUTA POMERIDIANA

*Presidenza del presidente* MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

*Interrogazioni.*

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Natale Gallino sulla costruzione del fabbricato viaggiatori della stazione di Busalla.

Dichiara che presso quella stazione sono presentemente in corso lavori diretti ad assicurare e ad agevolare il movimento dei treni, per l'importo di circa due milioni. Compiuti tali lavori si provvederà alla costruzione del fabbricato pei viaggiatori.

GALLINO insiste sulla necessità di affrettare la costruzione di tale fabbricato, trovandosi ora la stazione di Busalla nell'assoluta impossibilità di soddisfare alle esigenze dell'enorme movimento dei viaggiatori.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Natale Gallino circa la soppressione del passo a livello dell'Arnasso, sulla linea ferroviaria tra Busalla e Ronco-Scrivia.

Annuncia che il progetto per un sottopassaggio destinato a sostituire quel passo a livello è stato in questi giorni approvato definitivamenre e sarà subito posto in esecuzione.

Intanto, per evitare disgrazie, è stato ingiunto al guardiano di esercitare la più attenta vigilanza.

GALLINO lamenta che non siasi più sollecitamente compiuto il progetto, confida nelle assicurazioni avute.

PRUDENTE, sottosegretario di Stato per la guerra, risponde all'on. Giacomo Ferri sulla condotta del generale comandante la scuola militare di Modena il 13 giugno, in occasione delle feste pel cinquantesimo anniversario della fuga del duca Francesco V e della liberazione della città dal dominio estense.

Risponde anche ad una analoga interrogazione dell'on. Ferrarini.

Espone che, per le comunicazioni pervenutegli dal sindaco, il comandante della scuola aveva arguito che i festeggiamenti non avrebbero avuto carattere pubblico; e perciò non aveva chiesto al comando del corpo d'esercito il necessario permesso per esporre la bandiera sul palazzo ducale, sede della scuola.

Il 13 giugno fu invitato dal sindaco ad esporre la bandiera; ma era troppo tardi per poterne richiedere il permesso. Senonchè, tumultuando la folla innanzi alla sede della scuola, il prefetto stesso consigliò al comandante di esporre la bandiera; al che il generale annuì.

Osserva che quel generale, se fu rigido nella osservanza dei regolamenti, non fu però determinato nella sua condotta da sentimenti politici ostili a quei festeggiamenti. Infatti egli intervenne ad un banchetto offerto dal sindaco alle autorità, e vi pronunziò un discorso ispirato ai più elevati sensi di patriottismo.

Aggiunge che la popolazione modenese, nel suo buon senso, non diede eccessiva importanza all'incidente; tanto che i rapporti fra il comandante della scuola e la cittadinanza continuano ad essere, come furono sempre i più cordiali.

FERRI GIACOMO, nota come da alcuni mesi era notorio che la intera cittadinanza modenese avrebbe festeggiato la patriottica ricorrenza. Del Comitato faceva anzi parte il generale comandante della scuola militare, il quale non poteva perciò ignorare il carattere solenne e grandioso che i festeggiamenti avrebbero assunto.

Tutti gli edifici pubblici e privati furono in quel giorno imbandierati. Solo sullo storico palazzo, ora sede della scuola, e che era stato la residenza del duca estense, non fu issata la bandiera.

Lamenta che il comandante della scuola, trincerandosi dietro l'arida parola del regolamento, abbia dimostrato di non condividere l'alto sentimento di patriottismo, che pervadeva l'intera cittadinanza.

Narra inoltre che, all'appressarsi dei dimostranti, il generale pose sotto le armi gli allievi della scuola, col proposito forse di resistere colla forza alla folla di cittadini, che reclamava l'esposizione della bandiera nazionale. Esprime però il fermo convincimento che quei giovani generosi non avrebbero mai portato le armi contro i cittadini, di cui non potevano non condividere il patriottico entusiasmo.

Conclude affermando che col contegno tenuto in tale circostanza quel generale si dimostrò impari all'alto e delicato ufficio, di cui è investito. (Approvazioni all'estrema sinistra).

FERRARINI assente da Modena in quel giorno, si fece premura di accertare come i fatti si erano svolti.

Conviene che il generale meglio avrebbe operato esponendo la bandiera nazionale, sia pure a costo di incorrere in qualche responsabilità per infrazione al regolamento.

Nota però che, non appena la bandiera venne inalberata fra gli applausi entusiastici della folla, l'incidente fu subito dimenticato.

Aggiunge che, dopo il patriottico discorso pronunciato da quel generale nel banchetto commemorativo, nell'animo della cittadinanza sparì anche il menomo dubbio che il comandante della scuola non accomunasse il suo giubilo a quello di tutta la cittadinanza.

L'incidente fu spiacevole; ma non è meno spiacevole che di esso siasi voluta diffondere la notizia nel Parlamento e nel paese. (Vive approvazioni).

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, rispondendo ad una interrogazione dell'on. Tovini, dichiara che, nonostante l'azione operosissima dei Ministeri degli esteri o dell'interno, per mezzo della nostra ambasciata a Vienna e del nostro console di Innsbruk, ancora il Governo austro-ungarico non ha revocato il divieto di alpeggio a favore dei comuni della Valle Camonica, allegando che, pure sembrando per il momento cessata l'afta epizootica in provincia di Brescia, non è però ancora escluso ogni pericolo di infezione.

Continuano tuttavia le trattative, e si spera che conducano ad un soddisfacente risultato.

Il Ministero degli esteri, d'accordo con quello dell'interno, non crede poi che sia necessario oggi promuovere la convocazione della Commissione mista, di cui nella vigente convenzione italo-austriaca.

Non è infatti il caso di promuovere una interpretazione autentica di clausole, il cui significato non può essere dubbio, e che non richiedono quindi una dichiarazione interpretativa.

TOVINI afferma che il divieto si fonda sopra una illegale ed arbitraria interpretazione della convenzione vigente da parte del Governo austriaco; essendo assurdo sostenere che vi sia possibilità di contagio fra i Comuni, ove si pretende sia tuttora l'afta epizootica, e la regione alpina del Trentino, ove il bestiame dovrebbe essere condotto ad alpeggiare.

Si tratta di un pretesto illegale ed arbitrario, che nasconde il proposito di impoverire quei Comuni a vantaggio dei vicini Comuni austriaci.

*Presentazione di una relazione.*

SAMOGGIA presenta la relazione sul disegno di legge:

Riforme della legge 7 luglio 1907, n. 526, sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione.

*Verificazione di poteri.*

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta delle elezioni sull'elezione contestata del Collegio di Rossano (proclamato Joele).

La Giunta ad unanimità propone l'annullamento dell'elezione av-

venuta il 7 marzo 1909 nel Collegio di Rossano, col rinvio degli atti all'autorità giudiziaria.

(La Camera approva).

Dichiara vacante il Collegio di Rossano.

*Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.*

FERRARIS CARLO, sull'art. 4, che riduce dal cento per cento al novanta il *drawback* della tassa sullo spirito aggiunto al vino e alle frutta, rileva che questa disposizione pregiudica così l'esportazione della frutta come quella dei vini, specialmente di quelli, il cui grado alcoolico naturale è minore.

Crede quindi che si debba tornare alla misura del cento per cento; dimostrando che lieve perdita ne verrebbe per l'erario.

Propone in questo senso un emendamento, anche a nome degli onorevoli Bertarelli, Luigi Rossi, Borsarelli, Medici e Brizzolesi.

Combatte poi l'emendamento proposto dagli onorevoli Astengo, Niccolini, Celesia e Teso, che vorrebbero esteso il *drawback*, ora concesso ai soli spiriti di vino e di vinaccia, a qualsiasi spirito esportato all'estero.

BORSARELLI si associa alle osservazioni e alla proposta dell'onorevole Carlo Ferraris, dimostrando che la perdita per l'erario sarebbe di sole 120 mila lire, e pregando il Governo, e in particolar modo il presidente del Consiglio, di non voler in questo momento aggravare le condizioni tristissime dei viticultori italiani.

AGNINI, per le ragioni svolte nella discussione generale, propone la soppressione dell'intero articolo.

PIPITONE, in nome anche degli onorevoli Di Stefano, D'Alì, Rizza, Di Sant'Onofrio, Rienzi, Gallo, Masi, Finocchiaro-Aprile, Celesia e Baldi, propone che sia soppresso il primo comma, e cioè che il *drawback* sia mantenuto nella misura del cento per cento, come è stabilito dalla legge vigente.

Propone inoltre che la ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del marsala e del porto sia stabilita, come pel vermouth, in 11 gradi.

Afferma, come ha dimostrato nella discussione generale, che mantenere a 13 gradi la misura della alcoolicità naturale dei vini di porto e di marsala, di fronte a quella di 11 gradi ammessa pei vermouth, che ormai si fabbricano in massima parte coi vini meridionali e siciliani, e mentre in generale l'alcoolicità dei vini siciliani è andata diminuendo, significa sanzionare la più grande ingiustizia.

PANTANO, a nome anche dell'on. De Felice-Giuffrida, propone che al secondo comma sia ripristinato il testo del Governo, conservando soltanto l'ultimo periodo del terzo comma della Commissione.

In altri termini propone che sia soppresso il limite di 50 mila ettanidri annui, posto dalla Giunta del bilancio all'abbuono del 90 per cento per gli spiriti esportati e pei cognacs estratti dai depositi, fermo rimanendo l'abbuono del 100 per la esportazione dello spirito di vino e di vinaccia.

Associandosi poi alle considerazioni dell'on. Pipitone, chiede egli pure che il grado di alcoolicità dei marsala e dei porto sia ribassato ad 11, come pei vermouth, ovvero, subordinatamente, se si vuol mantenerlo a 13, che sia portato a 13 anche pei vermouth.

Esorta infine egli pure la Camera, insieme coll'onorevole Ferraris, a non accogliere l'emendamento degli onorevoli Astengo, Niccolini, Celesia e Teso, che vorrebbero esteso ad ogni spirito l'abbuono della intera tassa, proposto pei soli spiriti di vino e di vinaccia.

MALCANGI, presenta un emendamento aggiuntivo, già preannunziato da lui nella discussione generale, pel quale ogni maggiore somma, che oltre i 30 milioni annui, potrà incassare lo Stato alla tassa sugli spiriti, sia destinata a costituire un fondo speciale per favorire lo sviluppo ed il progresso delle cooperative agrarie per distillazione di vino e vinacce.

ASTENGO, reclama uguaglianza di trattamento per lo spirito di melassa o di granone. Propone quindi insieme cogli onorevoli Niccolini, Celesia e Teso che l'abbuono, concesso agli spiriti di vino e di vinaccie, sia concesso anche agli altri spiriti.

Diversamente si arrecherà un colpo mortale alle distillerie di prima categoria, che pure rappresentano una importantissima industria pel nostro paese.

Aggiunge che la sua proposta non porta alcun sensibile pregiudizio all'erario.

GIOVANELLI EDOARDO, propone, in via subordinata, che l'abbuono del cento pei vini sia almeno concesso per il prossimo esercizio finanziario, in vista delle eccezionali condizioni della viticoltura.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, giustifica il *drawback* limitato al 90 per cento, ricordando che per l'articolo primo la tassa è già ridotta, a seconda dei casi, del 30 e del 45 per cento. Restituendo il 90 per cento della intera tassa, lo Stato restituisce dunque più di quello che ha riscosso.

Il Governo col *drawback* del 90 viene a concedere già all'esportazione del vino un premio che va da 50 a 70 lire all'ettolitro.

Tuttavia, in vista delle gravi condizioni, che giova sperar transitorie, della viticoltura, consente nella proposta dell'on. Edoardo Giovanelli; consente, cioè, che nel prossimo esercizio sia elevato al 100 l'abbuono per lo spirito estratto da vino o da vinaccie, ed immesso, sotto il controllo degli agenti di finanza, nel vino destinato alla esportazione.

All'on. Malcangi osserva che il suo emendamento non può essere accolto. Il Governo si propone di concedere ulteriori aiuti alla vinicoltura. Ma sarebbe pericoloso voler risolvere la crisi vinicola, preparando una non meno grave crisi dell'alcool (Bene). Ripete che il modo migliore di risolvere la crisi del vino è quello di limitarne la produzione. Prega l'on. Malcangi di non insistere.

LACAVA, ministro delle finanze, per le ragioni esposte nella discussione generale non può consentire nella soppressione del primo comma dell'articolo voluta dall'on. Agnini.

All'on. Pipitone osserva che la questione della gradazione alcoolica dei vini di marsala, di porto e di vermouth rimane quale è colla legge vigente. È una questione che potrà essere studiata in seguito, e che è bene non pregiudicare.

Avverte però che la gradazione alcoolica dei vini di Marsala e delle regioni contigue è forse superiore certamente, non inferiore a 13.

Dichiara infine all'on. Astengo che il Governo non può consentire ad estendere alla melassa e al granone il beneficio speciale concesso al vino e alle vinacce.

AGNINI, insiste nella sua proposta di soppressione, rilevando, da quanto hanno detto altri oratori, che questo articolo pregiudica gravemente la nostra esportazione.

PIPITONE, poichè il Governo non accetta il suo emendamento, voterà contro l'intero articolo.

FERRARIS CARLO, a titolo di transazione ritira la sua proposta e si associa a quella dell'on. Edoardo Giovanelli, accettata dal presidente del Consiglio.

MALCANGI, non insiste nella sua proposta.

(La Camera respinge la proposta sospensiva dell'on. Agnini; respinge pure gli emendamenti Pipitone, Astengo, Niccolini e Pantano. Si approva l'articolo quarto nel testo concordato, coll'aggiunta proposta dall'on. Giovanelli, accettata dal Governo — La seduta è sospesa per dieci minuti).

AGNINI, sull'articolo quinto, che riguarda l'alcool denaturato ad uso industriale, propone la soppressione dell'intero articolo.

NICCOLINI, a nome anche degli onorevoli Astengo, Celesia e Teso, propone che il calo per lo spirito denaturato proveniente dalle fabbriche di prima categoria sia elevato dal 2 al 7 per cento.

Trattasi di porre gli spiriti di prima categoria alla stessa stregua di quelli di vini e di vinaccie.

Diversamente si precluderà a quegli spiriti perfino il campo che

dovrebbe essere ad essi naturalmente riservato, è cioè quello delle applicazioni industriali.

PANTANO, osserva che il calo del 2 per cento pel melasso corrisponde equamente alle condizioni di quell'industria. Accrescere il calo sarebbe turbare ingiustamente tale equo rapporto in danno del vino e delle vinaccie.

AGNINI, coerentemente alle considerazioni svolte nella discussione generale, si associa all'emendamento Niccolini.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, avverte che l'alcool denaturato è esente da tassa. L'abbuono assume perciò la forma del calo, cioè dell'abbuono in materia. Il che significa che, per ogni ettolitro di alcool da denaturarsi, il produttore viene a prelevare due, dieci o quindici litri di alcool, che mette in commercio allo stato naturale, e sul quale il consumatore paga una tassa che il produttore non ha pagato.

In altri termini, si autorizzano i privati produttori a percepire la tassa per conto loro.

Osserva inoltre che il permettere che sia messo in commercio allo stato naturale un alcool, che nella massima quantità è destinato ad uso esclusivamente industriale, può rappresentare un eventuale pericolo per la pubblica igiene. Tutta questa materia dei cali deve dunque essere riveduta e rimaneggiata. Intanto crede che sarebbe opportuno non pregiudicare la questione e sopprimere senz'altro l'intero articolo (Commenti).

PANTANO, dichiara tutta la sua sorpresa per la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, intesa a sopprimere il principale e forse il solo beneficio che il presente disegno di legge arreca alla viticoltura nazionale, col maggior calo concesso al vino ed alle vinaccie.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ripete che la questione deve essere maturamente studiata. Perciò propone la soppressione dell'articolo quinto.

PANTANO, nota che così si sopprime il vantaggio del maggior calo pel vino e per le vinaccie, ma non si sopprimono i cali. Chiede allora che si aboliscano espressamente tutti i cali.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, risponde che è questione troppo grave per poter improvvisare una soluzione: perciò è meglio lasciare per ora immutata la legislazione vigente.

ABIGNENTE, relatore, crede che siasi esagerata l'importanza della questione, la misura rispettiva dei cali non potendo esercitare che una influenza secondaria sulla produzione delle diverse qualità di alcool.

Circa la soppressione dell'articolo, si rimette all'avviso del presidente del Consiglio.

LUCIANI, prega il presidente del Consiglio di non voler soppressa una disposizione che contiene un vantaggio pei viticultori.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, risponde che la stessa disparità delle opinioni qui manifestate dimostra come la questione debba essere più maturamente studiata. Insiste per la soppressione dell'articolo quinto.

(La Camera approva la soppressione dell'articolo quinto).

AGNINI constata che questo articolo nel suo primo comma riguarda lo spirito di vino depositato nei magazzini fiduciari con destinazione ad uso di cognac, e nel secondo comma permette il graduale smaltimento dei falsi cognacchi giacenti nei depositi non conformi alle disposizioni prescritte pei veri cognacchi.

Senonchè il ministro colla sua proposta sottopone questi falsi cognacchi ad una tassa da pagarsi in proporzione della quantità annualmente estratta dai magazzini, sulla base di 200 lire, e vuole che lo *stok* sia smaltito in dieci anni. La Giunta del bilancio riduce la misura della tassa a 150 lire, e i dieci anni a otto.

L'oratore crede preferibile la proposta ministeriale quando il deposito sia stato fatto dallo stesso distillatore.

Vorrebbe, invece, la minor misura di tassa proposta dalla Giunta per coloro che hanno acquistato dai distillatori l'alcool depositato, avvertendo, in linea di equità, che tali depositi, quantunque irregolari, furono però autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.

GUARRACINO, con altri colleghi, aveva proposto di ridurre a 75 lire la misura della tassa. Vi rinunzia. Insiste invece perchè il termine per mettere in regola i magazzini di deposito sia portato da sei mesi ad un anno.

Propone inoltre un comma aggiuntivo, pel quale il ministro delle finanze potrà autorizzare una maggiore estrazione dello spirito depositato.

DE FELICE-GIUFFRIDA, propone che la tassa sia limitata a 120 lire pei piccoli depositi di spirito di vino fino a mille ettolitri, che si trovino, o si mettano entro un anno in regola colla legge, mantenendo pei grandi distillatori la misura della tassa in 150 lire e il termine di sei mesi.

Dimostra che, accordando questo beneficio ai piccoli distillatori, nessun danno deriverebbe all'erario.

Perciò si augura che la sua proposta venga accolta dal Governo e dalla Commissione.

ABIGNENTE, relatore, espone il concetto al quale è informato l'articolo, spiegando come la tassa partendo dalla misura di 150 lire, venga minorata proporzionalmente e progressivamente per ogni anno di giacenza nel deposito fino ad otto anni.

Non crede possibile concedere una ulteriore riduzione, nè prorogare da sei mesi ad un anno il termine per mettersi in regola colla legge.

Non crede neppur possibile fare una condizione di particolare favore nè a quei proprietari di deposito, che hanno acquistato l'alcool, dei quali si è occupato l'onorevole Agnini, nè ai proprietari dei piccoli depositi, pei quali ha parlato l'onorevole De Felice-Giuffrida. Prega perciò la Camera di approvare l'articolo concordato.

LACAVA, ministro delle finanze, si associa alle dichiarazioni del relatore, sostenendo la tassa di L. 150 e dichiarando di non poter accettare nessun emendamento.

DE FELICE-GIUFFRIDA e GUARRACINO non insistono nei loro emendamenti.

AGNINI insiste pel ritorno al testo governativo.

(La Camera respinge questa proposta e approva l'articolo sesto nel testo concordato fra Governo e Giunta del bilancio).

PRESIDENTE per l'art. 7 annunzia una nuova redazione concordata fra la Giunta e il Governo.

RIZZA chiede qual sorte sia riservata all'alcool prodotto dal giorno della presentazione della legge ad oggi.

Si associa agli altri oratori nello invocare solleciti provvedimenti a sollievo della crisi enologica.

LUCIANI, a nome anche di moltissimi altri colleghi, propone a questo articolo settimo la seguente aggiunta:

« È autorizzato altresì il Governo a formulare sollecitamente disposizioni di carattere transitorio, mercè le quali ad uno o più istituti di pubblico credito sia affidato il cómpito di incoraggiare, con anticipazioni a mite interesse e debitamente garantite, la costituzione di cooperative tra produttori di vino, le quali abbiano per oggetto la distillazione, la conservazione o l'esportazione all'estero del vino attualmente esistente nelle loro cantine o che si ricaverà dal raccolto dell'annata in corso e dei prodotti da esso derivati ».

ABIGNENTE, relatore, dà brevemente ragione del nuovo testo concordato, che tende, per eliminare qualsiasi dubbio, a concedere espressa facoltà al Governo di disciplinare per legge anche le distillerie cooperative.

Osserva poi all'on. Luciani che la sua proposta tocca molti e gravi argomenti, disciplinati da leggi organiche, alle quali non si può derogare a proposito di questa legge, che ha scopo essenzialmente fiscale.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega l'on. Luciani di non insistere in una proposta, che dà luogo a molte e gravi obiezioni, assicurando che il Governo vedrà se e fino a qual punto sia possibile tradurre in atto il concetto che informa tale proposta.

Spiega poi all'on. Rizza che lo spirito depositato fino alla presentazione del presente disegno di legge non è soggetto alle disposizioni della legge stessa.

LUCIANI, insiste nella sua proposta.

(È respinta — Si approva l'articolo settimo ed ultimo nel testo concordato).

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

(Sono approvati senza discussione gli articoli del disegno di legge e le relative tabelle).

*Presentazione di relazioni.*

CELESIA, presenta la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti a favore della marina mercantile.

ALESSIO GIOVANNI, presenta la relazione sulla conversione in legge di sette decreti emanati per provvedimenti relativi al terremoto del 28 dicembre 1908.

MEZZANOTTE presenta la relazione sul disegno di legge:

Rafferme per i militari del R. esercito.

*Votazione a scrutinio segreto.*

CAMERINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

Modificazioni al comma 3° dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Favorevoli . . . . . . . . . . 214
Contrari . . . . . . . . . . . 18

(La Camera approva).

Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Favorevoli . . . . . . . . . . 215
Contrari . . . . . . . . . . . 17

(La Camera approva).

Proroga della durata delle Società cooperative:

Favorevoli . . . . . . . . . . 213
Contrari . . . . . . . . . . . 19

(La Camera approva).

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità in vigore in Eritrea

Favorevoli . . . . . . . . . . 203
Contrari . . . . . . . . . . . 29

(La Camera approva).

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10, a tutto il mese di dicembre 1909:

Favorevoli . . . . . . . . . . 204
Contrari . . . . . . . . . . . 27

(La Camera approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909:

Favorevoli . . . . . . . . . . 197
Contrari . . . . . . . . . . . 33

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abruzzese — Abignente — Agnesi — Agnetti — Agnini — Albasini — Alessio Giulio — Amici — Ancona — Are — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Berenga — Bergamasco — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Bianchini — Bizzozzero — Bolognese — Borsarelli — Brandolin — Brizzolesi — Brunelli — Brunialti — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calda — Calissano — Callaini — Calleri — Camera — Camerini — Campi — Campostrini — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Carcano — Casalini Giulio — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cermenati — Cerulli — Cesaroni — Chiaradia — Chimienti — Ciartoso — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colonna Di Cesarò — Congiu — Coris — Corniani — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro.

Da Como — Dagosto — D'Alì — Dal Verme — Dari — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Del Balzo — Dell'Acqua — De Michetti — De Nicola — De Seta — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Stefano — Di Trabia.

Facta — Faelli — Falletti — Fasce — Fera — Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Francica-Nava — Frugoni — Fusco — Fusinato.

Gallini Carlo — Gallino Natale — Gangitano — Giaccone — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Goglio — Graffagni — Greppi — Guarracino.

Incontri.

Lacava — Landucci — Leali — Lembo — Leonardi — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longinotti — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Malcangi — Mancini Camillo — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Manna — Maraini — Marazzi — Marcello — Margaria — Marsaglia — Marzotto — Masciantonio — Masi — Materi — Mazza — Meda — Medici — Mezzanotte — Miari — Micheli — Miliani — Mirabelli — Modica — Molina — Montauti — Montrèsor — Montù — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Morpurgo — Moschini.

Nava — Negri de Salvi — Negrotto — Niccolini — Nitti — Nofri — Nunziante.

Pacetti — Pais-Serra — Pantano — Papadopoli — Pecoraro — Pellecchi — Pellegrino — Perron — Pini — Pipitone — Podestà — Podrecca — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Raineri — Rastelli — Rattone — Rava — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza — Rizzone — Roberti — Romeo — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Teofilo — Rota Francesco — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salamone — Samoggia — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scalini — Scano — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sonnino — Soulier — Speranza — Spirito Francesco — Stagliano — Stoppato — Suardi.

Talamo — Tedesco — Testasecca — Torlonia — Toscano — Tovini — Trapanese.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Visocchi.

Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Abozzi — Avellone.

Barnabei — Benaglio — Bettoni — Bonicelli.

Cameroni.

Ellero.

Fani — Fraccacreta.

Galli — Gazelli.

Indri.

Mango.

Pavia.

Raggio — Rampoldi — Romanin-Jacur.

Spirito Beniamino.

Toscanelli.

Ventura — Venzi.

*Sono ammalati:*

Abbiate.

Bonomi.

Cicarelli.

Fradeletto.

Martini — Matteucci.

Ottavi.
Pastore.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Boselli.
Dànco — Di Bagno.
Giannantoni.
Morando.
Rota Attilio.
Scalori — Solidati-Tiburzi.

*Interrogazioni.*

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze sulla opportunità di accordare speciali agevolazioni ai ricevitori del lotto dei paesi colpiti dal terremoto.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica sul necessario miglioramento degli Istituti di belle arti e musicali e del loro personale insegnante e subalterno.

« Rosadi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non sia il caso di provvedere alle colmate delle cave di prestito presso la stazione ferroviaria di Apricena, la quale solo a causa di esse risente della più cruda malaria.

« Zaccagnino ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, se non creda che, dopo dieci anni di reclami, di progetti e di promesse, sia venuto il momento di iniziare i lavori per modificare in altezza e larghezza l'arco che dà passaggio sotto la ferrovia, alla via Garibaldi lungo il Varenna in Pegli, affinchè abbiano finalmente a cessare gli inconvenienti ed i pericoli dai quali sono minacciati i moltissimi carri ed i cittadini che vi transitano quotidianamente, a servizio delle molte industrie che trovansi in quella regione.

« Graffagni ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere per quali motivi l'autorità politica di Padova non abbia saputo giovarsi dei mezzi che la legge mette a sua disposizione per la piena e completa esecuzione della legge sul riposo festivo nei riguardi degli agenti di negozio.

« Giulio Alessio ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in vista del constatato intendimento della ditta assuntrice a non proseguire i lavori di costruzione del secondo tratto del primo tronco della strada interprovinciale n. 76, sia per prendere delle opportune risoluzioni e quali.

« Scorcìarini-Coppola ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, se intenda provvedere con la necessaria urgenza alla costruzione di una nuova stazione ferroviaria a Jesi, la quale risponda alle esigenze industriali e commerciali, che in quella città sono grandemente aumentate.

« Bocconi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che stimeranno utile di adottare, per prevenire, nei limiti del possibile, i danni che potrebbero derivare all'importante abitato del comune di Servale (Catanzaro) da gravi frane manifestatesi nel bacino del torrente Uria.

« Antonio Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, industria e commercio, per sapere quali disposizioni saranno adottate pel consolidamento della frana Colicchietto, che minaccia l'unico acquedotto civico di Catanzaro.

« A. Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non creda necessario prendere gli opportuni provvedimenti perchè presso l'Agenzia di Langhirano venga regolata l'iscrizione delle volture catastali le quali ora sono in ritardo di oltre due anni.

« Micheli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli esteri e della marina per conoscere quali ragioni li abbiano trattenuti dalla ricostituzione in Messina dell'Ispettorato di emigrazione, e quando intendano finalmente ripristinare in quel porto il servizio d'imbarco di emigranti.

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se intenda concedere ed ottenere a favore degli avventizi catastali: *a*) un turno festivo e alcuni giorni di congedo annuali, massime per malattia; *b*) qualche agevolezza ferroviaria o il rimborso di spese di viaggio, quando per diversa destinazione, passino da uno ad altro ufficio; *c*) un diritto di preferenza, in ragione degli anni di servizio prestati e dei titoli di capacità, quando l'Amministrazione delle finanze ed altre Amministrazioni dello Stato, debbano adibire personale fuori ruolo meglio retribuito; *d*) qualche lieve miglioramento di mercede per i settecento avventizi adibiti agli stessi lavori degli attuali disegnatori computisti.

« Ciccotti ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro dell' istruzione pubblica per sapere se intenda provvedere all'ampliamento dei locali della Biblioteca nazionale di Napoli, senza di che ne diventano impossibili il regolare andamento e gli ulteriori acquisti.

« Ciccotti ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere se, in seguito alla legge sullo stato giuridico, non creda opportuno temperare, con una disposizione transitoria, le conseguenze dannose del divieto del cumulo di impieghi per quei funzionari, che si trovano da un ventennio in tali condizioni.

» Di Stefano, Finocchiaro-Aprile, Muratori, Rizza, Rizzone, Avellone, Gaetano Mosca, Dell'Arenella, Di Lorenzo, Gallo ».

La seduta termina alle 19.40.

# DIARIO ESTERO

L'annunciato accordo fra le potenze protettrici della isola di Candia, consistente nel sostituire alle truppe terrestri le navi, continuadosi lo *statu quo* autonomo del Governo cretese, non pare che soddisfi la Turchia, la quale pur accordando l'autonomia amministrativa vuole il diritto di tener guarnigione nella baia di Suda, base di possibili operazioni militari. Un dispaccio da Costantinopoli, 29, dice che la Porta ha inviato alle potenze una nuova nota, della quale dà il seguente sunto:

La Porta dichiara di avere l'impressione che le potenze protettrici vogliano considerare le concessioni fatte in questi ultimi tempi ai cretesi, come diritti acquisiti, mentre essa ha sempre protestato energicamente in senso contrario. Poichè tali concessioni costituiscono un'offesa evidente ai suoi diritti di sovranità, la Porta era obbligata a tenersi al suo punto di vista.

Essa spera che nei negoziati progettati allo scopo di fissare la forma dell'autonomia da accordare all'isola, le potenze protettrici non prenderanno in considerazione le concessioni summenzionate. La Porta fa osservare che essa è sotto la pressione dell'opinione pubblica.

La Camera, che è stata irritata dalle violazioni successive dei di-

ritti della Turchia, è risoluta ad affermare i diritti della Turchia su Creta.

Se le potenze protettrici persistessero nella decisione che sembrano aver preso, il prestigio del nuovo regime turco, che conta ancora sulla benevola collaborazione delle potenze, subirebbe un colpo sensibile.

La Nota termina invitando gli ambasciatori a fare i passi opportuni per far presente ai Gabinetti che la Porta è nell'obbligo assoluto di respingere qualunque progetto che permettesse alla Grecia di partecipare anche indirettamente agli affari cretesi.

***

La soluzione della crisi ministeriale ungherese non si presenta facile. Il Re ha incaricato l'ex ministro Lukacs della formazione del nuovo ministero, sulla base della conciliazione dei partiti, ma non pare che il partito dell'indipendenza voglia aderire sebbene esso sia diviso in due campi capitanati dal Kossuth e dallo Justh presidente della Camera. Un dispaccio da Budapest, 28, dice che il sig. Lukacs ha incominciato le sue trattative con i membri del partito della indipendenza ed aggiunge:

La Corona si oppone per principio alla formazione di un gabinetto esclusivamente kossuthiano e vuole che tre portafogli, specialmente quello dell'interno, sieno affidati a persone di sua fiducia tratte dal seno dei partiti del 1867. Il gruppo bancario e Kossuth accetteranno queste proposte di Lukacs? In caso affermativo la costituzione del ministero potrebbe avvenire prima di sabato, giorno fissato per la partenza del Re alla volta di Ischl. Se non si potrà vincere l'opposizione del gruppo bancario, il Lukacs ritornerà a Vienna e riceverà dal Re una nuova missione la quale peraltro sarebbe allora diretta contro il partito dell'indipendenza.

Tutta la stampa tedesca commenta il comunicato ufficioso che annuncia non essere stata accettata la domanda di dimissione del cancelliere dell'Impero principe Bülow. Mentre il *Berliner Tageblatt* è dell'opinione che il comunicato si deve interpretare nel senso che tutt'al più si tratta di una proroga, ma che il ritiro di Bülow è cosa decisa, la *Vossische Zeitung* propende a credere non essere possibile che la Corona rinvii la sua decisione fra alcune settimane e che accordi mano libera ad un ministro che sarebbe poi congedato. Da queste due circostanze si deve anzi dedurre che il principe Bülow rimarrà al suo posto. Nello stesso modo si esprime il *Lokal Anzeiger* il quale è in relazione col palazzo del cancellierato. Il giornale scrive:

Se ora, all'ultimo momento, i conservatori tenderanno la mano al cancelliere dell'Impero per un accordo, forse il cancelliere dello Impero potrà ritirare la sua decisione, presa nell'amaro disinganno di questi giorni.

## Il cinquantenario glorioso

Continuarono in questi due giorni a Parigi, più splendide che mai e fraternamente cortesi, le feste agli ospiti italiani, recatisi a celebrare nella fratellanza latina i fasti guerreschi del 1859.

Il ricevimento di ieri l'altro all'Hôtel de la Ville in onore dei veterani italiani fu solenne.

I veterani che erano accompagnati dall'ambasciatore d'Italia conte Gallina, dal sindaco di Roma, Ernesto Nathan, dal sindaco di Genova, marchese Da Passano, dal prosindaco di Milano, avv. Gabba, dal prof. Reinaudo, per il municipio di Torino, dal sindaco di Perugia, Valentini, dal sindaco di Cuneo, Fresia, e da molte altre autorità, sono stati ricevuti nella sala delle sedute del Consiglio municipale riccamente decorato.

Anche la facciata del palazzo era decorata con bandiere francesi e italiane.

Al banco della presidenza presero posto il presidente del Consiglio municipale di Parigi, Chausse, il prefetto della Senna Des-Selves, il prefetto di polizia, Lèpine. Gli altri membri dell'ufficio municipale ed i segretari generali delle due prefetture presero posto intorno al banco della presidenza.

Di fronte ad essi, seduti nelle poltrone, vi erano l'ambasciatore d'Italia, conte Gallina, i veterani italiani ed i sindaci che li hanno accompagnati. Le altre sedie erano occupate dai membri del Consiglio municipale e del Consiglio generale della Senna e da molte altre autorità.

Il presidente del Consiglio municipale, Chausse, diede il benvenuto agli ospiti.

Poscia si alzò il prefetto della Senna che pronunziò uno splendido discorso, del quale ci compiacciamo di pubblicare la chiusa:

« Signori!

« I nomi di Vittorio Emanuele, di Garibaldi e di Cavour, giustamente popolari nel vostro paese, perchè a titolo diverso furono i fattori della vostra unità nazionale, hanno pure il diritto di essere citati da noi.

« Sappiate che il potente e vibrante patriottismo che li ha ispirati trova un eco nelle nostre anime.

« Quando voi ritornerete, o signori, nel vostro grande paese, ditegli che Parigi ama l'Italia, che nessun avvenimento si produce dall'altra parte delle Alpi che lasci indifferente la Francia. Sarei particolarmente felice se il vostro eminente ambasciatore volesse essere interprete dei voti rispettosi che in questo giorno solenne noi formiamo per la felicità di S. M. il Re, per quella di S. M. la graziosa Regina, la cui visita ha lasciato in questo palazzo di città indimenticabile ricordo, e dei voti che noi formiamo pure per la famiglia reale e per la nazione italiana ».

Scoppiarono grandi applausi, acclamazioni e grida ripetute di Bravo! Viva l'Italia! Viva la Francia!

Dopo parlò il prefetto di polizia Lèpine esaltando coloro che versarono il loro nobile sangue sul campo di battaglia di Solferino. Fu con gioia, ha detto l'oratore, che la Francia accorse all'appello dell'Italia per aiutarla a conquistare la sua unità.

Dopo un breve discorso del presidente del Consiglio generale della Senna, signor Langue, il sindaco di Roma, Ernesto Nathan, espresse, in francese, i sentimenti di riconoscenza della sua patria per la nazione francese e rivolse un saluto alla città di Parigi che fu culla della municipalità.

Vivi applausi accolsero le parole del sindaco di Roma.

Parlarono poscia il prosindaco di Milano, il delegato del municipio di Torino, i sindaci di Perugia e di Cuneo, il delegato della Lega franco-italiana Raqueni.

Il presidente del Consiglio municipale ringraziò.

Quindi il sindaco di Roma, tra gli applausi ripetuti dell'assemblea, rivolse a nome dei suoi compatriotti un omaggio rispettoso a Fallières, presidente della Repubblica.

Grida di: Viva la Francia! e viva l'Italia! salutarono le sue parole.

Quindi il presidente tolse la solenne seduta e, formatosi il corteo, si diresse verso la sala delle feste ove venne accolto dal suono degli inni italiani e della Marsigliese, eseguiti dalla musica della Guardia repubblicana.

Si svolse poscia uno splendido concerto, al quale assistevano numerosi invitati.

Nel salone delle Arcate, brillantemente illuminato, venne preparato un buffet per un lunch offerto dalla città di Parigi.

Il ministro della guerra si fece rappresentare alla cerimonia dal capitano Becker.

***

L'altra sera al ristorante Zucco ebbe luogo un banchetto popolare presieduto dall'ambasciatore, conte Gallina.

Vi sono intervenuti i sindaci di Roma, Genova e delle altre città italiane. Sono stati pronunziati applauditissimi brindisi, inneggianti alla fratellanza franco-italiana.

***

Nel pomeriggio di ieri i sindaci delle città italiane sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Fallières, al quale furono presentati dall'ambasciatore d'Italia, conte Gallina.

Il sindaco di Roma, Nathan, espresse il desiderio di salutare l'insigne rappresentante della grande nazione francese, dopo la commemorazione solenne della campagna del 1859 e dopo l'accoglienza cordiale e fraterna che ha fatto Parigi, a nome della Francia, ai rappresentanti delle città italiane.

Il presidente Fallières rispose in termini cordialissimi, augurando che l'amicizia fra i due popoli si mantenga e si accresca, perchè essi sono fatti per intendersi, avendo comuni le origini, i caratteri e gli ideali.

L'udienza durò circa mezz'ora.

Indi il sindaco di Roma, Nathan, venne ricevuto dal presidente del Consiglio, Clémenceau, al quale rinnovò i suoi ringraziamenti per l'accoglienza ricevuta, e col quale poi si intrattenne circa mezz'ora in cordiale colloquio.

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA.

S. M. il Re ha onorato ieri di Sua augusta presenza la cerimonia di collocazione della prima pietra per il nuovo manicomio provinciale a Sant'Onofrio di campagna (Monte Mario).

Il Sovrano giunse sul luogo in automobile, alle 18, accompagnato da S. E. il generale Brusati, dal comandante Garelli e dal maggiore Selby, salutato dai numerosi invitati e al suono della marcia reale eseguita dal concerto della legione allievi carabinieri.

Un pubblico numeroso d'invitati si assiepava dietro i recinti e nelle tribune riservate. Un grande padiglione di velluto cremisi a frangie dorate, era destinato a S. M. il Re.

Tra i presenti notavansi S. E. il ministro degli esteri Tittoni, il vice presidente del Senato prof. Blaserna, il presidente della Deputazione provinciale senatore Cencelli, il prefetto senatore Annaratone, l'assessor comm. Ballori in rappresentanza del sindaco, il commendatore Errante consigliere delegato della prefettura di Roma, il questore comm. Rinaldi, i senatori Mariotti, Roux, il comm. Pouchain, il cav. Marucchi e vari consiglieri provinciali e comunali.

Avevano aderito, scusandosi di non potere intervenire, le LL. EE. il presidente del Consiglio, Giolitti, i ministri Bertolini e Carcano, il ministro della Real Casa Ponzio Vaglia, il comandante il IX corpo d'armata generale Fecia di Cossato e molti deputati e senatori.

Ricevuto dalle autorità, il Sovrano entrò nel palco reale ove si svolse la cerimonia.

S. M. il Re, acclamato dalla folla, poco dopo risalì in automobile e ritornò alla Reggia.

---

S. M. la Regina Elena ha visitato ieri la Casa di salute del prof. Postempsky.

Venne ricevuta dal prof. Postempsky e dal prof. Prassos, che l'accompagnarono nelle varie sale, dove l'Augusta Signora si trattenne al capezzale di parecchi infermi, avendo per tutti parole di conforto e di augurio.

---

**In Campidoglio.** — La seduta di ieri l'altro del Consiglio comunale di Roma venne tenuta sotto la presidenza dell'assessore Ballori, che interprete del generale sentimento della cittadinanza, commemorò Annibale Lucatelli. L'on. Mazza, a nome del Consiglio, salutò la memoria del forte ed integro patriotta romano.

Svolte alcune interrogazioni ed approvate due proposte d'ordine secondario, il Consiglio riprese la discussione della proposta:

« Regolamento speciale per il servizio in economia dei mercati ».

Approvati vari articoli la seduta venne tolta alle 23.20.

*** Questa sera, alle 21, il Consiglio si riunirà in seduta pubblica.

**Pei danneggiati dal terremoto.** — Il ministro del Messico in Roma, Don Gonzalo A. Esteva, per incarico del Consiglio municipale di Messico, ha rimesso al ministro degli affari esteri tre *chéques* della Banca commerciale italiana del complessivo ammontare di L. 20,968.98 a favore del Patronato nazionale « Regina Elena » per gli orfani del terremoto.

*** Si è riunita alla Consulta la Commissione esecutiva del Comitato centrale di soccorso pei danneggiati dal terremoto della Calabria e della Sicilia.

Anzitutto ha approvato i primi elenchi, in numero di 51, dei sussidi ai liberi professionisti danneggiati dal terremoto. Tale elenchi comprendono 154 avvocati, 40 procuratori legali, 41 notai, 81 medici, 28 ingegneri, 86 farmasti, 47 ragionieri e geometri, 4 artisti, 11 inseguanti, 17 levatrici, 34 patrocinanti di pretura, con la spesa complessiva di L. 550,000. Da tale categoria di sussidi sono stati esclusi, giusta la deliberazione del Comitato centrale, i professionisti impiegati che percepiscono uno stipendio da parte dello Stato e di altri enti pubblici.

La Commissione ha quindi approvato un nuovo elenco di sussidi di sistemazione a profughi che si sono stabiliti in varie città del Regno, avendovi trovato occupazione, per un importo di L. 21,250.

Ha poscia assegnato sussidi, per l'importo di L. 28,550, a numero 61 nubili rimaste prive di appoggio in conseguenza del terremoto. Altre 25 istanze di persone non aventi titolo per l'iscrizione in tale categoria sono state respinte.

Ha approvato il quattordicesimo elenco di assegnazioni alle vedove in conseguenza del terremoto, provvedendo in tal maniera a 204 donne, la maggior parte delle quali con figli minorenni, con la concessione di 155 sussidi per una volta tanto e di 49 sussidi quadriennali, con la spesa complessiva di L. 103,760. Altre 23 domande furono respinte perchè riconosciute di donne falsamente dichiaratesi vedove non aventi alcun bisogno di aiuto.

La Commissione ha quindi deliberato sul 21° ed ultimo elenco di domande per sussidi scolastici comprendente 34 istanze; di esse 10 sono state accolte con la concessione dell'assegno mensile, 4 con quella di un sussidio per una volta tanto e 20 sono state respinte. I provvedimenti adottati complessivamente per tale genere di istanze ascendono a 3606 con la spesa totale a tutto luglio p. v. di L. 706,700.

La Commissione ha successivamente approvato e messo in pagamento alcuni elenchi di sussidi a piccoli industriali, commer-

cianti ecc. per avviamento alla ripresa della precedente loro attività, con la spesa di L. 9590 per 49 capi di famiglia.

In seguito all'iniziato funzionamento dell'opera nazionale per i vecchi ed invalidi del terremoto, la Commissione esecutiva ha disposto per l'accreditamento a favore dell'opera stessa della somma di L. 1,750,000 ad essa assegnata dal Comitato centrale.

Ha infine disposto alcune erogazioni di sussidi per soccorsi a profughi e superstiti accreditando le relative somme a vari prefetti ed ha provveduto su numerose richieste di enti e di autorità.

**Al monumento a Vittorio Emanuele II.** — L'altra mattina, venne consegnata all'ufficio di direzione del moumento a Vittorio Emanuele II una targa in bronzo, opera dello scultore cav. Buemi, ricordante il pellegrinaggio nazionale fatto alla tomba del Gran Re, in occasione del 25° anniversario della sua morte.

La consegna fu fatta dall'on. Finali nella qualità di presidente, e dal comm. Rostagno in quella di segretario generale del disciolto Comitato del pellegrinaggio, agli ingegneri Piacentini e Manfredi. Fungeva da segretario il comm. Abbati del Ministero dei lavori pubblici.

L'atto fu sottoscritto da tutti i presenti.

La targa sarà poi collocata nei locali del monumento.

**Elezioni politiche.** — *Collegio di Paternò.* — È stato eletto Milana Giovanni con voti 2255.

2° *Collegio di Messina.* — Votazione di ballottaggio. È stato proclamato eletto deputato Cutronelli.

*Collegio di Cosenza.* — Venne proclamato eletto deputato Raffaele Conflenti con voti 1639. — Serra ne ebbe 1418.

**Croce Rossa italiana.** — La Croce Rossa italiana intraprende anche in quest'anno la campagna antimalarica in varie regioni d'Italia.

Nell'Agro romano la campagna è cominciata col 15 corrente.

Sono state attivate sette stazioni sanitarie.

Nelle paludi Pontine la campagna comincia il 28 corr. con quattro stazioni sanitarie.

Fra pochi giorni la campagna sarà iniziata anche in Sicilia in dieci zone delle varie Provincie dalle quali dipendono circa trenta posti di distribuzione del chinino con alcuni ambulatori.

**Fratellanza latina.** — La Direzione centrale della Federazione nazionale dei reduci e dei militari in congedo e i delegati della Società « Dante Alighieri » e del Comizio centrale dei veterani, costituiti in Comitato per offrire alla Francia la stele di bronzo commemorativa del cinquantenario di Solferino e San Martino, hanno deciso che l'omaggio sia presentato a Parigi il 14 luglio al presidente Fallières.

**Camera di commercio.** — La Camera di commercio ed Arti di Roma rammenta a tutti coloro che possono averne interesse che il comm. Alessandro Rubini, segretario della Camera di commercio italiana di Parigi, il giorno 30 corr., dalle 10 alle 12, si troverà presso i suoi uffici di segreteria in piazza di Pietra a disposizione di tutti quei fabbricanti o produttori che desiderino ulteriori chiarimenti e notizie circa l'istituendo Museo commerciale dei prodotti italiani in Parigi.

**Nei Musei.** — Il Museo Barracco al Corso Vittorio Emanuele, sarà chiuso al pubblico, come di consueto, dal 1° luglio prossimo al 30 settembre.

**L'Esposizione internazionale di aereonautica.** — Il Comitato esecutivo dell'Esposizione che avrà luogo in Brescia dall'agosto al settembre 1909, comunica:

È stato diramato il regolamento del concorso speciale di modelli ridotti di apparecchi volanti che si terrà in Brescia nello storico castello durante l'Esposizione internazionale di aereonautica per iniziativa del Comitato di questa.

Gli apparecchi sono stati divisi in tre categorie:

1° apparecchi senza motore;

2° apparecchi a motore;

3° apparecchi il cui meccanismo è lanciato per trazione su di un filo avvolto.

Ciascuna categoria è dotata di ricchi premi.

Le domande di ammissione sono già numerose ed al concorso, che è il primo che si tiene in Italia, è assicurato un vivo successo, come curiosità del pubblico e come aspettativa dei competenti.

Un'altra attrattiva della Esposizione aereonautica di Brescia sarà il concorso dei cosiddetti palloni rossi e quello dei giocattoli meccanici di aereonautica.

L'Esposizione ha ottenuto un così crescente numero di adesioni in Italia e all'estero da dovere aumentare le dimensioni del salone specialmente costruito nel castello per ospitarla. La chiusura delle iscrizioni è prossima, ed il Comitato organizzatore a corrispondere alle numerose richieste ha stabilito un ufficio anche in Milano presso l'ing. Antonio Ragnoli.

**Movimento commerciale.** — Il 26 corrente a Genova furono caricati 1279 carri, di cui 537 di carbone pel commercio e 137 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 341, di cui 135 di carbone pel commercio e 76 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 321, di cui 163 di carbone pel commercio e 51 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 228, di cui 91 di carbone pel commercio e 40 per l'Amministrazione ferroviaria; a Spezia 65, di cui 50 di carbone pel commercio e 15 per l'Amministrazione ferroviaria.

Il 27 a Genova furono caricati 22 carri; a Venezia 33, di cui 4 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona il carico fu nullo; a Livorno furono caricati 49 carri; a Spezia il carico fu nullo.

**Marina mercantile.** — Il *Verona*, della Società Italia, è giunto il 27 a New York. — Da Napoli è partito per New York l'*America*, della Veloce. — Il *Siena*, della Società Italia, ha proseguito da Rio Janeiro per Genova.

## ESTERO.

**Finanze danesi.** — Il bollettino del Foreign Office pubblica un rapporto del console generale inglese a Copenaghen sulle finanze danesi per l'esercizio finanziario 1907-908.

Il bilancio si è chiuso con un avanzo di 6,718,913 corone; l'entrata ammonta a corone 97,107,929 e la spesa a 90,389,016.

Nel bilancio dell'interno è prevista la somma di corone 6,594,967 per le spese sociali. In questa cifra sono comprese corone 86,721 per aiuti agli Istituti di credito a favore dei piccoli fittavoli; corone 101,142 per ispezioni alle officine; corone 28,000 per le Società di temperanza e per gli ospizi per gli ubbriachi; corone 112,633 per sussidi ai poveri; corone 4,111,766 per pensioni ai vecchi; corone 1,860,413 per le Società di assistenza dei malati; corone 5000 per sussidi alle Società che curano la tumulazione dei cadaveri; corone 106,370 per sussidi agli operai; corone 172,137 per sussidi ad indigenti non raccolti in ospizi, e corone 10,783 per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Le pensioni per la vecchiaia sono pagate a circa un quarto di coloro che hanno oltre 60 anni e specialmente a donne. Le pensioni variano secondo il luogo nel quale il pensionato vive; sono maggiori a Copenaghen e minori nelle altre città e nella campagna.

La spesa per l'assicurazione contro la disoccupazione è stata stanziata per la prima volta nel bilancio del 1907-908 e comprende solo le spese iniziali in esecuzione alla nuova legge. La sovvenzione alle associazioni stabilita dalla legge pel primo anno in 150,000 corone comincierà ad essere pagata nel 1908-909. Per l'anno seguente essa è prevista in corone 400,000.

Nel bilancio della giustizia è iscritta la somma di 765,825 corone per la campagna contro la tubercolosi; circa 400,000 corone furono spese per gli ospedali per tubercolosi. Sono anche comprese nello stesso bilancio corone 319,900 per la costruzione di due istituti di educazione per giovanetti delinquenti abbandonati.

# TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 28. — Il presidente della Duma in un comunicato alla stampa fa conoscere che i deputati della Duma che visitano l'Inghilterra sono stati assai stupiti nel leggere nei giornali il manifesto del partito del lavoro inglese che, pur augurando il benvenuto ai rappresentanti del popolo russo, protesta contro la visita dello Czar in Inghilterra. Non tocca a noi, egli dice nel comunicato, di portare un giudizio sopra un partito politico qualunque. Noi non possiamo però lasciare senza protesta l'offesa che consiste nello stabilire dei contrasti fra il Sovrano della Russia ed i rappresentanti del popolo russo.

L'accoglienza cordiale che ci è dappertutto stata fatta ci dà il diritto di pensare che il manifesto del partito del lavoro non esprima il pensiero del popolo inglese.

PARIGI, 28. — *Camera dei deputati.* — Si approvano con 453 voti contro 61 i crediti supplementari sugli esercizi 1908-909 concernenti le operazioni al Marocco, già votati dal Senato.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto relativo alla sospensione del monopolio della bandiera tra la Francia, l'Algeria e la Tunisia.

Il ministro della marina, Picard, ricorda in quali circostanze il progetto di legge è stato presentato. Si dimostra lieto della felice soluzione del conflitto tra gli armatori e gli iscritti marittimi i quali sono giunti ad un accordo su tutti i punti che li dividevano.

Cesare Trouin, deputato di Algeri, chiede che si prendano le misure necessarie per evitare il rinnovarsi di una situazione così dannosa agli interessi dell'Algeria.

Il ministro del commercio, Cruppi, dichiara che la Camera non può discutere il progetto inquantochè la procedura dell'arbitrato non è terminata.

La Camera decide infine di rinviare la fissazione del seguito della discussione sul progetto di legge che abolisce temporaneamente il monopolio della bandiera fino a dopo l'arbitrato fra gli armatori e gli iscritti di Marsiglia.

Si riprende poscia la discussione del progetto di legge sulla tariffa generale delle dogane.

Siegfried chiede che vengano protette le industrie ed il commercio francesi.

Morel, relatore, dimostra che la Commissione ha evitato di esagerare le tariffe pur proteggendo utilmente l'industria e l'agricoltura. Dice che il libero scambio ha rovinato l'agricoltura in Inghilterra mentre il giusto protezionismo ha salvato l'agricoltura francese. Malgrado il protezionismo il grano e la carne sono più a buon mercato in Francia che all'estero.

La seduta viene indi tolta.

STOCCOLMA, 29. — Dopo l'escursione al castello di Tulgarn, lo Czar e la Czarina coi Sovrani svedesi tornarono a bordo dello yacht imperiale *Standard.*

Verso le ore 10 di iersera i Sovrani svedesi si congedarono e discesero a terra. Poco dopo lo *Standard* e la squadra russa levarono le àncore e partirono per Galoefjaerden.

MADRID, 29. — Il ministro della guerra dichiara che egli non invierà per il momento distaccamenti di truppe nelle piazze del nord del Marocco e che i preparativi fatti dipendono dalla organizzazione delle manovre per il prossimo autunno.

COSTANTINOPOLI, 29. — La Missione incaricata di annunciare al Papa l'avvenimento al trono del Sultano Maometto V è partita per Roma.

PARIGI, 29. — Il *Petit Journal* ha da Madrid che è ufficialmente deciso che i Sovrani di Spagna si recheranno nell'isola di Wight verso la fine di luglio.

Essi assisteranno alle regate di Cowes, durante la visita che lo Czar farà al Re d'Inghilterra.

VIENNA, 29. — Il *Fremdenblatt*, commentando la decisione dell'Austria-Ungheria di prender parte all'Esposizione di Roma del 1911, dice che la risposta provvisoria dell'Austria-Ungheria all'invito di partecipare alla Mostra era stata riservata unicamente per ragioni di carattere commerciale; ma dal momento in cui la questione dell'Esposizione fu messa in rapporto con le relazioni fra l'Austria-Ungheria e il Regno alleato, relazioni che desideriamo più che è possibile amichevoli, la decisione non potè essere diversa da quella che è stata presa.

Ciò ha anzi fornito una lieta occasione per constatare ancora una volta con soddisfazione che i rapporti fra le potenze della triplice alleanza sono assolutamente soddisfacenti.

RAVENBURG, 29. — Il dirigibile *Zeppelin* è giunto stamane a Mittelbiberach, ove ha preso terra, in seguito alla pioggia torrenziale.

La discesa è avvenuta senza incidenti.

BUDAPEST, 29. — Il Comitato esecutivo del partito indipendente ha deciso all'unanimità di respingere le proposte di Lukacs circa la formazione del Gabinetto.

TANGERI, 29. — L'Ambasciata marocchina diretta a Madrid è giunta a Tangeri e ripartirà giovedì per Cadice.

FEZ, 29. — La mahalla scerifflana avanza sempre verso l'est. Essa ha ricevuto le sottomissioni delle frazioni degli Hyaina.

Si segnalano screzi tra gli Zemmurs circa la proclamazione di Mulay el Kebir: gli uni, temendo che il Maghzen trionfi, vogliono evitare di proclamarlo, mentre altri, come gli Zaers, sono disposti a riconoscerlo.

PARIGI, 29. — *Camera dei deputati* (*Seduta antimeridiana*). — Continua la discussione del progetto di revisione delle tariffe doganali.

Il relatore Morel, continuando il suo discorso, dimostra che la tariffa francese è attualmente insufficiente di fronte alle modificazioni apportate alle loro tariffe dalle altre potenze e specialmente dalla Spagna e dalla Germania. Le nuove tariffe estere imporranno alla Francia un maggior onere di oltre 30 milioni.

Il relatore dice che la Commissione ha rialzato la tariffa generale per rispondere all'invito del Governo, che si trova attualmente disarmato, quando vuole negoziare. La differenza prevista del 50 per cento tra la tariffa generale e la tariffa minima non ha nulla di esagerato. La Commissione e il Governo sono d'accordo sui due terzi degli articoli.

Morel conclude dicendo che la maggior parte delle Camere di commercio e numerosi Consigli generali hanno approvato la tariffa proposta dalla Commissione, che è concepita in modo tale che nessuna nazione potrà valersene per esercitare giuste rappresaglie contro la Francia.

Vaillant, socialista, chiede che venga fatta una seria inchiesta prima di votare il progetto.

La seduta è tolta.

TULLGARN, 29. — Lo *yacht* imperiale *Standard*, scortato dalle navi russe, è partito stamane.

BELGRADO, 29. — Il presidente della Scupstina, Jovanovic, è stato nominato ministro dell'interno.

Il ministro del commercio, Prodanovic, ha ritirate le sue dimissioni.

La crisi parziale è così terminata.

PIETROBURGO, 29. — Gli incaricati d'affari di Russia e d'Inghilterra a Teheran hanno comunicato un *ultimatum* al capo dei rivoluzionari Sard Ar Assan. Essi esigono che Sard Ar Assan sospenda la sua marcia su Teheran

Ieri a Mesched ha avuto luogo un nuovo combattimento fra rivoluzionari e partigiani dello Scià. Vi sono stati 150 morti.

VIENNA, 29. — Il *Correspondenz Bureau* annuncia: L'Impera-

tore ha conferito al presidente della Repubblica francese Fallières la Gran Croce dell'ordine di Santo Stefano.

Si vede in ciò un attestato della stima che l' Imperatore nutre verso il capo dello Stato francese e di riconoscenza per l'attività mediatrice che tende al mantenimento della pace della Francia.

Si sa che alcuni presidenti che precedettero Fallières furono insigniti della stessa onorificenza.

SAN GALLO, 29. — Una deputazione del Governo cantonale accompagnato dal console d'Italia a Zurigo si è recata giovedì scorso sul luogo ove avvenne l'accidente alla galleria di Bruggwal.

Essendo stati uditi dei lamenti che provenivano da sotto le macerie vennero ripresi i lavori di salvataggio sotto la direzione dell'ingegnere capo e con grande pericolo. Si rinvenne ancora vivente un certo Giovanni Pedersoli di 21 anni.

LONDRA, 30. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione sulla partecipazione della squadra inglese del Mediterraneo alle manovre navali nelle acque metropolitane, il ministro degli esteri, sir E. Grey, dichiara che la situazione politica nel Mediterraneo permette che la squadra venga allontanata.

RELIZANE (Algeria), 30. — Due scosse di terremoto sono state avvertite ieri nella regione: la prima alle 5.45, la seconda alle 6.20.

Quantunque abbastanza forti, le scosse non hanno cagionato nè danni nè disgrazie, ma la scogliera sulla riva del fiume Mina, che scorre nei dintorni della città, è franata per una lunghezza considerevole, ostruendo il letto del corso d'acqua.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del R. Osservatorio del Collegio Romano

*29 giugno 1909.*

| | |
|---|---|
| Il barometro è ridotto allo zero | 0° |
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60. |
| Barometro a mezzodì | 756.20. |
| Umidità relativa a mezzodì | 29. |
| Vento a mezzodì | S. |
| Stato del cielo a mezzodì | coperto. |
| Termometro centigrado | massimo 26.6. minimo 14.1. |
| Pioggia in 24 ore | —. |

*29 giugno 1909.*

**In Europa:** pressione massima di 771 sull'Islanda, minima di 751 sulla Russia centrale.

**In Italia nelle 24 ore:** barometro disceso fino a 5 mm. in Lombardia; **temperatura** irregolarmente variata; qualche temporale sul Veneto.

**Barometro:** livellato tra 760 e 761.

**Probabilità:** venti deboli vari; ancora cielo generalmente nuvoloso con qualche pioggia.

## BOLLETTINO METEORICO

### dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 giugno 1909.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore | TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | $^3/_4$ coperto | calmo | 20 8 | 16 8 |
| Genova | coperto | legg. mosso | 21 9 | 17 8 |
| Spezia | coperto | calmo | 23 4 | 15 5 |
| Cuneo | coperto | — | 32 5 | 14 3 |
| Torino | coperto | — | 21 5 | 12 9 |
| Alessandria | $^3/_4$ coperto | — | 24 3 | 16 0 |
| Novara | piovoso | — | 26 0 | 14 9 |
| Domodossola | coperto | — | 23 1 | 13 2 |
| Pavia | coperto | — | 26 3 | 13 9 |
| Milano | coperto | — | 27 9 | 16 6 |
| Como | coperto | — | 26 0 | 17 0 |
| Sondrio | — | — | — | — |
| Bergamo | $^3/_4$ coperto | — | 23 7 | 14 6 |
| Brescia | $^3/_4$ coperto | — | 24 6 | 15 4 |
| Cremona | $^3/_4$ coperto | — | 27 1 | 17 0 |
| Mantova | sereno | — | 25 8 | 16 0 |
| Verona | $^1/_4$ coperto | — | 27 8 | 15 4 |
| Belluno | $^1/_4$ coperto | — | 20 7 | 12 3 |
| Udine | $^3/_4$ coperto | — | 24 0 | 14 9 |
| Treviso | $^3/_4$ coperto | — | 26 2 | 16 2 |
| Venezia | $^3/_4$ coperto | calmo | 22 6 | 17 7 |
| Padova | nebbioso | — | 25 8 | 15 3 |
| Rovigo | $^3/_4$ coperto | — | 23 5 | 19 0 |
| Piacenza | coperto | — | 24 2 | 15 7 |
| Parma | coperto | — | 25 9 | 16 0 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 26 0 | 15 0 |
| Modena | coperto | — | 25 1 | 15 2 |
| Ferrara | sereno | — | 26 0 | 15 3 |
| Bologna | coperto | — | 25 5 | 17 9 |
| Ravenna | — | — | — | — |
| Forlì | coperto | — | 25 0 | 13 8 |
| Pesaro | $^1/_4$ coperto | calmo | 23 1 | 12 9 |
| Ancona | coperto | calmo | ? | 12 2 |
| Urbino | coperto | — | 23 9 | 14 4 |
| Macerata | $^1/_2$ coperto | — | 25 5 | 15 3 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 25 0 | 15 0 |
| Perugia | $^1/_2$ coperto | — | 22 2 | 11 6 |
| Camerino | — | — | — | — |
| Lucca | coperto | — | 23 3 | 13 2 |
| Pisa | $^3/_4$ coperto | — | 23 0 | 13 4 |
| Livorno | coperto | calmo | 24 0 | 14 8 |
| Firenze | coperto | — | 26 0 | 14 6 |
| Arezzo | $^3/_4$ coperto | — | 24 4 | 12 0 |
| Siena | $^3/_4$ coperto | — | 22 9 | 11 5 |
| Grosseto | sereno | — | 26 0 | 13 0 |
| Roma | coperto | — | 26 2 | 14 1 |
| Teramo | sereno | — | 27 4 | 14 8 |
| Chieti | $^1/_2$ coperto | — | 23 0 | 16 0 |
| Aquila | $^1/_2$ coperto | — | 23 6 | 11 5 |
| Agnone | sereno | — | 23 1 | 11 2 |
| Foggia | $^1/_4$ coperto | — | 29 0 | 15 0 |
| Bari | nebbioso | legg. mosso | 23 0 | 14 5 |
| Lecce | $^3/_4$ coperto | — | 29 4 | 16 0 |
| Caserta | $^3/_4$ coperto | — | 27 5 | 14 0 |
| Napoli | $^3/_4$ coperto | calmo | 23 9 | 16 3 |
| Benevento | $^1/_2$ coperto | — | 28 4 | 12 2 |
| Avellino | sereno | — | 24 5 | 10 1 |
| Caggiano | $^1/_4$ coperto | — | 22 4 | 10 5 |
| Potenza | $^1/_4$ coperto | — | 22 2 | 10 0 |
| Cosenza | sereno | — | 28 2 | 13 6 |
| Tiriolo | sereno | — | 27 9 | 13 2 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | coperto | calmo | 24 5 | 19 1 |
| Palermo | coperto | calmo | 25 2 | 16 1 |
| Porto Empedocle | $^3/_4$ coperto | calmo | 25 0 | 20 5 |
| Caltanissetta | coperto | — | 27 0 | 18 3 |
| Messina | $^3/_4$ coperto | legg. mosso | 26 0 | 18 5 |
| Catania | $^3/_4$ coperto | calmo | 27 3 | 18 1 |
| Siracusa | coperto | legg. mosso | 29 0 | 21 0 |
| Cagliari | nebbioso | calmo | 25 0 | 11 0 |
| Sassari | coperto | — | 22 6 | 14 0 |

*Direttore* G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*